MANUALE

per l'esame

DE' CAPITANI AD AJUTANTI MAGGIORI

di Fanteria

giusta il programma

SUPERIORMENTE FISSATO

Compilato per le cure

DI

ANTONIO ULLOA

Capitano di Artiglieria addetto allo Stato Maggiore.

PARTE II.

NAPOLI,

Dalla Reale Tipografia Militare

1850.

ORDINANZA DI PIAZZA.

De' comandanti le armi nelle province o valli.

41. I comandanti le armi nelle province o valli saranno sempre uffiziali generali. Essi dipenderanno dal comandante generale delle armi ne' domini in cui la provincia o valle è situata, riceveranno pel di lui organo gli ordini, e seco lui corrisponderanno ordinariamente, ed estraordinariamente, per tutto ciò che riguarda il servizio nella provincia o valle di loro comando.

42. Gli ordini che i comandanti le armi nelle province o valli, vorranno dare, sin ora chiamati ordini del giorno, saranno intestati, *Ordine del comando le armi nella provincia, o valle di.... del di...* ed avranno un numero progressivo per l'intero anno. Tali ordini verranno trascritti in un registro, e firmati dal comandante suddetto.

43. Essi avranno completa autorità sulle truppe, e su i militari di ogni arma stanziati nella rispettiva provincia o valle, non che su i comandanti delle piazze, de' forti, de' castelli, e delle isole, in essa comprese, siano qualunque il grado e l'anzianità. Questi riceveranno pel di lui organo gli ordini, e gl'indirizzeranno i rapporti periodici o eventuali, le domande, ed ogni altra carta, che da loro, o da' militari da essi dipendenti innoltrar si debba alle autorità superiori. Gli somministreranno tutte le notizie relative al materiale ed al personale di guerra esistente ne' loro comandi, e gli sommetteranno in fine i progetti di difesa o miglioramenti, che giudicheranno formare, o che verranno loro prescritti dal comandante anzidetto.

44. Ne' casi di urgenza i comandanti le armi nelle province o valli, rimetteranno rapporti duplicati.

45. I comandanti le armi nelle province o valli, trovandosi in una piazza, in una cittadella, in un forte, o castello, o in un'isola da essi dipendente, potranno prenderne il comando superiore.

46. Laddove nel luogo di loro ordinaria residenza non sia nominato governatore o comandante di piazza, essi ne assumeranno le funzioni, e ne avranno le facoltà, e gli obblighi. Nomineranno poi un uffiziale scelto tra gl' impiegati attivamente o in posti sedentanei nel detto luogo di loro residenza, per tenere il dettaglio, funzionando da maggiore di piazza, e se numerosa sia la guarnigione, potran puranco nominare de' subalterni delle suindicate classi per funzionare da aiutanti di piazza: essi uffiziali verranno scelti di preferenza tra quelli di fanteria.

47. La ripartizione delle truppe stanziate in una provincia o valle sarà proposta dal comandante le armi in essa al comandante generale delle armi, ed approvata non potrà apportarvisi alcun cambiamento senza superiore disposizione. Si eseguirà lo stesso pel servizio esterno che le dette truppe dovranno prestare. Non pertanto, ne' casi urgenti, il comandante le armi ordinerà e farà eseguire de' movimenti alle truppe, ne cambierà le stazioni, e varierà il servizio stabilito; e se le truppe oltrepassar debbano i limiti della provincia o valle, ne informerà il comandante del territorio in cui si recheranno: di tali disposizioni farà sollecito rapporto.

48. I comandanti le armi avranno il comando delle truppe stanziate nella provincia o valle sotto la dipendenza del comandante generale delle armi, ed eserciteranno su di esse l' autorità da Noi conferita nell'articolo precedente al detto comandante generale.

49. Cureranno il mantenimento della disciplina, la esecuzione delle Nostre ordinanze, e la conservazione del materiale, delle fortificazioni, e degli edificî.

50. Avranno nel limite del loro comando le facoltà assegnate nel numero 28, e vigileranno gli Spedali (1).

51. Per tutti gli oggetti summentovati i comandanti le armi nelle province o valli si dirigeranno ai comandanti delle piazze, de' forti, de' castelli, e delle isole da essi dipendenti, salvo il prescritto al numero 72.

52. Avranno una polizia militare, a quale oggetto i comandanti locali da essi dipendenti, le autorità incaricate della polizia ordinaria, nelle cui attribuzioni è la prevenzione de' reati, non che quelle della Reale gendarmeria, somministreranno loro periodicamente, e straordinariamente tutt' i lumi, e gli schiarimenti relativi all' oggetto, o che avessero rapporto allo spirito, o all' ordine pubblico, e ciò anche quando venissero loro richiesti.

---

(1) 28. Potranno punire co' castighi militari qualunque individuo militare componente l' esercito di guarnigione, purchè sia loro inferiore in rango. o meno anziano; ove poi un uffiziale di rango più elevato, o più anziano incorra in mancanza ne daranno conto al ministro della guerra.'

I comandanti le armi ne faranno mensilmente rapporto, e nei casi straordinarî o urgenti, faran pure rapporti straordinari.

53. Invieranno al principiare di ogni mese al comandante generale delle armi la situazione delle truppe e de' militari esistenti nel territorio di loro comando colla specificazione de' movimenti, delle punizioni che interessar possono la disciplina, de' risultamenti delle scuole teoriche e pratiche, e de' principali avvenimenti di qualunque specie che hanno avuto luogo nello scorso mese, giusta il modello numero 2: faranno pure conoscere i cambiamenti nel materiale, i bisogni su' varî rami, e quanto altro sia occorso nel mese suddetto. Ogni anno invieranno poi muniti del loro parere ed in doppia spedizione, gli stati di cui è parola del numero 74. Ne' casi straordinarî faranno pure de' rapporti eventuali.

54. Terranno i registri dello stato civile degli uffiziali e sottouffiziali che fan parte degli stati maggiori territoriali; che sono in commessione nella provincia o valle senza far parte di un corpo, o ch' essendo alle classi inattive od al ritiro vi tengono domicilio, faran rapporto di quanto concerne questo ramo: ogni anno poi rimetteranno al comandante generale delle armi i libri di vita e costumi di costoro, avvalendosi delle notizie e de' rapporti che riceveranno dai comandanti locali.

55. Il comandante le armi non potrà, senza permesso del comandante generale delle armi, uscire dalla provincia o valle ad esso affidata; ed allontanandosi dalla sua ordinaria residenza per affari di servizio, glie ne darà notizia, e ne informerà le autorità dipendenti che seco lui corrispondono.

56. Esso comandante sarà rimpiazzato temporaneamente dall' uffiziale più elevato in impiego o più anziano esistente nella provincia o valle, che abbia comando; e questo si recherà immantinente ad occuparne il posto, finchè da Noi non venga altrimenti ordinato.

Del comandante un corpo di truppe riunite in una o più province, o valli.

57. Quando Noi giudicheremo di riunire delle truppe in una o più province o valli, sia come divisione o brigata d' istruzione, o altrimenti, Vogliamo che l' uffiziale generale o superiore eletto a comandarle abbia sopra le medesime tutta l' autorità di muoverle e disporle a seconda delle particolari istruzioni che avrà ricevute. Prescriviamo quindi alle autorità tutte di esse province o valli, tanto militari che civili di secondare, ciascuna per la sua parte le disposizioni e le operazioni dell' uffiziale suddetto circa gli alloggi, le regolari somministrazioni dovute alle truppe, ed ogni altro ramo di servizio.

58. I comandanti le armi nelle province o valli, non che i governatori e comandanti delle piazze cesseranno di avere autorità diretta su tali truppe, ma l'uffiziale generale o superiore che le comanda ne farà loro conoscere i movimenti, per le disposizioni di risulta ch' essi potranno dare, a quale oggetto siffatta informazione sarà data preventivamente, se sia possibile: e sì al loro arrivo che al principiare di ogni mese invierà loro la situazione della forza. I comandanti territoriali terranno poi mano a quanto le autorità civili dovranno eseguire per lo acquartieramento di esse truppe, per gli alloggi, le sussistenze, ed ogni altro loro bisogno.

59. Nel caso l'uffiziale comandante tale truppa per l'esecuzione delle sue incumbenze abbisognasse di notizie riguardanti lo stato militare del territorio che occupa, i comandanti territoriali si presteranno alle domande che ne potrà far loro, dandone conto ai rispettivi superiori.

60. Le truppe componenti una divisione od una brigata d'istruzione, o altrimenti riunite sotto gli ordini di un uffiziale generale o superiore, dipenderanno interamente da questi nel modo stesso prescritto pei comandanti delle province o valli, salve rimanendo le prescrizioni sul conto da rendersi dalle frazioni dei corpi ai rispettivi comandanti.

61. L'uffiziale comandante di un tal corpo di truppe dipenderà direttamente dal comandante generale delle armi in quella parte de' dominî ove la truppa risiede, seco lui corrisponderà, e ne riceverà tutti gli ordini relativi alle truppe stesse ed agli individui che le compongono, e che non sono di attribuzione degli ispettori, indirizzandogli tutt' i rapporti e tutte le carte al modo stesso ch' è prescritto pe' comandanti le armi nelle province o valli.

62. Gli ordini del comandante di un corpo di truppe riunite, finora chiamati ordini del giorno, verranno intestati « *Ordine della divisione o della brigata d' istruzione*, *o del corpo di truppe riunite in .... del di ....* ed avranno un numero progressivo per tutto il tempo che le truppe suddette si terranno riunite. Tali ordini si trascriveranno in un registro, e verranno firmati dal comandante stesso, o dall' uffiziale capo dello stato maggiore, quando vi fosse.

63. Il comandante delle truppe enunciate sarà temporaneamente rimpiazzato dall' uffiziale più anziano in pari grado o più elevato in grado appartenente ad esse truppe, ed in eguaglianza di grado ed anzianità dall' uffiziale del corpo anteriore in rango. Questi ne farà subito rapporto al comandante generale delle armi.

De' governatori e comandanti delle piazze di guerra.

64. I governatori ed i comandanti delle piazze di guerra, per le quali debbonsi intendere quelle che, cinte di ripari, sono atte a resistere ad un assedio o ad un colpo di mano, verranno da Noi nominati.

65. I governatori comanderanno le piazze di guerra ad essi affidate sotto la immediata autorità del comandante generale delle armi in quei dominî ove trovasi la piazza. I comandanti poi di esse piazze dipenderanno immediatamente da' comandanti le armi nelle province o valli ove tali piazze sono situate.

66. Ai governatori o comandanti delle piazze di guerra sono da Noi specialmente affidate le piazze medesime, di cui in conseguenza, a meno di espresso Nostro ordine, non potran lasciare il comando.

67. I governatori o comandanti delle piazze di guerra avranno autorità superiore su i comandanti delle cittadelle, de' forti, dei castelli, e delle altre fortificazioni che dipendono dalla piazza, e potranno prenderne il comando superiore.

68. Le piazze di guerra saranno considerate sotto tre aspetti; in istato cioè di pace, di guerra, e di assedio.

69. È in istato di pace una piazza sempre quando non è dichiarata in istato di guerra o di assedio, locchè avvenir puole o per Nostro ordine, o per effetto delle circostanze che saranno prevedute nel seguito del presente articolo.

70. I governatori delle piazze di guerra avranno l' intero comando delle truppe che ne compongono la guarnigione, ed eserciteranno su di esse l' autorità medesima da Noi conferita ai comandanti le armi nelle province o valli, sotto la dipendenza dei comandanti generali delle armi.

71. I comandanti delle piazze di guerra più elevati in grado o più antichi de' comandanti le brigate eventuali o i corpi che ne formano la guarnigione, avranno, sotto la dipendenza del comandante le armi nella provincia o valle, l' intero comando di tali truppe com' è prescritto al num.° precedente.

72. Se il comandante di una brigata o di un corpo sia più graduato o più anziano del comandante della piazza di guerra in cui trovasi di guarnigione; questo potrà solo disporre della truppa suddetta in tutto ciò che ha rapporto alla sicurezza, alla tranquillità, al buon ordine, ed al servizio della piazza: vigilerà poi la esecuzione di tutte le prescrizioni delle Nostre ordinanze, senza però ingerirsi nei particolari dell'interno servizio, della istruzione, polizia, e disciplina di essa truppa, pe' quali rami il brigadiere o comandante succennato corrisponderà direttamente col comandante la provincia o valle, cui invierà direttamente i stati annuali.

73. I governatori o comandanti le piazze di guerra avranno autorità immediata su tutt' i militari componenti lo stato maggiore della piazza, e su i militari isolati che vi potranno essere impiegati o addetti.

74. I governatori o comandanti le piazze di guerra al primo di ogni mese riceveranno da' comandanti le truppe che formano la loro guarnigione, la situazione della forza con la additazione de' movimenti, delle punizioni che interessar possono la disciplina, e de' risultamenti delle scuole teoriche, e pratiche. Al primo di ogni anno ne riceveranno poi in quadrupla spedizione de' stati dettagliati della condotta, entità, ed agibilità degli uffiziali, aiutanti, e portabandiere, o portastendardi. Le istesse carte riceveranno da' direttori, e sotto-direttori dell' artiglieria e del genio, o da' comandanti locali del genio, e del materiale di artiglieria per gl' individui da essi dipendenti, che fanno parte delle rispettive guarnigioni.

75. Invieranno col primo corso di posta di ogni mese all'autorità da cui dipendono la situazione della truppa e de' militari esistenti nelle rispettive piazze colla specificazione de'movimenti, delle punizioni che interessar possono la disciplina, de' risultamenti delle scuole teoriche e pratiche, e de' principali avvenimenti di qualunque specie che hanno avuto luogo nello scorso mese. Faranno pure conoscere i cambiamenti nel materiale, i bisogni su' varî rami, e quanto altro sia occorso nel mese suddetto. Ogni anno invieranno in tripla spedizione, e muniti del loro parere i stati di cui è parola nel num.° antecedente.

76. Terranno i registri dello stato civile degli uffiziali e sotto-uffiziali che fan parte dello stato maggiore della rispettiva piazza, che vi sono in commessione o addetti senza far parte di un corpo, o che essendo alle classi inattive od al ritiro vi tengano domicilio, e faran rapporto di quanto concerne questo ramo: ogni anno poi rimetteranno all'autorità da cui dipendono i libri di vita e costumi de' militari suddetti.

77. Disporranno il servizio esterno che le truppe debbono prestare nelle piazze, e sarà loro speciale attributo di regolarne superiormente il dettaglio, ancorchè vi si trovassero presenti uffiziali generali o altri, ad essi loro superiori per grado o per anzianità, e comunque impiegati nella provincia, o nella piazza. Il quadro di tale servizio sarà sottoposto per le vie ordinarie all'approvazione del comandante generale delle armi, e non potranno i governatori o comandanti delle piazze apportarvi alcun cambiamento senza superiore disposizione. Nei casi urgenti lo eseguiranno però, facendone pronto rapporto alla autorità immediata da cui dipendono. Praticheranno pertanto verso i generali più elevati in impiego, e verso gl' ispettori d' arma, e direttori generali quanto è prescritto ne' due seguenti numeri.

78. Semprequando un uffiziale generale comunque impiegato risiede in una piazza, in cui non è presente il comandante le armi nella provincia o valle, nè il comandante generale delle armi, ed è più antico in pari grado o più graduato del governatore o comandante di essa, avrà l'onorificenza del comando, senza poter fare però alterazione alcuna nel servizio stabilito, nè ingerirsi nel dettaglio del comando. Tale onorificenza consisterà nel dare il Santo al governatore o comandante di piazza, e nel ricevere da lui partecipazione delle novità occorse, degli ordini pervenuti dall' autorità superiore, e di quelli che localmente dovranno darsi, la diramazione dei quali dovrà essere preceduta dal seguente formolario « *Con l' intelligenza di S. E. il Signor tenente generale D. . . . . . o del Signor maresciallo di campo, ec.*

80. Le truppe di qualunque arma di servizio nella piazza saranno esclusivamente comandate dal governatore o comandante di essa, e non riceveranno che da esso lui gli ordini, le istruzioni, e le consegne.

87. I governatori o comandanti delle piazze di guerra cureranno la conservazione, e manutenzione delle armi, degli attrezzi, ed approvisionamenti di ogni genere esistenti nelle piazze stesse, e potranno disporne per la loro difesa.

88. Terranno mano alla conservazione, ed al restauro delle fortificazioni, e degli edificî militari, o ad usi di guerra inservienti, e vieteranno scrupolosamente che si addicano ad usi estranei.

110. Lo stato di guerra sarà determinato da una delle seguenti circostanze:

1.° Quando un Nostro decreto lo stabilisca, sia per misura di sicurezza, sia per dare maggiore energia ed attività alla polizia militare.

2.° Quando, dichiarata la guerra, l'inimico occupi piazze, campi, o posizioni distanti dalla piazza meno di cinque marce, o quando, essendo marittima la guerra, la piazza sia sulla costa.

3.° Quando in una piazza di guerra, situata sulla costa o sulla frontiera, si eseguano lavori, che ne aprano la cinta principale.

4.° Quando, ad una distanza di cinque giorni di marcia dalla piazza, si formino riunioni illecite, e sediziose, che sian dal governatore o comandante reputate perniciose, e di molta conseguenza.

111. Tutte le autorità civili e militari che siano nel caso di conoscere uno degli avvenimenti specificati nei §§. II. e IV. del numero precedente, dovranno sotto la più stretta responsabilità personale, darne immediato avviso a' governatori o comandanti delle piazze di guerra cui importi il saperlo.

112. Ne'casi succennati i governatori o comandanti delle piazze di guerra faranno pubblicare dalle autorità civili un bando, che dichiari doversi la piazza considerare in istato di guerra, dandone subito conto per le vie ordinarie, e direttamente al ministro segretario di stato della guerra.

113. Quanto è stabilito circa il servizio, la polizia, ed il governo delle piazze di guerra e delle loro guarnigioni in istato di pace, continuerà a praticarsi dopo che la piazza sia dichiarata in istato di guerra: dovranno eseguirsi inoltre le prescrizioni contenute ne' numeri seguenti.

114. Le truppe civiche, urbane, o stanziali, e gli artiglieri littorali esistenti nella piazza e ne' dintorni, sino all'estensione del raggio di attività dipenderanno interamente dal governatore o comandante della piazza, il quale ne renderà attivo quel numero che reputerà necessario, fissandone il servizio, e facendone regolarmente rapporto.

115. Tutte le autorità di qualsivoglia specie forniranno al governatore o comandante le notizie, i rapporti, e gli aiuti di qualunque natura, che da essolui verranno loro chiesti.

118. L'uffiziale generale comandante in capo di un esercito di operazione riunito sul territorio ove trovasi una piazza di guerra, il comandante generale delle armi, ed il comandante le armi della provincia o valle, cureranno sotto la loro responsabilità che rimanga in ogni tempo nelle piazze di guerra la guarnigione necessaria per custodirle, e che, essendo queste minacciate di assedio, tale guarnigione sia resa sufficiente alla loro difesa.

119. Gli uffiziali generali sunnominati, senza Nostra autorizzazione, non trarranno munizioni, od altri approvisionamenti dalle piazze, eccetto che ne' casi di estrema urgenza, coll'obbligo però di rimpiazzarli al più presto possibile. Ed essi adopreranno ogni mezzo in loro potere per completarne l'approvvisionamento quando la piazza sia minacciata di assedio, o di blocco.

123. Lo stato di assedio verrà determinato:

1.° Da un Nostro ordine,

2.° Dall'investimento della piazza,

3.° Da un attacco di viva forza, da una sorpresa, da una sedizione interna.

4.° Da riunioni illecite e sediziose formate nel circuito del raggio d'investimento.

124. In questi diversi casi i governatori o comandanti delle piazze di guerra faranno dichiarare con un bando lo stato di assedio, e ne daranno subito conto per le vie ordinarie, e direttamente al ministro segretario di stato della guerra.

125. Dichiarato lo stato di assedio rimarranno ferme le disposizioni date nel corso di questa ordinanza pe' doveri, e per le

attribuzioni de' governatori o comandanti di piazze di guerra, e dovranno inoltre osservarsi le prescrizioni contenute ne' numeri seguenti.

126. L'autorità del governatore o comandante di una piazza di guerra sarà assoluta, e si estenderà sull'amministrazione, e sul governo interno de' corpi, sui lavori, sulle opere da eseguirsi, e su tutt'i diversi rami di servizio. In conseguenza i comandanti di tutte le armi, i commessari di guerra, gl'impiegati nelle diverse amministrazioni militari, qualunque persona militare in somma che trovasi nella piazza, anche se d'impiego superiore, o più anziano, sarà tenuto di eseguire tutte le disposizioni, che il suddetto governatore o comandante giudicherà a proposito di prescrivergli nell'interesse della difesa; cessando le formalità contenute nel num.° 78 per la onorificenza del comando.

127. Egli disporrà degli uffiziali, e delle truppe della sua guarnigione, compresa la gendarmeria, i littorali, e le truppe sedentanee o stanziali nel modo che stimerà a proposito pel servizio della piazza.

128. Derogando poi dal prescritto per la nomina del servizio, potrà affidare il comando de' posti e delle opere, e le varie incumbenze a quegli uffiziali che stimerà più adatti, cambiandoli o traslocandoli senz'altra considerazione o norma che la utilità del Real servizio.

129. Allorquando un uffiziale, ancorchè generale, comandante un corpo di truppe, che non faccia parte della guarnigione di una piazza, si trovasse nell'interno di essa o nel suo raggio, e quindi sotto la sua protezione, conserverà il comando immediato, e la polizia diretta di essa truppa nell'interno delle caserme, del campo, o dell'accantonamento che occuperà; però sulla domanda del governatore o comandante la piazza suddetta, se anche inferiore di grado, o meno anziano, farà pubblicare ed eseguire tutti gli ordini che questi darà relativi al servizio, ed ai posti ch'essa truppa dovrà occupare per la difesa della piazza, alla quale dovrà cooperarsi. Quando poi ai termini degli ordini di cui è munito, o delle circostanze, dovrà questo uffiziale allontanarsi dalla piazza, ciò non potrà essergli in verun modo impedito dal governatore o comandante di essa, cui darà preventiva conoscenza del suo movimento.

130. Le stesse disposizioni si applicheranno agli uffiziali qualsivogliano, che non avendo comando di truppa, o altro incarico di servizio nella piazza, vi passano o vi sono rinchiusi mentre trovasi in istato di assedio.

131. Se de' legni da guerra siano destinati a cooperare alla difesa delle piazze di guerra situate sulle coste, i comandanti di essi seguiranno quanto verrà loro prescritto dal governatore o comandante, il quale potrà anche servirsi de' legni mercantili

dei Nostri sudditi per tutte le commessioni, e gli usi che crederà utili alla maggior difesa della piazza.

132. I poteri di cui sono investite le autorità civili, giudiziarie, ed amministrative esistenti ne' limiti del raggio di attacco, passeranno tutt' interi al governatore o comandante della piazza dichiarata in istato di assedio, ed egli li eserciterà delegandone ad esse quella parte che giudicherà conveniente. Se poi la piazza sia bloccata, i limiti succennati si estenderanno al terreno compreso nella linea d' investimento.

De' governatori e comandanti delle piazze aperte.

157. Qualunque città, borgo, o villaggio del quale sia da Noi nominato un governatore o comandante, dovrà considerarsi come piazza aperta.

158. Il governatore di una piazza aperta avrà co' militari e colle truppe che ne formano la guarnigione, o vi si trovino di passaggio gli stessi rapporti di autorità, dipendenza, o corrispondenza, che nel corso di questa ordinanza sono prescritti pei governatori o comandanti delle piazze di guerra.

159. Il comandante di una piazza aperta avrà le stesse attribuzioni accordate nel numero antecedente a' governatori di esse piazze: cesserà per tanto di esercitarle ove nella guarnigione vi sia un uffiziale impiegato ad essolui superiore in grado, o più antico, dovendo in tal caso aver questi il comando superiore della piazza. Il comandante in questa circostanza dovrà solamente continuare a tenere il dettaglio del servizio della piazza, e dipendere completamente dal comandante superiore anzidetto. Ciò peraltro non avrà luogo quando un tale uffiziale vi sia di semplice passaggio.

160. I governatori o comandanti delle piazze aperte, a differenza di quelli delle piazze di guerra, non potranno di loro autorità stabilire alcuna regola speciale di polizia per gli abitanti, dovendone lasciare la sola, ed intera cura all'autorità civile del luogo, salvo i casi specificati nel corso di questa ordinanza.

161. Il governatore o comandante di una piazza aperta applicherà, e farà strettamente applicare le prescrizioni tutte della presente ordinanza in ciò che riguarda il servizio, il governo, la disciplina, la istruzione, e la polizia delle truppe, nel modo stesso che per le piazze di guerra è stabilito.

162. I governatori o comandanti delle piazze aperte dipenderanno dalle autorità medesime, e nel modo stesso che si è prescritto al numero 65, pe' governatori e comandanti delle piazze di guerra.

163. Semprecchè a Noi piacerà dichiarare piazze di guerra una città, un borgo, o villaggio dove esista un governatore o co-

mandante, avrà questi tutte le attribuzioni, e facoltà accordate nel corso della presente ordinanza a' governatori o comandanti delle piazze di guerra in istato di pace.

164. In caso d'interna sollevazione, o riunione illegale e sediziosa di popolo alla distanza di cinque giorni di marcia da una piazza aperta, il governatore o comandante di essa prenderà le misure di precauzioni necessarie alla sicurezza della guarnigione, e del posto affidatogli, e seguirà le norme stabilite nella Nostra ordinanza pel servizio delle truppe in campagna.

De' comandanti delle piazze eventuali.

165. Sarà considerata come piazza eventuale qualunque città, borgo, o villaggio ove non sia stato da Noi nominato un governatore o comandante, e che non sia l'ordinaria residenza del comandante le armi di una provincia o valle, semprecchè vi si ritrovi di permanenza, o di transito una porzione qualunque delle Reali truppe. L'uffiziale in attività di servizio più elevato in grado, o più antico a gradi eguali, che si trovi impiegato nella città, nel borgo, o nel villaggio vi eserciterà la carica di comandante di piazza. Un maggiore o capitano poi eserciterà la carica di maggiore di piazza, ed uno o due uffiziali subalterni a scelta del comandante vi funzioneranno da aiutanti di piazza.

166. I comandanti delle piazze eventuali avranno le attribuzioni accordate ne' numeri 159, 160, 161, 162, e 164 ai comandanti delle piazze aperte.

168. Ove la truppa riunita in una piazza eventuale sia della forza di un battaglione o meno, il comandante di piazza assumerà anche le funzioni di maggiore di piazza; e potrà farsi a meno della nomina di un aiutante di piazza allorchè la truppa stessa sia meno numerosa.

169. Gli uffiziali con comando di truppa, o senza, che si troveranno di semplice passaggio per una piazza eventuale, anche quando fossero più anziani del comandante di essa, non potranno prenderne il comando: dovrà però osservarsi quanto è prescritto al num.° 78 circa la onorificenza del comando.

170. I comandanti di piazze eventuali la cui guarnigione sia composta di truppe che fan parte di un esercito di operazione, o di un corpo di truppe riunito in una, o più province, o valli stabiliranno il servizio occorrente con le norme loro prescritte dal comandante di esso esercito, o corpo di truppa, dal quale esclusivamente dipenderanno per tuttociò che riguarda i loro doveri, anche come comandanti di piazze: non tralasceranno per altro di rimettere a' comandanti le armi nelle province, o valli dove si trovano, i rapporti della forza, e de' movimenti delle truppe che sono nella piazza.

Degli uffiziali generali comandanti le brigate eventuali.

191. Nelle piazze di numerosa guarnigione vi saranno addetti de' brigadieri per comandare delle brigate eventuali, sotto gli ordini de' governatori, o comandanti di esse piazze. Saranno da Noi destinati i corpi che compor denno siffatte brigate, sulle proposizioni che ne verranno rassegnate per le vie gerarchiche.

192. Gli uffiziali generali comandanti le brigate eventuali dipenderanno direttamente da' governatori o comandanti delle piazze in cui si trovano, e loro indirizzeranno i rapporti ed ogni altra carta riguardante i corpi della rispettiva brigata; quelle però che han rapporto alle attribuzioni degl' ispettori saranno inviate a questi direttamente da' capi de' corpi.

193. Gli ordini de' comandanti di brigata, finora chiamati ordini del giorno, saranno intestati « *Ordine della brigata di*. . . . . *del dì* . . . . ed avranno un numero progressivo per lo intero corso dell'anno. Tali ordini verranno trascritti in un registro e firmati dal comandante suddetto.

194. Essi uffiziali generali sono specialmente incaricati della istruzione, polizia, disciplina e del governo delle truppe loro affidate. Cureranno che queste siano provvedute del bisognevole in armi, munizioni, vestiario, bardatura, cuoiame, generi di dote, ec. e che tali effetti siano in ottimo stato. Baderanno infine alle sussistenze, ai foraggi ed al regolare accasermamento di tali truppe, ed in qualunque di questi rami rinvenissero inconvenienti, ne innoltreranno rapporto.

195. Vigileranno puranco l'andamento de' capi de' corpi in tutti gli altri rami di servizio, senza privarli dell' esercizio delle rispettive loro attribuzioni.

Degl' ispettori d' arma.

196. Agli uffiziali generali che destineremo alla ispezione di ciascun' arma è affidata la manutenzione, e l' amministrazione delle truppe, e del materiale di guerra loro appartenente. Essi sono responsabili di tutto ciò che a tali oggetti ha rapporto.

197. Gl' ispettori d' arma dipenderanno direttamente dal ministro della guerra, cui indirizzeranno le domande, i rapporti, e tutte le carte che i corpi ed i militari da loro dipendenti innoltreranno pel ramo di loro attribuzione. Trasmetteranno poi gli ordini alle truppe, e ne riceveranno i rapporti per organo dei comandanti de' corpi.

198. Gli ordini degl' ispettori d' arma, finora detti ordini del giorno, saranno intestati « *Ordine della Ispezione dell'arma di* . . . . *del dì* . . . . ed avranno un numero progressivo per lo intero

corso dell'anno. Tali ordini verranno trascritti in un registro e firmati dall'ispettore.

199. Essi ispettori esamineranno non solo i risultamenti dell'amministrazione de' corpi ne' loro varî cespiti, ed in tutt' i minuti particolari; ma ne seguiranno periodicamente ed eventualmente l'andamento, onde assicurare il ben essere degl'individui e gl'interessi del Nostro erario. E sebbene delle malversazioni o perdite sian responsabili i consigli amministrativi, nulla di meno verrà imputato a fallo di essi uffiziali generali se per difetto di vigilanza, o per una condannevole indulgenza siano tali danni avvenuti.

200. Ogni acquisto di materiale, ogni domanda, ricezione e costruzione di generi, è sotto la loro vigilanza; cureranno quindi per ciascuna di tali operazioni l'adempimento del prescritto nelle analoghe ordinanze o ne' regolamenti, e saranno responsabili della esecuzione.

201. Lo stato civile di tutt' i militari appartenenti alla loro ispezione sarà da essi superiormente tenuto e verrà distinto, per gli uffiziali ne' libri di vita e costumi, che ne contengono gli stati di servizio e le circostanze, e pe' sotto-uffiziali e soldati ne' libri di matricola.

202. Gl' ispettori d'arma potranno chiedere ai capi de' corpi tutt' i lumi e gli schiarimenti che stimeranno necessarî per conoscere l'andamento dello stato dell'amministrazione, e dello stato civile delle truppe.

203. I capi de' corpi dovranno rimettere periodicamente agl'ispettori rispettivi le seguenti carte.

Primo — Al 1.° di ciascun mese i rapporti di situazione cui aggiungeranno le mutazioni, le punizioni ed i risultamenti delle scuole teoriche e pratiche; e non più tardi della metà del mese lo stato dell'amministrazione pel corso del mese precedente.

Secondo — Ogni semestre le situazioni di vestiario, de' generi di dote, e delle munizioni, con le domande pe' rimpiazzi, non che il bilancio de' fondi corrispondenti.

Terzo — Al principiare di ogni anno gli stati e le domande pel cuoiame, la bardatura ec., il libro di vita e costumi degli uffiziali, e gli stati di condotta de' sotto-uffiziali.

204. Gl' ispettori faranno delle carte relative all'amministrazione, l'uso prescritto dalla Nostra ordinanza amministrativa, e dagli altri particolari regolamenti.

205. Essi una volta all'anno passeranno in rivista d'ispezione i corpi che ne dipendono, allor quando questi avranno ricevuti gli aggiusti definitivi per l'anno scorso. In tale rivista, dovranno esaminare la istruzione, la disciplina, la manutenzione, e l'amministrazione de' corpi, discendendo ai minuti particolari

di tali rami, onde conoscere se le Nostre prescrizioni sieno scrupolosamente eseguite, se gli ordini particolari dati da' comandanti generali abbiano avuto pieno adempimento, se il governo dei corpi proceda in modo regolare ed uniforme, se l'ordine e la subordinazione vengano esattamente osservate, e se gl'individui sieno animati da spirito di deciso attaccamento al Nostro Trono, quale a bene ordinate truppe conviensi. Esamineranno in fine accuratamente, sindacheranno, e chiuderanno definitivamente i conti annuali.

206. Allo spirare del primo semestre passeranno altra rivista in cui esamineranno pure, ma sommariamente tutti gli oggetti suindicati, verificheranno le domande de' generi, confrontandole collo stato dei fondi, congederanno e proporranno per le uscite e pe' passaggi in altri corpi gl'inutili, e coloro che più non debbano rimanere sotto le armi. Solo per tali riviste, quando i corpi sono lontani dalla residenza dell'ispettore, a richiesta del medesimo potrà essere dal ministro della guerra delegato altro uffiziale generale.

207. Eseguite le riviste gl'ispettori con rapporto speciale nella forma prescritta nella ordinanza amministrativa, per l'organo del ministro della guerra ci faranno conoscere il risultamento delle loro operazioni, e chiederanno le disposizioni che giudicheranno convenevoli, senza però mancare di dar prontamente quelle che sono nelle loro facoltà.

208. Con i rapporti delle riviste annuali gl'ispettori rimetteranno al ministro della guerra, muniti de' loro informi i libri di vita e costumi degli uffiziali delle rispettive ispezioni.

209. Oltre le riviste periodiche potranno gl'ispettori passarne delle inopinate, sia di Nostro ordine, sia per disposizione del ministro della guerra, sia a loro domanda, allorquando lo giudicheranno necessario per assicurarsi viemaggiormente del regolare andamento del servizio. Quando poi a Noi piacerà nominare altro uffiziale generale per ispezionare delle truppe, questi seguirà le norme istesse.

210. Scopo principale delle riviste esser dovrà che le Reali truppe siano sempre tenute in ottimo stato, animate da eccellente spirito, istruite, provvedute di tutto l'occorrente, e pronte a qualsivoglia movimento. A tale oggetto gli uffiziali generali di esse incaricati, oltre i particolari stabiliti nella ordinanza amministrativa, ci faran conoscere nei loro rapporti gli uffiziali che si contraddistinguono nello zelo, nella intelligenza, e nella condotta, onde far loro sperimentare gli effetti della Reale munificenza; ci additeranno pure coloro che meritino punizione, o non siano sufficientemente abili, istruiti, e morigerati, onde punirli, o toglierli dai corpi attivi, o infine posporli ai più meritevoli nelle promozioni.

211. Esamineranno i documenti delle reclute, de' volontari, e de' rimpiazzi, e ne disporranno l'ammessione, il congedamento dei rimpiazzati, il prolungamento del servizio, ed i periodi di anzianità.

212. Gl' ispettori d'arma proporranno allo spirare di ogni semestre gli uffiziali della propria arma, che per anzianità, e merito giudicheranno idonei pei posti che fossero vacanti.

213. Le piazze vacanti di aiutanti, portabandiere, e portastendardi verranno nominate, e coperte dagl' ispettori dell' arma rispettiva.

214. Semprequando un ispettore d'arma risiede in una piazza ove siano truppe della sua ispezione, i comandanti di queste gli faran tenere ogni mattina una copia del rapporto giornaliero che spedir debbono alla piazza; e ciascuno di essi gl' invierà un ordinanza corrispondente al suo grado, dove poi nella guarnigione non vi si trovino truppe da esso dipendenti, riceverà una sola ordinanza in giro da' corpi che la compongono.

215. Ogni qualvolta gl' ispettori d'arma nell' epoca delle loro riviste vorranno far prendere le armi alle truppe che debbono ispezionare, dovran chiederne il permesso al governatore o comandante della piazza, o prevenirnelo qualora siano di esso più antichi o più graduati; e questi non vi si potrà opporre senza motivi di grave momento, de' quali dovrà fare pronto rapporto per le vie ordinarie al ministro della guerra, specificandoli puranco all' uffiziale generale più anziano o superiore, ai cui voleri siasi dovuto opporre.

Del servizio degli uffiziali superiori d' ispezione.

234. Gli uffiziali superiori, cioè i colonnelli, tenenti colonnelli, e maggiori in attività di servizio di qualunque arma, saranno per giro giornaliero destinati alla ispezione della piazza.

235. Il servizio d' ispezione comincerà all' ora dell' assemblea della guardia, e terminerà all' ora stessa del dì susseguente; gli uffiziali che lo eseguiranno si chiameranno *uffiziali superiori d' ispezione;* e durante il servizio dipenderanno dal governatore o comandante della piazza per tutto ciò che vi ha rapporto. Essi indosseranno il completo uniforme e la sciarpa, nè potranno uscire dalla piazza senza il permesso del suddetto governatore o comandante, il quale accordandolo li farà subito rimpiazzare. Uscendo da' loro alloggi dovranno lasciarvi in iscritto l' indicazione del luogo, in cui potranno essere rinvenuti.

236. Nelle piazze considerevoli e vaste, nelle quali siavi numerosa guarnigione, verranno nominati per ogni giorno due o tre uffiziali superiori d' ispezione: trovandosi questi in contatto tra essi pel dissimpegno delle loro funzioni serberanno la dipen-

denza dovuta al grado, ed all'antichità; ed il governatore o comandante della piazza ripartirà tra loro il servizio. Nelle piazze più piccole ne verrà nominato un solo al giorno.

237. Semprequando per la scarsezza della guarnigione, o per altre circostanze, in una piazza o luogo forte non vi siano almeno tre uffiziali superiori da potersi adibire al servizio d'ispezione, potrà il governatore o comandante nominare al dissimpegno del servizio suddetto uno o più capitani scelti per antichità tra tutta la guarnigione. Questi capitani alterneranno con gli uffiziali superiori, e saranno esenti da ogni altro servizio di piazza.

238. Gli uffiziali superiori che entrano d'ispezione si troveranno la mattina in casa del governatore o comandante della piazza un'ora avanti la parata della guardia. Questi farà loro consegnare dal maggiore di essa uno stato indicante la stazione dei posti della guarnigione, gli ordini relativi al servizio, ed il Santo.

239. I suddetti uffiziali si porteranno sulla piazza d'armi all'ora, in cui le guardie vi si riuniranno, per vigilare ch'esse vi giungano e si dispongano nell'ordine conveniente, e per farle ispezionare, manovrare, e difilare a tenore degli ordini che darà il governatore o comandante.

240. Gli uffiziali superiori d'ispezione dovranno visitare almeno una volta sia di giorno o di notte tutt'i posti della guarnigione, onde assicurarsi che il servizio si esegua regolarmente, e che il buon ordine e la polizia siano mantenuti; essendo più gli uffiziali superiori d'ispezione, il governatore o comandante della piazza assegnerà a ciascuno di essi i posti che dovrà visitare.

241. Visiteranno gli spedali ne'quali in qualunque ora dovranno essere immediatamente introdotti. Essi avranno la facoltà di farsi dare i nomi de' chirurgi, e delle persone ivi destinate di guardia nel corso del giorno o della notte, per osservare se siano a' loro posti, e potranno esaminare tutt'i particolari relativi agli spedali stessi; all'oggetto le autorità e gl'impiegati somministreranno loro le notizie bisognevoli.

242. Visiteranno i magazzini di viveri, quelli de'foraggi, i forni militari, ed i luoghi di distribuzione per osservare se i generi siano di buona qualità, e le distribuzioni eseguite con ordine ed in regola.

243. Si recheranno sulle piazze d'allarme, che saranno loro designate dallo stato maggiore della piazza, onde riconoscerle e rilevare se siano ingombre, o vi si trovino ostacoli tali da arrecare impedimento alla riunione delle truppe.

244. Allorquando particolari istruzioni del governatore o comandante della piazza lo impongano, potranno visitare di giorno o di notte le caserme per osservare se vi si mantenga il

buon 'ordine e la tranquillità, potendo anche in questo caso ispezionare le guardie di polizia ed i picchetti.

245. I posti di onore saranno esenti dalle ispezioni.

246. Eseguendo la visita de' posti dopo il tramontare del sole, la praticheranno in forma di ronda maggiore, con le norme del num.° 764 a qual oggetto prenderanno da posto in posto la corrispondente scorta.

247. Gli uffiziali superiori d'ispezione nel corso delle loro visite, se sian colonnelli potranno essere accompagnati da un uffiziale subalterno del proprio corpo, e se tenenti colonnelli, o maggiori da un aiutante, o da un porta-bandiera o porta-stendardo del rispettivo corpo. Sempreché la forza, e le circostanze della guarnigione lo permetteranno, gli uffiziali superiori d'ispezione saranno accompagnati da una o due ordinanze di cavalleria o di gendarmeria a cavallo.

248. Quando gli uffiziali superiori d'ispezione si dirigeranno verso un corpo di guardia, la sentinella stabilita innanzi ad esso griderà *all'arme;* la guardia uscirà subito, ed il comandante la terrà al *portate armi:* i posti di cavalleria usciranno a piedi, ed avranno la sciabla in mano, o la carabina al braccio, rimanendo in arbitrio degli uffiziali superiori d'ispezione di ordinare che montino a cavallo, e vi stieno colla sciabla in mano.

249. Gli uffiziali superiori d'ispezione esamineranno se nei posti sia tutto in regola, e se il servizio vi si adempisca convenevolmente: all'oggetto si assicureranno se le armi e le munizioni sono in buono stato, e gli uomini tutti presenti, facendone, se occorra, chiamar la visita: prenderanno conto delle sentinelle, assicurandosi se sono ben collocate ed istruite ne' proprî doveri, facendosi, se lo giudichino, ripetere le rispettive consegne in presenza del caporale di posa, e verificandole con quelle esistenti nel corpo di guardia: si assicureranno in fine che i capi posti abbiano riconosciuto il terreno adiacente, ed immaginato i mezzi atti a respingere un'aggressione, o convenevoli per ogni altro accidente.

250. Scorgendo nelle loro visite qualsivoglia inconveniente, in nome del governatore o comandante della piazza daranno subito a' capi-posti, ed altri impiegati militari le disposizioni e gli ordini, che crederanno urgenti, e ne faranno sollecitamente rapporto ad esso governatore o comandante: per le cose poi che non reputeranno urgenti gli chiederanno le necessarie provvidenze. I capi-posti, ed altri impiegati militari, ricevendo dall'uffiziale superiore d'ispezione degli ordini in nome del governatore o comandante della piazza, li eseguiranno, e ne faranno immediato rapporto.

251. Accadendo un allarme o un incendio gli uffiziali superiori d'ispezione si recheranno subito dal governatore o comandante della piazza per riceverne gli ordini.

252. Un' ora prima della parata della guardia si porteranno in casa del governatore o comandante della piazza, e gli renderanno conto di quello che avranno rilevato o eseguito nelle loro visite, e delle disposizioni che avranno giudicato di dare.

Del servizio delle truppe in generale.

318. Le guardie che le truppe somministreranno saranno rilevate periodicamente ogni 24 ore. A' posti lontani s'invieranno distaccamenti di forza tale che gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati abbiano alternativamente 24 ore di riposo dopo altrettante di servizio: tali distaccamenti dureranno quattro volte 24 ore, eccetto i casi in cui per positiva urgenza convenisse prolungarli. I distaccamenti infine che s' invieranno in qualche posto per tenervi guarnigione dureranno almeno 15 giorni, e la lor forza sarà calcolata sull' oggetto che si ha in mira, e sul servizio giornaliero da prestare, ed in modo che gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati abbiano il numero di notti franche prescritte al num.° 323.

319. Il soldato farà otto ore di sentinella nel corso delle 24 ore di guardia, e quindi la forza di ciascuna guardia verrà calcolata sulla base di tre uomini per ciascuna sentinella da fornire: il numero de' sotto-uffiziali sarà calcolato sulla conoscenza delle località, e sulla necessità di adempire a' varî incarichi loro prescritti. Gli uffiziali saranno addetti a' posti importanti ove la lor presenza si giudichi necessaria.

320. Occorrendo, si potrà assegnare ad un posto importante una forza maggiore di quella risultante dal numero delle sentinelle, e si farà lo stesso se il posto fornir debba frequenti o numerose pattuglie, o scorte.

321. Nello stabilire il servizio necessario ad una piazza si avrà in mente di assicurarne la custodia e la tranquillità, senza però distrarre la truppa dalla istruzione, e dalle pratiche di disciplina e di proprietà, che formar debbono l'oggetto costante delle cure de' governatori o comandanti delle piazze, e de' capi de' corpi. In conseguenza si ridurranno i posti ai soli precisamente necessarî, e le sentinelle a quelle di un bisogno dimostrato, evitando scrupolosamente qualsivoglia superfluità, e chiudendo l' orecchio alle domande che una soverchia precauzione, o de' motivi frivoli possono far moltiplicare. Ed è Nostro volere, che eccetto i casi preveduti in questa ordinanza, sia assolutamente vietato ad ogni governatore o comandante di piazza, e ad ogni altra autorità militare di concedere ordinanze, sentinelle, scorte armate o disarmate, a piedi od a cavallo, salvaguardie, o altro, a qualsivoglia persona sì nella piazza che fuori. Nè dovrà derogarsi a tale precisa determinazione senza Nostro espresso comando. Vietiamo,

in fine indistintamente ogni abusiva concessione di sotto-uffiziali o soldati presso agli uffiziali degli stati maggiori delle piazze, ai commessarî di guerra, ed agli uffiziali superiori che non hanno diritto ad ordinanze, qualunque possa esserne il motivo.

322. Si eviterà pure al possibile di stabilire piccoli posti nell' interno di una piazza: essi sono pregiudizievoli alla disciplina, e pericolosi in caso di commozione. Delle frequenti pattuglie tratte dai posti vicini potranno tenerne luogo.

323. Si avrà in fine siccome norma costante che ogni sotto-uffiziale e soldato di fanteria aver debba almeno tre giorni franchi dopo uno di guardia, e quelli de' corpi a cavallo un numero maggiore attese le cure ch' esige il lor servizio interno. Solo una positiva urgenza potrà indurre a derogare da questa norma, ed allora il governatore o comandante della piazza ne darà conto per le vie ordinarie.

324. In caso di guerra, di assedio, o di urgenti circostanze il governatore o comandante della piazza potrà regolare a suo piacimento il servizio, disponendo all' uopo indistintamente di tutte le truppe, e di tutti gli uffiziali della guarnigione; assegnando al comando de' posti e delle opere gli uffiziali che reputerà più idonei, e ritirandoli o cambiandoli quando e come giudicherà convenevole alla sicurezza della piazza. Di questi cambiamenti all' ordine stabilito ne' numeri precedenti farà intanto rapporto per le vie ordinarie.

325. Il dettaglio del servizio da prestarsi in una piazza si stabilirà ogni primo di mese facendone la ripartizione fra i corpi della guarnigione a norma della forza presente. A quest' oggetto nel giorno suddetto i comandanti de' corpi o delle frazioni si recheranno in casa del governatore o comandante di piazza, e gli presenteranno lo stato di situazione delle loro truppe, nel quale saranno segnati gl' individui legittimamente assenti, e quelli che non sono in istato di prestare servizio perchè convalescenti, o reclute non ancora istruite, o per altre cause. Sulla forza disponibile de' corpi dal detto governatore o comandante, in presenza de' sunnominati capi de' corpi, sarà ripartito il servizio tra essi in proporzione della forza stessa. Determinata la forza da fornirsi da ogni corpo o frazione, il maggiore della piazza inserirà nel suo registro il servizio del mese, onde nominarlo coerentemente a quanto si è fissato.

326. Se molti uffiziali siano infermi, assenti, o mancanti saranno suppliti nel servizio i capitani con gli uffiziali subalterni, e questi co' sotto-uffiziali. Ciò potrà praticarsi benanche allorquando una delle classi fosse sopraccaricata di servizio al paragone dell' altra.

327. Nel caso intanto che per le circostanze succennate o per altre qualsivogliano una guardia o un distaccamento di uffiziale

fosse comandato da un sotto-uffiziale, il tamburo o trombetta ad esso addetto, nella marcia si situerà alla coda in silenzio, ed al prendere le armi la guardia non batterà o suonerà per rendere gli onori, ma solo per la preghiera, la generale, la ritirata, e per gli altri tocchi appartenenti al servizio.

328. I servizi straordinari ed eventuali verranno ripartiti tra i corpi a norma pure della lor forza, e nominati a misura del bisogno, tenendosene però conto, onde equilibrarli. Non dovranno intanto accordarsi ordinanze, guardie, o posti alle chiese o processioni, non che agli spettacoli straordinari ed ambulanti, se non quando lo richiegga assolutamente il concorso del popolo e la necessità di conservare l'ordine, ed anche in questo caso dovranno essere ridotti al puro necessario.

329. Allorquando in una piazza la guarnigione sia tanto forte da dare a'sotto-uffiziali e soldati un numero di notti franche molto maggiore dello stabilito; i governatori o comandanti disporranno che le truppe di fanteria si esercitino nella manutenzione, e nettezza delle opere esteriori, nella costruzione di opere di campagna, ed in simulacri di guerra; e che quelle di cavalleria, cooperando a questi ultimi, eseguano pure pattuglie e riconoscenze straordinarie.

Del modo di nominare e ripartire il servizio nelle piazze.

413. I varî servizî cui le truppe esser possono addette nelle piazze formeranno altrettanti giri diversi, i quali verranno classificati nel modo seguente:

414. Per la fanteria.

Servizio armato.

1. Travagli in tempo di assedio.
2. Distaccamenti per guarnigione su i Reali legni.
3. Distaccamenti per guarnigione.
4. Distaccamenti a' posti lontani.
5. Scorte.
6. Guardie.
7. Ronde e pattuglie.
8. Guardie di onore.
9. Ordinanze.
10. Visite agli spedali.
11. Consigli di guerra.

Servizio disarmato.

1. Travagli di qualunque specie.

415. Per la cavalleria il servizio sarà distinto come segue :
1. Servizio a cavallo.
2. Servizio a piedi.
3. Travagli.

Il primo ed il secondo servizio avranno i giri, che lor corrispondono classificati nell' ordine stesso che al numero precedente.

416. I corpi speciali avranno que' giri che dalle loro particolari ordinanze vengono stabiliti : essi saranno classificati coerentemente al prescritto a' numeri 414, e 415 ; ma i travagli analoghi alla natura dell' arma formeranno sempre il primo giro dopo quello de' travagli in tempo di assedio.

417. I ruoli pel servizio saranno stabiliti a forma di stati, e comprenderanno altrettante categorie per quanti giri debbono inserirvisi, rimanendone delle altre in bianco pe' servizî straordinarî. Tali ruoli serviranno per nominare il servizio.

418. I ruoli generali della piazza saranno tenuti dal maggiore di piazza : essi consisteranno :

1.° In uno stato degli uffiziali generali esistenti nella guarnigione per grado ed anzianità.

2.° In uno stato degli uffiziali superiori della guarnigione per grado ed anzianità, coll' additamento di quelli, che sono chiamati a' varî servizî, e con le categorie che comprendono tali servizî.

3.° In un registro in cui s'inscriveranno giornalmente i nomi de' comandanti de' varî posti della piazza, e degli uffiziali e sotto-uffiziali comandati isolatamente, o come capi per qualunque altro servizio.

4.° Finalmente nel duplicato de' ruoli degli uffiziali di ciascun corpo.

Lo stato designato al §. 1.° servirà alle circostanze in cui gli uffiziali generali esser dovessero adibiti al servizio di ronde maggiori, a' consigli di guerra, od altro.

Quello segnato al §. 2.° servirà a comandar giornalmente gli uffiziali superiori d' ispezione nella piazza : che dovranno essere nominati all' ordine della piazza stessa, e per ogni altro servizio.

Il registro indicato al §. 3.° sarà giornalmente riempiuto mediante gli statini, che i corpi trasmetteranno al maggiore della piazza appena nominato il servizio.

I ruoli accennati al §. 4.° serviranno a sopravvegliare la nomina del servizio che si fa dai corpi, e quindi allorchè un corpo giunge nella piazza il maggiore di settimana o chi ne fa le veci, rimetterà al maggiore di piazza copia del ruolo di servizio, i cui varî giri saranno continuati.

419. Ogni primo giorno di mese, con le basi stabilite al num.° 325 si fisserà il servizio, che ciascun corpo della guarnigione prestar dee in proporzione della sua forza, tale fissazione servirà di norma alle operazioni del maggiore di piazza.

420. I distaccamenti o posti per qualunque servizio designato al num.° 414 verranno sempre composti da uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati tratti dallo stesso corpo. Non si derogherà a questa prescrizione se non ne' casi in cui delle circostanze, che interessino la sicurezza della piazza prescrivano assolutamente di formare alcuni o tutt' i distaccamenti o posti di uomini di varî corpi, ed allora il governatore o comandante della piazza ne darà parte sollecitamente per l' organo de' superiori regolari. Il servizio poi designato al num.° 415 non si darà mai tripolato.

421. Il servizio giornaliero sarà ripartito tra tutt' i corpi in modo che ciascun battaglione ne somministri la parte corrispondente alla sua forza presente.

422. Se per facilitare la istruzione dei corpi, per causa di riviste, o per altr' oggetto si rendesse necessario nominare l'intero servizio per corpo o per battaglione, ciò si farà conoscere all'ordine: sempre però un tal servizio sarà comandato in proporzione della forza, e dovendosi assolutamente operare talvolta in modo diverso, si terrà conto dell' eccedente che un corpo abbia in qualche giorno somministrato.

423. La gran guardia verrà costantemente fornita dalle compagnie dei granatieri e cacciatori della fanteria di linea. I corpi di cacciatori propriamente detti somministreranno pure questo servizio, cui al lor giro nomineranno uomini scelti. I corpi di fanteria della guardia Reale, che prestano servizio di piazza vi contribuiranno nella proporzione medesima che i corpi di linea. Quando poi le circostanze esigessero che la gran guardia fosse formata da contingenti di varî corpi, allora si prenderanno questi contingenti dalle compagnie scelte nei battaglioni di fanteria di linea; e nella proporzione medesima nei corpi di cacciatori, ed in quelli di fanteria della guardia. In ogni caso, non essendo sufficienti i granatieri e cacciatori si adibiranno i fucilieri a questo servizio.

424. La gran guardia sarà sempre comandata dall'uffiziale più elevato in grado o più antico tra quelli che montano di guardia; quindi nel caso che debbansi fornire più posti comandati da uffiziali del grado medesimo di quello che compete alla gran guardia, il governatore o comandante della piazza avrà cura di stabilire che vengan questi somministrati dall' istesso corpo.

425. Gli uffiziali subalterni ed i sotto-uffiziali di granatieri e cacciatori monteranno di preferenza coi proprî granatieri e cacciatori, salvo il prescritto al num.° 432.

426. I distaccamenti destinati a tenere guarnigione saranno

ordinariamente comandati e composti in modo analogo alla forza organica del corpo.

427. Con un distaccamento di forza maggiore dei tre quarti di una compagnia o di uno squadrone marcerà un capitano; con quello della metà o più della compagnia o dello squadrone un 1.° tenente, ed un 2.° tenente o alfiere col quarto o più della compagnia o dello squadrone. Col capitano marcerà almeno un uffiziale subalterno, due tamburi ed un piffaro o due trombetti. Col 1.° tenente potrà marciare un uffiziale subalterno: tutt' i distaccamenti di uffiziali subalterni avranno un tamburo o trombetto.

428. I secondi sergenti marceranno co' distaccamenti maggior dell' ottava parte della compagnia o dello squadrone, ed avranno seco loro uno o più caporali: un caporale comanderà quelli di forza eguale, o minore della ottava parte suddetta, potendo avere un soldato scelto fra i più antichi ed intelligenti, che vi funzioni da caporale.

429. Ne' casi in cui il servizio lo esiga, il governatore o comandante di una piazza potrà disporre che un uffiziale o sotto-uffiziale qualunque comandi un distaccamento di forza maggiore o minore di quella prescritta ne' numeri precedenti. In tutt' i casi però il comandante di un distaccamento dovrà essere più elevato in grado, o più antico di tutti gl' individui che lo compongono.

430. Le norme precedenti per la composizione de' distaccamenti da tener guarnigione, non saranno applicabili alle guardie, nè a' distaccamenti lontani, che verranno composti nel modo giudicato il più convenevole al servizio che prestar denno, e comandati da uffiziali o sotto-uffiziali, a tenore delle circostanze, e non della lor forza: sempre però le guardie o i distaccamenti anzidetti comandati da capitani o da uffiziali subalterni avranno i tamburi, piffari, o trombetti stabiliti nel num.° 427.

431. Gli uffiziali superiori marceranno ordinariamente con distaccamenti maggiori nella fanteria di due compagnie, e di uno squadrone nella cavalleria.

432. Se in caso di numerosa diserzione, di commozione popolare, o di altra grave occasione, il governatore o comandante della piazza giudichi necessario di destinare un uffiziale o un sotto-uffiziale qualunque al comando di un distaccamento, di una scorta, o di un posto, o che debba ciò praticare per qualunque altro servizio, lo farà conoscere all' ordine della piazza: l' uffiziale o sotto-uffiziale destinato ad uno di tali incarichi dovrà eseguirlo quantunque non fosse a lui spettato per giro: nel ruolo pertanto si terrà conto di un tale servizio. Lo stesso s' intenda quando il governatore o comandante suddetto avrà ragioni tali da chiamare esclusivamente un sol corpo ad un servizio qualunque.

433. Un uffiziale, o sotto-uffiziale, o soldato infermo o legittimamente assente nel giorno in cui è nominato di servizio, non dovrà nel ripigliarne il giro, rimetterlo; tranne però i soli distaccamenti di mare.

434. Essendo pertanto il servizio un dissimpegno onorevole, un militare dovrà considerare la perdita di un giro di esso siccome quella di un occasione lusinghiera di distinzione, e quindi non se ne esenterà senza gravi motivi: i superiori poi puniranno coloro che in opposizione a questi principî obbliassero la propria dignità sino al punto di esimersi dal servizio per lievi cagioni.

435. S'intenderà di essersi fatto un distaccamento quando la truppa che lo compone abbia oltrepassato la barriera della piazza, o i limiti di una guarnigione: lo stesso è da intendersi per una truppa o per un individuo, che nominato di qualunque altro servizio; sia uscito per eseguirlo dal proprio quartiere.

436. Se truppe di diversi corpi si trovassero riunite, l'uffiziale più elevato in grado o più antico, qualunque sia l'arma alla quale appartiene, ne prenderà il comando: in eguaglianza di grado e di antichità sarà preferito nel comando l'uffiziale delle truppe a piedi appartenente al corpo anteriore in rango: ne' soli luoghi piani ed aperti tale preferenza sarà data all'uffiziale di cavalleria.

437. Le vertenze di antichità si decideranno colle date delle patenti o lettere di avviso; ove esse nascessero rispetto al comando e non vi fosse alcun superiore presente per dirimerle, la sorte deciderà dapprima; ma subito che sarà possibile, si dovrà consultare l'immediato superiore, dal quale detto comando dipende: questi esaminate le ragioni dei competitori darà le debite provvidenze all'uopo, ed ove lo creda, punirà l'uffiziale, che avesse potuto avanzare pretensioni prive di fondamento.

438. Laddove si ordinasse la formazione di battaglioni composti di compagnie di granatieri o cacciatori tratti da' corpi di fanteria, il comando ne sarà confidato al tenente colonnello, o al maggiore che Noi crederemo nominare in vista di proposta, che per le vie gerarchiche ne sarà fatta dal comandante della truppa; per siffatto comando l'antichità o superiorità di grado non darà positivo diritto.

Dell'assemblea delle guardie, della ispezione; e della parata delle medesime.

467. Si batterà o suonerà ordinariamente l'assemblea alle dieci di ogni mattina, ma nella està alle sei e mezzo, e la guardia sfilerà un'ora dopo: se però il governatore o comandante della piazza voglia farla manovrare, dovrà sfilare non più tardi di due ore dopo. Circostanze particolari della piazza

o della guarnigione potranno obbligare il governatore o comandante suddetto a modificare siffatta prescrizione, dovendo però farne rapporto.

468. Quindici minuti prima dell'ora dell'assemblea, il tamburo maggiore o il sergente trombetta di ciascuno dei corpi, che somministrar denno le guardie alla piazza, riunirà i tamburi o trombetti del corpo, ne farà la ispezione, ed all'ora prescritta farà toccare l'assemblea. Se qualche corpo non dovrà somministrare servizio di piazza, in vece dell'assemblea si toccherà la chiamata da un solo tamburo o trombetta.

469. Le guardie, che ciascun corpo somministrar deve alla piazza, prima di uscire dal rispettivo quartiere saranno ispezionate dal comandante del corpo: o da altro uffiziale superiore a ciò comandato. Se dovranno portarsi sulla piazza d'armi per la parata, quando compongono la totalità della guardia della guarnigione, vi saranno condotte da un uffiziale superiore a cavallo: formandone però una sola parte, ne assumerà l'incarico l'uffiziale più graduato o più antico in parità di grado, tra quelli che montano di servizio, o altro a ciò destinato dal comandante del corpo, se verun uffiziale debba marciare con truppa alla parata.

470. I picchetti dei varî corpi interverranno alle grandi parate non che alle parate, semprequando il governatore o comandante della piazza per particolari circostanze giudichi ordinarlo: essi vi saran condotti al modo stesso delle guardie, alla di cui coda marceranno.

471. Arrivati i contingenti di ciascun corpo al sito dell'unione generale delle guardie si schiereranno in battaglia. Le truppe di cui dovrà esser composta la gran guardia anderanno a formarsi alla destra della parata a misura che giungeranno sulla piazza d'armi, seguiranno i contingenti delle varie truppe a piedi per ordine di precedenza de' corpi; a sinistra di questi si situeranno con l'ordine medesimo quelli de' corpi a cavallo, cui non sarà permesso di smontare.

472. Gli uffiziali che avran condotte le nuove guardie sulla piazza d'armi, appena saranno esse formate in battaglia comanderanno *Al braccio l'armi, o sciabla al fodero:* dopo di ciò niuno potrà uscire dalle righe: e quando essi uffiziali non facciano parte de' contingenti che sono sotto le armi, si uniranno agli altri uffiziali del proprio corpo alla parata.

473. Durante le suddette disposizioni, un aiutante maggiore della piazza verificherà se tutt'i corpi abbiano somministrato il contingente dovuto: ciò eseguito ne darà parte al maggiore della piazza, il quale farà subito dividere la guardia.

474. L'aiutante maggiore della piazza incaricato di dividere la guardia traccerà la linea, che la parata dovrà occupare, e

darà al comandante della gran guardia l'ordine di andare a situarvisi: questi lo eseguirà facendo portare le armi alla sua truppa. Dopo di ciò l'aiutante maggiore suddetto chiamerà successivamente le guardie de' varî posti, le quali sia che vengano formate da contingenti, o da un corpo solo, chiamate, porteranno le armi o porranno la sciabla in mano: i capi posti le formeranno e poscia le faranno situare sull'allineamento della gran guardia: le guardie a cavallo si situeranno alla sinistra delle truppe a piedi sull'allineamento della terza riga. I picchetti che intervengono alla parata saranno chiamati per ordine di rango dei corpi, dopo delle guardie; quelli cioè de' corpi di fanteria dopo le guardie a piedi, e quelli di cavalleria dopo le guardie a cavallo.

475. Mentre ciò si esegue, il maggiore di piazza disporrà che si passi il corrispondente avviso per mezzo di un aiutante maggiore di piazza al governatore o comandante della medesima: ovvero a quell' uffiziale che lo rimpiazzerà nel comando della parata: eguale avviso si darà al tenente di Re pel mezzo di un sergente.

476. Quando la guardia sarà composta di truppe di diversi corpi, resteranno sulla piazza d'armi per giro i tamburi o trombetti e la banda di un solo di essi pel servizio della parata, e si situeranno a destra del sito che occupa la gran guardia nella linea di battaglia, ed in quella della parata e sullo stesso allineamento; quelli poi di guardia si collocheranno due passi dietro la dritta de' rispettivi posti, e gli altri, condotti dal proprio caporale ritorneranno al quartiere. Il tamburo maggiore, o sergente trombetta di ogni corpo resterà alla parata prendendo posto dopo dei rispettivi primi sergenti.

477. L'uffiziale comandante della gran guardia che smonta, quante volte il suo posto si trovi a vista della piazza d'armi, farà prendere le armi nel momento in cui le nuove guardie vi giungono, ed avrà cura di fare preventivamente sgomberare la piazza stessa da tutto ciò che possa impedir loro di schierarsi convenientemente, e di eseguirvi le necessarie evoluzioni.

478. Allorquando a taluni corpi non sieno ancor noti i posti della guarnigione, e le strade che ad essi conducono, il maggiore di piazza disporrà che le guardie da doversi smontare, quindici minuti prima dell' arrivo delle nuove sulla piazza d'armi, spediscano quivi de' soldati di ordinanza per servire loro di guide. Questi si riuniranno nella gran guardia, o in altro determinato luogo prossimo alla parata, e quando essa sarà formata, un aiutante maggiore di piazza li situerà dieci passi dietro la guardia, che ciascuno di essi dovrà scortare: allorquando queste si porranno in movimento per defilare, le ordinanze portando le armi da sotto-uffiziale marceranno a tre passi dall' ala della

truppa che debbono rispettivamente condurre, situandosi sull'allineamento di essa truppa dal lato opposto alla guida.

479. Gli uffiziali generali impiegati nelle piazze potranno intervenire alla parata della guardia, e lo dovranno ne' giorni di gran parata.

480. Tutti gli uffiziali de' corpi che danno truppe alla parata dovranno assistere alla parata stessa; e quando alcuno per qualche accidente non possa trovarvisi, ne avviserà per iscritto se subalterno il suo capitano, se capitano il maggiore del proprio battaglione, e così progressivamente, affinchè ne sia reso conto al comandante del corpo: quest' ultimo, trovandosi nella stessa circostanza, ne farà giungere avviso al governatore o comandante della piazza.

481. Ne' giorni in cui qualche corpo non dovrà contribuire alla guardia di piazza, e che i picchetti non debbano recarsi alla parata, gli uffiziali di esso corpo non saranno tenuti di andare alla piazza d'armi: dovrà però assistervi il maggiore di settimana, un aiutante ed i primi sergenti per la ricezione dell'ordine. Nei giorni solenni poi, e quando il governatore o comandante della piazza lo reputerà convenevole, ordinerà che vi sia gran parata, ed a questa tutti gli uffiziali de' corpi, ed anche quei della intera guarnigione dovranno intervenire.

482. Il governatore o comandante, e gli altri uffiziali dello stato maggiore della piazza non potranno dispensarsi dall' assistere alla parata, a meno che la loro presenza non sia necessaria altrove per le occorrenze del servizio.

483. Il governatore o comandante della piazza comanderà superiormente la parata della guardia: semprequando però vi si trovi presente l'uffiziale cui è deferito il comando superiore della piazza, il governatore o comandante suddetto gli cederà il comando della parata e si situerà alla sua sinistra.

484. Non potendo il governatore o comandante della piazza trovarsi presente alla parata, ne preverrà il comandante superiore della piazza s'è presente, o ne cederà il comando all'uffiziale cui in sua assenza ricade il comando della piazza.

485. Nel giungere al sito della parata il governatore o comandante la piazza, o l'uffiziale che ha il superiore comando di essa parata, si toccherà un rullo al segnale datone dal maggiore di piazza. A questo tocco tutti gli uffiziali prenderanno i posti designati loro nel numero segnente. L'uffiziale superiore d'ispezione più graduato o più antico prenderà il comando della parata, e se le truppe si trovano coll' armi al braccio, darà i comandi per farle portare: a tali comandi la cavalleria farà sciabla in mano. In assenza dell' uffiziale superiore d' ispezione, o quando il governatore o comandante lo giudichi convenevole, la parata sarà comandata dall' uffiziale più graduato, o più antico tra quelli

che sono di servizio, o da altro uffiziale superiore della guarnigione, che a tale uopo ne sarà prevenuto dal maggiore di piazza.

486. Il governatore o comandante della piazza si situerà dirimpetto al centro della parata, e gli uffiziali della guarnigione si formeranno in più righe e per ordine di corpi in modo che gli uffiziali del primo si trovino dirimpetto alla destra della guardia, e que' dell' ultimo corpo di cavalleria verso la sinistra. Gli uffiziali superiori si situeranno innanzi a' rispettivi uffiziali su di un allineamento sei passi dietro al governatore o comandante. I capitani occuperanno la seconda riga due passi indietro di quella de' detti uffiziali superiori, coll' ordine stesso che le loro compagnie o i loro squadroni hanno ne' battaglioni, ma invertito da sinistra a destra: in terza riga saranno i primi tenenti, nella quarta i secondi tenenti, e nella quinta gli alfieri. Mancandovi alcuno degli uffiziali suddetti, i loro posti rimarranno vuoti. Gli aiutanti maggiori staranno alla sinistra de' capitani del proprio corpo. I primi sergenti ed i forieri o caporali comandati per l' ordine, a norma del num.° 506 tenendo un aiutante, ovvero un portabandiere o portastendardo alla testa rimarranno formati quattro passi dietro dell' ultima riga degli uffiziali, avendo i primi sergenti in prima riga, ed i forieri o caporali in seconda. Essi saranno distribuiti per ordine di corpo da sinistra a destra. I sotto-uffiziali dei corpi di cavalleria v' interverranno a piedi, ed armati di carabina o moschettone, o colla sciabla in mano, se il corpo non è munito delle armi suddette. Gli uffiziali generali comunque impiegati nella piazza, prenderanno posto secondo il loro rango, cioè sulla destra del governatore o comandante della stessa, se gli sono superiori in grado o in antichità, e sulla sinistra se inferiori. Tutt' i cennati uffiziali saranno in completo uniforme, ma senza sciarpa.

487. Gli uffiziali non obbligati ad intervenire alla parata, e quelli che non siano della guarnigione, volendovi assistere dovranno esser pure in completo uniforme, e si situeranno nell' allineamento, ed a dritta di quelli de' corpi che v' intervengono, e nello stesso ordine. Gli uffiziali superiori isolati si situeranno dietro del governatore o comandante della piazza.

488. Il maggiore di piazza domanderà al governatore o comandante di essa se vuole ispezionare la parata: in caso affermativo il maggiore stesso ne preverrà l' uffiziale che la comanda, e questi ne farà aprire le righe: il governatore o comandante suddetto procederà allora alla ispezione, nella quale ritrovando qualche cosa da riprendere, ne farà carico al comandante del rispettivo corpo.

489. Terminata la ispezione si faranno serrare le righe: allora gli uffiziali dello stato maggiore della piazza, e gli altri uffiziali superiori d' ispezione si anderanno ad allineare dietro al governatore o comandante della piazza.

490. Nel caso che la parata debba manovrare, il comandante di essa disporrà che un aiutante di piazza ne riduca le frazioni ad un fronte pressochè eguale, riunendo in uno i piccoli posti, e proporzionando a ciascuna frazione le cariche bisognevoli, senza arrecar confusione tra posto e posto. Terminata la manovra esso comandante farà rimettere il tutto nell' ordine precedente. Ove si debba eseguire il solo maneggio delle armi non si altererà lo scompartimento de' posti.

491. Quando il governatore o comandante la piazza vorrà fare sfilare la parata ne darà l'ordine all' uffiziale che la comanda.

492. Esso uffiziale darà allora i comandi per caricare le armi, se ciò debba praticarsi da tutti o da porzione delle guardie.

493. Comanderà quindi

1.° Capi posti due passi al fronte.

2.° Marcia.

A questo ultimo comando ogni capoposto si situerà innanzi al centro della propria guardia, ed il comandante della parata ne percorrerà la linea, onde ricevere i rapporti, che alcuno di essi potesse fare, e de' quali darà parte al governatore o comandante della piazza.

494. Porrà in seguito la truppa in colonna per guardia, nel modo che la natura del terreno renderà convenevole, onde farla difilare in quest' ordine innanzi al governatore o comandante la piazza, dirimpetto al quale si formeranno i tamburi, o trombetti, non che la banda, da cui, durante lo sfilamento sarà battuta la marcia.

495. A misura che le guardie oltrepasseranno di cento passi il governatore o comandante la piazza, i rispettivi comandanti faranno loro mettere le armi al braccio, e le condurranno al posto per la strada la più breve, eseguendo il prescritto per le truppe in marcia.

496. La parata sulla piazza d' armi dovrà farsi ogni giorno: ove però particolari circostanze, di cui si farà rapporto, lo impedissero, avrà luogo almeno una volta la settimana. Ne' giorni piovosi o di gran caldo, il governatore o comandante della piazza potrà dispensare dalla parata, facendo sfilare le guardie da' rispettivi quartieri.

497. I rapporti di ciò che sarà occorso durante le antecedenti ventiquattro ore si presenteranno al governatore o comandante della piazza da' comandanti delle brigate eventuali o de' corpi dopo sfilata la guardia: essi lo informeranno puranco verbalmente degli uffiziali assenti dalla parata, e de' motivi dell' assenza, e gli domanderanno infine le disposizioni relative a' loro corpi o alle loro brigate.

498. Le guardie di polizia, quelle delle bandiere o degli stendardi, e quelle di onore si uniranno nel quartiere alla stessa ora dell' assemblea, e ne sfileranno senza intervenire alla parata.

499. Il governatore o comandante della piazza si recherà talvolta ne' quartieri per osservare se le parate rispettive si eseguano nell' ordine prescritto.

500. Ne' giorni in cui il governatore o comandante della piazza non vorrà riunire la parata, ne farà anticipatamente avvertire i comandanti de' corpi: in questo caso le guardie sfileranno dai quartieri all' ora, e colle norme fissate nel Tit.° 3.° Cap.° 3.° Art.° 30.°

501. Ancorchè non vi sia parata, l' ordine si distribuirà sempre sulla piazza d' armi dove si condurranno per ciascun corpo il maggiore di settimana: i primi sergenti ed i forieri o caporali comandati da un aiutante o porta-bandiere o porta-stendardo, dopo la spedizione delle guardie: ne' giorni però di gran pioggia o caldo, si distribuirà l' ordine nella cancelleria della piazza, dove si condurranno gli aiutanti di settimana di tutt' i corpi, recandosi contemporaneamente i maggiori di settimana dal comandante della piazza per fargli rapporto, e prendere gli ordini. Di questa disposizione intanto dovrà esser dato ordine preventivo.

Dell' ordine, e del Santo.

502. L' ordine che si darà dal governatore o comandante di una piazza alla intera guarnigione, sarà intestato, *Ordine della piazza di . . . . del dì . . . .* Gli ordini suddetti avranno un numero progressivo, che si rinnoverà ogni primo dì dell' anno, durante il quale, non potrà per qualunque cambiamento interrompersi.

503. Negli offici delle piazze, si terrà un registro in cui saranno trascritti giornalmente gli ordini suddetti: si avrà cura che lo siano correttamente, e con proprietà, e che abbiano in testa il numero progressivo: ciascun ordine sarà firmato dal governatore o comandante della piazza.

504. Gli ordini succennati conterranno i seguenti oggetti:

1.° Il servizio che le truppe debbono prestare.

2.° Le disposizioni delle autorità superiori che convien diramare. In esse saranno inserite tutte le promozioni degli uffiziali, e le decorazioni di cui verranno insigniti i militari.

3.° Le disposizioni, le prescrizioni, e gli avvertimenti, che il governatore o comandante giudicherà dare.

4.° Gli elogi e le ammonizioni, che ad esempio dovranno rendersi pubbliche: in queste verranno comprese le pene inflitte da' consigli di guerra agl' individui, che compongono la guarnigione.

505. L' ordine si darà ogni giorno sulla piazza ove sarà la parata della guardia appena questa sarà sfilata. Quando non vi sarà parata, l' ordine si darà del pari sulla piazza d' armi, a

meno che il governatore o comandante della piazza non ne prescriva la esecuzione nella cancelleria, o nell'officio della piazza stessa.

506. I primi sergenti di tutt'i corpi di guarnigione nella piazza, seguiti ciascuno da un caporal foriere o caporale, si porteranno tutte le mattine all'ora della parata sulla piazza d'armi, condotti da un aiutante, portabandiera o portastendardo, e se il corpo cui appartengono darà contingente alla parata, marceranno al seguito di questo.

507. Il maggiore di piazza e gli uffiziali superiori d'ispezione si condurranno ogni mattina, un'ora prima della parata, alla abitazione del governatore o comandante della piazza, o se questi lo prescriva, all'officio della medesima, per ricevervi gli ordini relativi al servizio.

508. Il Santo sarà composto di due parole, del nome cioè di un Santo, e di quello di una città: questo secondo si dirà contrassegno.

509. Il governatore o comandante della piazza darà il Santo al maggiore di essa, e questi lo distribuirà agli uffiziali superiori d'ispezione, ed in biglietto suggellato lo manderà al tenente di Re, a ciascun capo dei corpi, che si trovano nella guarnigione, e ad ogni uffiziale generale quivi impiegato, eccettochè a colui che ha l'onorificenza del comando.

510. Subito che la guardia sarà sfilata, il maggiore di piazza prenderà di nuovo gli ordini del governatore o comandante di essa, ovvero di chi lo rimpiazza, e poi farà battere all'ordine da tutt'i tamburi o trombetti addetti al servizio della parata. A questo segno l'aiutante maggiore di piazza designato di servizio condurrà i primi sergenti, ed i forieri o caporali al sito ove dovrà darsi l'ordine, quivi si situeranno conservando l'ordine che aveano dirimpetto alla parata: l'aiutante, ed il porta-bandiera o porta-stendardo di ciascun corpo starà innanzi al centro de' propri sotto-uffiziali. Il cennato aiutante maggiore comanderà 1.° *All'ordine* — 2.° *Marcia*. A quest'ultimo comando i primi sergenti formeranno un circolo nel quale resteranno gli aiutanti: i forieri o caporali seguiranno il movimento de' primi sergenti, formandone un secondo; indi faranno il *mezzo giro a dritta*, e quattro passi al nuovo fronte, e poi presenteranno le armi: i primi sergenti faranno *al piede l'arme*.

511. S'introdurranno nel circolo il maggiore della piazza, ed i maggiori di settimana di ciascun corpo: essi formeranno quivi un altro circolo più piccolo nell'ordine seguente: alla destra del maggiore di piazza starà il maggiore del corpo di fanteria anteriore in rango con l'aiutante del proprio corpo alla dritta ed alquanto indietro: dopo di questi con lo stess'ordine, e secondo l'anzianità del corpo prenderà posto l'altro maggiore con l'aiu-

tante, e così successivamente finchè questo piccolo circolo venga chiuso dall'aiutante dell'ultimo corpo di cavalleria della guarnigione, che dee trovarsi alla sinistra, ed un poco indietro del maggiore di piazza.

512. Il maggiore anzidetto nominerà gli uffiziali superiori di ispezione, indicherà il numero e la specie di uffiziali, che ciascun corpo dovrà somministrar pei distaccamenti, le guardie, le ronde, le pattuglie, e per qualunque altro servizio: ordinerà il numero dei posti della piazza tanto interni che esterni, i distaccamenti, le scorte, ed i travagli che ciascun corpo dovrà fornire: nelle piazze di guerra farà conoscere inoltre se per le scoperte dovranno impiegarsi truppe a cavallo, o distaccamenti delle guardie alle porte od alle avanzate: darà infine gli ordini, le prescrizioni, e gli avvertimenti a tenore del prescritto col num.° 504. L'ordine intero sarà dettato dal maggiore di piazza, e trascritto da' rispettivi aiutanti de' corpi nei loro registri. Se però l'ordine stesso fosse lungo, allora non si darà nel circolo se non il solo servizio, e le disposizioni di pronto adempimento, e gli aiutanti, all'ora che verrà loro indicata dal mentovato maggiore, si recheranno negli officî della piazza onde trascriverne il rimanente.

513. Datosi l'ordine al circolo della guarnigione, e ricevuti dal governatore o comandante della piazza i rapporti de' comandanti delle brigate eventuali o dei corpi, esso governatore o comandante farà toccare un rullo che indicherà la fine della parata. Gli uffiziali de' corpi attenderanno per ritirarsi che sia distribuito l'ordine ne' circoli particolari.

514. Quando il maggiore di piazza avrà terminato di dar l'ordine uscirà dal circolo, e con esso i maggiori, i quali avvicinandosi poi a' rispettivi comandanti delle brigate eventuali, se presenti, comunicheranno loro gli ordini ricevuti, praticando indi lo stesso co' comandanti de' corpi, purchè siano sopra luogo: gli uni e gli altri faran conoscere a' detti uffiziali superiori gli ordini particolari che vorranno dare a' corpi da loro dipendenti. Usciti dal circolo i maggiori, l'aiutante maggiore della piazza comanderà: 1.° *Rompete il circolo.* 2.° *Marcia.* Al primo comando i sotto-uffiziali tutti porteranno le armi, indi i forieri o caporali faranno il *mezzo giro a dritta*, e si serreranno sui primi sergenti: al secondo comando riprenderanno la posizione in cui si trovavano pria di formare il circolo. Allora ciascun maggiore, avvicinandosi ai suoi sotto-uffiziali, ordinerà all'aiutante di formare il circolo, il che si eseguirà da ciascun corpo co' comandi stessi di sopra enunciati: entrato in ognuno di tali circoli il rispettivo maggiore di settimana spiegherà in dettaglio gli ordini dati in quello generale: nominerà gli uffiziali del corpo, che dovranno essere di servizio: determinerà il numero

de' sotto-uffiziali e soldati che ogni compagnia o squadrone dovrà somministrare pei diversi servizi: indicherà le ore degli esercizî, e delle distribuzioni: e finalmente comunicherà gli ordini particolari che avrà potuto ricevere dal comandante del corpo o dal brigadiere. I primi sergenti trascriveranno il tutto nei loro libri di ordine, dopo di che il maggiore prescriverà all'aiutante di far rompere il circolo, il che verrà eseguito co'comandi detti di sopra.

515. Rotti i circoli parziali tutti gli uffiziali delle compagnie o degli squadroni rompendo l'ordine in cui erano alla parata si avvicineranno a' rispettivi primi sergenti, ond' essere informati dell' ordine, e di ogni altra particolare disposizione, che li possa riguardare. L' aiutante farà conoscere l' ordine agli uffiziali superiori del proprio corpo presenti alla piazza d' armi.

516. Distribuito l' ordine in tal guisa, il porta-bandiera o porta-stendardo di ciascun corpo accompagnerà i sotto-uffiziali al proprio quartiere, nel modo stesso con cui li aveva condotti sulla piazza. Giunti al quartiere i primi sergenti distribuiranno l' ordine alle proprie compagnie od a' proprî squadroni, conformemente a quanto sarà prescritto nel Tit.° 3.° Cap.° 3.° Art.° 30.°

517. Gli uffiziali comandati per qualche servizio i quali non si sian potuti trovar presenti sulla piazza d' armi all' ora della distribuzione dell' ordine, ne dovranno essere informati fino alla loro abitazione per mezzo di un sotto-uffiziale, che a tal uopo sarà loro spedito dal rispettivo primo sergente: esso sotto-uffiziale, non trovandoli in casa, vi lascerà l' ordine in iscritto.

518. L' aiutante di settimana dopo essere stato al circolo particolare del corpo, anderà a portare l' ordine agli uffiziali superiori, che non si sono trovati sulla piazza d' armi o nel quartiere, ed all' aiutante maggiore.

519. I maggiori di settimana di que' corpi che non abbiano somministrato truppa alla parata della guardia informeranno il comandante del corpo di tutti gli ordini che saranno stati dati nel circolo, e gli chiederanno quelli ch' esso vorrà particolarmente dare al suo corpo, dopo di che si porteranno al quartiere ove comunicheranno e distribuiranno gli ordini suddetti. Praticheranno lo stesso quando i capi dei corpi per qualunque cagione non intervengano alla parata.

520. Mezz' ora prima di chiudersi le porte, e dove non sian porte all' ora della ritirata, l' aiutante maggiore di piazza di servizio si condurrà in casa del maggiore di piazza per riceverne il Santo, gli ordini per la notte, e la nota delle pattuglie già ordinate.

521. Lo stesso aiutante maggiore si porterà poi alla gran guardia per consegnare al comandante di essa il biglietto del Santo e la nota delle pattuglie, l' uno e l' altra firmati dal maggiore di piazza e suggellati.

522. Il capitano di chiavi, che colla scorta destinata per esse sarà andato a prenderle in casa del governatore o comandante della piazza, si condurrà alla gran guardia, e dovendo recare il Santo a' posti esterni, lo riceverà come viene prescritto nel num.° 680.

523. Il comandante della gran guardia farà passare il Santo agli altri posti della piazza nel modo stabilito ne' numeri 637, e 638.

Delle pattuglie.

715. Il governatore o comandante della piazza darà ogni mattina al maggiore di essa gli ordini e le istruzioni per le pattuglie, che giudicherà a proposito di disporre. Eccetto i casi straordinarî, dei quali egli sarà obbligato di far rapporto, le pattuglie saranno sempre proporzionate alla forza dei posti che le dovranno somministrare.

716. Quando la cavalleria darà guardia a cavallo, o terrà un picchetto, il governatore o comandante della piazza potrà far somministrare da detta guardia o dal picchetto, delle pattuglie a cavallo. Potrà puranco ordinare straordinariamente simili pattuglie, sia nei casi urgenti e premurosi, sia per istruzione degli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati.

717. Le pattuglie ordinarie prese dai posti interni della piazza saranno comandate da un caporale, e composte regolarmente di soli quattro uomini a piedi od a cavallo, il caporale compreso. Le pattuglie di maggior forza verranno comandate da un sergente, ed anche da un uffiziale, ove la circostanza lo esiga.

718. Se dovesse ordinarsi un numero considerevole di pattuglie, o render quelle che debbono fornirsi più forti di ciò che le guardie possono spiccare, per non affaticar soverchiamente la truppa, saranno comandati degli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati in numero proporzionato al bisogno, i quali all' ora indicata anderanno a rinforzare i posti che debbono fornire le pattuglie. Tali rinforzi ritorneranno ai loro quartieri all'ora che verrà prefissa.

719. Dopo che il maggiore della piazza, mediante un uffiziale dello stato maggiore di essa, avrà spedito al comandante della gran guardia la nota delle pattuglie ordinate non che le loro particolari istruzioni, questi invierà ad ogni posto la nota di quelle che uscir debbono dal medesimo, e le istruzioni per esse, assegnando con precisione l'ora in cui dovrà farle eseguire, e le strade che dovranno battere, e lo avvertirà in fine se debba pervenirgli a tal uopo supplimento di forza.

720. Per assicurarsi che le pattuglie sieno esattamente adempite si consegneranno ai comandanti dei posti che debbono spe-

dirne dei gettoni di rame, latta, o cartone, su di cui sarà impresso il numero, e l'ora delle pattuglie stesse. Tali gettoni dal comandante del posto saranno consegnati ai comandanti delle pattuglie, i quali dovranno depositarli nelle cassette situate in tale o tal altro posto, che sarà loro indicato.

721. In ogni corpo di guardia addetto a ricevere i gettoni delle pattuglie vi sarà una cassetta destinata a tal uso, la cui chiave sarà tenuta dal maggiore di piazza; su di essa cassetta verrà notato il nome del corpo di guardia al quale appartiene.

722. Dopo l'apertura delle porte, insieme col rapporto della mattina saranno spedite le mentovate cassette al comandante della gran guardia, il quale di unita al rapporto generale dovrà mandarle al maggiore di piazza.

723. Le pattuglie sono incaricate del buon ordine, e della tranquillità della piazza, non che della polizia delle persone militari. Esse porranno mente su di ciò che vedranno o ascolteranno camminando all'uopo lentamente, ed arrestandosi ad ogni rumore. I comandanti di esse faranno circostanziato rapporto di ogni cosa che avranno scoperto ai comandanti dei rispettivi posti, i quali ne faranno menzione nel primo tra quelli a spedirsi da loro al comandante della gran guardia; ma se si tratti di cose importanti glie ne daranno parte all'istante.

724. Se le pattuglie rimarchino cosa che lor sembri di rilievo, prescindendo dal rapporto ordinario ne avvertiranno subito il comandante del posto il più vicino, il quale ne farà passare immediatamente l'avviso al comandante della gran guardia.

725. Arresteranno coloro che troveranno in rissa, o commettendo disordini, e li condurranno alla gran guardia, dopo di che riprenderanno la strada che loro sarà stata indicata, e nel ritorno al rispettivo posto ne renderanno conto al comandante.

726. Arresteranno parimenti i sotto-uffiziali e soldati che dopo la ritirata si trovassero nelle strade senza esser muniti di biglietto vistato dal governatore o comandante della piazza, a meno che fossero di ordinanza: arresteranno in fine i sotto-uffiziali e soldati che all'ora indicata rinvenissero nelle taverne, quando anche non vi facessero rumore.

727. Incontrando un sotto-uffiziale o soldato preso dal vino, lo condurranno o faranno condurre al corpo di guardia il più vicino, ove resterà finchè ne durino gli effetti, per indi esser inviato alla gran guardia per le provvidenze del governatore o comandante di piazza.

728. Gl'individui non militari, che nelle piazze di guerra le cui strade non siano illuminate si trovassero dopo battuta la ritirata de' paesani senza fuoco, o lume, ovvero in atto di commettere disordini, saranno arrestati dalle pattuglie, e condotti alla gran guardia dove verranno custoditi, finchè dopo il rap-

porto che ne sarà fatto al governatore o comandante della piazza non giungano provvedimenti sul conto loro.

729. Se il numero delle persone arrestate fosse tanto significante da non potersi senza rischio condurre dalla pattuglia fino alla gran guardia, verranno consegnate al posto più vicino, ovè saran custodite: il comandante di questo posto ne trasmetterà rapporto a quello della gran guardia, il quale manderà subito sufficiente scorta per farle tradurre al suo corpo di guardia.

730. I comandanti delle pattuglie così nella gita che nel ritorno baderanno attentamente alla vigilanza in cui debbono essere le sentinelle situate sulla strada da esse battuta, ed informeranno subito il comandante del posto di quelle, che si trovassero in mancanza, affinchè, date le immediate sue provvidenze, ne faccia indi rapporto. Nel caso poi che alcuna ne fosse sorpresa in atto di volere abbandonare il posto, il comandante la pattuglia la farà guardare da due uomini, e si porterà subito a darne parte al comandante del posto cui la sentinella appartiene, e questi manderà a rilevarla immediatamente, dopo di che i due uomini raggiungeranno la pattuglia.

731. Se il comandante di una pattuglia troverà che una sentinella abbia abbandonato il suo posto, vi situerà un soldato, ed avvertirà o farà avvertire immediatamente la guardia cui la sentinella apparteneva, affinchè ve ne sostituisca un' altra.

732. Subito che il comandante di una guardia sarà stato avvertito della mancanza di una sua entinella manderà un caporale con un soldato a rilevare quella situata dalla pattuglia, ed il sotto-uffiziale o soldato della pattuglia stessa che sarà andato a darne ragguaglio al posto, riprenderà l'uomo lasciato, ed anderà a raggiungere la pattuglia al luogo che gli sarà stato indicato.

733. In tempo di notte nell' avvicinarsi una pattuglia ad un posto, sarà riconosciuta siccome una ronda ordinaria, in conformità del prescritto co' numeri 765, 766, e 767: se la pattuglia però è comandata da un uffiziale la guardia intera prenderà le armi: il comandante della pattuglia, essendo uffiziale darà il Santo al comandante del posto che, trovatolo esatto, gli darà il contrassegno: essendo sotto-uffiziale darà il Santo al caporale avanzatosi a riconoscerlo, dal quale riceverà ugualmente il contrassegno.

734. Se il comandante di una pattuglia non dia il vero Santo, si eseguirà quanto è prescritto ne' numeri 769, e 770 per gli uffiziali o sotto-uffiziali di ronda in egual caso: dovrà però vietarsi alla pattuglia di avvicinarsi al posto, e tanto le sentinelle che la guardia intera, se la pattuglia è numerosa, l' obbligheranno a trattenersi alla distanza in cui era quando è stata riconosciuta, sino all' arrivo delle disposizioni del comandante

della gran guardia. Ove peraltro con la pattuglia sia rimasto uno, o più sotto-uffiziali, il comandante del posto prescriverà al comandante della pattuglia di farla ritornare donde è uscita.

735. Quando le pattuglie s'incontreranno in tempo di notte la prima a scorgere l'altra griderà *Alto chi va là?* questa risponderà *Pattuglia*, indicando il corpo cui appartiene e la sua qualità, cioè se di uffiziale o sotto-uffiziale, indi la prima si annuncierà egualmente. Ciò verrà praticato in tutt'i casi, sia qualunque la specie delle pattuglie. Avvenendo però la incidenza non ordinaria, che due pattuglie abbiano gridato in un sol tempo; allora non essendo di corpo e specie diverse, il meno antico de' due comandanti risponderà il primo: se poi di diversi corpi risponderà prima colui che appartiene al corpo posteriore in rango: finalmente se le pattuglie saranno di specie differente, il comandante inferiore in grado risponderà prima del superiore.

736. Qualora però le pattuglie che batteranno la stessa strada debbano passarsi accanto, allora si riconosceranno col Santo nel modo prescritto per le ronde nel num.° 771 ed i comandanti nell'avanzarsi per darlo o riceverlo saranno scortati da due uomini ch'eseguiranno quanto quivi è prescritto. Se poi la pattuglia incontrerà una ronda, questa riceverà il Santo da quella, e trovatolo esatto gli darà il contrassegno, e se fosse una ronda maggiore il comandante della pattuglia dopo di averla personalmente riconosciuta, gli darà l'intero Santo.

737. Se una pattuglia darà ad un'altra il Santo o il contrassegno non esatto, il comandante di quella che lo riceve avvertirà l'altra di essere in errore, e non ricevendone il Santo o il contrassegno corretto, la condurrà al posto più vicino per darne conto al comandante di esso. Questo assicuratosi dell'errore, tratterrà nel corpo di guardia il comandante della pattuglia che non ha il vero Santo o il vero contrassegno, ed eseguirà quanto è prescritto col num.° 734.

738. Se una pattuglia darà alla ronda il Santo non esatto, colui che và di ronda la condurrà al corpo di guardia più vicino, ove sarà praticato quanto è prescritto nel numero precedente; e se la ronda dia il contrassegno non esatto alla pattuglia, il comandante di questa, dopo averla avvertita dell'errore, eseguirà pure le anzidette prescrizioni.

739. I distaccamenti e le altre truppe armate, che di notte dovessero percorrere la piazza saranno riconosciute dalle guardie siccom'è detto per le pattuglie; ed incontrandosi con pattuglia, ronda, o altro distaccamento eseguiranno egualmente quanto per le prime è prescritto.

Delle ronde.

740. Le ronde saran fatte ordinariamente da uffiziali a tal uopo comandati: nel caso però che la guarnigione sia troppo debole per somministrarne il numero necessario per le ronde di ciascheduna notte, vi suppliranno gli uffiziali subalterni di guardia che non sono comandanti di posti. Tali subalterni non faranno che una sola ronda in tutta la notte.

741. Oltre le ronde di uffiziali se ne comanderanno anche di sotto-uffiziali, le quali saran fatte da quelli di guardia, non comandanti di posti, o da sotto-uffiziali nominati a tale oggetto di supplimento.

742. Il governatore o comandante della piazza regolerà il numero e la specie delle ronde in modo che gli uffiziali non siano eccessivamente gravati da questo genere di servizio, e dove ciò fosse indispensabile, ne darà parte per le vie ordinarie. Egli ne fisserà le ore secondo le stagioni, e le occorrenze del servizio, e disporrà inoltre che ogni notte il maggiore della piazza, o un aiutante maggiore di essa faccia almeno una ronda, ma non mai ad ore fisse.

743. L'oggetto delle ronde si è di visitare durante la notte i posti o le sentinelle ond'esaminare se gli uni, o le altre eseguano con precisione, e vigilanza il servizio affidato loro, e di spiare inoltre tutto quello che può avere rapporto alla sicurezza della piazza.

744. Il governatore o comandante della piazza stabilirà per ciascuna ronda di uffiziale il posto donde dee partire, la strada da percorrere, ed il posto ove dee terminare il giro. Nelle piazze di grande estensione tal giro potrà esser regolato in modo che ogni uffiziale non debba scorrere se non la metà o il terzo dei posti.

745. L'uffiziale di ronda prenderà il Santo dal comandante del posto donde ha l'ordine di uscire per cominciare la ronda. Il suddetto comandante gli darà una scorta di due uomini armati, ed un terzo disarmato con un fanale: questi verranno rilevati di posto in posto: ove però un posto non abbia sufficiente forza a poterlo fare, continueranno gli uomini medesimi ad accompagnare la ronda sino al primo posto che sia nel caso di dar loro la muta. L'uffiziale di ronda starà in completo uniforme e con la sciarpa, ed ancorchè fosse di cavalleria la eseguirà a piedi.

746. I sotto-uffiziali di ronda non anderanno che da un posto all'altro nell'ora che verrà loro indicata, saranno armati, e non avranno scorta, ma soltanto un soldato pel fanale: il Santo sarà dato loro dal comandante del posto, ed anche se siano di cavalleria anderanno a piedi. In caso di necessità, gli stessi sotto-uffiziali potranno essere più volte in una notte medesima comandati a questa specie di servizio.

747. I governatori o comandanti delle piazze, quando lo giudicheranno necessario, a dippiù delle ronde comanderanno delle contro-ronde: queste prenderanno una direzione opposta a quella delle ronde, onde incontrarle nel cammino. Le contro-ronde potranno essere di uffiziali e di sotto-uffiziali, ma non si faranno che in tempo di guerra, in circostanze straordinarie o per istruzione.

748. Il maggiore della piazza nel registro di cui è parola al num.° 418 noterà i nomi ed i gradi degli uffiziali di ronda, le ore nelle quali dovranno incominciarle, il posto da cui dovranno partire, e la strada da percorrere: v' inscriverà benanche i nomi de' posti che debbono somministrare sotto-uffiziali di ronda, l' ora nella quale sarà stata rispettivamente ordinata la loro uscita, ed il posto ove debbono recarsi.

749. Il numero degli uffiziali di ronda sarà comandato a ciascun corpo, che dovrà fornirli all' ordine del mattino che precede la notte in cui la debbono eseguire: il maggiore della piazza rimetterà a quello di settimana di ciaschedun corpo altrettanti gettoni, su' quali sarà impressa l' ora della ronda, per quante sono le cassette situate sulla strada assegnata a ciaschedun uffiziale di ronda. Nella borsa in cui si racchiuderanno tali gettoni si porrà un biglietto suggellato, che indichi il posto da cui la ronda dovrà partire, l' ora in cui dovrà incominciare, la strada da percorrere ed i posti ove dovrà lasciare i gettoni, o firmare il foglio di cui è parola al num.° 751. Il maggiore del corpo manderà poi le borse de' gettoni a' primi sergenti delle compagnie o degli squadroni cui apparterranno gli uffiziali da essolui nominati di ronda, affinchè gliene consegnino, e farà in pari tempo conoscere al maggiore della piazza i nomi di tali uffiziali.

750. Il maggiore della piazza, o l' aiutante maggiore presente alla parata, prima che questa sfili darà tanti pacchetti o borse di gettoni ai comandanti de' posti, che dovran somministrare uffiziali o sotto-uffiziali di ronda nel corso della notte per quante saranno le ronde da farsi: in ogni borsa o pacchetto vi sarà la nota indicante i posti, ne' quali i detti uffiziali o sotto-uffiziali dovranno recarsi, quelli in cui depositar debbono i gettoni o firmare il cennato foglio, l' ora della loro uscita, e la strada da percorrere. I comandanti de' posti non consegneranno agli uffiziali o sotto-uffiziali gli oggetti anzidetti, nè daranno loro la debita istruzione che nel momento preciso in cui li faranno uscire di ronda.

751. Per vieppiù assicurarsi della esattezza delle ronde, verranno destinati dei corpi di guardia in dove gli uffiziali e i sotto-uffiziali di ronda saranno obbligati di firmarsi su di un foglio all' uopo somministrato ai comandanti de' posti dal maggiore della piazza. Ne' corpi di guardia però, dove saran collocate le sole

cassette, le ronde vi lasceranno soltanto i corrispondenti gettoni. I fogli e le cassette suddette staranno nel corpo di guardia del comandante del posto.

752. Le cassette ed i fogli suddetti saran portati ogni mattina da un sotto-uffiziale o soldato di ordinanza del rispettivo posto insieme al rapporto della diana al comandante della gran guardia, il quale di unita al proprio rapporto manderà gli uni e le altre al maggiore della piazza, affinchè verifichi se le ronde sieno state esattamente eseguite, e ne renda conto al governatore o comandante.

753. Gli uffiziali e sotto-uffiziali di ronda nelle piazze di guerra seguiranno nel lor cammino la banchina del parapetto delle opere per cui passeranno. Di tempo in tempo saliranno sul parapetto per osservare ed ascoltare ciò che accade al di fuori della piazza, e ne' fossi sottoposti.

754. Se gli uffiziali di ronda scopriranno cosa che interessi la sicurezza della piazza, ne avvertiranno il posto più vicino, il quale, occorrendo, vi spedirà un sotto-uffiziale accompagnato da sufficiente numero di uomini, e tale da non indebolire di molto il posto; quindi ne informerà subito il comandante della gran guardia, affinchè questo possa dare le convenienti disposizioni: gli uffiziali poi di ronda si condurranno immediatamente in casa del governatore o comandante della piazza per informarnelo; ma se ciò che avranno scoperto offenda solo il buon ordine e la polizia, basterà che ne prevengano il comandante del posto il più vicino, affinchè questi vi dia riparo.

755. I sotto-uffiziali di ronda, ne' casi preveduti al numero precedente dopo di averne avvertito il posto più vicino, ritorneranno immediatamente al proprio posto, e ne daranno conto al comandante di esso, il quale ne farà rapporto a quello della gran guardia, ed anche direttamente al comandante della piazza, se l'oggetto sia di rilievo od urgente: in caso contrario lo eseguirà col rapporto del mattino seguente.

756. Se un uffiziale di ronda sorprenderà una sentinella che manchi ai suoi doveri, ne avvertirà il comandante del posto cui quella appartiene; se poi la sentinella porga sospetto di diserzione, lascerà i due soldati della sua scorta vicino ad essa per impedirne la fuga, e ne avvertirà parimenti il posto onde sia rilevata e punita. Se egli dee passar di nuovo innanzi al posto cui la suddetta sentinella appartiene, ripiglierà i soldati della sua scorta ivi rimasti, e seguiterà la ronda; ma se non dee ripassarvi ed avrà preso altra scorta, i soldati anzidetti aspetteranno il ritorno di quello munito del fanale, e di unita ad esso si ritireranno al proprio posto. Se poi troverà che una sentinella abbia abbandonato il posto, vi lascerà momentaneamente un solo in vece de' due soldati di scorta.

757. Un sotto-uffiziale di ronda trovando una sentinella, che manchi a' suoi doveri, nè avvertirà il comandante del posto, com'è detto nel precedente numero. Se poi la sentinella porga sospetto di diserzione, si tratterrà vicino ad essa, e chiamerà *alla guardia*. Questa voce passerà di sentinella in sentinella sino al posto cui la sentinella sospetta appartiene, affinchè il caporale accorra subito in conformità del prescritto al num.° 576. Trovando infine una sentinella mancante, il detto sotto-uffiziale griderà pure *alla guardia*, e si tratterrà nel posto della sentinella mancante finchè vi giunga il caporale della guardia, il quale vi porrà una nuova sentinella.

758. La prima ronda che sarà eseguita dal maggiore della piazza o in sua vece da un aiutante maggiore di essa sarà detta ronda maggiore: essi uffiziali potranno farla a cavallo, senza essere tenuti a smontare in verun caso, e saranno scortati com'è prescritto nel num.° 745.

759. Quando la ronda maggiore si avvicinerà a 30 o 40 passi da un posto, la sentinella situata innanzi alle armi griderà *alto chi va là?* Al che la ronda si fermerà, e risponderà *ronda maggiore*: allora la sentinella griderà *caporale di guardia fuori della guardia, ronda maggiore.* Il caporale ne avvertirà subito il comandante del posto, il quale farà prendere le armi a tutta la guardia, e la formerà nell'istesso ordine che in tempo di giorno. Intanto il caporale armato e scortato da due uomini armati, in una riga alla sua sinistra ed accompagnato da un soldato disarmato e con un fanale, si porterà senza indugio verso la ronda fermata, e giunto a sei passi da questa, comanderà *alto preparate l'arme;* ciò si eseguirà anche da lui, stesso senza montare il cane, rimanendo in questa positura finchè il comandante del posto, formata la guardia, non gridi *ronda avanzi all'ordine.* A questa voce il caporale comanderà alla sua scorta *mezzo giro a dritta*, *marcia*, e rimanendo nella posizione precedente, con la scorta anderà a situarsi quattro passi dietro il comandante della guardia, che si avanzerà otto passi innanzi alla medesima e quivi il caporale comanderà nuovamente *mezzo giro a dritta*, che eseguirà anch'esso. Nel tempo stesso la ronda maggiore si avvicinerà al comandante del posto, il quale, dopo di averne riconosciuto personalmente l'uffiziale, gli darà il Santo ed il contrassegno.

760. Dato il Santo il comandante del posto rivolgendosi alla guardia dirà *ronda riconosciuta*, allora il caporale comanderà ai soldati di scorta: *portate l'arme* e li condurrà sull'ala destra, o sinistra della guardia secondo che la ronda sia giunta al posto per la sinistra o per la destra, e sempre sull'allineamento della prima riga, dopo di che riprenderà il suo posto nella guardia formata. I suddetti due soldati armati, non che quello che porta

il fanale attenderanno che la ronda parta dal posto, per servirle di scorta.

761. I soldati che han servito di scorta alla ronda maggiore si fermeranno con essa alla voce della sentinella, porteranno le armi, e rimarranno dietro la ronda medesima finchè questa non riceva il Santo; dopo di che l'uffiziale di ronda, se non debba esserne ulteriormente scortato, comanderà loro *mezzo giro a dritta* ed essi, eseguitolo ritorneranno al proprio posto.

762. L'uffiziale di ronda maggiore esaminerà se alcuno manchi dalla guardia, e se vi è tutto in regola. Sarà in diritto, anche quando fosse inferiore di grado all'uffiziale comandante un posto, di prendere e domandare tutte le dilucidazioni necessarie onde assicurarsi che la guardia sia nello stato in cui dev'essere, e qualora vi rilevi mancanze, ne renderà conto il mattino seguente al governatore o comandante della piazza, oppure gliene farà immediato rapporto, ove si tratti di cosa urgente.

763. Se dopo questa prima ronda il maggiore, o gli aiutanti maggiori della piazza ne faranno altre, esse saranno ricevute come semplici ronde di uffiziali.

764. Ogni volta che gli uffiziali generali impiegati in una piazza, i governatori o comandanti di piazza, ed i tenenti di Re, giudicheranno di fare delle ronde saranno sempre ricevuti siccome *ronda maggiore:* l'egual cosa si eseguirà rispetto agli uffiziali superiori d'ispezione, che faran la visita de' posti dopo tramontato il Sole. Tutte le anzidette autorità potranno far la ronda a cavallo, e nell'eseguirla saranno scortate com'è detto nel num.° 745. Esse nel rispondere al *chi va là?* specificheranno pure la ronda, cioè ronda di governatore o comandante di piazza, di tenente di Re, di tenente generale, di maresciallo di campo, o di brigadiere, oppure di colonnello, di tenente colonnello, o maggiore d'ispezione.

765. Le ronde ordinarie di uffiziali saranno ricevute in pari modo che la ronda maggiore, ma la guardia non prenderà le armi. Il caporale scortato come si è detto si avanzerà ad otto passi dal corpo di guardia, e preparerà le armi senza montare il cane: il capoposto uscirà dal posto ed anderà a situarsi quattro passi innanzi al suo caporale, indi griderà *ronda avanzi all'ordine.* L'uffiziale di ronda darà sempre il Santo al comandante del posto, anche se il di costui grado fosse inferiore al suo, e ne riceverà il contrassegno. Il comandante del posto condurrà in seguito l'uffiziale di ronda al suo corpo di guardia, onde sottoscriva il foglio, o depositi il gettone nella cassetta delle ronde, secondo che vi sia l'uno o l'altra, e i due uomini armati di unita all'altro col fanale attenderanno per iscortare la ronda: gli altri che l'aveano scortata, eseguiranno il prescritto al num.° 761.

766. Se la ronda è di sotto-uffiziale, il caporale di guardia scortato com'è detto di sopra, si avanzerà ad otto passi dal corpo di guardia, quivi preparerà le armi di unita a'suoi soldati, senza montare il cane, e poscia griderà *ronda di sotto-uffiziale avanzi all'ordine:* questi avanzerà e darà il Santo al caporale che si avanzerà pure di quattro passi. Rinvenuto esatto il Santo, il caporale darà il contrassegno, e condurrà la ronda al corpo di guardia del comandante del posto per la firma del foglio anzidetto, o per depositare il gettone nella cassetta, qualora vi sia o l'uno o l'altra: altrimenti il caporale senz'alcuna formalità la lascerà passare.

767. Ne'piccoli posti di otto uomini, ed anche meno numerosi comandati da sotto-uffiziali le ronde saranno trattenute dalla sentinella in vece del caporale: questa si avanzerà alquanto verso la ronda preparando *l'arme* per impedirle di giungere sul posto prima che la guardia siasi posta sotto le armi, il che si eseguirà per qualunque ronda: al comando poi di *ronda avanzi all'ordine* che darà il capoposto, la detta sentinella farà *mezzo giro a dritta, porterà l'arme* e ritornerà al suo posto.

768. Se una ronda maggiore riconoscerà erroneo il Santo o il contrassegno che gli darà il comandante di un posto, si farà esibire il biglietto speditogli dalla gran guardia, o dal posto dal quale dipende per verificare donde nasca lo sbaglio, e se troverà che sul biglietto non sia notato il Santo distribuito all'ordine, correggerà l'errore, dando il vero Santo al comandante del posto: di ciò ne farà rapporto al governatore o comandante della piazza finita la ronda, e questi punirà coloro la di cui colpa abbia causato l'errore. Il comandante del posto ne renderà conto nel tempo stesso a quello della gran guardia, o del posto dal quale dipende, inviandogli in un biglietto suggellato il nuovo Santo ricevuto.

769. Quando il comandante di una guardia troverà erroneo il Santo datogli da un uffiziale di ronda, lo avvertirà della inesattezza, lo farà entrare nel corpo di guardia, e ne informerà il comandante della gran guardia, che all'istante ne renderà conto a quello della piazza, dal quale riceverà ordine o di dare il vero Santo all'uffiziale di ronda affinchè continui il suo giro, o di farlo tradurre al suo posto sotto custodia. Lo stesso praticherà il detto capoposto allorquando l'uffiziale di ronda creda aver da esso lui ricevuto non giusto il contrassegno, onde possa conoscersi donde parte l'errore, e corrigersi o punirsene l'autore.

770. Avvenendo quando è detto di sopra ad una ronda di sotto-uffiziale, il caporale che la riceve la condurrà al comandante del posto, il quale la esaminerà, e farà rapporto al comandante della gran guardia od a quello della guardia dalla quale dipende, osservando ciò ch'è prescritto al numero precedente.

771. Quando s'incontrino due ronde di qualsivoglia specie, la prima che scoprirà l'altra alla distanza di 30 in 40 passi griderà *alto, chi va là?* l'altrà si fermerà e risponderà *ronda,* indicandone la specie, indi la prima si annuncierà egualmente, ed avvicinatasi alla seconda gli darà o si farà dare il Santo. Nel darsi il Santo gli uomini di scorta si arresteranno a 10 passi gli uni dagli altri, e prepareranno le armi senza montare il cane: gli uffiziali o sotto-uffiziali di ronda si approssimeranno per comunicarsi il Santo medesimo. Sarà norma costante che la ronda di grado inferiore dia il Santo all'altra e ne riceva il contrassegno ove il Santo sia in regola. A gradi eguali l'uffiziale o sotto-uffiziale del corpo posteriore in rango darà il Santo come sopra. Le ronde ordinarie però incontrando la ronda maggiore dopo di averla riconosciuta personalmente, gli daran sempre il Santo ed il contrassegno.

772. Se una ronda incontri una pattuglia o un distaccamento si eseguirà quanto è indicato nel numero precedente; il comandante della pattuglia o del distaccamento si avanzerà pel Santo scortato da due soli uomini, e darà sempre il Santo alla ronda ricevendone il contrassegno. La ronda maggiore però, dopo di essere stata personalmente riconosciuta, riceverà sempre il Santo ed il contrassegno.

773. Se una ronda incontrando una ronda di specie o grado inferiore, una pattuglia o un distaccamento ne riceva il Santo non giusto, lo avvertirà dapprima dell'errore; ma non venendo questo corretto condurrà la ronda, la pattuglia o il distaccamento al posto più prossimo, ove si eseguirà il prescritto al num.° 737.

774. Se una ronda ordinaria dia il contrassegno non esatto ad una ronda o pattuglia o ad un distaccamento, si eseguirà il prescritto al num.° 738.

775. Ogni uffiziale generale che faccia la ronda maggiore, nella mattina seguente un'ora prima dell'assemblea della guardia farà pervenire al governatore o comandante della piazza un rapporto di ciò che avrà osservato; ma se però esso uffiziale generale è superiore per grado, o per antichità al governatore o comandante suddetto gli farà solo conoscere di avere praticata la ronda, e gli accennerà gl'inconvenienti, o i disordini che avrà scorti. Gli uffiziali superiori d'ispezione che abbiano fatto delle ronde, ne comprenderanno il rapporto in quello della ispezione prescritto nel num.° 252; ed in fine gli uffiziali dello stato maggiore della piazza, e quelli della guarnigione non appartenenti ad alcun posto, che abbiano fatto delle ronde, si porteranno la seguente mattina, un'ora pria della parata della guardia, in casa del governatore o comandante, cui daranno rapporto delle ronde da essi eseguite. Gli uffiziali poi appartenenti

a qualche posto che avran fatto la ronda; al termine di essa ne faranno rapporto al rispettivo capoposto, il quale lo includerà nel rapporto della diana. Praticheranno lo stesso i sotto-uffiziali di ronda.

Della polizia e disciplina esterna delle truppe.

963. Tutti gli uffiziali del Nostro esercito, di qualunque grado essi sieno, i sotto-uffiziali e soldati, e tutti gli altri individui delle Nostre truppe riconosceranno gli uffiziali generali sotto il comando dei quali si troveranno, i comandanti territoriali, gli uffiziali dello stato maggiore dello esercito, e quelli dello stato maggiore delle piazze dove si trovano, e qualunque altro superiore che faccia parte di una guarnigione, o che vi sia di passaggio con incarico di servizio, dovendo ubbidir loro e dipenderne in tutto ciò che concerne l'autorità loro attribuita colla presente ordinauza, rimanendo però sempre salvo il prescritto al num.° 78 circa la onorificenza del comando.

964. La subordinazione e la ubbidienza saran complete da un grado all'altro com'è detto al num.° 1125, e dovran serbarsi anche verso i più anziani del grado medesimo nelle circostanze specificate al num.° 1126.

965. I governatori o comandanti di piazze avranno la facoltà di punire coi castighi militari specificati nello statuto tutti quei militari da essi dipendenti che commettessero mancanze, salvo il prescritto ai numeri 848, e 968.

966. Ogni governatore o comandante di piazza potrà far tradurre innanzi al consiglio di guerra competente ogni militare, che facendo parte della guarnigione da esso dipendente, gli sia inferiore in grado o in anzianità.

967. Se un militare di grado superiore o più anziano del governatore o comandante della piazza commetta una mancanza, questi ne darà parte all'autorità da cui la piazza stessa dipende, chiedendo le provvidenze analoghe.

968. Per gl'individui appartenenti ai reggimenti esteri che hanno uno statuto penale particolare, i governatori o comandanti delle piazze li faranno arrestare, in qualunque caso essi mancheranno, e li rimetteranno ai corpi, i di cui comandanti non tralasceranno di dar conto delle punizioni o condanne loro inflitte.

969. I governatori o comandanti delle piazze vigileranno onde i militari tutti nei teatri, negli spettacoli, in altri luoghi pubblici e dovunque osservino la più grande decenza, conducendosi nel modo convenevole a persone educate che debbono servir di esempio al resto degli abitanti. Le autorità militari presenti agli spettacoli, ed incaricate del loro buon ordine, prenderanno conto

esclusivamente dei disordini che i militari quivi commettessero, e daranno le analoghe provvidenze di accordo colle autorità di polizia se sian presenti.

970. Vigileranno onde i militari tutti si astengano dai giuochi di azzardo, e di concerto con le autorità civili faranno sorprendere quelle case ove credano che ciò avvenga.

971. Puniranno quei militari che eccedano nello spendere, in modo da dover contrarre dei debiti.

972. Faranno arrestare, perchè siano severamente puniti quei sotto-uffiziali e soldati che in qualunque caso, e per qualunque pretesto non si mostrano nel loro stretto uniforme, o ne cambieranno o altereranno alcuna parte, ovvero che ne toglieranno qualche distintivo.

973. I comandanti dei corpi dovranno rimettere al governatore o comandante della piazza in cui si trovano le situazioni e gli stati di cui è parola al num.° 74; dovran fargli tenere inoltre i rapporti delle visite della diana e della ritirata, e quelli delle mutazioni giornaliere, e delle punizioni ch'escludono dal servizio. Essi dovranno poi direttamente, o per l'organo dei brigadieri comandanti le brigate eventuali, renderlo informato di ogni avvenimento relativo alla disciplina e polizia, che interessar possa il buon ordine, e la tranquillità della piazza: gli somministreranno infine su tutti gli altri oggetti qualsivogliano, le notizie ed i rapporti che lor verranno chiesti, sia per la intelligenza di esso governatore o comandante, sia per essere da questi trasmessi alle autorità superiori.

974. Gli uffiziali di qualunque grado comandanti truppe di guarnigione nelle piazze, non potranno per qualunque oggetto unirle, far loro prendere le armi o montare a cavallo, tutte o in parte, fuori dei quartieri, senza il permesso del governatore o comandante della piazza ai termini del prescritto al num.° 215.

975. Non potranno riconoscersi ed ammettersi uffiziali, pubblicarsi o eseguirsi ordini che portino la loro destituzione senza la intelligenza del governatore o comandante della piazza.

976. Al ritorno degli uffiziali in permesso, i subalterni si presenteranno al loro capitano, il quale ne farà rapporto al maggiore del suo battaglione: i capitani si presenteranno al maggiore, e gli uffiziali superiori al comandante del corpo; che ne farà rapporto al comandante della brigata, qualora il corpo forma parte di una brigata eventuale, dovendo chi comanda la piazza esserne informato dal maggiore di settimana del corpo, il quale spedirà un aiutante per darne avviso al maggiore della medesima. I sotto-uffiziali ed i soldati si presenteranno al comandante della rispettiva compagnia o del rispettivo squadrone, e si darà parte del di loro arrivo nel primo rapporto.

977. Il governatore o comandante della piazza farà mettere in arresto gli uffiziali, che non avranno raggiunto esattamente i loro corpi allo spirare delle licenze ottenute, senza giustificare il ritardo, e ve li terrà quel tempo che giudicherà; ma se vi si restituiranno spirati che siano 15 giorni del termine delle medesime, li punirà con gli arresti di rigore e ne innoltrerà rapporto per le vie ordinarie.

978. Sarà vietato a tutt' i sotto-uffiziali e soldati di uscire da una piazza di guerra senza un biglietto giusta il modello n.° 14 firmato dal comandante della compagnia o dello squadrone, dal maggiore del battaglione, e dal comandante del corpo, e munito del bollo del corpo istesso: e del *Visto* del governatore o comandante della piazza. In questo biglietto sarà indicato il nome e grado dell' individuo cui si rilascia, e la sua durata, ch' esser non potrà maggiore di un mese, terminata la quale dovrà essere rinnovato. I governatori o comandanti delle piazze, ed i comandanti dei corpi non daranno un numero maggiore di dieci di tali permessi per ogni compagnia o squadrone.

979. Dopo la ritirata sarà egualmente vietato a tutt' i sotto-uffiziali e soldati di uscire dai proprî quartieri, non essendo di servizio, senza un biglietto firmato e vistato come nel numero precedente. I comandanti dei corpi, ed i governatori o comandanti delle piazze, avendo presente il numero dei travagliatori ed assistenti, cureranno che tali biglietti si limitino al minor numero possibile. Saranno esclusi da tale prescrizione quei corpi, pei quali altrimenti viene prescritto nelle particolari ordinanze delle armi cui appartengono.

980. I governatori o comandanti delle piazze, quando lo stimeranno, potranno permettere di ritirarsi due ore dopo battuta la ritirata agl' individui di quei corpi che sono incaricati di eseguire dei lavori, sia nelle fortificazioni, sia pel servizio del materiale della piazza.

981. Ogni sotto-uffiziale o soldato che venga sorpreso con uno dei suddetti biglietti che non contenga il proprio nome sarà punito, e lo sarà egualmente se esca dalle porte senza biglietto.

982. I capi dei corpi non permetteranno giammai che si allontanino contemporaneamente dalla piazza, anche per diporto, tutti gli uffiziali, disporranno quindi, che oltre gli uffiziali di servizio interno, cui sarà vietato uscirne, anche degli altri, a norma delle circostanze, siano sempre reperibili nell' interno della piazza onde poter essere al momento chiamati ove occorra.

983. Semprechè truppe di varî corpi debbano unirsi sia con armi o senza, prenderanno tra esse dalla dritta alla sinistra l' ordine di precedenza ch' è stabilito tra i corpi medesimi.

984. Una truppa schierata in battaglia che abbia alle sue spalle un posto di guardia, aprirà un intervallo, e disporrà la sua

linea in modo da lasciar sempre sgombro il terreno innanzi alla guardia stessa, onde non ne sia annullato lo scopo.

985. Se varie truppe marcino nell'interno della piazza, esse dovranno seguire l'ordine primitivo o accidentale in cui trovansi, essendo vietato assolutamente di cercare di sorpassarsi l'un l'altra. Se poi due truppe s'incrocino in marcia, quella che già difila nel punto d'incontro non potrà essere interrotta dall'altra, che dovrà attendere l'intero passaggio della prima. Presentandosi infine contemporaneamente due truppe allo sbocco di una strada avrà la precedenza quella comandata da uffiziale o sotto-uffiziale di grado maggiore, ed a gradi uguali quella del corpo anteriore in rango. Sarà eccettuata da queste prescrizioni una truppa che riceva ordine di recarsi sollecitamente ad un punto dato; ma il comandante di essa dovrà informare di tale ordine i comandanti delle truppe, che nelle succennate circostanze incontrasse.

986. Il comandante di una truppa composta da varî corpi additerà ai comandanti di ciascuno di essi il modo e la strada da tenere per restituirsi ai proprî quartieri.

987. I distaccamenti che marciano in tempo di notte nell'interno di una piazza saranno muniti del Santo, ed osserveranno nell'incontrarsi con guardie, distaccamenti, ronde o pattuglie quanto è prescritto col num.° 739: venendo percontati risponderanno: Distaccamento di (specificheranno il grado del comandante) del corpo di . . .

Della riunione delle truppe, e de' casi di allarme e d'incendio.

990. Quando tutta la guarnigione dovrà prendere le armi o montare a cavallo si batterà o si suonerà immediatamente la generale, poi l'assemblea od il buttaselle, e finalmente la chiamata od a cavallo. Se una sola porzione della guarnigione dovrà prendere le armi o montare a cavallo, in vece della generale si batterà o suonerà l'assemblea o il buttaselle, e quindi la chiamata od a cavallo nel quartiere della truppa, che deve prendere le armi.

991. I governatori o comandanti delle piazze formeranno delle istruzioni generali pei casi di allarme, nelle quali prenderanno in considerazione tutte le circostanze varie che possono accompagnarli o produrli, e le disposizioni, che a seconda dei casi occorrerà dare. Il giorno stesso in cui un corpo giungerà nella piazza faran tenere al comandante di esso una istruzione particolare, nella quale sarà specificato quanto ha rapporto a ciascuno di questi accidenti, ed alla parte che dee il corpo prendervi; cosicchè le truppe sappiano con somma precisione quanto dovranno eseguire. Se la guarnigione cambia, diminuisce, aumenta, o se i corpi passano da un quartiere ad un altro, sarà

rinnovata, secondochè potrà occorrere, siffatta istruzione, e nel giorno istesso delle cennate mutazioni, o al più tardi nel giorno seguente, il governatore o comandante della piazza farà condurre i capi de' corpi su i luoghi a ciascuno destinati nel caso dell'allarme, affinchè i corpi stessi possano recarvisi sollecitamente e senza confusione.

992. Tutti gli uffiziali superiori ed i comandanti de' corpi o delle frazioni di essi riconosceranno esattamente il terreno adiacente alla piazza di allarme del loro corpo, ed i suoi accessi, per poterlo nel bisogno occupare e difendere nella maniera più propria, e giusta le regole militari.

993. Le truppe della guardia Reale che si trovassero in una piazza, in caso di allarme eseguiranno quanto per gli altri corpi è prescritto, dipendendo dal governatore o comandante della piazza. Se però si trovi nella piazza la Nostra Real Persona, o altro individuo della Real Famiglia si spediranno alle Reali abitazioni que' distaccamenti che verranno prescritti; e nel caso che non tutt' i corpi della guardia Reale siano impiegati in questo servizio, i comandanti di tali truppe faranno conoscere al governatore o comandante della piazza la forza che rimarrà ad essi disponibile, e questa riceverà, come il rimanente della guarnigione, il posto di allarme, e le corrispondenti istruzioni, dipendendo dal governatore o comandante suddetto. Il colonnello generale però de' corpi della guardia si recherà all'allarme presso la Nostra Persona, o presso il Real Principe Ereditario.

994. Le truppe della gendarmeria Reale che nel momento dell'allarme non si trovino occupate in dissimpegni delle loro particolari funzioni, prenderanno le armi ed eseguiranno quanto dal governatore o comandante della piazza sarà loro ordinato.

995. Trovandosi nella piazza permanentemente, o eventualmente la Nostra Real Persona, il governatore o comandante di essa per l'organo de' proprî superiori, se presenti, dovrà sottoporre le cennate istruzioni per l'allarme alla Nostra sanzione. In caso di allarme poi egli si porterà personalmente a farci rapporto dell'accaduto, onde ricevere le disposizioni che crederemo dare, e ch'egli comunicherà nel Nostro Nome. Esso governatore o comandante, ed i comandanti parziali de' diversi corpi di truppa eseguiranno parimente quegli ordini, che nel Nostro Real Nome riceveranno da uno de' Nostri aiutanti generali, ovvero da un uffiziale alla Nostra immediazione, dovendo sì gli uni che gli altri, ove ne siano richiesti, mettere in iscritto e da essi segnati tali ordini.

996. Lo stesso si praticherà per la persona di S. A. R. il Principe Ereditario, pel comandante generale delle armi di quella parte de' Nostri Reali dominî in cui la piazza è situata, pel comandante dell'esercito sulla fronteria, e pel comandante le armi nella provincia o valle da cui la piazza dipende.

997. Situate le truppe ne' vari posti di allarme co' rispettivi uffiziali superiori alla testa, saranno pronte ad eseguire gli ordini, che loro verranno dati, o inviati dal governatore o comandante della piazza, senza che la differenza di grado o di anzianità apportar possa ostacolo a questa prescrizione.

998. I posti eseguiranno ciò che è stato loro prescritto nel Capo 3.° Tit.° 2.° e quanto potrà essere loro indicato più particolarmente nelle istruzioni di chi comanda la piazza, il quale avrà cura di additare a' piccoli posti non suscettibili di difesa o di venire rafforzati, il posto più considerevole, o il corpo di truppa sul quale dovranno ripiegarsi: esser dovendo principio generale di guardarsi attentamente dallo sperperare le truppe in piccole frazioni che possano agevolmente sorprendersi, e disarmarsi o distruggersi.

999. Il governatore o comandante della piazza, tutti gli uffiziali dello stato maggiore della medesima che non abbiano una data destinazione locale, e tutti gli uffiziali di qualunque grado od arma, che non abbiano truppa o destinazione particolare, in caso di allarme si condurranno al corpo di guardia della gran-guardia: ogni corpo vi manderà subito un uffiziale di ordinanza.

1000. Gli uffiziali generali che si troveranno nella piazza saranno con prevenzione informati delle disposizioni particolari che li riguardano pel caso di allarme, e quelli impiegati al comando di truppe, se meno graduati o meno anziani del governatore o comandante della piazza, si recheranno a' posti ad essi designati. I generali poi più anziani o più graduati del detto governatore o comandante della piazza all' allarme si recheranno pure alla gran-guardia, ove il governatore o comandante la piazza darà le disposizioni che crederà convenevoli con la di loro intelligenza. Ove però le circostanze della piazza, la natura delle armi e la posizione della truppa, lo esigano, Noi contiamo che lo zelo dal quale i Nostri uffiziali generali sono animati farà ch' essi si esibiscano ad assumere quegl' incarichi, che possano efficacemente contribuire al vantaggio del Nostro servizio, conformandosi al piano generale dell' allarme, ed alle prescrizioni che darà il governatore o comandante della piazza, il quale avrà cura di renderneli continuamente informati.

1001. Se però l' allarme avvenga in sito ove trovisi la Nostra Reale Persona, il Principe Ereditario, il generale in capo dell' esercito sulla frontiera, o il comandante generale delle armi in una parte de' Nostri Dominî, tutt' i generali che non hanno comando di truppe si recheranno presso di Noi, o delle descritte persone, e quelli che hanno truppe saranno alla loro testa.

1002. Gl' impiegati nelle amministrazioni, negli officî ed in altri stabilimenti militari, o che alle cose militari abbiano rapporto, all' allarme si condurranno a' loro posti in tali ammini-

strazioni, offici o stabilimenti, e ciò o ch' essi siano militari o che no.

1003. Se il governatore o comandante della piazza per ragione positiva di salute non potesse uscire dalla propria abitazione, farà trovare alla gran guardia l' uffiziale di maggior grado dello stato maggiore della piazza, il quale in di lui nome comunicherà gli ordini, ed eseguirà quanto è prescritto ne'numeri precedenti. Nel caso però che la malattia lo rendesse inabile anche alla direzione delle operazioni, egli rassegnerà il comando a chi lo segue di diritto.

1004. I governatori o comandanti delle piazze, quando lo crederanno a proposito, faranno battere la generale all' improvviso, o di giorno o di notte, per giudicare così dell' effetto delle disposizioni generali e particolari date pei casi di allarme, e della prontezza delle truppe nell' eseguirle. Ciò pertanto si praticherà solo quando non sia ripetuto pericoloso di far conoscere il posto di allarme delle truppe.

1005. La generale sarà battuta prima dalla gran guardia, il comandante della quale non la farà toccare senza l' ordine del governatore o comandante della piazza, eccetto il caso di un imminente pericolo, che interessi la sicurezza della piazza, o di un grande incendio. Esso governatore o comandante però nelle urgenze la farà battere dal tamburo che crederà, e ne spedirà in pari tempo l' avviso al comandante della gran guardia.

1006. Accadendo nella notte un allarme i corpi porteranno secoloro indispensabilmente i fanali. A questo effetto a ciaschedun corpo si daranno delle lanterne o de' fanali per ogni compagnia o squadrone da provvedersi a spese del Nostro erario, e da consegnarsi a' corpi nel modo istesso degli altri generi di dote.

1007. Nel caso di commozione o di sollevazione di popolo il governatore o comandante della piazza farà prendere le armi ad una parte o all' intiera guarnigione, secondo la maggiore o minore urgenza del caso. Darà all' autorità civile quell' aiuto o assistenza che gli domanderà, regolandosi sulla forza della guarnigione, e sulla necessità di tenere sempre per principio invariabile un grosso di truppa riunito e disponibile: rinforzerà le guardie alle prigioni, alle carceri ed a' bagni, e spedirà de' distaccamenti per custodire la casa della città, i magazzini dei paesani, gli stabilimenti, gli edificî pubblici ed ogni luogo che potrebbe essere minacciato dall' avidità e dalla licenza popolare, il tutto a norma del bisogno e delle sopraddette considerazioni.

1008. Si darà per consegna alle guardie ed alle sentinelle di non usare vie di fatto se non nel caso di ultima estremità, di non far fuoco sul popolo, che quando esso venisse ad attaccarle, o quando intraprendesse a forzarle ne' loro posti, od a portar via o distruggere le persone o le cose commesse alla loro custodia.

1009. In caso di rivolta o di sedizione per parte della guarnigione tendente a turbare l'ordine, od a distruggere la disciplina e la subordinazione, il governatore o comandante della piazza userà la massima fermezza, e prenderà al momento tutti gli espedienti i più vigorosi ed atti a calmarla.

1010. Se poi la commozione o sedizione non si arresta al primo ordine, che a tale oggetto ne verrà dato nel Nostro Real Nome, vogliamo e comandiamo che si faccia unire un consiglio di guerra subitaneo, da chi comanda la piazza per giudicare nel momento i colpevoli, e quindi immediatamente eseguire la sentenza.

1011. Il governatore o comandante della piazza regolerà colle autorità civili competenti, a seconda de' regolamenti vigenti, le precauzioni da prendersi in caso d'incendio; e nella casa della città, nei corpi di guardia e nelle caserme, sarà affissa una istruzione da aggirarsi su di ciò che ciascuno dovrà fare in simili occorrenze.

1012. Quando l'autorità civile avrà dichiarato di essere i suoi mezzi insufficienti ad estinguere il fuoco, cesserà di prendere ogni minima ingerenza nelle disposizioni da darsi; e l'autorità militare emetterà esclusivamente gli ordini che crederà analoghi all'oggetto. L'autorità civile si limiterà allora al solo mantenimento del buon ordine, e della polizia delle persone e delle cose non militari, secondando anche in ciò le disposizioni dell'autorità militare.

1013. In ogni pianterreno di caserme, di conventi o di case non distanti dai luoghi, ove l'acqua possa comodamente prendersi, si situeranno botti o altri grandi recipienti pieni d'acqua.

1014. I macellari in caso d'incendio saranno obbligati di portare nei luoghi, che verranno loro destinati, tutt'i cuoi delle bestie uccise da essi di fresco.

1015. Gli abitanti, che avranno cavalli da tiro e carrette, saranno obbligati di somministrare gli uni e le altre in caso d'incendio per trasportare sollecitamente le trombe e gli attrezzi necessarî. A tale effetto i governatori o comandanti delle piazze di guerra, non che le autorità civili competenti ne avranno uno stato, ed i proprietarî stessi di cavalli da tiro, e di carrette dovranno essere istruiti ed informati a tempo del luogo dove spedirle nei casi di bisogno. Anche gli uffiziali della piazza dovranno esser prevenuti de' luoghi, ove poter cercare tali cavalli o carrette, laddove i proprietarî non si presentino nel sito di riunione stabilito dopo l'annunzio dato: che perciò l'autorità civile dovrà rinnovare il notamento e trasmetterne un duplicato agli officî della piazza il primo giorno di ciaschedun mese, distinguendovi i nomi de' padroni degli animali e delle carrette suddette, ed i siti ne' quali sono reperibili.

1016. Battuta la generale sarà cura delle autorità civili di far tenere le strade sgombre facendone ritirare gli abitanti, ed ordinando di chiudersi tutte le botteghe o porte. Se ciò accaderà nel corso della notte, gli abitanti della città saranno ancora obbligati sotto rigoroso castigo di mettere i lumi alle finestre od ai balconi che nelle loro case hanno aspetto alla strada pubblica. In caso d'incendio saranno a ciò tenuti gli abitanti prossimi al luogo.

Degli esercizî delle truppe.

1087. Le truppe adempieranno colla massima esattezza ne' vari loro esercizî, quanto viene prescritto dalle Nostre ordinanze per gli esercizî e le manovre, rimanendo assolutamente vietato di alterare in minima parte, e sotto qualsivoglia pretesto quanto in esse è stabilito.

1088. I comandanti territoriali, e gli uffiziali generali assisteranno il più sovente che sia possibile agli esercizî delle truppe da essi dipendenti, baderanno scrupolosamente alla esecuzione del prescritto nel numero precedente, castigando con severità i contravventori, e faranno conoscere per le vie ordinarie i progressi della istruzione di ciascun corpo.

1089. Sulla domanda dei comandanti dei corpi il governatore o comandante della piazza accorderà il permesso una volta per sempre per gli esercizî che si dovranno eseguire nell' interno di essa; ma quando le truppe dovessero esercitarsi fuori della piazza, i loro comandanti ne dovranno avere un apposito permesso volta per volta dal governatore o comandante anzidetto, cui indicheranno l'ora, e la porta dalla quale debbono uscire e rientrare, affinchè questi faccia pervenire alla guardia di essa porta l'ordine di lasciarle uscire, e rientrare poi senza ritardo, dopo di averle fatte riconoscere nel modo prescritto al num.° 707.

1090. I corpi riceveranno ogni anno la polvere ed il piombo necessarî pel tiro al bersaglio, e le munizioni a salva per le evoluzioni a fuoco, a norma del prescritto nella ordinanza dell' amministrazione militare.

1091. I comandanti territoriali, e quelli delle brigate eventuali, vigileranno che si eseguano sì l'esercizio al bersaglio, che le evoluzioni a fuoco, e nel caso che delle circostanze lo vietino, cureranno che non si chieda rimpiazzo per le munizioni non consumate.

1092. Quando le truppe debbono esercitarsi in simulacri di guerra fuori della piazza, i governatori o comandanti ne daranno le disposizioni necessarie.

1093. Nella primavera e nell' autunno i corpi eseguiranno delle passeggiate militari, e per ognuna di esse dovranno rimettere

ai superiori ordinarì la descrizione del terreno percorso, delle evoluzioni eseguite, e di ogni altra circostanza. In tale operazione pertanto non potranno pernottare fuori del luogo di loro guarnigione senza un permesso speciale.

1094. Oltre a tali esercizi, nelle piazze di guerra si faranno ogni anno dei simulacri di attacco e di difesa delle piazze medesime, costruendo all'uopo taluno dei lavori che nell'assedio e nella difesa debbono praticarsi ed eseguendo una o più delle principali operazioni ad essi relative.

1095. Se il governatore o comandante della piazza sia superiore al comandante od a' comandanti delle truppe della guarnigione, quanto ha rapporto al simulacro anzidetto sarà da esso lui disposto di unita al comandante dell'artiglieria, ed a quello del genio. Essendo poi nella piazza un uffiziale superiore al governatore o comandante di essa, si concerterà tra queste due autorità quanto sarà convenevole al simulacro.

1096. In ambi i casi il progetto delle operazioni, e la spesa occorrente saranno sottoposte all'approvazione del Nostro ministro della guerra, che ordinerà di liberarsi i fondi corrispondenti.

1097. Nelle piazze di guerra sarà designato un terreno atto a costruirvi opere di campagna, ed i materiali necessarì per queste: ogni anno nelle epoche che stabilirà il governatore o comandante della piazza si lavorerà a tali opere, che saranno dirette dagli uffiziali facoltativi, ed eseguite da travagliatori forniti dai varî corpi della guarnigione; di cui tutti gli uffiziali dovranno esser presenti al lavoro, e prender notizia della traccia, delle dimensioni, della costruzione, e dell'uso di tali opere, sommettendo ai proprî superiori le annotazioni raccolte e le osservazioni analoghe.

1098. Nelle piazze aperte od eventuali si eseguirà solo il prescritto nel numero precedente; e le opere costruite potranno essere armate, e quindi attaccate o difese, concertando le operazioni con gli uffiziali dell'artiglieria e del genio. Le somme necessarie all'uopo saranno chieste e liberate com'è detto al numero 1096.

Principî generali della disciplina e della subordinazione.

1124. È Nostro volere che le regole di disciplina stabilite da Noi in questa ed in altre ordinanze, e negli statuti militari siano osservate scrupolosamente dalle Nostre truppe, e che qualsivoglia pratica tendente a diminuire od attenuare, anche nella menoma parte la loro efficacia sia severamente punita, siccome quella che tende ad affievolire la forza dell'esercito, la quale trae vigore principalmente dalla disciplina, e dalla esatta osservanza delle leggi.

1125. Ogni militare sarà tenuto alla subordinazione, al rispetto, ed alla ubbidienza verso chiunque è rivestito di un grado superiore al suo. Questa subordinazione sarà completa da un grado all'altro, ne differirà menomamente anche nei gradi più ravvicinati da quella che si deve ai primi della gerarchia militare. Tutt' i militari più elevati in impiego la esigeranno dai loro inferiori, e dovranno tributarla nel modo stesso ai loro superiori, siane qualunque il corpo, l'arma, od il posto in che si trovano.

1126. La subordinazione, il rispetto, e la ubbidienza stessa dovrà praticarsi tanto in servizio che fuori di esso. Oltre a ciò in tutto quel che ha rapporto al servizio, od alla polizia in generale, trovandosi insieme più uffiziali, sotto-uffiziali o soldati di qualsivoglia corpo od arma, i meno antichi dovranno ubbidire al più antico, come se fosse rivestito di un grado più elevato.

1127. Ogni ordine dato da un superiore sarà immediatamente e letteralmente eseguito dagl' inferiori, senza ritrosia, mormorazione od interpetrazione di sorta alcuna; dichiarando Noi responsabile dell'ordine la sola autorità donde emana: non sarà quindi permesso a colui che deve ubbidire di arrestarne o cambiarne per nulla la esecuzione.

1128. Quell' inferiore che giudicherà fondatamente essere l'ordine da esso lui ricevuto non conforme alle Nostre ordinanze, o di erronea applicazione rispetto ad esse, potrà innoltrarne doglianza, dopo però avervi data piena e compiuta esecuzione: dovrà pertanto chiederne il permesso al superiore immediato, il quale non potrà impedirgli di ricorrere al superiore comune.

1129. Sarà considerata come grave contravvenzione la svogliatezza, e la mancanza di sollecitudine nella esecuzione degli ordini ricevuti; e siccome reato il disprezzo degli ordini stessi, la loro inesecuzione, e specialmente il mormorarne o sparlarne in presenza degl' inferiori.

1130. Gli ordini ricevuti non dovranno esser comunicati se non a coloro ai quali sia assolutamente necessario onde farli eseguire: sarà punito quel militare, che li paleserà ad altro senza bisogno.

1131. I rapporti contenenti la esecuzione di un ordine qualunque si faranno in termini chiari e distinti, senza omettere circostanza, che potesse interessare il servizio, o il dissimpegno della commessione avuta.

1132. Qualunque militare, ricevuto un ordine ne rimane direttamente responsabile: in conseguenza deve impiegare tutt' i suoi mezzi, e tutte le risorse da escogitarsi onde eseguirlo pienamente. Vogliamo quindi, che il rapporto, quantunque fatto a tempo debito, di un disordine, di una irregolarità o di un ordine non adempiuto non discolpi chi lo fa, se non quando possa egli provare di essersi al possibile adoperato per rimediare il disordine, o superare le difficoltà che vi si frapponevano.

1133. Siccome i superiori, ed in ispecie i capi dei corpi, debbono vigilare severamente su quanto risguarda la condotta e la vita decente e morigerata dei loro subordinati; così questi ultimi li ubbidiranno anche negli ordini che loro daranno per oggetti reputati particolari, e ciò tanto in servizio che fuori di esso in qualunque tempo e luogo, sia pubblico o privato.

1134. Ogni militare, che non sia sotto le armi, sia di giorno sia di notte allo scorgere dovunque un superiore del proprio o di altro corpo, che si diriga verso di lui o stia per passargli dinnanzi, dovrà mostrarsi con esso riverente ed ossequioso, rizzandosi in piedi se giacente o seduto, componendosi, e salutandolo colle norme prescritte. L'inferiore inoltre, che in qualunque luogo e circostanza ha motivo di parlare al superiore avrà bassa la voce, si asterrà dal gestire, o muoversi, ed adoprerà quei modi di dire, che la educazione insegna usarsi verso persone cui debbesi sommo rispetto. Riguardo poi agli uffiziali o sotto-uffiziali di qualunque grado destinati ad impieghi o corpi sedentanei, od al ritiro non che quelli che abbiano graduazioni, o semplice onorificenza militare, gl' inferiori, ancorchè in attività, useranno verso di essi quel rispetto, che oltre alla superiorità del grado, è dovuto alla loro età, od ai loro lunghi servizi. Ed essendo i succennati ossequiosi procedimenti essenziale obbligo dei militari, e segno non dubbio di loro educazione; ordiniamo che qualsivoglia superiore, penetrandosi che la divisa che veste è Nostra, nello scorgere un inferiore che a tanto mancasse di adempire, debba immediatamente punirlo con gli arresti, aggravando la punizione, s'è in suo potere, o facendone convenevolmente rapporto, se la omissione procedesse da apparente mancanza di rispetto.

1135. Qualunque militare che debba dare un ordine, o far eseguire un servizio qualsivoglia, ne chiederà permesso al superiore immediato, che trovisi presente; e questo per la scala gerarchica ne farà giungere la domanda al superiore più elevato che possa trovarsi anche presente. Tale prescrizione si eseguirà in qualsivoglia circostanza.

1136. Vietiamo assolutamente a qualsivoglia superiore di usare verso i suoi subordinati atti o parole indecenti, ingiuriose, o riprovate da una distinta educazione, dovendo sempre trattarli con bontà e giustizia, non solo per serbare la dignità conveniente a persone, cui la gloria e la sicurezza dello stato viene affidata, ma benanche per servire di esempio agl'inferiori. I superiori avranno cura in ogni caso di corrispondere ai segni di ossequio che si tributano loro: le punizioni ch'essi infliggeranno dovran sempre muovere da puro sentimento di dovere, ed essere conformi alle prescrizioni delle Nostre ordinanze: premieranno ed encomieranno coloro che nell'adempimento dei propri do-

veri si mostrano più accurati, o che si distinguono per atti di militare o civile virtù; preporranno tai soggetti ad esempio degli altri ondo elevare l'animo, ed introdurre una nobile emulazione.

1137. Le punizioni che s'infliggeranno agli uffiziali, oltre all'esempio cui dovranno servire, avranno anche per iscopo di migliorare la di loro condotta, e di correggere le biasimevoli abitudini che taluno di essi avesse contratte. In conseguenza i superiori puniranno pria con gli arresti semplici, indi con quelli di rigore in un castello o forte, prolungandoli per coloro che fossero nel medesimo fallo recidivi; ed ove reiterando ed aumentando i castighi non giungessero allo scopo, sia per isvogliatezza, o cattiva volontà, sia per ostinatezza di carattere del manchevole, ne faranno rapporto ai rispettivi superiori dettagliando le varie punizioni cui è stato assoggettato, onde darsi da Noi le convenienti disposizioni per eliminarlo dal Nostro Real servizio, toglierlo dall'attività, o punirlo altrimenti.

1138. Sarà pertanto punito severamente quel superiore che tollerasse commettersi in sua presenza atti indecenti o disordini senza reprimerli o castigarli, volendo Noi che per principio generale sia pure responsabile del disordine, della inesecuzione delle leggi, e di qualunque inconveniente il superiore di maggior grado od antichità, che trovandosi presente all'atto non lo abbia represso o punito.

1139. Ogni inferiore nel presentarsi ad un superiore per affari di servizio, sia nella di lui abitazione, sia altrove dovrà vestire l'uniforme prescritto. I superiori dovranno ricevere gli uffiziali che da essi loro si recano con decenza e compostezza e parimente in uniforme, evitando scrupolosamente ogni atto familiare o poco convenevole; e trattandosi di uffiziali in corpo non si terranno seduti se gli altri sono in piedi, a meno di particolari circostanze.

1140. Ogni militare che voglia innoltrare una domanda o un reclamo che a cose militari abbia rapporto, dovrà indirizzarsi al suo superiore immediato, il quale per la catena gerarchica farà giungere tale domanda o reclamo al capo del corpo, o ad altri superiori più elevati. E perchè tale prescrizione sia compiutamente eseguita, rimane assolutamente vietato a qualsivoglia autorità militare di dar corso a domande, che pei canali regolari non venissero innoltrate. Nel caso poi che persone qualsivogliano chiedessero pei militari, le loro domande non potranno aver corso se non dopo che sieno state rimesse per informazione ai rispettivi superiori.

1141. Vietiamo assolutamente ad ogni superiore di trattenere sotto qualunque pretesto alcuna domanda innoltrata da un militare, anche se contenesse reclamo contro un superiore qualsivo-

glia: ove però la domanda sia concepita in termini poco rispettosi o indecenti dovrà il superiore restituirla al petitore, prescrivendogli di moderarla, e se questi ricusi, lo punirà, e darà corso alla domanda specificando tale circostanza nella sua informazione.

1142. Le domande tutte saranno scritte sulla metà del foglio, onde lasciarne la metà sinistra per le informazioni. A piè della domanda sarà la data e la firma rasa.

1143. I capitani delle compagnie o degli squadroni apporranno la loro firma sotto quella del petizionario. I comandanti dei battaglioni firmeranno sotto ai capitani, e se sia diretta la domanda al colonnello dar potranno su di essa le necessarie dilucidazioni.

1144. Il capo del corpo estenderà la informazione ed apporrà il suo parere al margine e lo firmerà: nella informazione dovrà limitarsi alla citazione degli articoli delle ordinanze o dei regolamenti che siano in appoggio alla domanda, ovvero ad essa contrarî, ed a mostrare la verità od inesattezza dell' esposto: le frasi commoventi ed eccitanti alla commiserazione sono severamente vietate.

1145. Tutte le autorità superiori informeranno e firmeranno in seguito del colonnello.

1146. Ove senza la intervenzione dei superiori intermedî voglia un sotto-uffiziale o soldato comunicare col capo del corpo dovrà ottenerne il permesso dal suo capitano; e se un individuo qualunque per affari di servizio o particolari voglia indirizzarsi ad un uffiziale generale, ad altra autorità superiore o estranea al comandante del corpo, ed anche a Noi medesimi dovrà ottenerne il permesso del comandante stesso, il quale apporrà il suo semplice visto alle suppliche che in tal modo innoltrar si volessero. Tali permessi non potranno ricusarsi.

1147. Niuna domanda potrà venir sottoscritta da più individui.

1148. Non sarà permesso innoltrar domanda tendente ad ottenere cosa già negata se non dopo l' elasso di un anno dalla negativa se questa provviene da Noi, e di sei mesi se da qualsivoglia autorità.

De' Colonnelli.

1171. I corpi delle Nostre Reali truppe sono affidati ai colonnelli: essi ne sono a Noi compiutamente responsabili.

1172. L' autorità dei colonnelli abbraccia tutt' i rami di servizio, istruzione, disciplina, manutenzione, ed amministrazione: essi dovranno dirigerne l' insieme, ma senza appesantirsi su i minuti particolari, che assorbirebbero con poca utilità il loro tempo. Cureranno che in ciascuno di questi rami si eseguano scrupolo-

samente le prescrizioni delle Nostre ordinanze, e gli ordini emanati da' superiori da cui i corpi dipendono, senza alcuna innovazione o alcuno cambiamento.

1173. Ogn' individuo del corpo dipendendo dal colonnello, tutte le autorità in lui si concentreranno: egli però lascerà a ciascun uffiziale e sotto-uffiziale il libero esercizio delle funzioni, e delle facoltà inerenti al dissimpegno dei particolari incarichi, che dalle Reali ordinanze sono loro attribuite o concedute, nè permetterà che se ne sottragga sotto alcun pretesto la menoma parte: tal esercizio sarà pertanto da esso lui vigilato e corretto nell' andamento non meno che nei risultamenti.

1174. Emanano dal colonnello tutti gli ordini; a lui si debbono tutt' i rapporti; ogni domanda dev' essere ad esso lui diretta, o se indirizzata ad altro superiore, pel di lui organo e col suo parere innoltrata.

1175. Tutti gli uffiziali subalterni faranno rapporto ai loro capitani, questi al maggiore del proprio battaglione, il maggiore al tenente colonnello, e questi al colonnello, il quale in tutto ciò che possa interessare il buon ordine e la disciplina del corpo, darà conto al comandante della brigata, qualora il corpo faccia parte di una brigata eventuale, ovvero al governatore o comandante della piazza. La stessa regola dovrà immancabilmente osservarsi non solo pei rapporti, ma benanche per le domande, licenze, e grazie personali da sollecitarsi dagli uffiziali del corpo; e solo allorchè alcuno di essi si trovi distaccato, o incaricato di particolare commessione potrà dirigersi senza intermedio al comandante del corpo.

1176. Quando un corpo forma parte di una brigata eventuale, il capo di esso, ne' giorni che non vi sia parata, si condurrà alle ore dieci della mattina in casa del comandante della brigata per rendergli conto di ciò che sarà occorso nel corpo di suo comando dopo l' antecedente rapporto, consegnandogli nel tempo stesso la situazione della truppa con le mutazioni, e con l' additamento delle novità avvenute nel dì precedente. Gli presenterà inoltre le varie domande che avesse a fargli. Essendovi poi parata, i colonnelli dopo sfilata la guardia si presenteranno ai rispettivi brigadieri, daranno le situazioni e le domande anzidette, e l' informeranno delle novità occorse.

1177. Il brigadiere riceverà col rapporto giornaliero la notizia delle punizioni inflitte, ove queste siano superiori a quattro giorni di arresti semplici o di rigore.

1178. Il colonnello riceverà ogni mattina dal tenente colonnello il rapporto di situazione del corpo con le mutazioni, e le indicazioni di tutte le novità, e di tutti gli avvenimenti, non che le varie domande.

1179. I colonnelli ogni primo giorno di mese dovranno pre-

sentare al governatore o comandante della piazza, nella quale si troveranno di guarnigione la situazione della forza per la ripartizione del servizio, siccom'è prescritto al n.° 325, e rimettergli periodicamente tutte le altre carte di cui è parola al n.° 973.

1180. Dovranno, se richiesti, inviare ad esso dei rapporti e delle notizie su tutti gli altri rami di servizio, sia per uso del ridetto governatore o comandante, sia per trasmettersi alle autorità superiori. Trovandosi il corpo riunito ad una brigata eventuale, di tali rapporti o notizie si farà richiesta al comandante la medesima, e pel suo organo ne verrà fatta la spedizione.

1181. In generale i colonnelli si presteranno alle richieste dei comandanti territoriali, per tutto ciò ch'è relativo alle facoltà ad essi attribuite nella presente ordinanza.

1182. I comandanti dei corpi non potranno assentarsene senza permesso dei rispettivi superiori; nè potranno giammai contemporaneamente far uso di permesso il comandante del corpo, e l'uffiziale che nell'ordine regolare dee rimpiazzarlo.

1183. I colonnelli avranno somma cura che gli uffiziali vivano decentemente, siano morigerati, e si astengano dagli atti, dalle parole, e dalle abitudini, che ad una classe sì nobile, che ad esempio è prefissa altamente sconvengono: ne sopravvegghieranno in conseguenza la condotta nei minuti particolari, tanto in servizio che fuori.

1184. Coi rapporti periodici ed eventuali ci faranno conoscere per l'organo dei superiori i diportamenti di tutt'i loro subordinati: terranno registro delle di costoro onorevoli azioni, e degli elogi che avranno meritati per atti di civili o militari virtù, o per lo esatto adempimento dei loro doveri, non che delle punizioni che avran sofferte.

1185. Nelle riviste annuali d'ispezione specificheranno le particolari circostanze, la condotta, ed i servizi di ciascun uffiziale. In queste proporranno per le uscite quelli tra essi, che per acciacchi, o per altre cagioni non potranno più far parte del loro corpo. Faranno inoltre conoscere quali siano meritevoli di ascensi, onde potersi esclusivamente tener presenti nelle promozioni, e quali infine meritino particolari ricompense, specificandone con chiarezza i motivi.

1186. Baderanno attentamente all'abbigliamento degli uffiziali onde sia decente, ben tenuto, ed esattamente conforme ai modelli, vietando assolutamente ogn'innovazione o aggiunzione, che distruttiva della necessaria uniformità, lo è puranco della economia particolare. Le stesse cure avran pure per la bardatura, e per le armi, cose ch'esser debbono solide, e di uso.

1187. Vigileranno sulla qualità e sul numero dei cavalli degli uffiziali, onde coloro che servir denno a cavallo, possano farlo con utile e decoro.

1188. Faranno che ogni uffiziale sia provveduto dei generi necessari per una marcia, affinchè dovendola inopinatamente intraprendere nulla ad essi manchi di ciò che ai bisogni di un militare si addice.

1189. Esigeranno che ogni uffiziale possegga una copia delle Nostre ordinanze, e dei regolamenti riguardanti l'arma cui appartiene.

1190. Avranno somma cura che gli uffiziali non facciano spese superiori ai loro mezzi, onde non siano forzati a contrar debiti, e puniranno i trasgressori. In caso di malattie dispendiose, o quando debba un uffiziale equipaggiarsi o montarsi, il colonnello permetterà che contragga debito moderato da scontare al terzo del soldo.

1191. Vietiamo severamente qualunque assegno superiore al terzo del soldo semplice di un uffiziale, e Vogliamo che in caso di sequestro rimangano sempre immuni le armi, i cavalli, le decorazioni di ordini cavallereschi, e le medaglie, i libri, gli strumenti matematici, e gli oggetti di abbigliamento, equipaggio, e bardatura necessari al regolare servizio.

1192. I giuochi di azzardo sono assolutamente vietati, ed i capi dei corpi vigileranno attentamente onde questa prescrizione sia eseguita, castigando severamente i trasgressori.

1193. Alle riviste d'ispezione i colonnelli faranno conoscere gli uffiziali che han debiti al di là del prescritto ne' numeri precedenti, non che coloro che siano più volte incorsi nel fallo del giuoco, onde darsi da Noi le disposizioni convenevoli.

1194. Gli uffiziali superiori dovendo vigilare sul costume, e sulla economia degli uffiziali, daranno esempio di regolarità e morigeratezza.

1195. I colonnelli apporteranno massima cura nella scelta ed educazione dei sotto-uffiziali, onde questa interessante classe adempia a' suoi doveri con intelligenza, serva di modello a' soldati, e possa fornire ottimi uffiziali.

1196. Cureranno che i soldati siano istruiti nelle pratiche del mestiere, e conoscano puranco teoricamente i loro obblighi e doveri; vigileranno che la condotta, e la morale dei medesimi sia regolare e decente, il contegno onorevole; e che contraggano di buon'ora la sveltezza ed il brio che sì bene convengono al di loro stato.

1197. Avranno massima vigilanza che nulla manchi a' soldati di quanto loro si deve, che gli averi sian loro scrupolosamente consegnati, senza che sotto alcun pretesto possano praticarsi su di essi altre ritenute che quelle prescritte dallo statuto penale e dall' ordinanza amministrativa; che in fine si faccia diritto ai fondati reclami dei medesimi.

1198. Vogliamo poi che i capi de' corpi infondano ne' loro

subordinati i principî, e facciano osservare le pratiche di Nostra Religione, e che curino onde le reclute, e gli uomini non abbastanza colti siano istruiti ne' suoi Santi precetti.

1199. I colonnelli inspireranno nelle truppe loro affidate sentimenti di onore, di attaccamento a Noi, di zelo pe' proprî doveri, e quella elevatezza di animo che spinge alle grandi imprese, e fa sprezzare i perigli. Essi avran sempre in mente che comandano uomini della Nostra Real divisa insigniti, ed a' quali la sicurezza e la tranquillità dello stato, l'onore del Trono, e la lor gloria sono affidati.

1200. È vietato al colonnello di palliare o nascondere le mancanze de' suoi subordinati, specialmente se sian gravi, o se quantunque di lor natura leggiere, sieno reiterate, il che soprattutto negli uffiziali mostra svogliatezza o poca delicatezza, cose sommamente disdicevoli, e perniciose. Gli sarà poi imputato a colpa se sottragga alla dovuta pena alcuno colpevole di reato.

1201. Sarà strettamente responsabile il colonnello, che non si usino parole, gesti, od atti ingiuriosi od offensivi contro i subordinati, e punirà severamente chi trascorresse in siffatti eccessi disdicevoli alla buona educazione, ed alla dignità del superiore, e che mostrano particolare risentimento, incompatibile colla severità ed impassibilità della disciplina.

1202. I castighi militari e le punizioni di disciplina saranno applicate secondo il regolamento corrispondente. Ma i castighi e le punizioni superiori all'arresto di rigore pe' sotto-uffiziali e soldati, ed all'arresto semplice per gli uffiziali non potranno ordinarsi che dal solo capo del corpo.

1203. Il colonnello pria di ordinare che s'infliggano castighi maggiori degli arresti di rigore esigerà dettagliato rapporto del fatto che costituisce la imputazione del fallo, e lo farà accuratamente verificare dall'aiutante maggiore, o da altro uffiziale a sua scelta, e sotto un tal rapporto da rimanere in archivio, emetterà per iscritto il castigo.

1204. Al cominciare di ogni primavera rinnoverà le istruzioni di dettaglio per gli uffiziali, che comanderà o farà comandare sotto la sua direzione da un uffiziale superiore in ciò che sia maneggio delle armi, marcia, e modo di dare i comandi, e nei corpi a cavallo nelle varie classi: egli potrà dispensare da questa scuola gli uffiziali di età molto avanzata.

1205. Gli uffiziali che giungono al corpo, e specialmente coloro che potessero esser novelli al mestiere delle armi, verranno indistintamente esaminati su tutte le pratiche e teorie riguardanti i doveri dell'uffiziale: laddove il colonnello li trovi scarsi o deficienti su tali articoli, li commetterà alla istruzione di un uffiziale a sua scelta.

1206. Ogni quindici giorni almeno gli uffiziali saranno riuniti

per la scuola teorica. Il colonnello potrà delegare a tal uopo il tenente colonnello o altro uffiziale superiore a suo piacimento: le conferenze si terranno in una stanza isolata nel quartiere, ed all'uopo disposta, o nell'abitazione del colonnello o di altro uffiziale superiore. Gli uffiziali saranno interrogati sui particolari della istruzione, sulle evoluzioni, sul servizio di piazza, sullo statuto penale e sui doveri amministrativi, onde assicurarsi che conoscano a fondo, e sappiano praticare, ed applicare le Nostre ordinanze. Allorquando il colonnello li conoscerà sufficientemente istruiti sui rami succennati, ne dirigerà la istruzione sul servizio di campagna, sulla fortificazione passaggiera, e su i varî modi di applicare le evoluzioni, e le truppe alle moltiplici circostanze di guerra.

1207. Due volte il mese si estrarranno a sorte tre uffiziali da capitano in giù, che spiegheranno e comanderanno sul terreno tre evoluzioni ad un battaglione. Della idoneità da ciascuno di essi dimostrata in questa operazione si farà parola nel rapporto mensuale.

1208. I sotto-uffiziali ne' tre mesi di primavera verranno riuniti ogni giorno per esercitarsi al maneggio delle armi, alla marcia, non che a tirare al bersaglio, alla scuola di divisione e di plotone, ed a quella de' comandi: in quanto a quelli di cavalleria dovranno passare inoltre per le varie classi. L'aiutante maggiore, che potrà essere rimpiazzato, o secondato da altro uffiziale a scelta del colonnello, sarà incaricato di questa istruzione. Indipendentemente da ciò, dovranno i sotto-uffiziali essere riuniti in tutt' i tempi, almeno due volte la settimana, nell'ora che il capo del corpo giudicherà convenevole, ond' essere istruiti nelle ordinanze, e nelle teorie necessarie al disimpegno delle loro funzioni.

1209. E siccome è Nostro Volere che la classe summentovata si renda degna di aspirare alla carriera di uffiziale, così Vogliamo che i colonnelli prescelgano abili uffiziali onde istruire nella geometria, nella fortificazione, nel rilievo del terreno e nel disegno topografico, quegl' individui tra la enunciata classe, che si mostrino suscettibili a meritare questo distinto grado.

1210. Alla rivista d'ispezione i colonnelli faranno conoscere que' sotto uffiziali, che per istruzione, decente modo di vivere, e buona morale siano meritevoli di divenire uffiziali, specificando i loro servizî e meriti.

1211. I corpi verranno esercitati ogni giorno, sia riuniti, sia in dettaglio, tranne il sabato designato esclusivamente alla pulizia in generale, i giorni festivi, quelli eccessivamente caldi, piovosi o freddi, non che gli altri in cui circostanze particolari ne impedissero la pratica; ma in questo caso i comandanti dei corpi ne faranno rapporto. Questa istruzione potrà ridursi a tre

volte la settimana, qualora si conosca, che la truppa e gli uffiziali sono istruiti a segno da non aver bisogno se non di conservarsi nel possesso della loro buona istruzione.

1212. Le reclute, finchè non passino ad esercitarsi col battaglione, faranno gli esercizî tutt' i giorni, eccettuato il sabato: nei tempi piovosi, frigidi od astuanti li faranno al coperto; nella intelligenza però che la loro corporale istruzione non debba eccedere il periodo di cinque ore nella intera giornata.

1213. In ogni corpo dovrà esservi una scuola normale, ove i sotto uffiziali si perfezionino nella calligrafia, e nell' aritmetica, ed i soldati più svelti apprendano a leggere, scrivere e numerare.

1214. I capi de' corpi curreranno che i cappellani istruiscano tutt' i sotto-uffiziali, e soldati nel catechismo di Nostra Santa Religione; ed ordineranno degli esami, onde giudicare del profitto de' varî individui, e dello zelo degl' istruttori.

1215. Una volta la settimana si farà lettura alle compagnie, o agli squadroni riuniti di quegli articoli dello statuto penale, e di questa Nostra ordinanza, che più particolarmente riguardano i soldati: i capitani li spiegheranno, ed i maggiori si assicureranno che i soldati siano in tal modo istruiti a sufficienza in tutto ciò che a' loro doveri si appartiene.

1216. Il colonnello si assicurerà che alle reclute ne' 15 giorni dopo il loro arrivo al corpo sia stata data lettura o spiegazione degli articoli dello statuto penale, che diffiniscono i reati militari e ne stabiliscono le punizioni.

1217. Nella state, avendone l' agio, farà istruire nel nuoto i sotto-uffiziali ed i soldati, prendendo le necessarie precauzioni contro gli accidenti; a qual uopo farà che una o più barchette si trovino nel luogo del bagno, e girino intorno ai nuotatori: ne' corpi di cavalleria i soldati si addestreranno pure alla scuola del nuoto a cavallo.

1218. Il colonnello siccome presidente del consiglio di amministrazione ne dirigerà tutto l' andamento, e ne sopraveggherà attentamente tutt' i rami, onde gl' interessi del Nostro erario, e quelli degl' individui siano assicurati e guarentiti. Egli delegherà i membri del consiglio a speciali indagini ed esami, od a dirigere tale o tal altro ramo. Vigilerà che i registri siano esattamente manutenuti ed al corrente, i documenti in regola, e le pendenze attivate. Sarà sua cura di riunire il detto consiglio alle epoche prefisse dalla Nostra ordinanza per l' amministrazione, e semprequando lo giudicherà necessario. Egli proporrà gli oggetti da discutervi, e dirigerà la compilazione del verbale di deliberazione. E sebbene per la comune responsabilità abbia ogni membro del consiglio pieno e libero diritto alla discussione, il colonnello baderà che questa si faccia in modi e termini convenienti al rispetto ed alla decenza.

1219. Il colonnello avrà cura che gli uffiziali di dettaglio tengano i loro conti sempre al corrente; a quale oggetto li esaminerà frequentemente, e li confronterà co' registri del consiglio, e con quelli delle compagnie o degli squadroni. Riscuoterà poi dal quartiermastro, dagli uffiziali di dettaglio, e da ogni individuo incaricato di un ramo di amministrazione un rapporto giornaliero e dettagliato delle loro rispettive operazioni. Di questi rapporti egli fisserà la forma ed il sesto, onde riunirli in volumi per anno, e per materia.

1220. Rivisterà di tempo in tempo tutto il materiale del corpo ch'è presso gl' individui, ne' magazzini o nelle caserme, onde assicurarsi della esistenza, e manutenzione di esso, non che della esatta tenuta delle librette individuali, dei registri di compagnie o squadroni, e de' registri complessivi.

1221. Sarà sua cura principale che le armi siano in ottimo stato, e le munizioni da guerra al completo e ben conservate, le pietre focaie di buona qualità, ben tagliate ed accuratamente situate, e che ogni sotto uffiziale e soldato oltre quelle che sono alle armi, ne abbia sempre un competente numero nella giberna.

1222. Ogni sabato si farà la ispezione ai sacchi o valigiotti, ed alle armi: questa sarà passata dai capitani dapprima, indi dai comandanti de' battaglioni. Il colonnello assisterà talvolta tali visite, e delegherà, per esse il tenente colonnello. Egli ordinerà che siano rivistati specialmente ogni volta de' generi che designerà, onde l'esame ne riesca viemaggiormente accurato. Riceverà rapporto di tali visite, ove non le passi egli medesimo.

1223. Il colonnello sarà responsabile che le domande pe'rimpiazzi de' varî generi siano innoltrate a tempo debito, e che siano esattamente formate, e proporzionate a' bisogni reali delle truppe, ed allo stato de' fondi che debbono pagarli.

1224. Sarà responsabile principalmente, e con essolui il consiglio, della buona qualità, e della esatta quantità de' generi che si ricevono.

1225. Curerà che il vestiario sia giornalmente riparato, ma allorquando crederà necessario doversi eseguire grandi riatti ne chiederà l'autorizzazione all' ispettore, e seguirà le norme che in assunto gli verranno date.

1226. Veglierà attentamente alla nutrizione del soldato, assicurandosi tal volta personalmente che le somme destinate al rancio sieno esattamente impiegate, i generi di buona qualità, e le compre e gli acquisti eseguiti senza contratto o monopolio, e che i soldati scelgano a lor piacimento i venditori.

1227. Allorquando per ragione della variazione de' prezzi dei commestibili, egli creda necessario di cambiare la proporzione stabilita dall' ispettore tra il danaro di tasca, e quello da spendersi pel rancio ne farà immediatamente rapporto ad esso ispet-

tore onde sia variata, dovendo in ogni tempo il rancio ed il pane somministrare nutrimento sufficiente al soldato: se poi l'ispettore non sia sopra luogo potrà far egli stesso quelle modificazioni che giudichi vantaggiose al soldato, ma dovrà dargliene immediatamente rapporto.

1228. Avrà somma cura che i cavalli siano ben tenuti e ben nutriti, e che i foraggi siano di buona qualità e distribuiti per intero.

1229. Il colonnello presceglierà dalle compagnie fucilieri gli uomini convenevoli per le compagnie granatieri e cacciatori, prendendo notizia sulla loro condotta, ed istruzione da' capitani delle compagnie degl' individui prescelti, e da' rispettivi comandanti de' battaglioni: egli consulterà puranche i capitani delle compagnie ov'è la vacanza.

1230. Si destineranno alle compagnie scelte i soldati di conosciuta morale e probità, che siano istruiti completamente, e che non abbiano sofferto castighi gravi.

1231. Il passaggio alle compagnie scelte sarà annunciato all'ordine del corpo. L'uscita di un sotto-uffiziale o soldato da una di queste compagnie sarà considerata come punizione ed annunciata colle causali anche all'ordine.

1232. Vacando de' sotto-uffiziali, il colonnello istituirà l'esame tra gl' individui della classe inferiore con le norme del regolamento. Tra i riconosciuti idonei il colonnello presceglierà i più antichi: terrà pertanto presente la condotta, e le particolari circostanze, che potessero far meritare preferenza od esclusione. Non potrà intanto promuoversi a caporale un soldato, che abbia meno di 12 mesi compiuti di servizio nella fanteria, e 18 nella cavalleria. Concorreranno a questa carica i soldati nominati da ciascun comandante di compagnia o squadrone, di cui dovrà far conoscere in uno stato le particolari circostanze. Il colonnello sceglierà tra i nominati quelli che giudicherà ammettere all' esame. In ogni concorso non vi saranno mai meno di sei candidati per ciascuna carica da provvedere.

1233. I portabandiere, i portastendardi e gli aiutanti saranno promossi con le norme del regolamento speciale.

1234. La destinazione degli uffiziali alle compagnie scelte dovendo considerarsi siccome contrassegno di grandissima fiducia, e ricompensa luminosa a' servizi prestati, i colonnelli proporranno per tali posti uffiziali che ne siano pienamente meritevoli: saranno preferiti in conseguenza coloro che si sieno distinti in azioni di guerra, che contino campagne, che abbian servito con zelo, e con intelligenza, e siansi distinti al comando delle compagnie, e che siano stati in compagnie scelte. In circostanze eguali l'antichità darà la preferenza; alle compagnie leggiere l'attività e la sveltezza saranno condizioni indispensabili.

1235. Se il corpo si divida in frazioni eguali, il colonnello

marcerà o rimarrà con quella che gli verrà prescritta, o di preferenza col primo battaglione: dividendosi in frazioni disuguali, marcerà di preferenza con la maggiore.

1236. Le matricole, i ruoli e la cassa, dovran sempre trovarsi col colonnello.

1237. La cassa, le bandiere e gli stendardi del corpo saranno riposti nell'abitazione del colonnello, ma ov'egli per ragioni particolari volesse altrimenti disporre, dovrà ottenerne l'autorizzazione del comandante della piazza.

1238. Nelle riunioni degli uffiziali, essi si porteranno nell'abitazione del colonnello, o nel luogo da essolui designato.

1239. I colonnelli saranno responsabili dell'esatta osservanza del divieto delle visite di corpo in qualunque circostanza. Essi vigileranno pure onde non si faccino lettere di complimento in occasione delle festività di Pasqua, Natale e Capo d'anno, nè tollereranno che si usi il titolo di eccellenza, se non con quelle dignità cui sia da Noi espressamente concesso, come viene prescritto nel Cap.° 1.° Art. 1.° del Tit.° 4.°

1240. In caso di assenza, il colonnello sarà rimpiazzato dal tenente colonnello: questi però dovrà inviargli i rapporti di situazione, parteciparli le novità di qualunque genere, e chiedere il di lui parere sulle domande e su gli affari di qualche momento, salvo il caso di urgenza: se però il colonnello uscisse dai confini dei Nostri dominî, il tenente colonnello sarà dispensato da questi obblighi.

1241. In assenza o mancanza del brigadiere comandante una brigata eventuale, il più antico comandante del corpo della brigata stessa non potrà senza Nostro ordine pretendere alcun comando su gli altri capi di corpo.

1242. Quanto è prescritto pei colonnelli sarà eseguito dagli uffiziali superiori comandanti i corpi di un sol battaglione, ed in generale da tutt'i comandanti di corpi.

Dei tenenti colonnelli.

1243. Il tenente colonnello comanderà in secondo il reggimento sotto gli ordini del colonnello, di cui secondar dovrà tutte le incumbenze e funzioni.

1244. Nell'assenza del colonnello egli praticherà quanto è detto al num.° 1240.

1245. Gli ordini del colonnello saranno il più che possibile diretti al tenente colonnello, il quale li diramerà e si assicurerà della loro esecuzione. I rapporti, i reclami, le domande e le comunicazioni perverranno al colonnello per l'organo del tenente colonnello.

1246. Allorquando il tenente colonnello debba dare degli or-

dini da sè, sia per urgenza, sia pel dissimpegno d'incumbenze ad esso lui affidate, li darà ciò non pertanto in nome del colonnello.

1247. Ogni mattina nell'ora stabilita, dopo aver ricevuto dal maggiore di settimana il rapporto, averlo verificato, ed avervi apposte le proprie osservazioni ed addizioni, si recherà dal colonnello a presentarglielo di unita all'anzidetto uffiziale superiore, all'aiutante maggiore ed all'aiutante di settimana. Allorquando il colonnello avrà emesse le sue risoluzioni, il tenente colonnello le trasmetterà subito, e darà le disposizioni perchè siano eseguite. Quando il colonnello lo permetterà, potrà essere rimpiazzato in questo incarico dal maggiore di settimana.

1248. Il rapporto con le decisioni del colonnello, e da esso lui firmato rimarrà al tenente colonnello il quale, date le disposizioni convenevoli, lo serberà nell'archivio del corpo: da tale rapporto si estrarranno le notizie relative alle punizioni, che saranno annotate nei rapporti quindicinali, dovendo quelle superiori a quattro giorni di arresti semplici o di rigore essere registrate puranco sulle matricole, e su i registri speciali; se ne trarranno infine le notizie che han rapporto alle mutazioni ed ai movimenti, di cui tutte le carte ed i documenti corrispondenti esser dovranno trasmessi pure al tenente colonnello, che fattone l'uso convenevole li conserverà nell'archivio.

1249. Il colonnello darà al tenente colonnello gli ordini da comunicarsi al corpo; quelli originalmente trasmessi dalle autorità superiori verranno, dopo pubblicati, conservati dal tenente colonnello suddetto nell'archivio del corpo: si praticherà lo stesso per tutt'i regolamenti, decreti di massima, le circolari ed altre prescrizioni che forman legge e norma dell'andamento delle varie operazioni del corpo.

1250. Il tenente colonnello, a meno che non sia altrove occupato, dovrà trovarsi alla parata della guardia del corpo.

1251. Ogni qualvolta l'intero corpo prenderà le armi, il maggiore di settimana lo riunirà; dopo di che, in attenzione dell'arrivo del colonnello, ne assumerà il comando il tenente colonnello: questi farà prendere la immobilità alla truppa col comando di attenzione al presentarsi del colonnello, cui rimetterà lo stato della forza sotto le armi, accompagnandolo nella ispezione della truppa, se giudicherà passarla, e finalmente chiestone il permesso, invierà a prendere le bandiere, o gli stendardi, e si recherà al suo posto.

1252. Rientrando il corpo, subitocchè le bandiere o gli stendardi si ritireranno, il tenente colonnello assumerà di nuovo il comando, e farà rientrare le compagnie o gli squadroni nelle caserme.

1253. Il tenente colonnello è incaricato della tenuta dei seguenti libri e registri.

1.° Libro degli ordini dei comandanti territoriali, e di ogni altro comandante di truppa.

2.° Libro degli ordini del corpo.

3.° Registro dello stato civile degli uffiziali.

4.° Ruolo di antichità degli uffiziali.

5.° Registro delle punizioni inflitte agli uffiziali.

6.° Ruolo per antichità dei sotto-uffiziali coll'additamento delle compagnie o degli squadroni, e delle particolari circostanze di cadauno.

7.° Ruoli del corpo.

8.° Matricole e rassegne.

9.° Registro delle situazioni.

10.° Registro delle mutazioni.

11.° Registro de' permessi.

12.° Istorico del corpo, e giornale di marce ed operazioni militari.

13.° Registro delle azioni di militare o civile virtù, che onorano o contraddistinguono qualche individuo in particolare, o il corpo intero.

1254. Egli avrà la iniziativa di tutte le operazioni necessarie alla tenuta di tali libri.

1255. Il colonnello passerà nelle di lui mani, onde conservarsi nell'archivio del corpo, tutt'i documenti, ordini e tutte le altre carte relative agli oggetti contenuti ne' sunnotati libri e registri, sia originalmente, sia in copia da lui firmata onde poterli tenere al corrente, e fornire alle autorità amministrative, ed oltre i documenti e le carte prescritte, che tutte esser debbono formate negli offici del tenente colonnello, e da esso lui verificate.

1256. Ogni mattina riceverà dalle compagnie o dagli squadroni per mezzo dei forieri, dallo stato minore per mezzo del portabandiera o aiutante che n'è incaricato, e dal quartiermastro per lo stato maggiore tutte le notizie che risguardano le mutazioni ed i movimenti del giorno precedente, onde stabilire la situazione giornaliera, che col rapporto dee presentarsi al colonnello: egli avrà cura che ne' rapporti che costoro gli presenteranno le mutazioni e le punizioni siano con precisione e laconismo espresse a dorso della situazione giornaliera. Mezz'ora dopo la parata i primi sergenti si porteranno da esso lui per ricevere le notizie e gli ordini di quanto riguardar possa il personale delle compagnie o degli squadroni: su questi dati formerà pure all'epoche stabilite gli stati di mutazioni da indirizzarsi al commessario di guerra, e ad ogni altra autorità.

1257. Riceverà le relazioni numeriche degli spedali militari, e dal primo chirurgo quella degli ammalati trattati nella sala reggimentale con le mutazioni.

1258. I biglietti di passaggio agli spedali esser dovranno vistati dal tenente colonnello, e registrati nel corrispondente libro.

1259. Tutte le domande di generi di vestiario, armamento, bardatura, dote, munizioni, foraggi o sussistenze dovranno essere esaminate e firmate dal tenente colonnello, e da lui sommesse al colonnello.

1260. I passi per qualunque licenza saranno vidimati dal tenente colonnello, e registrati. Gl' individui che rientrano al corpo o che vi passano dovran pure presentargli le loro carte di via, e gli ordini di passaggio, onde prenderne registro, ritenendo quelle necessarie all' appoggio delle riviste.

1261. Le filiazioni o gli stati di servizio da rilasciarsi per qualunque ragione dovranno essere forniti, e vidimati dal tenente colonnello.

1262. Gl' individui assenti dal corpo, ma ch' esser denno compresi nella rivista, avranno cura di far pervenire al tenente colonnello i documenti bisognevoli all' uopo.

1263. Il tenente colonnello è incaricato dell' esame delle qualità, e de' documenti de' coscritti, de' volontarî e de' cambî.

1264. Dirigerà l' uffiziale incaricato del casermaggio nello esercizio delle sue funzioni.

1265. Sarà sua cura di vigilare alla esecuzione del servizio interno, ed alla polizia delle truppe nelle caserme, non che alla tenuta de' registri delle compagnie o degli squadroni, e degli uffiziali di dettaglio, ed in fine al magazzino, al casermaggio ed alla convalescenza.

1266. Il tenente colonnello, ove sia ciò comandato dal colonnello, s' incaricherà della istruzione teorica e pratica del corpo, e di qualsivoglia altro ramo, di cui gli venga da esso lui affidata la direzione e la vigilanza.

1267. Gli sommetterà costantemente tutte le osservazioni che avrà fatte su i varî rami di servizio, e gli fornirà tutt' i lumi derivanti dalla situazione e variazione della forza, onde servir di controllo alle operazioni del quartiermastro, e degli uffiziali di dettaglio.

1268. Il tenente colonnello vigilerà che i comandanti dei battaglioni adempiano con precisione i loro doveri, che il maggiore di settimana, il capitano ed i subalterni di picchetti stiano a' loro posti, ed eseguano i loro incarichi.

1269. In caso di separazione marcerà ordinariamente colla frazione ove non è il colonnello. In questo caso rimetterà all' uffiziale superiore ch' è col colonnello tutt' i libri e registri in suo potere.

1270. In caso di assenza maggiore di 8 giorni, le funzioni del tenente colonnello saranno esercitate dal maggiore più antico, che però non lascerà il comando del suo battaglione: questi al ritorno del tenente colonnello gli darà conto di tutte le operazioni in sua assenza eseguite.

Dei maggiori.

1271. Nei corpi di più battaglioni ciascheduno di essi sarà affidato ad un maggiore che ne avrà specialmente il comando (1). Il colonnello ripartirà i battaglioni tra i maggiori, ma non potrà cambiarli senza il permesso dell' ispettore dell' arma.

1272. Ogni maggiore è incaricato della disciplina, istruzione, tenuta e manutenzione del proprio battaglione, essendone responsabile al colonnello per l' organo del tenente colonnello: egli dovrà su questi vari rami esercitare un' attiva e continua vigilanza, onde assicurarsi personalmente che tutti siano in regola, e che l' andamento ne sia conforme alle Nostre ordinanze, ed ai regolamenti e voleri del capo del corpo.

1273. Si applicherà principalmente a conoscere le circostanze degli uffiziali e sotto-uffiziali del proprio battaglione, la loro condotta, istruzione ed abilità, onde proporli alle varie incumbenze, cui il colonnello vorrà destinarli, o dare a questo le dilucidazioni, che potrà domandare sul conto loro.

1274. Vigilerà accuratamente sull' amministrazione delle compagnie, e degli squadroni, sulla nutrizione degli uomini e dei cavalli, sulla tenuta e nettezza degl' individui, sulla manutenzione di tutti i generi di Regio conto o del corpo, su i loro riatti ec.

1275. Avrà cura che tutt' i registri delle compagnie e degli squadroni siano tenuti al corrente, ed in regola.

1276. Verificherà e firmerà le domande che dalle compagnie o dagli squadroni si fanno pei generi di qualunque specie: si assicurerà che i generi che si ricevono siano di buona qualità, ed al numero ordinato, farà distribuire e segnare nei registri e nelle librette quelli che le compagnie o gli squadroni ricevono.

1277. Passerà col rapporto giornaliero tutte le domande che s' indirizzano al colonnello, e vi apporrà le sue osservazioni ed il suo parere; visterà poi tutte le domande che si dirigono ad autorità superiori.

1278. Dividendosi il battaglione il maggiore marcerà o rimarrà con quella porzione che gli verrà per ordine assegnata.

1279. I maggiori assenti saranno rimpiazzati nel comando del battaglione dall' aiutante maggiore s' è presente; e se questi non è il più antico capitano del corpo, dal più antico capitano del battaglione, che però non lascerà il comando della compagnia

---

(1) I corpi di cavalleria s' intendono divisi in battaglioni, di cui ciascuno è formato da due squadroni. Le brigate di artiglieria si considerano pel servizio siccome battaglioni.

o dello squadrone. Nel caso che il colonnello giudicasse operare altrimenti, dovrà chiederne l'autorizzazione.

1280. Allorquando gli uffiziali debbano riunirsi per recarsi dal colonnello o altrove, i maggiori riuniranno quelli del proprio battaglione, e li condurranno dal tenente colonnello.

1281. In ogni corpo di più battaglioni sarà nominato un maggiore di settimana: essendovene degli assenti il colonnello potrà adibire a questo servizio l'aiutante maggiore s'è il capitano più antico del corpo, o uno o più capitani i più antichi, anche se non abbiano per la vacanza dei maggiori assunto il comando dei battaglioni.

1282. Il servizio del maggiore di settimana incomincerà dopo sfilata la guardia della domenica, e terminerà alla stess'ora; e perciò tanto il maggiore che trasferisce un tal servizio, quanto quello che lo imprende, dovranno trovarsi presenti alla parata del giorno suddetto, affinchè l'uno comunichi, e l'altro riceva le nozioni di tutti gli ordini dati nel periodo della scorsa settimana sull'andamento del servizio, tanto dal comandante del corpo, che dalla piazza.

1283. Il maggiore di settimana, senza preterire alcuno dei doveri che lo riguardano pel comando del suo battaglione, è specialmente incaricato: 1.° di quanto ha rapporto alla distribuzione ed esecuzione del servizio di piazza, curando la manutenzione dei ruoli corrispondenti, che sono presso l'aiutante maggiore e l'aiutante di settimana, e della corrispondenza colle autorità della piazza per quanto al servizio stesso ha relazione: 2.° della distribuzione ed esecuzione del servizio interno: 3.° della polizia e del governo dell'intero corpo: 4.° della riunione e spedizione dei rapporti di ogni specie, e della trasmissione degli ordini.

1284. Alle ore otto della mattina, e nell'estate alle sei il maggiore di settimana riunirà nel locale a ciò designato in quartiere l'aiutante maggiore, e l'aiutante di settimana per ivi compilare il rapporto generale mediante i rapporti, che il detto aiutante avrà dovuto ricevere dalle compagnie o dagli squadroni. Esso maggiore apporrà sul mentovato rapporto le sue osservazioni e domande, lo firmerà, e seguito dai ridetti individui si recherà dal tenente colonnello, cui rassegnerà il rapporto e le sue verbali osservazioni.

1285. Nel caso che si mancasse di locale, o che il corpo avesse caserme divise, potrà la cennata riunione aver luogo nell'abitazione del maggiore di settimana.

1286. Il maggiore di settimana dirigerà l'andamento del servizio in generale, e la esecuzione degli ordini del colonnello; si troverà presente a tutte le visite, alle riunioni, agli esercizî, ed ai governi ne'corpi a cavallo, a meno di positivo impedimento

derivante dal dissimpegno di altro servizio: egli ispezionerà la guardia pria che esca dalla caserma; e dovendo sfilare dalla medesima assisterà alla parata: se poi la parata ha luogo sulla piazza d'armi, ed il corpo fornisce per intero la guardia, esso maggiore a cavallo vi condurrà la truppa.

1287. Egli farà che si suonino o battano esattamente i varî tocchi prescritti dall'orario alle ore quivi stabilite, giusta i modelli num.° 16.

1288. Ispezionerà i distaccamenti comandati da capitani che escono dal quartiere, o vi rientrano.

Degli aiutanti maggiori.

1289. Nei reggimenti di fanteria e cavalleria l'aiutante maggiore sarà destinato a secondare il maggiore di settimana nelle sue funzioni, e ne' suoi incarichi.

1290. Egli manuterrà il ruolo degli uffiziali pel servizio di piazza e per quello interno, non che il registro delle situazioni al modo accennato a' numeri 439, e 440 onde additare al maggiore di settimana quanto ha rapporto alla nomina e distribuzione del servizio.

1291. Le categorie de' servizî interni saranno disposte come quelle del servizio di piazza; il picchetto ne formerà la prima. Nella nomina de' varî servizî interni si osserveranno le norme prescritte per quello di piazza.

1292. L'aiutante maggiore assisterà a tutte le riunioni del corpo, nelle quali sarà specialmente incaricato di assegnare le cariche alle suddivisioni, e di vigilare allo scompartimento di queste, che sarà eseguito dall'aiutante.

1293. Veglierà alla esecuzione di tutte le regole d'interno governo, alla riunione e compilazione de' rapporti, ed alla trasmissione degli ordini.

1294. Indirizzerà al maggiore di settimana i suoi rapporti, ed in assenza di questo al tenente colonnello, o al colonnello.

1295. Sarà specialmente incaricato delle operazioni della polizia militare pei reati commessi nell'interno de' quartieri e delle caserme.

1296. La istruzione teorica e pratica de' sotto-uffiziali gli verrà affidata, non che la loro polizia in generale, e la vigilanza su tutti gl'individui dello stato minore.

1297. Egli sopravveghierà, e dirigerà la istruzione delle reclute.

1298. Ogni sabato riunirà gli assistenti ed i travagliatori, ed assicuratosi che niuno ne manchi, gl'istruirà o farà istruire.

1299. La mattina seguirà il maggiore di settimana al rapporto.

1300. Terrà nota degli uffiziali e sotto-uffiziali di settimana e di quartiere, o di guardia alle scuderie, non che di tutti gli or-

dini, e delle consegne risguardanti l'andamento del giornaliero servizio interno, ond'essere sempre in grado di poter dare in quanto a ciò tutte le dilucidazioni, che il maggiore di settimana sarà per domandargli.

1301. Nel corso della giornata potrà ordinare la visita dei presi in quartiere e nelle camerate, non che de'sotto-uffiziali di settimana e di quartiere, o di guardia alle stalle, affine di assicurarsi se alcuno dei primi abbia osato deludere la disciplina, o qualcuno dei secondi siasi abusivamente allontanato dal quartiere.

1302. Potrà, ogni qualvolta lo giudicherà necessario, ispezionare, tanto di notte che di giorno la guardia di polizia, le sentinelle, ed i piantoni da questa forniti, facendosi però accompagnare dal caporale di posa: potrà del pari visitare le camerate onde assicurarsi della polizia, e del buon ordine delle medesime.

1303. Invigilerà sull'uffiziale di picchetto fisso, sull'aiutante di settimana, e sul prevosto, e prenderà cura di quanto ha rapporto alla manutenzione del corpo di guardia di polizia, ai generi, alle consegne, alle tabelle ec. esistenti nel medesimo, non che nella camera di picchetto, nelle prigioni, ed in altri locali nell'interno del quartiere, ed alla polizia di tali locali.

1304. Si assicurerà che i detenuti ed i presi vadano agli esercizî, facciano i travagli e la polizia interna senza eccezione alcuna, che ricevano la corrispondente nutrizione ed il denaro di saccoccia, che vi sian tenuti in conformità del prescritto in questa ordinanza, e che all'ora stabilita dal comandante del corpo prendano aria: esso ne ascolterà le querele, e laddove le trovi fondate, ne rassegnerà il contenuto al maggiore di settimana, affinchè sia fatta loro giustizia.

1305. Semprechè l'aiutante maggiore non debba in assenza del comandante del corpo succedergli nel comando, nelle marce per l'interno del Regno, precederà il corpo nei luoghi in cui dee pernottare, soggiornare, o rimanere di guarnigione, affine di preparare gli alloggi, i quartieri ec.

1306. Ordinandosi dei campi d'istruzione, vi precederà la truppa alla testa del distaccamento di accampamento onde tracciare il campo, a quale oggetto tale distaccamento sarà provveduto del bisognevole per siffatta operazione.

1307. L'aiutante maggiore ne' reggimenti in battaglia ed in colonna si situerà alla destra del colonnello o comandante del corpo, due passi indietro: ne' corpi di un battaglione prenderà il posto assegnato al 2.° uffiziale superiore nell'ordinanza degli esercizî e delle manovre.

1308. Si avrà cura di assegnare ai corpi di un battaglione aiutanti maggiori che siano più anziani de' capitani del battaglione stesso. Essi aiutanti maggiori saranno incaricati della esecuzione de' doveri assegnati al tenente colonnello, ed al maggiore

di settimana. I comandanti di questi corpi potranno pertanto assegnare parte de' secondi sunnotati doveri al capitano di picchetto, nel caso che particolari circostanze rendono ciò indispensabile.

1309. L'aiutante maggiore sarà rimpiazzato da un capitano a scelta del capo del corpo, che però non lascerà il comando della sua compagnia o del suo squadrone.

Delle visite giornaliere.

1840. Mezz'ora dopo battuto o suonato lo sveglio, al tocco di un rullo i caporali riuniranno le squadre rispettive, le formeranno nei corridoi adiacenti alle camerate, o nelle camerate stesse in mancanza di locale, e ne chiameranno la visita: faranno indi rapporto al secondo sergente di settimana, il quale vigilerà su questa visita, che potrà verificare chiamandola egli stesso, e ne farà rapporto al primo sergente informandolo di tutte le novità occorse, non che degli uomini che sono infermi, e dell'ora alla quale sono rientrati coloro che mancavano alla ritirata, o quelli che ne fussero stati esenti con permesso. I primi sergenti daranno parte delle novità all' uffiziale di settimana, e questi al capitano di picchetto: compileranno poi il rapporto della visita che spediranno all' uffiziale di picchetto fisso: questi formerà i rapporti complessivi giusta il modello num.° 20 che firmati dal maggiore di settimana, ed in di lui assenza dal capitano di picchetto, saranno inviati al comandante del corpo, ed al governatore o comandante della piazza.

1841. Prima di mangiare il rancio sarà fatta una seconda visita con le norme stesse, ma di questa il capitano di picchetto farà rapporto al solo maggiore di settimana.

1842. L' uffiziale di settimana potrà riunire la compagnia o lo squadrone onde verificare le visite, ed ispezionare gli uomini.

1843. Ne' corpi a cavallo prima del governo si formeranno gli squadroni su due righe, e l'uffiziale subalterno di settimana ne passerà la visita, facendone rapporto al capitano di picchetto, cui darà per iscritto i nomi de' mancanti. Questo uffiziale farà poi suonare il corrispondente tocco, affinchè gli uomini vadano a governare.

1844. La sera al tramontare del sole tutt' i tamburi o trombetti, riuniti con prevenzione nella piazza del quartiere o innanzi di esso verranno ispezionati dal tamburo maggiore, e quindi batteranno o suoneranno la ritirata. Quindici minuti dopo si eseguirà la visita, che sarà annunciata da un rullo.

1845. La visita della sera nei corpi a piedi si farà con le armi, e sul terreno, semprequando la pioggia, l'eccessivo freddo o altre considerazioni non lo vietino: in questi casi si eseguirà nei corridoi, in altro luogo coperto o nelle camerate.

1846. Se questa debba farsi sul terreno, le compagnie in berretto di quartiere, colle armi, e col cuoiame si recheranno sul terreno, condotte in ordine dai rispettivi uffiziali di settimana, e vi si schiereranno in battaglia: il picchetto in arme si situerà alla dritta della linea.

1847. Dovranno pertanto gli uffiziali suddetti ispezionare dapprima la loro gente, e visitare attentamente le armi onde assicurarsi che alcuna non ne sia carica: ciò verrà praticato costantemente ogni sera.

1848. Il maggiore di settimana comanderà la visita, ed in sua mancanza ne sarà incaricato il capitano di picchetto o l'aiutante maggiore qualora sia di esso più antico.

1849. Formata la truppa chi la comanda farà aprir le righe, e porre le armi al piede: indi ad un colpo di bacchetta dei tamburi, o ad un segnale delle trombe, ciascun uffiziale di settimana si recherà innanzi al centro della sua truppa, e comanderà: 1.° *Compagnia alla visita.* 2.° *Sotto-uffiziali al fronte.* Al 1.° comando i soldati porteranno la mano sinistra al berretto come per salutare, indi la riporteranno celeremente al suo posto. Al 2.° il primo sergente, ed il secondo sergente di settimana si porteranno innanzi al fronte, situandosi a contatto tra loro, due passi dietro l'uffiziale che starà rivolto verso la truppa. Questo uffiziale chiamerà la visita ed i cennati sotto-uffiziali gli somministreranno le notizie relative agli assenti.

1850. Terminata la visita, formato e sottoscritto il rapporto delle novità, ciascun uffiziale comandante darà la voce - *Sotto-uffiziali ai vostri posti*, indi, fatto il mezzo giro a dritta, rimarrà due passi innanzi al centro della propria compagnia. Ad un colpo di bacchetta, o ad un segno di tromba tutti questi uffiziali si recheranno dall' uffiziale che comanda la visita, e disposti in circolo per ordine di compagnie, gli presenteranno i rispettivi rapporti, e ne riceveranno le particolari disposizioni. L' aiutante incaricato dello stato minore presenterà pur egli, posto in seconda riga, il rapporto degl' individui sotto i suoi ordini. Il comandante ordinerà - *signori uffiziali ai vostri posti*; e questi, fatto il mezzo giro, si porteranno dond' erano partiti. Al segnale suindicato i primi sergenti ed il tamburo maggiore si recheranno alla sinistra della linea, o in altro luogo espressamente indicato, ove si disporranno in circolo attorno all' aiutante di settimana, al quale daranno il di loro rapporto; dopo di che, mediante il comando dell' aiutante - *Sotto-uffiziali ai vostri posti*, *marcia*, torneranno donde sono partiti.

1851. Il comandante la visita darà la voce.

1.° In bilancia l'arme.
2.° Serrate le righe, marcia.
3.° Per compagnie formate i circoli, marcia.
4.° Al piede l'arme.

Al 3.° comando ciascuna compagnia formerà il circolo sul centro: in esso oltre all' uffiziale di settimana entrerà pure il primo sergente munito del libro d'ordine, che porterà sul petto al disotto del cuoiame. Nel circolo si leggerà l'ordine, si nominerà il servizio, additando i posti che ciascuno dee coprire, e si comunicheranno le particolari disposizioni del corpo. Terminato ciò, il comandante ordinerà:

1.° In bilancia l'arme
2.° Disfate i circoli, marcia
3.° Al piede l'arme
4.° Alla preghiera l'arme

Ed i tamburi o trombetti toccheranno o suoneranno la preghiera, terminata la quale si comanderà

Al piede l'arme.

1852. Indi le compagnie pel fianco saranno da' rispettivi comandanti ricondotte alle camerate, ove riporranno le armi, toglieranno il cuoiame, e formate di nuovo reciteranno il S. Rosario.

1853. Se la visita si eseguirà nelle camerate, verrà praticato per ciascuna compagnia lo stesso che si è detto ne' numeri precedenti, adattandosi però alle località, ed in caso di ristrettezza ciascun uomo si terrà al piede del suo letto. Se poi le truppe siano alloggiate in locali separati, o presso gli abitanti, i capi dei corpi stabiliranno di concerto con le autorità locali i luoghi di riunione delle compagnie o de' battaglioni, o del corpo intero per le visite, sian generali, sian parziali.

1854. Ne' corpi a cavallo la visita si farà al modo stesso prescritto per la fanteria, ma gli uomini saranno in abito di scuderia, senz' armi, ed avranno nella mano sinistra la correggia del morale che conterrà l' orzo o l' avena per la distribuzione della sera: i sotto-uffiziali avranno le sciable al fianco. Terminata la preghiera gli squadroni si avvieranno alle stalle, donde ritornati reciteranno nelle camerate il S. Rosario.

1855. I comandanti de' corpi potranno ordinare che di tanto in tanto alle visite colle armi sieno presenti tutti gli uffiziali: ed allora tutti gli uffiziali superiori dovranno intervenirvi.

1856. Dopo la visita il capitano di picchetto formerà il rapporto, che sarà rimesso al colonnello per mezzo dell' aiutante di settimana. I rapporti di ogni altra visita gli saranno al modo stesso inviati. Un guastatore, od un uomo della guardia di polizia porterà copia di simile rapporto al tenente colonnello.

1857. L' uffiziale subalterno di picchetto fisso riunirà i rapporti che avrà dovuto recargli l' aiutante di settimana, ne formerà uno complessivo nel modo prescritto al num.° 1840, e lo invierà, dopo firmato dal maggiore di settimana o dal capitano di picchetto, al comando della piazza, per mezzo di un sotto-uffiziale.

1858. I capi dei corpi, oltre della visita della mattina, e di

quella della sera potranno ordinare altre visite periodiche o eventuali se la circostanza lo esiga. Eseguendosi altre visite, oltre alle prescritte di sopra, al tocco che indicherà doversi dare i rapporti, gli uffiziali di settimana, e l'aiutante incaricato dello stato minore si recheranno dal capitano di picchetto, ed i primi sergenti dall'aiutante di settimana, e disposti in circolo presenteranno i rispettivi rapporti.

1859. Il maggiore di settimana, il capitano di picchetto o l'aiutante maggiore, previo il permesso di altro superiore presente, potranno inopinatamente far battere la visita dal tamburo o trombetto di polizia in qualunque ora del giorno, nei casi in cui sia indispensabile; ma della cagione o del risultamento di tale disposizione dovranno dar parte al comandante del corpo.

Della partenza delle truppe da una piazza.

1893. Allorquando una truppa riceverà ordine di partire da una piazza, il comandante di essa darà tutte le disposizioni all'uopo convenienti.

1894. Ne' corpi a piedi, se ne' giorni anteriori alla partenza siavi sufficiente tempo, farà esercitare la truppa con passeggiate militari, nelle quali i soldati avranno ne'sacchi tutt'i generi prescritti da'regolamenti. Siffatte passeggiate non avranno per altro mai luogo la vigilia della partenza.

1895. Provocherà dal governatore o comandante la piazza gli ordini opportuni perchè gli ammalati che sono negli spedali vengano visitati dai professori del corpo e degli spedali stessi, onde avere uno stato nominativo da essi sottoscritto di quelli tra gl'infermi impossibilitati a mettersi in movimento. Farà puranche visitare dai chirurgi del corpo, in presenza del maggiore di settimana, gli uomini che trovansi alla sala reggimentale, o convalescenti nelle camerate, onde formarsene tre liste, di cui una comprenda gli uomini, che potendo camminar lentamente, preceder debbono la partenza della truppa; l'altra quelli da non potersi altrimenti trasportare che sulle vetture; l'ultima infine di quelli che passar si debbono agli spedali locali. Queste liste saranno sottoscritte dal primo chirurgo, e vistate dall'enunciato uffiziale superiore.

1896. Farà che i comandanti le compagnie o gli squadroni esaminino con particolare cura lo stato della calzatura di ogn'individuo, per far liberare a' soldati le somministrazioni bisognevoli, ed eseguire gli accomodi occorrenti. Ogni soldato di truppe a piedi avrà almeno un paio di buone scarpe, ed una solatura nel sacco. Le scarpe nuove, o riparate dovranno essere state messe almeno per un giorno, onde assicurarsi che calzino bene, e non feriscano i piedi.

1897. I comandanti le compagnie o gli squadroni vigileranno personalmente alla scrupolosa esecuzione di tutte le prescrizioni di nettezza necessarie al benessere dei loro soldati nella marcia, potendo perciò domandare al comandante del battaglione che il chirurgo gli assista all'uopo.

1898. I comandanti dei corpi a cavallo ordineranno inoltre in ciascheduno squadrone il cambiamento dei ferri vecchi dei cavalli, e la provvista dei ferri nuovi, dei chiodi per la marcia; curando che ogni maniscalco sia provveduto del bisognevole.

1899. Faranno esaminare colla massima accuratezza i cavalli infermi, di cui si lascerà indietro il minor numero possibile: dovendo rimanere con questi, sotto gli ordini di un uffiziale, o di un sotto-uffiziale sperimentato, gli uomini occorrenti per averne cura.

1900. Ogni compagnia o squadrone depositerà nel magazzino le armi che sono al di più degli uomini atti alla marcia, ed i generi degli assenti.

1901. Se i corpi avranno armi esuberanti, quelle che corrispondono alla differenza tra la forza presente e l'effettiva dovranno esser trasportate coi proprî bagagli, e quelle di differenza tra la forza effettiva e l'organica dovranno esserlo con mezzi di trasporto da somministrarsi ai corpi al dippiù della competenza pei bagagli, colle proporzioni e le norme in vigore.

1902. Gli effetti che non debbono entrare nei sacchi o valigiotti dei soldati, ma che loro è permesso di conservare, saranno riuniti per isquadra: ogni compagnia o squadrone aggiuntivi gli oggetti di uso comune ne farà una balla, la quale segnata col titolo del corpo, e col numero della compagnia o dello squadrone sarà rimessa al magazzino che ne prenderà notamento.

1903. Gli effetti del magazzino, convenevolmente imballati, intitolati e numerati, saranno dall'uffiziale del materiale consegnati al conduttore degli equipaggi.

1904. Ogni primo sergente consegnerà parimenti al conduttore degli equipaggi una cassa contenente tutt'i libri, i registri, e le carte della compagnia o dello squadrone. Egli non conserverà presso di se che il libro dell'ordine, e la mano correute.

1905. Gli uffiziali di ciascuna compagnia o di ciascuno squadrone riuniranno i loro equipaggi, che da un sotto-uffiziale saranno consegnati al conduttore suddetto insieme alle casse, di cui si fa parola al numero precedente. Il bagaglio di ciascun uffiziale dovrà consistere in una o due casse delle dimensioni, e del peso fissato dai regolamenti appositi. Lo stato maggiore riunirà pure il suo bagaglio, che sarà da un aiutante consegnato al conduttore. L'aiutante incaricato dello stato minore imballerà e consegnerà al modo stesso gli oggetti di pertinenza degl'individui dello stato minore, che non debbono esser da loro trasportati.

1906. Il conduttore degli equipaggi sarà responsabile di tutti gli oggetti consegnatigli, e dei quali dovrà firmare le ricevute, che diunita ai generi che verificherà gli verran presentate in doppio, di cui una copia rimarrà presso di lui: il comandante del corpo gli assegnerà per aggiunto un sotto-uffiziale intelligente, e di grado inferiore al suo, il quale lo aiuterà durante la marcia.

1907. Il quartier-mastro o l' uffiziale di dettaglio la vigilia della partenza consegnerà al conduttore degli equipaggi il foglio stabilito dal commessario di guerra per la somministrazione dei mezzi di trasporto competenti alla truppa che parte: desso si presenterà con questo foglio ai funzionari comunali onde ottenere i carri, e gli animali, e combinare l' ora ed il luogo ove debbonsi riunire.

1908. Il conduttore consegnerà il duplicato del foglio suddetto al suo aggiunto, il quale partendo sempre con la vanguardia distaccata, e col distaccamento degli alloggi farà mettere in pronto nei luoghi di transito quel numero di carri o animali da soma espressi in detto foglio.

1909. Se qualche uffiziale per acciacchi, età o stato di salute, scrupolosamente verificato dal comandante del corpo, o per uso di sua famiglia desiderasse vettura o cavallo da sella a proprie spese, ne avanzerà domanda al riferito comandante, il quale la vigilia della partenza passerà al conduttore un notamento di tali vetture ed animali permessi, non che di quelle che pel trasporto di generi esuberanti, o per le bagaglie degli uffiziali dovessero prendersi in fitto: questi curerà di avere tali vetture ed animali, sia per mezzo delle autorità locali, sia in altro legittimo modo.

1910. I trasporti, per quanto è possibile, dovranno essere raccolti la sera precedente alla partenza, e consegnati al conduttore, il quale li farà custodire, situando gli animali in qualche stalla, ed i carri ed equipaggi in siti chiusi e guardati da sentinelle fornite dalla truppa destinata per iscorta degli equipaggi.

1911. Sotto pena di severo castigo sarà proibito agli uffiziali, ed agli altri individui della truppa di prendere o far prendere di propria autorità qualunque carro, vettura o animale da soma o da sella.

1912. Nella distribuzione delle vetture o dei cavalli da sella gli uffiziali saranno preferiti, e fra essi quelli di grado superiore tra tutti gli uffiziali compresi nel notamento passato dal comandante del corpo al conduttore degli equipaggi. In quanto alle vetture sarà serbata la stessa regola gerarchica per le famiglie degli uffiziali. Riguardo poi ai carri ed agli animali da soma, gli equipaggi del corpo avranno la preferenza su' quelli degli uffiziali di qualunque grado essi siano.

1913. Ogni uffiziale, cui il conduttore consegnerà animali o

vetture, ne rilascerà ricevuta, nella quale sarà espressa la data, lo stato e le altre circostanze della vettura o degli animali consegnati. Il conduttore passerà al suo aggiunto tali ricevute per l'uso che sarà indicato col num.° 1992.

1914. Esistendo altre truppe nella piazza, quelle che dovranno partirne non vi presteranno servizio la vigilia della partenza.

1915. Il comandante del corpo prescriverà che siano prontamente finalizzati i conteggi con gli appaltatori di qualunque genere: egli nella vigilia della partenza farà conoscere all'ordine la tenuta di marcia.

1916. I comandanti delle truppe che marceranno pel Regno regoleranno sempre l'ora della partenza sulla lunghezza delle giornate, e sulle stagioni; e ciò ad oggetto di risparmiare, per quanto sia possibile, gli effetti dell'eccessivo caldo o freddo agli uomini ed ai cavalli.

1917. Il governatore o comandante della piazza, darà gli ordini corrispondenti per effettuarsi la riconsegna del quartiere, non che quella de' letti, mobili ed utensili quivi esistenti.

1918. L'aiutante maggiore o altro uffiziale scelto dal comandante della truppa sarà nominato per gli alloggi: questi di unita ad un aiutante, portabandiera o portastendardo partirà più ore prima dell'ora fissata per la partenza del corpo, conducendo seco il caporale foriere o altro sotto-uffiziale, e due soldati di ogni compagnia o squadrone, affine di preparare il nuovo alloggio. L'uffiziale ed i sotto-uffiziali summentovati formeranno il distaccamento degli alloggi, il quale potrà anche precedere di un giorno la partenza della truppa, qualora sia noto che nel luogo di arrivo non riesca facile la pronta esecuzione di quanto è necessario. Il comandante del corpo darà all'uffiziale degli alloggi il foglio di via, che sarà all'uopo stabilito dal commessario di guerra locale. Tale uffiziale sarà incaricato di quanto ha rapporto agli alloggi del corpo.

1919. Una vanguardia distaccata partirà insieme col distaccamento degli alloggi. Per un reggimento sarà questa formata da un distaccamento di primo tenente; ma se dovesse partire un solo battaglione, o più battaglioni per direzioni diverse, le vanguardie saranno composte da' distaccamenti minori. Nel caso che l'aiutante maggiore non sia incaricato degli alloggi, si avrà cura di darne la commessione ad un uffiziale più elevato in grado o più anziano di quello che comandar dee la vanguardia distaccata.

1920. Agli equipaggi sarà data una scorta comandata da un uffiziale. La forza di tale scorta potrà essere eguale a quella della vanguardia distaccata. Il comandante della scorta sopravveghierà gli equipaggi medesimi. Il conduttore degli equipaggi sarà sotto i di lui ordini per la polizia e pel buon ordine del convoglio, e per la custodia degli oggetti caricativi; de' quali però sarà egli esclusivamente responsabile.

1921. I convalescenti e gli altri soldati destinati, giusta il prescritto nel num.° 1895 a precedere la marcia, si uniranno ordinariamente due ore prima della generale, o dell' assemblea o del buttaselle, ed anche più presto se il comandante del corpo lo giudichi, e si porranno in cammino sotto la condotta di un chirurgo, e di una scorta comandata a quest' oggetto, e ciò, per guadagnare strada, e rendersi in buon ordine al luogo di transito. Il sotto-uffiziale capo della scorta prenderà nota de' nomi e delle compagnie o degli squadroni dei ridetti convalescenti, onde chiamare la visita nel corso della marcia. Il chirurgo ad essi assegnato avrà cura di non farli defaticare per violento cammino, e li lascerà riposare di tanto in tanto.

1922. Ne' corpi di cavalleria, i convalescenti ed i cavalli infermi saranno riuniti insieme, e condotti con eguale ordine e precauzione: marcerà con essi oltre al chirurgo anche un maniscalco. Gli uffiziali o sotto-uffiziali incaricati di custodirli avranno cura di non lasciare montare i suddetti cavalli infermi.

1923. I comandanti delle compagnie, o degli squadroni cureranno che prima di lasciare le caserme si faccia la riconsegna di esse, non che quella de' mobili, utensili e letti ivi esistenti all' uffiziale incaricato del materiale, che sarà in ciò assistito per ciaschedun battaglione o squadrone del rispettivo portabandiera, o portastendardo. E dove nella consegna suddetta si trovassero guasti o mancanze, se ne darà parte al comandante del corpo.

1924. Subito che le compagnie o gli squadroni saranno usciti da' quartieri, l' uffiziale incaricato del materiale procederà alla riconsegna delle caserme, alla quale assisteranno pure le persone nominate al num.° 1959 verificando il verbale di consegna di cui ivi è parola.

1925. Nel caso che si rinvengano mancanze o degradazioni, verranno queste rimpiazzate a spese del corpo, facendone dall' uffiziale del genio il corrispondente stato estimativo a' prezzi delle tariffe approvate, come viene prescritto al num.° 265.

1926. Qualora la riconsegna sia fatta puntualmente, o che i danni, essendovene, siano rimborsati all' istante, l' uffiziale del genio, ed il maggiore di piazza rilasceranno all' uffiziale del corpo il processo verbale compilato alla consegna delle caserme, apponendo al piede di esso la seguente dichiarazione. *Il dì. . . . . mese . . . . . . ed anno. . . . . . fatta la riconsegna dei locali . . . . il tutto è stato restituito nelle regole.* Senza di che resterà il corpo responsabile sempre dei danni, e se ne avanzerà dal governatore o comandante il corrispondente rapporto per effettuarsene il pagamento.

1927. Ove poi il corpo non curi la riconsegna, o che il suddetto uffiziale incaricato non v' intervenga, si farà non pertanto il verbale de' danni, e delle mancanze con le istesse formalità;

facendovi assistere un altro uffiziale della guarnigione per tutelare gl'interessi della truppa partita: di questo verbale, e del corrispondente stato estimativo si rimetterà copia per le vie ordinarie, onde effettuarsene il pagamento, e venir punito il capo del corpo, o l'uffiziale da esso lui incaricato.

1928. Si procederà quindi alla riconsegna de' mobili, utensili e letti, con le norme prescritte, rilasciandosene dal maggiore di piazza il verbale di consegna colla dichiarazione, e con le norme mentovate al num.° 1926.

1929. Saranno restituiti dagli uffiziali, e dalle truppe i mobili, gli utensili ed i letti loro somministrati dal comune o dagli abitanti, cui dovranno rimborsare al momento le perdite o degradazioni; senza di che gl'interessati potranno dirigere le loro doglianze al capo del corpo, che sarà in dovere di far prontamente giustizia ai di loro fondati reclami. Nel caso però che esso trascurasse di farlo, i ricorrenti s'indirizzeranno al comando della piazza, che destinerà subito un suo uffiziale, onde verificare i danni, le degradazioni o le perdite, e farne eseguire in presenza del commessario di guerra l'apprezzo prudenziale, per indi dar luogo alla ritenzione sugli averi del corpo in favore dei reclamanti, mediante l'autorità del ministro segretario di stato della guerra. Se infine gli abitanti, esauriti gli anzidetti ricorsi, non avessero ottenuta la bramata giustizia s'indirizzeranno alle autorità civili, che dovranno immantinente innoltrarne rimostranza al ministro segretario di stato corrispondente per le Nostre risoluzioni. Dovranno pertanto tali ricorsi esser prodotti il dì innanzi alla partenza delle truppe, o almeno prima del tocco della bandiera o di quello a cavallo, e le autorità civili avranno cura di far nota questa prescrizione agli abitanti.

1930. Gli uffiziali che avranno dato motivo a dei ricorsi per debiti non permessi dal comandante del corpo, oltre al dovere far subito onore agli obblighi contratti, verranno puniti con gli arresti di rigore.

1931. Partito il corpo gli abitanti perderanno ogni diritto a reclamare contro gl'individui che lo compongono.

1932. Quando l'uffiziale incaricato avrà posto in regola tutto quello che ha rapporto alla riconsegna de' quartieri, e delle somministrazioni fatte al corpo, e ne avrà ritirate le corrispondenti ricevute si porrà in marcia onde raggiungere la truppa, al di cui comandante darà subito conto di quanto è occorso relativamente alla sua commessione.

1933. All'ora fissata per la marcia di un corpo, se questo è solo nella piazza, i tamburi o i trombetti batteranno o suoneranno la generale; se poi vi sono altre truppe, batteranno o suoneranno l'assemblea o il buttaselle. I comandanti dei corpi di concerto co' governatori o comandanti destineranno le strade che

i tamburi o trombetti dovranno percorrere suonando gl' indicati tocchi. Trascorsa mezz'ora, il tamburo o il trombetto di picchetto batterà un rullo, o suonerà una chiamata. A questo segno le compagnie o gli squadroni usciranno dalle loro caserme o da'loro alloggi con armi e bagaglio. Nel primo caso si formeranno innanzi al quartiere, e nel secondo si renderanno nel luogo destinato per la riunione del corpo. All'ora suddetta gli uffiziali tutti, non esclusi i superiori, si porteranno al quartiere, o nella corrispondente contrada o piazza di riunione.

1934. Riunito il corpo il capitano di picchetto riceverà dagli uffiziali di settimana i rapporti delle compagnie o degli squadroni, e li passerà al maggiore di settimana, e questi al tenente colonnello, che ne farà rapporto al colonnello. I capitani daranno direttamente parte delle novità al comandante del proprio battaglione.

1935. Schierata la truppa in battaglia se ne farà la visita, si toccherà la bandiera o a cavallo, e si manderà per le bandiere o gli stendardi nel modo stabilito dalla Nostra ordinanza per gli esercizî e le manovre.

1936. La truppa a piedi nel partire dalla guarnigione, traverserà l'abitato in colonne per plotoni colla dritta in testa, e dopo di esserne uscita, marcerà pel fianco raddoppiando le file, se la natura della strada, ed il traffico che per essa ha luogo lo permetta. Qualora debbasi marciare per più giorni, e la truppa sia di un sol battaglione, anderà un giorno colla dritta, e l'altro colla sinistra in testa; purchè il suo comandante non abbia delle ragioni di operare diversamente. Se poi sian più battaglioni, uno per volta marcerà alternativamente alla testa. Si avrà sempre cura di non ingomberare tutta la strada, e di permettere alle vetture od a'pedoni di continuare il loro traffico. Gli uffiziali ed altri individui a cavallo non si frammezzeranno giammai nelle file, ma si terranno riuniti alla testa ed alla coda del battaglione. Quelli che pel disimpegno de'loro incarichi dovranno marciare colle compagnie o lungar la truppa anderan sempre dalla parte opposta a quella donde spira il vento. Le truppe a cavallo marceranno per quarti con le norme sopra espresse.

1937. Gli uffiziali, i sotto-uffiziali ed i soldati agli arresti semplici staranno al di loro posto lungo la marcia, e vi staran pure i sotto-uffiziali e soldati condannati a' servizî ignobili. Gli uffiziali agli arresti di rigore, se di stato maggiore marceranno senz'armi alla coda del rispettivo battaglione, se capitani o subalterni alla coda dello squadrone o della compagnia cui appartengono anche senz'armi. I sotto-uffiziali e soldati in prigione marceranno colla retroguardia, e quelli di cavalleria cammineranno a piedi. In fine i sotto-uffiziali e soldati sotto giudizio potranno,

se occorra, marciare legati, e solo questi saranno disarmati: il prevosto, che marcerà pur esso con la retroguardia risponderà particolarmente de' medesimi. Giunta la truppa alla fermata, ciascun individuo riprenderà la sua punizione. In mancanza di prigioni militari, e di locale custodito, gl'individui sotto giudizio saranno depositati nelle carceri civili ove s'invierà una guardia.

1938. Ogni truppa in marcia sarà sempre preceduta da una immediata vanguardia spiccata, ne'corpi di fanteria, dalla compagnia cacciatori del battaglione cui tocca la testa della colonna; in mancanza de'cacciatori verrà formata da' fucilieri: essa non si allontanerà più di cento a centocinquanta passi dalla truppa che precede, e spingerà innanzi a se a cento passi una punta di sei uomini comandata da un sotto-uffiziale, che a cinquanta passi in avanti spiccherà due esploratori. Avrà anche una retroguardia della stessa forza, nominata come la vanguardia dal battaglione che è alla coda della colonna, e somministrata come sopra nella fanteria: la detta retroguardia non si scosterà più di centocinquanta passi dalla coda dell'ultimo battaglione: la forza della vanguardia e della retroguardia sarà regolata in ragione delle vedute del comandante della truppa in movimento.

1939. Nelle truppe a piedi potrà essere comandato un sotto-uffiziale per compagnia cui sarà ordinato di marciare tra il corpo e la retroguardia affine di spingere innanzi gli uomini pigri, e quelli rimasti dietro per qualche momentaneo bisogno. Per altro se fra i mentovati individui ve ne fossero taluni sorpresi da qualche male, o spediti in modo da non essere più in istato di proseguire la marcia, questi sotto-uffiziali non li costringeranno a marciare, ma li lasceranno dietro di loro alla discrezione del comandante la retroguardia. Questi curerà di unirli sotto la custodia di qualcuno dei ridetti sotto-uffiziali, onde farli riposare alquanto, per indi metterli nuovamente in cammino, o per attendere i carri, e farvi salire quelli tra essi impossibilitati del tutto a marciare a piedi.

1940. Giunto il corpo alla distanza di dugento passi fuori lo spalto, o l'abitato, il comandante farà fare alto, ordinerà un' altra visita, e mancando degli uomini manderà qualche sotto-uffiziale della compagnia o dello squadrone cui appartengono onde farne ricerca. Questi sotto-uffiziali, una coi soldati che avessero potuto rinvenire, si uniranno alla retroguardia, colla quale marceranno finchè all'ora del grande riposo non raggiungano le proprie compagnie o i propri squadroni, e non potendo rinvenirne taluno, ne daranno conoscenza al comandante la scorta degli equipaggi. Il comandante del corpo farà indi togliere le baionette, o riporre le sciable al fodero, e preso l'ordine di marcia si porrà in cammino.

1941. Gli equipaggi con la corrispondente scorta usciranno

dalla piazza mezz'ora dopo la partenza del corpo, e prima di uscire il comandante di essa scorta farà visitare gli alloggi e le osterie per ricondurne seco i soldati che avessero potuto trattenervisi, e mancandone taluno ne farà rapporto al comandante della piazza.

1942. L'uffiziale stesso pria di partire riscuoterà dalle autorità comunali un certificato di buona condotta per le truppe durante la loro dimora nel comune, con la quietanza per le somministrazioni ricevute, e per ogni altro credito: esso uffiziale si dirigerà all'uopo al comandante della piazza. Non potranno le autorità comunali ricusarsi a fornire un tal certificato sotto pretesto di reclami che potessero riceversi in appresso, ma sarà ad esse libero di esprimere i carichi che avessero contro il corpo, dichiarando il motivo per lo quale non l'abbiano innoltrato a tempo debito.

1943. L'anzidetto uffiziale sarà responsabile di tutt'i disordini che la truppa commettesse nella piazza dopo l'uscita del corpo; ed accadendone, il governatore o comandante la medesima ne avvertirà quello del corpo, onde sia severamente punito, ma non impedirà all'uffiziale stesso di partire colla sua truppa nell'ora fissata.

1944. Se dopo la partenza degli equipaggi qualche soldato fosse rimasto abusivamente nella piazza, il comando militare della medesima lo farà arrestare e lo invierà al corpo.

1945. Allorchè in tempi cattivi od eccessivamente caldi eseguir si debbano marce lunghe e faticose, vogliamo che oltre al numero de' trasporti fissati dall'ordinanza dell'amministrazione militare per gli equipaggi e convalescenti, si destini un carro per battaglione, onde facilitare gl'infermi o gli spedati che non possano assolutamente continuare la marcia. Questo carro seguirà vuoto la coda della colonna sotto la custodia de' sotto-uffiziali di cui è parola nel num.° 1939, i quali vi faranno salire i sotto-uffiziali ed i soldati impossibilitati a marciare: essi in questo incarico avranno però l'accortezza di farne scendere coloro che si saranno riposati un certo tempo, per così dar luogo a quelli che ne avessero maggior bisogno; puniranno intanto quei che per mera pigrizia si presentassero per ottenere un tal favore. Un chirurgo anderà sempre presso i suddetti carri ad oggetto di assistere gli ammalati e riconoscere i pigri; ed il comandante della retroguardia, quando non vi sia un uffiziale superiore alla coda del corpo, vigilerà la esecuzione di quanto si è prescritto.

1946. È vietato agl'individui di collocare i proprî sacchi sui carri dell'equipaggio: i sotto-uffiziali vigileranno onde niun soldato tolga il suo da dosso, ed essi stessi ne daranno l'esempio.

1947. Tutte le donne che seguono a piedi il corpo, non che i vivandieri e le lavandaie, se ve ne siano, marceranno coi bagagli,

e sarà loro assolutamente proibito di salir sulle vetture dell' equipaggio o sopraccaricarle di generi di loro pertinenza, non che di precedere la truppa o marciare con essa.

1948. I carri appartenenti all' equipaggio degli uffiziali verranno del pari obbligati di marciare con quelli della truppa, e le persone qualsivogliano incaricate particolarmente della custodia dei generi di qualche uffiziale dipenderanno del tutto dal comandante della scorta.

1949. Ogni distaccamento o frazione di corpo nel partire da una piazza seguirà le norme date precedentemente pei corpi che partono, con le proporzioni e modificazioni derivanti dalla sua forza e composizione.

1950. Allorquando colla truppa marci un uffiziale dello stato maggiore dell' esercito egli sarà col distaccamento degli alloggi, ed assumerà la direzione di quanto ha rapporto ad essi alloggi, alla ripartizione del servizio, ed al collocamento dei posti com' è prescritto al num.° 225. Egli comunicherà colle autorità locali per quanto agli accennati oggetti ha rapporto.

1951. Se più corpi riuniti marcino insieme, l' uffiziale che li comanda superiormente destinerà il luogo ove le vanguardie distaccate, e i distaccamenti degli alloggi dovranno riunirsi pria della partenza, onde marciare tutti insieme. Se vi sia un uffiziale dello stato maggiore dell' esercito darà a questi la direzione delle vanguardie e dei distaccamenti anzidetti con le corrispondenti istruzioni: in altro caso destinerà un uffiziale al comando di tali truppe coll' incarico degli alloggi per tutta la colonna: potrà infine affidare questa commessione al più antico o più graduato tra gli uffiziali destinati per gli alloggi. Questi disporrà di quanto ha rapporto agli alloggi ed al collocamento dei posti, a seconda delle istruzioni ricevute e delle circostanze locali, e tutti gli uffiziali degli alloggi, e delle vanguardie distaccate ad esso lui esclusivamente si dirigeranno. Gli equipaggi marceran pure riuniti con le norme stesse.

Dell' arrivo delle truppe nelle piazze.

1952. Quando un corpo dovrà recarsi in una piazza per rimanervi di guarnigione, l' uffiziale che lo precede con l' incarico degli alloggi, nel giungervi si porterà a ricevere gli ordini del governatore o comandante della piazza per ciò che riguarda i quartieri, o gli alloggi che occupar deve il corpo, e gli presenterà il foglio di via di cui è latore.

1953. Se il corpo debba essere alloggiato in edifici militari, occuperà i locali lasciati dalla truppa che sarà venuta a rilevare; altrimenti quelli che gli verranno assegnati.

1954. Quando nella piazza vi siano più quartieri vuoti, l' uf-

fiziale incaricato degli alloggi chiederà al governatore o comandante quello che giudicherà più conveniente al di lui corpo, uniformandosi agli ordini di risulta.

1955. Niun corpo stabilito in un quartiere potrà esserne sloggiato per l'arrivo di un altro, eccetto il caso in cui occupasse locali soverchiamente estesi in proporzione della sua forza, ed adatti a quella della truppa che giunge.

1956. I corpi della guarnigione potranno essere obbligati a restringersi il più che sia possibile, ogni qual volta la deficienza di locali lo esigesse, onde dare alloggio ad una truppa che arriva nella piazza.

1957. Il governatore o comandante della piazza proporrà per le vie ordinarie quei cambiamenti di quartieri, che al ben essere delle truppe, ed alle particolari circostanze del servizio fossero convenevoli: non pertanto in caso di urgenza, potrà farli eseguire e poscia renderne conto.

1958. Se in uno stesso giorno arrivino più corpi in una piazza, il governatore o comandante della medesima, onde eliminare ogn' idea di preferenza, disporrà che gli uffiziali incaricati degli alloggi rispettivi tirino a sorte in sua presenza i quartieri che ciascun corpo dovrà occupare; ciò per altro non verrà praticato allorquando la capacità dei locali convenisse piuttosto all' uno che all'altro di essi corpi, per lo importantissimo oggetto di non separare i suoi individui, al che, di preferenza a qualunque altra considerazione, si dovrà avere riguardo.

1959. Destinati i locali che occupar deve il corpo ch' è per giungere nella piazza, il governatore o comandante di essa darà gli ordini convenienti perchè ne venga fatta la consegna all'uffiziale incaricato degli alloggi: questa si eseguirà dall' aiutante di quartiere, o da altra persona che tiene in consegna i locali suddetti in presenza del maggiore di piazza, di un uffiziale del genio, e del commessario di guerra, il quale ne farà il corrispondente processo verbale a firma di tutte le suddette parti, conservandosene da ciascheduna di esse una copia.

1960. Se la truppa debba tutta, o in parte alloggiare presso gli abitanti il governatore o comandante preverrà con anticipazione le autorità comunali degli alloggi che dovranno preparare, e l' uffiziale che ne ha l' incarico, seguito dall'aiutante e dai sotto-uffiziali a ciò destinati si porterà alla casa comunale, ove esibito il foglio di via, riceverà i biglietti di alloggio corrispondenti alla forza del corpo. Egli premurerà i funzionari comunali di destinare gli alloggi in siti ove la truppa sia riunita, e non già in locali distanti tra loro a segno che i sotto uffiziali, ed i soldati non fossero sotto gli occhi de' loro uffiziali, perchè alloggiati lungi da essi. Domanderà quindi che i biglietti siano assegnati in modo che gli uffiziali, i sotto-uffiziali ed i soldati

di una stessa compagnia o dello stesso squadrone abbiano alloggi contigui tra loro, ed ove ciò fosse assolutamente impossibile lo esigerà almeno per la maggior parte di essi.

1961. Comecchè per mantenere con più accerto l'ordine, e la disciplina delle truppe, convenga alloggiarle il meno sperperate che si possa; le autorità militari locali, non che quelle comunali procureranno per quanto sia possibile che non si alloggi mai in uno stesso locale meno di una intera compagnia, o di uno intero squadrone, essendo da preferirsi in caso di estrema necessità, che le truppe abbiano ricovero in grancie, conventi di frati, o grandi casamenti, stando con esse i rispettivi uffiziali, anzichè ripartirle per le case degli abitanti, e separarle in guisa tra loro da non poter essere vigilate, e contenute dalla presenza dei superiori.

1962. L'alloggio sarà sempre chiesto per la forza effettiva; ma però non si prenderanno i viglietti di alloggio che pei soli presenti, e gli eccedenti si conserveranno nella casa di città, divisi in pacchetti corrispondenti alle rispettive compagnie o ai rispettivi squadroni, onde all'arrivo degli uffiziali, sotto-uffiziali, o soldati assenti, vengano loro somministrati sulla domanda del governatore o comandante della piazza.

1963. I biglietti degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati di ogni compagnia o squadrone verranno riuniti in un pacchetto, che sarà consegnato al rispettivo sotto-uffiziale di alloggio, il quale appena lo avrà ricevuto si porterà a visitare gli alloggi dei suoi uffiziali, ed a riconoscere la posizione di quelli de' sotto-uffiziali e soldati all'arrivo poi del corpo, facendosi ritrovare sulla piazza ove questo dovrà formarsi, consegnerà il pacchetto suddetto al suo primo sergente. L'aiutante conserverà egli stesso i biglietti di alloggio degl'individui componenti lo stato maggiore e minore, cui ne farà personalmente la distribuzione.

1964. Se per tutti gli uffiziali subalterni di una compagnia o di uno squadrone non si siano potuti avere alloggi prossimi al quartiere, o alla contrada dove sono alloggiati i proprî individui, allora si noterà in dorso de' biglietti quali siano quelli che abbiano tale condizione, e gli uffiziali in presenza del comandante della compagnia o dello squadrone tireranno a sorte coloro che occupar li debbono di preferenza.

1965. Alloggiando le truppe nelle case de' particolari è vietato di occupare locali diversi da quelli assegnati a ciascuno nei biglietti, sotto pena di severo castigo: ed è altresì vietato agli uffiziali di cambiare alloggio senza il permesso del capo del corpo.

1966. Gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati non potranno esigere che ne' loro alloggi siano altri generi oltre quelli prescritti nell'articolo degli alloggi, nè che gli abitanti li forniscano di altro che di quello ivi stabilito.

1967. Gli uffiziali rimarranno responsabili de' danni e de' disordini che essi medesimi, od i loro domestici cagionassero nelle rispettive abitazioni, non che di quelli che dai soldati delle rispettive compagnie o degli squadroni venissero commessi ne' loro alloggi: essi ne cureranno la riparazione o la indennizzazione.

1968. La vanguardia distaccata servirà di guardia di polizia nel luogo della fermata, e quindi fissato l' occorrente per gli alloggi, se questi siano in caserme, l' uffiziale che n' è incaricato ne farà prendere possesso dalla vanguardia stessa, e stabilirà il numero di sentinelle, e piantoni necessarî alla sicurezza de' quartieri. Se poi la truppa è alloggiata presso gli abitanti, l' uffiziale suddetto si porterà nuovamente dal governatore o comandante, il quale destinerà un locale per quanto sia possibile al centro delle contrade ove la truppa deve alloggiarsi, per istabilirvi la guardia suddetta.

1969. Sarà cura dell'uffiziale incaricato degli alloggi di concertarsi co' provveditori onde approntino le somministrazioni di ogni sorta bisognevoli alla truppa: egli si assicurerà della bontà dei generi, e si dirigerà al governatore o comandante nel caso che non li trovi di buona qualità. In mancanza di provveditori si dirigerà alle autorità comunali, dalle quali sarà anche agevolato per l' occorrente all' acquisto de' generi bisognevoli pel rancio della truppa.

1970. Mentre l'aiutante si occuperà dell' assettamento del quartiere, o della verificazione degli alloggi, se questi sono presso gli abitanti, l' uffiziale degli alloggi anderà all'incontro del corpo, onde fare rapporto al comandante di esso di quanto sarà occorso, ed informarlo degli ordini ricevuti dal governatore o comandante della piazza.

1971. Arrivato che sarà il corpo in prossimità della piazza, e dopo di essere stato riconosciuto nel caso che la piazza sia di guerra nel modo prescritto a' numeri 704, e 705, il comandante di esso lo farà schierare in battaglia, onde ripulirne, e rassettarne il vestiario, ed ogni altro arnese. Allora i comandanti delle compagnie o degli squadroni chiameranno la visita, e faranno rapporto degli uomini rimasti indietro, specificandone i motivi, affinchè il comandante del corpo possa, se lo creda, spedire de' sotto-uffiziali per rinvenirli, e condurli.

1972. Se gl' impiegati doganali volessero visitare i sacchi della truppa, lo dovranno eseguire durante questo atto, ed allora il comandante del corpo farà aprire le righe, porre i sacchi a terra, ed aprirli: ciò eseguito tre de' suddetti impiegati, accompagnati da altrettanti uffiziali del corpo, uno per ogni riga, procederanno all' anzidetta visita; e qualora alcuno di essi impiegati manifestasse il sospetto che un sotto-uffiziale o soldato aver potesse sopra di se qualche genere di contrabbando, l'uffiziale che

lo accompagna farà all'istante visitare da un sotto-uffiziale la persona indicata, e verificandosi il sospetto, la farà arrestare, dandone subito parte al comandante del corpo. Lo stesso si eseguirà pe' sotto-uffiziali e soldati di cavalleria, i quali smonteranno di sella, e terranno aperto innanzi ad essi il valigiotto. L'eguale procedimento potrà aver luogo verso i domestici degli uffiziali, e gli equipaggi de' corpi, in presenza sempre di un uffiziale a ciò destinato.

1973. Quando il corpo sarà pronto ad entrare, un uffiziale dello stato maggiore della piazza lo condurrà fino al luogo destinato dal governatore o comandante, dove si formerà in battaglia prendendo il fronte che gli verrà indicato dal suddetto uffiziale.

1974. La truppa entrerà nella piazza col maggiore ordine possibile, eseguendo quanto è prescritto per le truppe in marcia: gli uffiziali terranno la sciabla in mano, ed i tamburi o trombetti, se di giorno, toccheranno la marcia.

1975. Le donne, i domestici, i carri e le some non potranno mischiarsi colla truppa nell'atto del suo ingresso nella piazza, nè immediatamente precederla, ma vi entreranno insieme, ed in buon'ordine mezz'ora dopo del suddetto ingresso.

1976. Il governatore o comandante della piazza si farà trovare al primo arrivo della truppa nel luogo ov'essa si dovrà schierare.

1977. L'aiutante, ed i sotto-uffiziali destinati per gli alloggi si faranno anche ivi ritrovare.

1978. L'aiutante spedirà un sotto-uffiziale o soldato all'incontro degli equipaggi del corpo per guidarli al luogo che sarà designato per la loro riunione. Quivi il conduttore li farà convenevolmente disporre, ed all'ordine che ne riceverà dal capo del corpo li farà scaricare. Esso conduttore farà poscia la consegna degli oggetti alle persone cui di diritto, riprendendo i ricevi all'uopo emessi. La scorta degli equipaggi non ne lascerà la custodia che dopo eseguita compiutamente tale operazione.

1979. Situato il corpo in battaglia il comandante di esso presenterà al governatore o comandante della piazza la situazione della forza, e ne riceverà in iscritto le istruzioni pe' casi di allarme, non che gli ordini particolari di polizia, e disciplina in vigore nella piazza, e fuori di essa, comprendendovi quei bandi emanati dalle autorità civili che crederà necessario di far noti alle truppe, e la indicazione de' limiti della sua guarnigione.

1980. Se la piazza sia una di quelle eventuali, o non essendo tale manchi il governatore o comandante, e che il capo della truppa che vi giunge, a' termini del prescritto al num.° 795, debba prenderne il comando, egli, dopo eseguito il prescritto nel numero antecedente, lo assumerà, e darà quindi, o farà dare quegli ordini che giudicherà opportuni.

1981. Ricevute, o date le istruzioni, il comandante del corpo, ove lo giudichi necessario, farà battere all'ordine, e ne comunicherà alla truppa quella parte ch'essa dovrà conoscere, facendone fare la spiega ne' circoli per compagnie o squadroni che all'uopo si formeranno. Circa i bandi qualora ve ne fossero, saranno emanati colle forme prescritte.

1982. Distribuito l'ordine si nomineranno le guardie di piazza, se la truppa arrivata debba somministrarne il giorno stesso del suo arrivo: il che non avverrà se non in casi di urgenza, specialmente pe' corpi a cavallo e si comunicheranno le particolari disposizioni del capo del corpo, e quanto è relativo al servizio interno.

1983. I corpi di cavalleria dovendo somministrare guardie a piedi lo eseguiranno quando la truppa sia già acquartierata, ed i cavalli governati, e situati nelle stalle.

1984. Adempiutosi quanto è detto di sopra, il governatore o comandante della piazza ordinerà al corpo di entrare ne' quartieri o negli alloggi. Allora le bandiere, o gli stendardi saranno accompagnati all' abitazione del comandante del corpo con le prescrizioni della ordinanza delle manovre, ed insieme al distaccamento che le accompagna marcerà pure la corrispondente guardia, che dovrà rimanere all' abitazione suddetta. La truppa verrà poscia accompagnata ne' rispettivi quartieri da un uffiziale di piazza; ma nel caso che debb' alloggiare presso gli abitanti, ogni compagnia, o squadrone sarà condotto nella contrada ove sono stabiliti i suoi alloggi dal proprio sotto-uffiziale incaricato di questo servizio.

1985. Tutti gli uffiziali ed i sotto-uffiziali dovranno seguire la propria compagnia o lo squadrone, ed assistere allo stabilimento di essi nelle caserme, e dei cavalli nelle stalle; ma se la truppa sia alloggiata presso gli abitanti, il comandante di ogni compagnia o squadrone, giunto al luogo indicatogli dal proprio sotto-uffiziale, farà comandare dal primo sergente gli uomini che sono chiamati alla esecuzione di qualche servizio interno, e quindi eseguirà la distribuzione dei biglietti ai propri uffiziali, e sergenti, consegnando ad ogni caporale i biglietti per gli uomini che compongono la sua squadra.

1986. Quando la truppa tutta, o in parte sia alloggiata in locali separati, la di cui capienza non sia minore di una compagnia o di uno squadrone, il comandante di ognuna di tali suddivisioni stabilirà al rispettivo locale una piccola guardia, e prenderà tutte le misure di cautela onde prevenire la diserzione, ed i disordini.

1987. I biglietti degli uomini che marciando col corpo per una qualunque ragione non siano entrati con esso nella piazza saranno riuniti in pacchetti per compagnia o squadrone, ed in-

viati al comandante la guardia di polizia, cui si presenteranno gli uomini suddetti nell'entrare nella piazza, onde riceverli.

1988. Ogni capo squadra condurrà in seguito i suoi soldati nell'alloggio loro destinato, formando uno statino delle abitazioni che individualmente essi occupano, del quale ne passerà immantinente copia al proprio primo sergente.

1989. Tutti gli uffiziali saranno presenti all'intero collocamento negli alloggi dei proprî sotto-uffiziali e soldati, e ciò onde prevenire le quistioni con gli abitanti, e mantenere l'ordine conveniente; dopo di che potranno portarsi ai rispettivi alloggi solo quelli che non sono di settimana, nè di picchetto.

1990. Trovandosi degli errori, o delle difficoltà nella distribuzione degli alloggi, il sotto-uffiziale incaricato di essi si porterà nella casa comunale per farli dirimere dall'agente della comune, che ai termini del prescritto al num.° 1077 vi dovrà rimanere in permanenza.

1991. Stabilito l'alloggio di ciascuna compagnia o di ciascuno squadrone il rispettivo primo sergente ne farà uno stato, nel quale comprenderà ancora gli alloggi degli uffiziali, che rimetterà all'aiutante, e questi ne formerà uno generale per l'intero battaglione, comprendendovi benanche gl'individui dello stato maggiore e minore: di tale stato per l'organo del comandante del battaglione, e del tenente colonnello, sarà rimessa copia al colonnello.

1992. Distribuiti gli uffiziali ne' rispettivi alloggi, cureranno d'inviare i carri, le vetture, o i cavalli di cui si sono serviti al luogo ove sono riuniti gli equipaggi del corpo: quivi si troverà l'aggiunto al conduttore, il quale dopo averli confrontati colle corrispondenti ricevute, restituirà queste agli uffiziali. Se però trovi un'animale gravemente ferito, o una vettura danneggiata, dovrà conservar la ricevuta ed unirla al rapporto da farne al maggiore di settimana, il quale ne informerà il capo del corpo, onde in caso di reclamo, possa farsi il carico convenevole a chi di dritto.

1993. L'aggiunto anzidetto restituirà a' vetturini, o carrettieri i trasporti o gli animali ricevuti dagli uffiziali, e quelli presi in fitto a conto del corpo, pagandone loro il prezzo alla presenza di due funzionari del comune, da' quali ritirerà dichiarazione firmata ed indicante la restituzione, ed il pagamento avvenuto. Tali documenti gli serviranno per conteggiare le somme, che siccome abbuonconto gli verranno all'uopo liberate dal quartier mastro.

1994. I trasporti ricevuti per la competenza delle truppe saranno riconsegnati a' vetturini, ai quali si rilasceranno i corrispondenti titoli di credito verso il corpo, o si pagherà l'importo a norma delle tariffe e secondo i regolamenti vigenti in presenza di due agenti comunali.

Del passaggio delle truppe per le piazze.

2008. I corpi di qualunque arma di transito per le piazze eseguiranno nel di loro ingresso le regole stabilite nell'articolo precedente per quelle che debbono rimanervi di guarnigione, con le seguenti modificazioni.

2009. Se in uno stesso giorno giungano in una piazza più corpi, alcuni dei quali per rimanervi di guarnigione, ed altri di passaggio, non avrà luogo il prescritto al num.° 1958 dovendo i primi essere preferiti nella scelta a' secondi.

2010. A differenza del prescritto al num.° 1962 i viglietti per gli alloggi si prenderanno per la forza presente, e quindi non se ne lasceranno in deposito nella casa comunale.

2011. L'aggiunto al conduttore degli equipaggi giungendo nella piazza si recherà dalle autorità comunali, e vi chiederà i mezzi di trasporto necessarî pel dì della marcia: egli curerà poi di riunirli nel modo prescritto al num.° 1910.

2012. In quanto al prescritto al num.° 1964 si avrà per massima generale che gli uffiziali di settimana alloggeranno di preferenza vicino alle proprie compagnie, o a' proprî squadroni.

2013. Circa al prescritto a' numeri 1976, 1977, 1979, 1980, e 1981, la truppa giunta sulla piazza d'armi riceverà dall'uffiziale dello stato maggiore della piazza che ve l'ha accompagnata tutte le istruzioni, di cui ivi è parola, dovendo il comandante di essa truppa consegnare all'uffiziale suddetto la situazione della forza. Il governatore o comandante poi si limiterà a vedere defilare la truppa al suo passaggio, assegnandole pel caso di allarme un luogo per quanto è possibile non lungi da' quartieri, o dalle contrade ov' è alloggiata.

2014. Le truppe di passaggio per una piazza non somministreranno guardie a' posti di piazza.

2015. Se la truppa debba partire l'indomani del suo arrivo, il comandante di essa non permetterà che si scarichino gli equipaggi, menochè quella porzione di essi che potesse abbisognare agli uffiziali, facendoli rimanere sempre riuniti: questi al loro arrivo saranno consegnati dalla scorta alla guardia di polizia, cui ne sarà affidata la custodia.

2016. Se la truppa dovrà fare alto per qualche giorno nella piazza si conformerà interamente alle regole di governo, e polizia quivi stabilite, e manderà a prendere l'ordine come le truppe che vi sono di guarnigione.

2017. Il prescritto a' numeri 2000, 2001, 2004, e 2007, non avrà luogo per le truppe che passano per una piazza.

ORDINANZA AMMINISTRATIVA.

De' ruoli annuali.

Art. 59. I ruoli annuali saranno stabiliti pel registro di tutte le variazioni che importano aumento o diminuzione di soldo, alta o bassa della forza degli uomini, e de' cavalli e muli.

60. I ruoli degli uomini saranno separati da quelli de' cavalli e muli.

61. Tutt' i ruoli verranno divisi in modo che ve ne sia uno per lo Stato maggiore e minore, ed uno per ciascuna compagnia o squadrone.

62. La tenuta de' ruoli annuali per parte del ramo della guerra sarà affidata a' commessarî di guerra; lo sarà per quella de' corpi a' tenenti colonnelli, ed ove costoro non esistano, agli uffiziali più elevati di rango dopo il comandante del corpo.

Tutt' i ruoli dovranno essere firmati da' commessari di guerra.

63. I ruoli del corpo e de' commessari di guerra si daranno di Nostro Regio conto dall' Intendenza generale dell' esercito.

Quelli delle compagnie o degli squadroni si pagheranno da' rispettivi capitani sull' assegno de' lustri.

De' ruoli annuali degli uomini.

Art. 64. Nello stabilirsi o nel rinnovarsi i ruoli annuali degli uomini, le caselle di ognuno di essi saranno numerate dalla prima fino all' ultima.

Gli uffiziali, i chirurgi, ed i cappellani non avranno numeri designati.

Gli altri individui da aiutante sotto-uffiziale inclusivamente in sotto vi saranno notati per classe e per ordine di anzianità.

I tamburi, i pifferi, le trombette, ed i guastatori precederanno i soldati.

Ogni uomo sarà contrassegnato dal numero progressivo che gli appartiene nel ruolo.

Per l' aumento degl' individui che potrà accadere nel corso dell' anno, sarà lasciato in ciascun ruolo dopo ogni grado un

numero di caselle vote uguale al doppio del numero degl' individui, che forma il completo del grado stesso.

Gl' individui che sopravverranno dopo la formazione de' ruoli, verranno iscritti al seguito del grado rispettivo, e la loro situazione nella propria classe per rango di anzianità non avrà luogo che alla rinnovazione del ruolo dell' anno che siegue.

Per coloro che passano da una compagnia o da uno squadrone all' altro dello stesso corpo, nel ruolo della compagnia o dello squadrone nuovo si farà menzione del numero delle caselle che occupavano nella compagnia o nello squadrone da' quali sortono.

Quelli poi che per qualsivoglia motivo cesseranno di far parte dello stato maggiore o minore del corpo, o di una compagnia o di uno squadrone, saranno cassati dal ruolo, ed il loro numero resterà voto fino all' ultimo dell' anno.

Gl' individui che ritornano alle compagnie o squadroni, dopo di essere stati cassati da' ruoli, prenderanno un numero nuovo, appresso agl' individui del loro grado.

65. I ruoli degli uomini verranno chiusi allo spirare di ogni anno, notandosi nella fine la positiva esistenza della forza di ciascuna compagnia o squadrone all'epoca del 31 dicembre inclusivo, la qual esistenza sarà iscritta in prospetto nel ruolo del nuovo anno, come base della forza del primo gennaio.

66. Chiusi così i ruoli degli uomini, saranno rimessi quelli del commessario di guerra all' intendente generale dell' esercito, e quelli del corpo resteranno nel proprio archivio.

De' ruoli annuale de' cavalli e de' muli.

Art. **67.** I ruoli de' cavalli e de' muli saranno divisi e numerati come quelli degli uomini, aggiungendo ad ogni cavallo o mulo il numero di marca che sarà progressivo per tutto il corpo, e s' imprimerà a fuoco sulla coscia opposta a quella in cui esistesse la marca della razza. Oltre questa marca ad ogni animale sulla spalla dritta si dovrà benanche imprimere la lettera iniziale del corpo.

Quelli de' cavalli e de' muli del treno saranno complessivi, e divisi in due porzioni, notando i cavalli nella prima porzione, ed i muli nella seconda.

68. I ruoli de' cavalli e de' muli saranno chiusi in ogni anno e depositati ne' rispettivi archivi colle istesse norme prescritte per quelli degli uomini; e colle uguali regole de' medesimi saranno formati quelli del nuovo anno.

Delle matricole.

Art. 69. Le matricole sono i registri complessivi delle filiazioni, de' contrassegni, de' servizi, delle onorificenze, e delle punizioni de' sotto-uffiziali e de' soldati.

Di queste matricole n'esisterà una per corpo, ed un'altra ne sarà mantenuta in controllo nelle rispettive ispezioni.

Ciascun individuo vi sarà indicato con un numero, che conserverà fino a che farà parte del corpo.

70. L'uffiziale superiore incaricato delle filiazioni degli uomini sarà lo stesso che quello de' ruoli annuali.

71. Il suddetto uffiziale superiore mensualmente per mezzo del comandante del corpo farà tenere alla propria ispezione l'estratto delle promozioni, delle punizioni e delle altre novità, delle quali si deve tener conto nelle matricole.

72. Le matricole bisognevoli a' corpi ed alle ispezioni si daranno di nostro regio conto, firmandole il ministro della guerra nel principio e nella fine.

Quelle delle compagnie o squadroni saranno provvedute dai rispettivi capitani sul fondo de' lustri.

Delle rassegne.

Art. 73. Pe' segnalamenti, per l'età, e per le mutazioni ed altro, che accadono a' cavalli ed a' muli de' diversi corpi di cavalleria e treno, saranno stabiliti de' registri di rassegne.

Questi registri nel treno saranno unici e complessivi tanto pei cavalli, che pe' muli.

74. Le misure prescritte nel capitolo antecedente per le matricole saranno ancora applicabili a' registri di rassegne.

Delle riviste mensuali degl' isolati.

Art. 175. Gli uffiziali isolati in ogni mese passeranno la rivista di commessario di guerra.

Quelli che dimorano nel governo di Napoli, in Palermo, o in Messina la passeranno nel giorno 27 di ciascun mese.

E quelli esistenti nelle altre provincie o valli minori la passeranno al primo giorno del mese.

176. I generali, i comandanti di provincia, di piazze chiuse e di forti, e gli ordinatori rimetteranno a' commessari di guerra i certificati di loro esistenza firmati da essi stessi.

177. Gli uffiziali, dal grado di colonnello inclusivamente in sotto, ed i commessari di guerra saranno tenuti di presentarsi all'officio del commessario incaricato delle riviste, e se sono assenti per motivi giustificati, dovranno fare arrivare al mede-

simo per il giorno immediato a quello della rivista i certificati di loro esistenza firmati dal comandante di piazza, ed in mancanza di questo da' sindaci. Gli ammalati in casa dovranno contestarlo co' certificati de' professori curanti, restando ad arbitrio del commessario o di contentarsi di questi attestati, o di portarsi personalmente in casa degli uffiziali ammalati.

Nel corso del terzo mese il commessario di guerra, chiedendo al comandante della piazza un chirurgo militare, in compagnia del medesimo si porterà a verificare la malattia dell'uffiziale, e trovando che costui può uscire di casa, lo porterà zerato nella terza rivista, qualora non si fosse a lui presentato.

178. Gli uffiziali che sono sotto giudizio, finchè non sieno stati sciolti dal cingolo militare, saranno portati ne' fogli di rivista della provincia ove dimorano, ond' essere pagati di quanto loro compete dal ramo militare.

179. Gli uffiziali che essendo sul luogo non si saranno presentati al commessario di guerra, o che essendo legalmente assenti non gli avranno fatto arrivare nel giorno susseguente i certificati di loro esistenza, saranno notati ne' fogli di rivista per semplice memoria coll' osservazione: *non ha giustificato l' esistenza.*

Quelli che dovevano presentarsi personalmente, se lo faranno nella seconda o nella terza rivista, saranno portati presenti nel foglio della rivista in cui si presentano, senza però verun richiamo de' mesi precedenti. Mancando alla terza rivista i commessarî di guerra li passeranno zerati, e gli uffiziali non potranno essere abilitati senza un nostro Decreto.

E gli assenti legalmente, che per ritardo della posta o per altra ragione straordinaria saranno portati zerati in una rivista, avranno il richiamo degli averi del mese precedente, quante volte per la seconda rivista faranno arrivare al commessario di guerra i certificati di esistenza del mese antecedente. Se poi lo faranno nella terza rivista, saranno portati presenti per il solo terzo mese, e perderanno gli averi de' due mesi precedenti. Dopo la terza rivista saranno portati zerati, e non potranno essere abilitati senza un nostro Decreto.

I commessarî di guerra, per gli uffiziali che zerano nelle riviste dopo il terzo mese, saranno obbligati di far rapporto straordinario all' intendenza generale, o alle vice-intendenze militari, e queste alla real segreteria di guerra.

180. I commessarî di guerra conservando per propria cautela i certificati di esistenza che riceveranno dai generali, dagli ordinatori, da' comandanti di provincie, di piazze chiuse, o dei forti, e dagli uffiziali legittimamente assenti, nel terzo giorno posteriore a quello della rivista chiuderanno le loro operazioni, coordinando gl' individui per classe di tariffe, e potendo farsi

de' fogli separati per classi nelle sole provincie di Napoli, Palermo e Messina, ad oggetto di facilitare le operazioni della tesoreria.

De' fogli di rivista sarà fatto subito invio direttamente e nello stesso tempo, cioè in doppia spedizione alla tesoreria generale o a' di costei sostituti, ed in semplice all' intendenza generale dell' esercito, o alle rispettive vice-intendenze militari, cioè per gl' isolati dimoranti in napoli, in palermo o in Messina non più tardi del giorno 30 del mese, in cui si è passata la rivista, e per quelli delle altre provincie o valli non più tardi del giorno dodici del mese istesso.

181. La data delle mutazioni dovrà essere scritta a tutte lettere, ed il commessario di guerra ad ognuna di esse ed a tutte le note dovrà apporre la sua cifra, ed inoltre firmare tutt' i fogli di rivista.

I documenti che devono alligarsi a' fogli di rivista con elenco apposito, dovranno essere firmati in piedi dal commessario col solo cognome, e saranno spediti all' intendenza generale, o alle rispettive vice-intendenze militari per le corrispondenti verifiche degli aggiusti.

182. I fogli di rivista degl' isolati si daranno dall' intendenza generale dell' esercito di Nostro conto, secondo il modello stabilito.

Delle riviste mensuali de' corpi attivi.

Art. 183. In ogni primo di mese tutt' i corpi di truppa, di qualunque arma essi siano, passeranno la rivista di commessario sul terreno.

Queste riviste avranno per oggetto:

1.° Di comprovare l' esistenza degli uomini, de' cavalli, e de' muli, verificando le mutazioni di alte e basse accadute nel mese precedente, non che i movimenti che apportino diminuzione o aumento di averi.

2.° E di stabilire il dritto a tutte le spettanze del mese precedente, tanto in denaro che in natura.

184. Laddove un commessario di guerra non potrà nella prima sola giornata del mese eseguire la rivista di tutti i corpi a lui assegnati, allora li dividerà fra il primo ed il secondo giorno del mese, avendo riguardo alle convenienze del servizio. Gli atti però delle riviste passate nel secondo giorno s' intenderanno sempre fatti colla data del primo giorno del mese.

185. Il commessario di guerra con anticipazione farà la richiesta delle riviste al comandante militare, il quale di accordo con esso ne additerà a ciascun comandante di truppa il giorno, il luogo e l' ora.

186. Le riviste si passeranno col massimo ordine e disciplina sopra i fogli nominali, che saranno presentati al commessario di guerra.

I fogli dello stato maggiore e minore dovranno essere firmati dall'uffiziale superiore incaricato dei ruoli e dal comandante del corpo. Quelli delle compagnie o squadroni lo dovranno essere da' rispettivi capitani, col verificato del detto uffiziale superiore.

I fogli suddetti indicheranno il numero di ruolo, il nome e cognome, ed il grado di ciascuno, descrivendo i presenti, e gli assenti col motivo: marcheranno ancora colle corrispondenti note marginali le variazioni occorse nel mese precedente; ed alla fine dinoteranno il quadro dell'effettivo della forza col bilancio.

187. Per le truppe a cavallo e pel treno saranno egualmente formati i fogli di rivista de' cavalli e muli.

188. Lo stato maggiore, lo stato minore, e le compagnie, o gli squadroni saranno passati in rivista l'uno dopo l'altro. Gli uffiziali, i sotto-uffiziali ed i soldati si faranno trovare disposti secondo l'ordine col quale sono stati scritti ne' fogli di rivista: quelli di fanteria resteranno a righe aperte, e col *piede armi*, e quelli di cavalleria, artiglieria a cavallo, gendarmeria e treno staranno smontati ed a righe aperte co' cavalli o muli a mano. Gli uffiziali avranno la spada, o sciabla nel fodero.

Tutti poi dal colonnello inclusivamente in sotto dovranno rispondere alla chiamata del commessario di guerra coll'espressione *presente*.

I cavalli o muli superanti dovranno ancora ritrovarsi sul terreno della rivista, per essere veduti dal commessario di guerra, ed esser confrontati coi fogli corrispondenti.

Gl' individui di guardia saranno rilevati da altra truppa della guarnigione e dovranno intervenire alla rivista coll' intero corpo. Ove ciò non si potrà eseguire per la scarsezza delle truppe, se ne farà il notamento vistato dal comandante del corpo, ondè il commessario possa verificarli dopo la rivista; lo stesso si praticherà per gli ammalati in quartiere e per quelli in prigione ec. ec.

Sarà benanche firmata dal comandante del corpo la lista dei cavalli e dei muli distaccati, assenti, in servizio, infermi alle scuderie, o ai pascoli.

189. Ogn' individuo senza un motivo giustificato dovrà essere presente alla rivista, e quindi il commessario di guerra non ammetterà veruna ragione di assenza, se non sia autorizzata da' regolamenti.

Per queste mancanze alle riviste si osserveranno le regole prescritte per gl' isolati che si trovano nei casi eguali.

190. Le frazioni distaccate passeranno egualmente la rivista al primo del mese nel luogo ove si trovano, ed i fogli di rivista di queste frazioni di truppe verificati dal commessario di guerra locale, o dal suo supplente saranno inviati col primo corriere al commessario di guerra incaricato della rivista totale del corpo.

Lo stesso praticherà il comandante del distaccamento verso del comandante del corpo. Nel caso poi che il distaccamento si trovasse in luogo ove non vi sia nè commessario di guerra, nè la persona destinata a supplirlo, allora basterà che il foglio di rivista sia sottoscritto dal comandante del distaccamento e vistato dal comandante del corpo.

Per li piccioli distaccamenti del treno, che si troveranno in transito all'epoca della rivista, basterà il certificato di esistenza firmato dal capo di essi, e vistato dal comandante del corpo.

191. O che siano o nò i corpi completi di forza a tenore de' loro organici, non sarà permesso a' commessarî di guerra di ammettere in rivista uffiziali, sotto-uffiziali o soldati al seguito de' corpi stessi senza un Nostro ordine espresso. Si eccettuano i Veterani, a' quali s'incardineranno quegl' individui che il Ministro della Guerra vi destinerà, per non essere più suscettibili di un servizio di pien' attività.

Contravvenendosi alle anzidette prescrizioni, la Tesoreria niente dovrà abbonare negli aggiusti o per le piazze al seguito, o per quelle esuberanti agli organici non autorizzate da Noi, e per gli averi che i corpi avessero potuto dare, se ne farà il carico in tre porzioni uguali al comandante del corpo, all' uffiziale superiore incaricato de' ruoli ed al commessario di guerra.

192. I commessarî di guerra dovranno ammettere senza verun' autorizzazione i soli disertori ricuperati, che al momento della loro introduzione in rivista venissero ad oltrepassare gli organici de' rispettivi corpi.

193. Gli uomini che partono e rientrano da' permessi di qualunque durata, le reclute, i congedati, quelli che passano o vengono da altri corpi, ed in fine tutti coloro che formano aumento o bassa sulla forza, dovranno presentarsi nelle ore in cui si tiene officio al commessario di guerra locale, che ne prenderà registro sul ruolo annuale, da paragonarsi poi alle mutazioni portate ne' fogli di rivista.

194. Raccolti che avrà il commessario di guerra tutt' i documenti giustificanti l'esistenza degl' individui assenti, confronterà nel luogo addetto per suo officio coll' uffiziale superiore incaricato de' ruoli i rispettivi fogli di rivista, dovendo esigere i necessarî documenti per comprovare ogni specie di alta e bassa, e dovendo inoltre verificarne le date colle sue appuntazioni, come si è detto di sopra.

In questa confrontazione interverrà benanche il Quartier-Mastro.

A maggior dilucidazione quì appresso si additano i documenti che si richieggono per giustificare ciascuna specie di alta e bassa, tanto pe' militari isolati, che per quelli de' corpi.

ALTE.		DOCUMENTI giustificativi.
Uffiziali.	Promossi a gradi maggiori. Venuti nelle compagnie scelte. Idem dagl' Instituti di educazione. Idem ne' corpi attivi dalle Piazze. Idem da' corpi di linea in quelli della guardia reale e viceversa. Idem da' corpi di un' altr' arma. Idem dal seguito. Idem da altre classi di tariffe. Idem da' sospesi d' impiego. Idem da' destituiti. Idem dalla classe de' sotto-uffiziali. Idem da' prigionieri di guerra.	Decreti Reali.
	Venuti da un corpo all' altro dell' arma stessa, o da una destinazione sedentanea all' altra, come sono gli ospedali, i consigli di guerra, le Piazze ec., purchè questi passaggi non apportino aumento o diminuzione nè di soldo, nè di grado.	Ordine ministeriale.
	Venuti da una compagnia o squadrone all' altra dello stesso corpo senz' aumento di grado.	Ordine dello ispettore.

	ALTE.	DOCUMENTI giustificativi.
Sotto-uffiziali e soldati.	Venuti dagl'Instituti di educazione. Idem da altri corpi. . . . . . . Idem da' destini sedentanei di piazza . . . . Idem da' prigionieri di guerra .	Ordine Ministeriale.
	Usciti dal giudizio	Copia della sentenza.
	Promossi ad aiutanti sotto-uffiziali.	Ordine dell' Ispettore.
	Promossi a primi sergenti, secondi sergenti, o caporali. .	Ordine del comandante del corpo coll'approvazione del comand. della Brigata quando è presente.
	Reclute ingaggiate o volontarie, ammesse per cambî.	Filiazioni firmate dall'Ispettore, e col *preso conto* del commessario di guerra.
	Reclute di leva	Filiazione firmata dal Consiglio di ricezione.
	Ammessi per musicanti	Capitolazione firmata dal l'Ispettore.
	Riammessi dopo essere stati cassati da'ruoli per lung'assenza.	Ordine ministeriale.
	Disertori presentati.	Verbale delle autorità cui si sono presentati.
	Idem arrestati	Verbale di arresto.
	Venuti da una compagnia o squadrone all'altro dello stesso corpo	Ordine del comandante del corpo.
Cavalli e muli.	Venuti dalla rimonta	Rassegna firmata dalla Giunta di rimonta e dallo uffiziale del corpo.
	Idem da altri corpi.	Ordine ministeriale.
	Ricuperati dopo la diserzione .	Verbale delle autorità che li hanno ricuperati.

	BASSE.	DOCUMENTI giustificativi.
Uffiziali.	Passati a'corpi della linea da quelli della guardia e viceversa . . Idem a gradi maggiori . . . . Idem alle compagnie scelte . . Idem ad altra classe di tariffa . Idem da'corpi attivi alle Piazze. Idem al seguito . . . . Sospesi d' impiego . . . . . . Destituiti	Decreti Reali.
	Passati ad altri corpi della stess'arma , o da una destinazione sedentanea all'altra, vale a dire, agli ospedali a'consigli di guerra , alle Piazze , ec. quante volte però per questi passaggi non siavi nè aumento , nè diminuzione di soldo . . . . . Idem al ritiro . . . . Zerati da' ruoli perchè mancanti alla terza rivista	Ordine ministeriale.
	Condannati	Copia della sentenza.
	Morti.	Estratto mortuario.
	Disertati	Estratto dell' uffiziale incaricato dei ruoli col *Mi costa* del Comandante del corpo.
	Passati ad altra compagnia o squadrone dello stesso corpo senza aumento di grado	Ordine dell' Ispettore.
	Caduti prigionieri di guerra . .	Certificato del Comandante del corpo.

Sotto-uffiziali e soldati.

BASSE.	DOCUMENTI giustificativi.
Passati al seguito perchè esuberanti all' organico.	Decreto Reale.
Idem al ritiro	Liquidaz. della pensione.
Idem ad altri corpi come effettivi. Idem a' veterani, o invalidi . .	Ordine ministeriale.
Cassati da' ruoli	Dopo essere stati zerati nella terza riviata senz'altra formalità.
Condannati	Copia della sentenza.
Degradati da aiutante sotto-uffiziale.	Ordine dell' Ispettore.
Idem da sergente e caporale. . .	Ordine del Comandante del corpo con l'approvazione del Comandante della Brigata quando è presente.
Disertati	Processo verbale di diserz.
Congedati.	Ordine dell' Ispettore.
Morti.	Estratto mortuario.
Passati ad una compagnia, o ad uno squadrone dello stesso corpo dal grado di primo sergente inclusivamente in sotto . . .	Ordine del Comandante del corpo.
Prigionieri di guerra	Certificato del Comandante del corpo.

	BASSE.	DOCUMENTI giustificativi.
Cavalli e muli.	Venduti. . . . . Passati da un corpo all' altro. . Abbattuti per male contagioso .	Ordine Ministeriale.
	Riformati per inutili	Ordine dell' Ispettore.
	Dispersi. . . . . Presi dal nemico.	Certificato del Comandante del corpo.
	Asportati da' disertori	Verbale di diserzione.
	Passati da uno squadrone all' altro dello stesso corpo. . . .	Ordine del Comandante del corpo.

195. La confrontazione de' fogli di rivista non potrà oltrepassare la giornata de' 10 di ciascun mese, e non arrivando a tempo i certificati di esistenza dei distaccamenti, e gli altri documenti, gl' individui assenti legalmente saranno zerati colla nota — *Manca la giustificazione*, da doversi però loro richiamare gli averi nel mese successivo colla nota — *Ha giustificato la sua esistenza in . . . . pel mese di . . . .*

196. Dopochè la rivista sarà stata confrontata, i fogli della medesima co' corrispondenti riassunti e bilanci della forza saranno tutti firmati dal commessario di guerra in tripla spedizione, oltre quella da rilasciarsi al corpo.

Ne' dominî oltre il faro se ne farà una quarta copia per l'archivio delle rispettive vice-intendenze.

Le note non che le mutazioni, ed i movimenti dovranno essere cifrati ognuno dal Commessario. Le date dovranno essere scritte a tutte lettere.

Inoltre il Commessario di guerra dovrà apporre il suo cognome nel piede di ciascun documento. Tutti i documenti saranno alligati con un elenco apposito.

Di questi fogli di rivista due saranno direttamente inviati alla tesoreria generale, ed il terzo all' intendenza generale dell' esercito, oltre quello della vice-intendenza, non più tardi del giorno 15 di ciascun mese. I documenti si alligheranno ne' fogli che s' inviano all' intendenza incaricata della verifica di tutti gli aggiusti de' corpi.

197. Allorchè un corpo cambierà di guarnigione, il commessario di guerra del luogo della partenza manderà a quello della guarnigione, ove passa il corpo istesso i ruoli annuali, ed una

copia da esso legalizzata de' fogli di rivista, e de' riassunti dell' ultimo mese, assieme colle notizie de' movimenti, degli aumenti, e delle perdite da lui registrate nel mese della partenza.

198. I corpi dovranno formare tutti i fogli di rivista, ed i commessari i riassunti co' bilanci.

I detti fogli saranno provveduti da' capitani sul fondo de' lustri delle loro compagnie o squadroni.

I bilanci, ed i riassunti saranno dati in istampa di Nostro conto.

Delle riviste mensuali della gendarmeria reale.

Art. 199. In ogni primo di mese, i Gendarmi Reali a piedi ed a cavallo, e gli ausiliari passeranno rivista di Commessario, al pari di qualunque altro corpo di truppa. Attesa però la natura del servizio di quest' arma, saranno obbligati intervenire sul terreno soltanto quelli, che sono presenti sul luogo ove risiede il commessario di guerra, e per gli altri assenti o distaccati si faranno arrivare i certificati di esistenza vistati dalle autorità locali, come si è stabilito pei distaccamenti di altre truppe.

Si farà egualmente lo stesso invio, che per gli altri corpi di truppa, de' fogli di rivista co' documenti relativi, dopo essersi regolarmente confrontati.

Delle riviste mensuali delle reali case, degl' invalidi, e de' veterani.

Art. 200. Gl' invalidi ed i veterani passeranno rivista in ogni primo di mese cogli stessi modi e formalità stabiliti per qualunque altro corpo di truppa.

L' atto della rivista però si farà o ne' quartieri se sono capienti, o ne' luoghi adiacenti.

I fogli di rivista co' rispettivi documenti s' invieranno nel numero e nell' epoche prescritte per gli altri corpi, dopo la loro regolare confrontazione.

Delle riviste mensuali degl' instituti di educazione militare.

Art. 201. Nel primo giorno di ciascun mese gl' individui del real collegio militare saranno rivistati, come ogni corpo di truppa dal commessario di guerra, e saranno portati rispettivamente in due fogli di rivista distinti.

In un foglio di rivista si annoteranno gl' individui di Stato maggiore, i professori, i maestri, e gli alunni a piazza franca: questi fogli saranno confrontati, firmati, e muniti de' rispettivi documenti, mandandosene le due copie alla tesoreria generale, e la terza all' intendenza generale dell' esercito, come si è prescritto pe' corpi di truppa.

Nell' altro foglio di rivista si noteranno soltanto gli alunni a pagamento da servire in appoggio alla contabilità interna del collegio.

Gli alunni tanto a piazza franca, che a pagamento si noteranno ne' relativi fogli di rivista col numero di ruolo, e come alunni semplici, senza aversi conto nè della loro ripartizione nelle compagnie, nè delle caratteristiche occasionali di sotto-uffiziali.

202. Anche in ogni primo di mese gl' individui delle scuole militari passeranno la rivista di Commessario sul terreno, e per essi si faranno rispettivamente tre fogli di rivista separati.

Nel primo foglio di rivista si noteranno gl' individui dello Stato maggiore ed i maestri da pagarsi dalla tesoreria generale, facendosi l' invio di due copie alla tesororia stessa, e della terza all' intendenza generale dell' Esercito co' documenti.

Nel secondo foglio di rivista si noteranno soltanto gli alunni a piazza franca da pagarsi dall' orfanotrofio militare.

E nel terzo si descriveranno gli alunni a pagamento da servire di appoggio alla contabilità interna.

Gli alunni tanto a piazza franca, che a pagamento saranno notati col numero di ruolo progressivo, e senz' aver riguardo nè alla ripartizione delle compagnie, nè alle graduazioni eventuali di sotto-uffiziali.

Delle riviste mensuali delle compagnie di dotazione.

Art. 203. Le compagnie di dotazione saranno rivistate in ogni primo di mese, e per esse si osserveranno tutte le clausole e discipline stabilite per le riviste e per l' invio de' fogli di rivista di qualunque altro corpo di truppa.

Delle riviste mensuali de' presidiarî pagati dal ramo di guerra.

Art. 204. I presidiarî pagati dal ramo di guerra in ogni primo di mese passeranno la rivista di commessario, come i corpi di truppa. I fogli di rivista saranno complessivi colle indicazioni delle piazze, de' forti, e di altre destinazioni cui sono essi assegnati.

Il commessario incaricato di questo deposito rivisterà personalmente i presidiarî esistenti nel capo luogo del medesimo, ed accetterà i certificati di esistenza per gli assenti giuridicamente, nell' istesso modo che si pratica pe' militari distaccati.

De' fogli di rivista complessivi del deposito si faranno tre spedizioni, cioè due per la tesoreria generale, e la terza co' documenti per l' intendenza generale dell' esercito.

Degli aggiusti mensuali in denaro degl' isolati.

Art. 214. Mensualmente si faranno gli aggiusti in denaro per tutti gli uffiziali isolati, e per gl' impiegati militari.

Questi aggiusti saranno stabiliti negli stessi fogli mensuali di rivista che inviano i commissarî di guerra.

215. È proibito espressamente di accettare certificati di esistenza parziali e separati, ancorchè siano firmati dallo stesso commessario di guerra che ha spedito i fogli di rivista.

Siccome questa misura da una parte tende a consolidare la disciplina militare, dacchè non devesi permettere a chicchessia l' esentarsi dalle mensuali riviste di commessario, e dall' altra è diretta ad evitare i doppî pagamenti, così i commessarî che rilasceranno questi certificati parziali e gl' impiegati della tesoreria che li accetteranno per fare le liberanze separate, saranno puniti in proporzione de' casi e delle circostanze.

216. Gli averi e le indennità corrispondenti ad ogni uffiziale isolato si calcoleranno secondo il grado, e secondo la posizione rapportata alle tariffe.

Pe' soprappiù di averi si starà a' rispettivi assienti stabiliti nelle forme dovute; ed ai decreti di massima emanati per queste percezioni.

217. Per gl' isolati dimoranti ne' dominî al di quà dal faro, la tesoreria generale dopo aver liquidato le di loro spettanze al momento che le pervengono i fogli della rivista passata, cioè in Napoli al 27 e nelle altre provincie al 1.° del mese, disporrà i pagamenti che appartengono ad ognuno per lo stesso mese che va a spirare.

Due copie di questi aggiusti saranno passate all' intendenza generale dell' esercito per la dovuta verifica da eseguirsi, dovendone restare un esemplare nell' intendenza stessa, ed un altro ritornare alla tesoreria generale.

218. Per quelli che dimorano ne' dominî oltre il faro, i rispettivi sostituti della tesoreria, subito che riceveranno i fogli della rivista passata, cioè in Palermo ed in Messina al 27, e negli altri Valli al 1.° del mese, liquideranno le spettanze di ognuno, e ne disporranno i pagamenti per lo stesso mese che va a spirare.

I vice-intendenti poi avranno due copie di questi aggiusti per verificarli e farne i rilievi a' sostituti suddetti, nell' istesso modo che l' intendenza pratica verso la tesoreria generale pe' dominî al di quà dal faro.

219. Le firme degl' interessati apposte in dorso alle polizze o su i mandati, e legalizzate nel modo prescritto per tutti gli altri pagamenti di simil natura, serviranno per giustificare la loro esistenza negli ultimi giorni del mese pel quale sono pagati.

Delle mutazioni avvenute nel corso del mese, e di cui si dovrà fare menzione ne' successivi fogli di rivista, sarà tenuto conto o in deduzione o in aumento sulla spettanza del mese immediato; ben inteso che per le traslocazioni ad altre provincie, o ad altre destinazioni i richiami, o le deduzioni si faranno sopra i fogli di rivista di quel luogo, ove gl' individui saranno portati presenti.

E finalmente i mandati, che nel solo caso di morte rimarranno inestinti, e privi in conseguenza delle firme delle parti prendenti, saranno restituiti alla tesoreria generale, o a' di costei sostituti per annullarsi colle regole amministrative.

220. Pe' soli isolati dimoranti nel governo di Napoli, e per quelle classi che sono numerose, ad oggetto di facilitare la percezione dei loro soldi, saranno nominati dal ministro della guerra nel seno degl' impiegati rispettivi gli appoderati, che ricevendo la somma totale degli averi degl' individui, documenteranno poi alla tesoreria mese per mese gli esiti co' fogli originali firmati al margine da' rispettivi individui.

221. Le spettanze in denaro degl' isolati si giustificano e si calcolano, nel modo istesso che sarà indicato nel seguito per gli aggiusti in denaro dei corpi.

Degli aggiusti mensuali in denaro de' corpi.

Art. 222. Per le spettanze in denaro de' corpi attivi della gendarmeria reale, e per le reali case degl' invalidi, de' veterani, degl' instituti di educazione militare e delle compagnie di dotazione, in ogni mese i rispettivi corpi per facilitarne le operazioni formeranno le minute degli aggiusti, che passeranno alla tesoreria generale, la quale sopra i fogli di rivista, sulle mutazioni, su i decreti, e sulle altre carte che ha raccolto, ne farà gli aggiusti formali.

223. Il dritto degl' individui si giustifica cogli elementi che qui sotto si additano:

1.° Per l' esistenza degl' individui...... Coi fogli di rivista.

2.° Per le mutazioni . . . 3.° Per le alte e basse. . 4.° Per le nomine e destituzioni degli uffiziali . . 5.° Per le promozioni e degradazioni dei sotto-uffiziali. . . . . 6.° Per l' ammissione delle reclute.	Colle note apposte a' fogli suddetti da verificarsi dall' intendenza generale dell' esercito, co' rispettivi documenti prescritti per ciascuno de' casi del capitolo *riviste mensuali de' corpi*.

7.° Per l'ammissione de' musicanti.	Colle capitolazioni approvate da gl' ispettori.

224. Le spettanze in denaro si ragguagliano, cioè:

1.° Il soldo ed il soprassoldo degli uffiziali. . . . 2.° I foraggi in denaro degli stessi	Secondo i gradi e secondo la loro posizione rapportata alle tariffe.
3.° L'indennità di alloggio e di mobilio de' detti . .	Per gli uffiziali che non l' hanno avuto in natura, secondo i gradi ed i certificati del commessario di guerra.
4.° L' indennità di rappresentanza . . . . . 5.° L' indennità di spese di officio.	Per quelle commissioni cui competono a tenore delle tariffe.
6.° Il prest degl' individui da aiutante inclusivamente in sotto	Secondo i gradi e secondo la loro posizione rapportata alle tariffe.
7.° Il soprappiù di averi degli uffiziali, e di prest de' sotto-uffiziali e dei soldati.	Co' conteggi mensuali de' commessari di guerra da verificarsi cogli assienti.
8.° L'assegno di vestiario. 9.° Quello di mantenimento. 10.° Quello di massetta (per la cavalleria). . . .	Secondo la tangente mensuale testatica stabilita rispettivamente dalle tariffe dagli Aiutanti sotto-uffiziali inclusivamente in sotto.
11.° Il premio d' ingaggio .	A ragione di ducati sei per ogni recluta arrollata volontariamente, ove appparisca dalla filiazione di non aver rifiutato questo premio.
12.° Il premio di ringaggio.	A ragione di un ducato l' anno pel tempo del nuovo impegno di ciascun caporale o soldato, secondo che additano gli stati annuali degl' ispettori.
13.° E qualunque abbono straordinario.	Secondo che addita la particolare Nostra concessione.

225. Allorchè un corpo dimora per intero negli stessi domini o al di quà o al di là dal faro, ancorchè non sia riunito in un sol locale, avrà sempre un solo aggiusto complessivo in denaro.

Quando un piccolo numero di uomini al di sotto di due compagnie o squadroni è distaccato nei dominî diversi da quelli ove risiede il corpo, anche si farà un aggiusto unico, ed il consiglio di amministrazione penserà ad alimentare quel distaccamento, e conteggerà particolarmente col suddetto.

Ove però sia distaccata in dominî diversi una porzione dello stesso corpo di numero eguale o maggiore di due compagnie o squadroni, dovendo allora questa frazione amministrarsi per le cure del consiglio eventuale, se le dovrà fare dalla tesoreria generale un aggiusto separato per le sole paghe, prest, ed assegno di massetta, liberando però alla porzione maggiore ove esiste il consiglio permanente quelli assegni in denaro, che non si devono amministrare dal consiglio eventuale.

226. La tesoreria generale tra lo spazio di un mese, termine di rigore, a contare dal giorno dell'arrivo de' fogli di rivista, tanto pe' corpi che hanno unica amministrazione, che per quelli che hanno la permanente e l'eventuale, dovrà liquidare e spedire gli aggiusti a' corpi rispettivi, ed all'intendenza generale dell'esercito, la quale nel corso dei susseguenti dieci giorni, confrontando benanche gli aggiusti co' documenti pervenutile da' commissarî di guerra, dovrà rettificare gli errori, ed inviare alla tesoreria stessa il foglio di verifica o negativo o positivo.

Negli aggiusti che sieguono, si terrà conto delle postille che avranno avuto luogo, purchè saranno accettate dalla tesoreria.

Ove siavi a ridire, se ne farà la discussione negli officî dell'intendenza da un ispettore di contabilità della tesoreria, e dal capo dell'officio di verifica dell'intendenza. Qualora questi due funzionarî fossero discordi, la quistione sarà decisa dal consiglio di tesoreria sulla dimanda che direttamente gliene ne farà l'intendente generale dell'esercito. Ed in fine laddove anche nel consiglio di tesoreria vi fosse divisione di pareri, o che il pubblico ministero, o il presidente di esso non si uniformasse alla maggioranza de' deliberamenti, in tal caso l'affare sarà rassegnato al ministro delle finanze, il quale di concerto col ministro di guerra darà le sue definitive risoluzioni.

227. Elassi i due mesi a contare dal giorno in cui si sono consegnati gli aggiusti a' rispettivi uffiziali commissionati, più non si ammetteranno i reclami per parte de' corpi.

228. Del credito o del debito, che risulterà sugli aggiusti in denaro, sarà tenuto conto negli aggiusti susseguenti, senza potersi fare delle liberanze o ritenute separate.

Il credito soltanto del mese di dicembre non sarà posto a calcolo nel mese di gennaio del nuovo anno, ma verrà pagato separatamente.

Il debito poi di dicembre verrà dedotto dall' aggiusto del successivo mese di gennaio: sarà però cura essenziale della tesoreria generale che non restino in potere de' corpi delle somme speciose per ragione di troppo percetto; e laddove si verificasse questa circostanza, allora il debito risultato in quel dato aggiusto sarà dedotto dal primo abbuonconto, che si libererà, ossia, questo abbuonconto sarà diminuito per la somma equivalente al debito negli aggiusti. Per l' istessa ragione la tesoreria dovrà aumentare nei primi abbuonconti le vistose somme di credito, che possono essere derivate dagli aggiusti precedenti già liquidati.

Degli aggiusti mensuali in denaro de' presidiarî pagati dal ramo di guerra.

Art. 229. Un solo aggiusto in denaro al mese si farà pel deposito dei presidiarî pagati dal ramo di guerra, dovendo il comandante del medesimo pensare a far arrivare il sussidio a coloro, che sono distaccati ne' forti, o nelle destinazioni lontane.

Questo aggiusto mensuale, al pari di quello prescritto pei corpi dell' armata, si liquiderà dalla tesoreria generale, e si verificherà dall' intendenza generale dell' esercito.

Degli aggiusti in denaro de' sotto-uffiziali e dei soldati detenuti per reati militari.

Art. 230. I commessarî di guerra pe' sotto-uffiziali e pe' soldati detenuti nelle prigioni per reati militari, che non devono essere compresi per le loro spettanze negli aggiusti de' corpi, in ogni primo di mese formeranno i fogli di rivista.

Questi fogli saranno rimessi in tripla spedizione per liquidarsene i conteggi dalla tesoreria generale, e per verificarsi dall' intendenza generale dell' esercito.

231. I commessarî stessi alla fine de' suddetti fogli di rivista mensuali, che presentano il totale delle giornate di permanenza de' detenuti nelle prigioni per lo mese antecedente, faranno il calcolo delle somme ad essi spettanti pel sussidio, pe' piccoli utensili, e per la paglia a terra, allorquando questa si sarà somministrata in mancanza de' tavolati.

232. Per dette somministrazioni saranno stabiliti in ciascuna provincia o valle minore degli appoderati, che il ministro della guerra nominerà fra i comandanti di provincia o di piazza, tra i tenenti di Re, ed i maggiori di piazza ancora.

233. Il sussidio a' detenuti sarà somministrato giornalmente

dal momento ch' entrano in prigione per mezzo de' custodi col denaro, che gli appoderati loro daranno a picciole somme, e per mezzo de' conteggi particolari, su de' quali la tesoreria non prenderà ingerenza alcuna, restando sempre gli appoderati responsabili delle somme che loro si danno in ogni mese.

Il premio di giacitura e custodia si darà dagli appoderati ai custodi, che restano incaricati di farne la dovuta somministrazione.

234. In ogni mese si daranno degli abbuonconti agli appoderati sopra le richieste che anticipatamente e per approssimazione dovranno i medesimi fare, convalidate dallo statino degli esistenti firmato da' commessari di guerra; ben inteso che pei dominj al di quà dal faro queste richieste s' inoltreranno alla tesoreria generale, e pe' domini al di là dal faro si faranno ai sostituti della medesima per mezzo delle rispettive vice-intendenze militari.

Gli abbuonconti pe' domini al di quà dal faro si daranno a *disposizione*: e pe' domini al di là si daranno a *favore*.

235. Gli appoderati al di sotto delle spettanze in denaro delle giornate liquidate da' commessari di guerra conteggeranno in ogni mese gli abbuonconti ricevuti, riportando i risultamenti del mese precedente.

I risultamenti di questi conteggi mensuali si riporteranno nei conteggi susseguenti, eccetto quelli del mese di dicembre, che essendo la fine dell' esercizio, si dovranno saldare con liberanze apposite, se gli appoderati resteranno in credito, o si dedurranno da' conteggi dell' immediato mese di gennaio, se gli appoderati rimarranno in debito.

Degli aggiusti in denaro degli artiglieri veterani o littorali che si attivano.

Art. 236. I pagamenti eventuali degli artiglieri veterani o littorali che si attivano, si faranno per mezzo degli appoderati che si eleggeranno al momento dell' attivazione, e si conteggeranno e si verificheranno dalla tesoreria generale e dall' intendenza generale dell' esercito co' fogli di rivista de' commissari di guerra, nell' istesso modo che si è prescritto per lo sussidio de' detenuti per reati militari. All' appoggio del primo conteggio si dovrà alligare il verbale di attivazione, ed all' ultimo quello dello scioglimento.

Degli aggiusti in denaro della forza armata che si attiva.

Art. 237. Le misure prescritte nell' articolo precedente per gli artiglieri veterani o littorali si osserveranno per qualunque forza armata, che si attiva a carico del ramo militare.

Degli aggiusti trimestrali di sussistenze de' corpi.

Art. 241. L'appaltatore generale riunendo alla fine del mese tutt'i boni parziali delle somministrazioni fatte a ciascun corpo pel pane e pe' foraggi, dovrà inviargli a' suoi agenti nelle residenze de' rispettivi consigli di amministrazione, i quali ritirati i boni parziali ne firmeranno in vece uno totale. I commessari di guerra in dorso di questi totali, avvalendosi de' fogli di rivista già confrontati, noteranno la positiva spettanza de' corpi, colla indicazione delle quantità prese di più o di meno, e ne faranno rapporto all'intendenza generale dell'esercito. Tali avvertenze però serviranno per le officine, ma non saranno di ostacolo all'appaltatore, il quale sempre dovrà essere pagato de' generi somministrati.

Lo stesso appaltatore generale formando tre riassunti per corpo delle somministrazioni fatte a tutto l'esercito, ne passerà uno co' rispettivi totali dei consigli di amministrazione alla tesoreria generale, che se ne avvalerà per la liquidazione del corrispondente pagamento da farsi all'appaltatore, non che degli aggiusti trimestrali da formarsi a' corpi; l'altro riassunto si passerà all'intendenza generale dell'esercito col *concorda coll' originale*, per servirsene a suo tempo, tanto nelle verifiche delle rispettive contabilità dell'appaltatore, che in quelle degli aggiusti delle sussistenze de' corpi, ed il terzo resterà in potere dell'appaltatore, dopochè l'uffiziale del carico della tesoreria avrà al di sotto del medesimo firmato la ricevuta degli originali boni consegnati.

242. I *controboni* sono espressamente vietati, come argomento di malversazione.

Coloro che li rilasceranno e quelli che li riceveranno, verranno giudicati da un consiglio di guerra.

243. Pel pane, e pe' foraggi dati in natura ai corpi, si faranno in ogni tre mesi gli aggiusti di *sussistenze*, e saranno inviati a' corpi e verificati dall'intendenza generale dell'esercito, con gli stessi modi e norme prescritti per gli aggiusti in denaro.

Le frazioni amministrate da un consiglio eventuale avranno gli aggiusti separati di sussistenze, del pari che lo hanno separato per le paghe, prest e massetta.

Ai crediti o ai debiti risultanti da tali aggiusti sarà dato valore numerario secondo i prezzi dell'appalto, o dell'amministrazione; ben inteso però che il credito sarà soddisfatto col quarto di meno, ed il debito caricato a prezzo doppio, salvo le reintegrazioni per motivi giustificati per le quali si dovrà domandare l'abbono da' corpi, dopo ricevati gli aggiusti con fogli ragionati da discutersi, come tutte le altre operazioni degli aggiusti in denaro.

Quante volte poi le sussistenze si siano date in diverse provincie o valli, nelle quali il prezzo di esse non sia uguale o comune a tutte, l'indicato calcolo del valore numerario sarà fissato sul concervo di tutti i prezzi parziali.

244. Non essendo possibile di liquidare gli aggiusti di sussistenze contemporaneamente a quelli in denaro, a motivo dei carichi da pervenire da' diversi punti del regno, per non ritardare così la celere formazione degli aggiusti in denaro, dai quali dipendono principalmente la regolarità e l'esattezza della amministrazione, le risulte del debito o del credito degli aggiusti di sussistenze saranno riportate negli aggiusti in denaro di quel mese, in cui ne sarà finita l'operazione.

245. Pe' viveri di campagna, per le razioni di bocca nelle piazze dichiarate in istato di assedio, e per tutte le altre somministrazioni straordinarie si faranno gli aggiusti di sussistenze colle misure di sopra stabilite; ben inteso che per gli approvvisionamenti e per le distribuzioni relative dovranno sempre precedere i Nostri ordini.

Degli aggiusti delle razioni di passaggio alle truppe imbarcate.

Art. 246. I fornitori della real marina volta per volta saranno rivaluti dalla tesoreria generale dell'importo delle razioni di passaggio, che si saranno somministrate alle truppe imbarcate sopra i legni reali: questi pagamenti saranno eseguiti ai prezzi stabiliti co' contratti della real marina, e colla semplice presentazione de' boni delle parti prendenti.

247. La tesoreria, avvalendosi delle riviste di imbarco e sbarco, farà gli aggiusti, ed i conteggi eventuali di queste somministrazioni, calcolandole per giornate, e paragonandole colle deduzioni delle giornate equivalenti, che si sono dovute praticare negli aggiusti in denaro de' corpi.

Questi conteggi dovranno essere verificati dalla intendenza generale dell'esercito.

Il credito de' corpi non si abbonerà, giacchè deriva da somministrazioni non fatte sopra mare: il debito poi si caricherà a prezzo semplice negli aggiusti in denaro.

Dell'alloggio e del mobilio degli uffiziali.

Art. 256. Coll'indennità di alloggio e mobilio stabilita dalle tariffe, gli uffiziali nelle guarnigioni si provvederanno dell'alloggio e del mobilio necessario.

258. In que' luoghi ove non riesca agli uffiziali di appigionare delle abitazioni, il comandante militare ne farà la richiesta al sindaco, affinchè il comune le destini, ed egli stesso verificherà

se siano corrispondenti a' diversi gradi. In questo caso il consiglio di amministrazione del corpo farà mensualmente pagare dal Quartier mastro a' rispettivi padroni di casa la corrispondente indennità di alloggio degli uffiziali che vi abitano.

Laddove l'indennità suddetta non bastasse per la pigione corrispondente, allora la differenza si pagherà dal ramo di guerra sul capitolo materiale del genio. Però in Napoli, Palermo e Messina gli uffiziali dovranno procurarsi le abitazioni co' propri mezzi.

Della consegna de' letti dall' appaltatore alle truppe.

Art. 262. Tosto che giugne la truppa in una Piazza, il comandante militare del sito darà l'ordine all' agente dell' appaltatore de' letti di farne la somministrazione nel giorno seguente, quando non si possa eseguire nel giorno medesimo dell'arrivo.

270. Le tavole e gli scanni delle lettiere saranno parimente trasportati a spese dell'appaltatore dai magazzini ai quartieri.

A sue spese ancora si trasporteranno ne' quartieri, per la prima volta che si consegnano, le coperte, le lenzuola, i sacconi ed i traversini.

Nel seguito poi i soldati saranno nell' obbligo di prendere dai magazzini, e restituire gli anzidetti generi per ricambio, o per qualunque altra ragione.

Delle somministrazioni agli uffiziali ed alle truppe di passaggio.

Art. 285. Allorchè una truppa arriva in un comune, tanto se ciò sia di transito, quanto se debba dimorarvi meno di 15 giorni, gli uffiziali saranno alloggiati per le cure de' sindaci nelle case degli abitanti, ed i sotto-uffiziali e soldati dormiranno sulla paglia a terra negli edifizi destinati per caserme, o saranno anch' essi distribuiti per le case degli abitanti.

Le spettanze degli uffiziali, tanto per le stanze che pe' letti e pel mobilio, saranno quelle descritte nella tabella n.° 2.

Quelle della paglia a terra si leggono nella tabella n.° 3.

294. I congedati e gl' individui che vanno con permesso o con real licenza, riceveranno anche lo alloggio ne' comuni pei quali debbono passare, per restituirsi alla loro patria.

A tal effetto a' medesimi si consegnerà un foglio d' itinerario, nel quale saranno indicati i luoghi che debbono attraversare e l'epoca della partenza. Non partendo a tempo opportuno, o deviando dalla via descritta, non avranno più dritto all' alloggio.

Delle autorità incaricate dell' amministrazione interna de' corpi.

Art. 551. L' amministrazione interna delle compagnie e degli squadroni è affidata a' rispettivi capitani sotto la sorveglianza dei consigli di amministrazione.

Quella de' corpi in generale è devoluta alle cure e alla responsabilità de' consigli suddetti sotto la direzione de' propri ispettori.

De' consigli di amministrazione eventuali.

Art. 579. Il consiglio eventuale trasmetterà in ogni mese al corpo gli stati di mutazioni, onde porre questo in grado di tenere al corrente i suoi registri di filiazioni e di rassegne.

De' registri pe' conti di cassa.

Art. 590. I registri su de' quali poggerà la contabilità in denaro dei corpi, saranno i seguenti :

1. Delle Deliberazioni.
2. Di Cassa.
3. Dell' Assegno di mantenimento.
4. Dell' Assegno di vestiario.
5. E dell' Assegno di massetta, pe' corpi di cavalleria.

Questi registri devono essere cifrati e numerati dal commessario di guerra, ed indispensabilmente si devono conservare in cassa.

591. Il Quarter-mastro siccome in ogni mese totalizza i boni delle paghe e del prest, ed in ogni mese ancora dà al consiglio di amministrazione il conto documentato della sua amministrazione, versando in cassa il denaro di avanzo, egli così stabilirà il suo giornale, o sia la tenuta della sua particolare scrittura nel modo che crederà più utile per lui, nè il consiglio deve riconoscere, o sanzionare questo giornale.

Della somministrazione degli averi degli uffiziali.

Art. 592. Gli averi ed il soprappiù di averi degli uffiziali si distribuiscono pospostamente e per mese al momento che si ricevono dalla tesoreria.

593. Il Quartier mastro giustifica alla cassa la spesa degli averi e de' soprappiù di averi che somministra mensualmente con un foglio nominale, nel quale gli uffiziali ricevendo il denaro sono obbligati di firmarsi al margine dalla loro indicazione.

Quelli che sono distaccati faranno delle ricevute separate.

594. Il comandante del corpo è autorizzato in linea economica a far estinguere con disconti mensuali i discreti debiti degli uffiziali.

I disconti per misure economiche del corpo resteranno al Quartier mastro, il quale ne rimborserà i creditori, secondo gli sarà stato prescritto. L'uffiziale però resta cautelato di tali rilasci mediante il suo libretto di paga, nel quale il Quartier mastro mensualmente è tenuto di registrare di suo pugno le somme che ritiene e quelle che gli paga.

Della somministrazione del prest a' sotto-uffiziali ed a' soldati.

Art. 595. Il prest si estrae dalla cassa in ogni quindicina, e si dà al Quartier mastro a titolo di abbuonconto.

I comandanti di compagnie o di squadroni lo ricevono in ogni cinque giorni, e con anticipazione, mediante uno statino classificato colle variazioni occorse nella cinquina scorsa.

596. Del prest spettante a ciascun individuo si faranno due porzioni, una di esse sarà addetta all'ordinario, e l'altra si darà all'individuo, come denaro di saccoccia.

L'Ispettore regola questa suddivisione corpo per corpo, avendo presenti le circostanze locali e le proposizioni del comandante del corpo.

Colla parte del prest addetto all'ordinario si comprerà il vitto; del denaro di saccoccia il soldato farà quell'uso che meglio crederà.

L'escludere qualche individuo dall'ordinario è nella sola facoltà del comandante del corpo.

L'uffiziale incaricato farà comprare i commestibili nelle piazze pubbliche, ed ove meglio convenga agl'interessi de' soldati.

In ogni compagnia o squadrone esisterà ostensibile a chicchessia il libretto della spesa giornaliera dell'ordinario, che giorno per giorno dovrà essere verificato e segnato dall'uffiziale di settimana. In questo libretto si noterà nell'introito il prodotto della porzione del denaro lasciato dagl'individui, e nell'esito si registreranno le quantità ed i prodotti dei generi comprati.

597. Dopo la fine del mese e propriamente quando il commessario di guerra ha confrontato la rivista, i comandanti di compagnia, o di squadrone consegneranno al Quartier mastro le distribuzioni nominali del prest e del soprappiù del prest, e del pane da essi dati a' loro individui, indicando al margine di ognuno le rispettive mutazioni. Il Quartier-mastro dovrà confrontare queste distribuzioni co' fogli di rivista e rettificarne i calcoli, essendo egli responsabile di qualunque errore, e poi restituirà a' riferiti comandanti i ricevi delle sei cinquine, conteggiandoli particolarmente col totale delle distribuzioni, le quali si depositeranno in cassa dallo stesso Quartier-mastro in appoggio del suo rendiconto mensuale.

Un altro foglio di distribuzione numerativo si farà pei foraggi che si danno in natura a' corpi di cavalleria e del treno.

Dell' assegno di vestiario.

Art. 611. Allorchè il vestiario si costruirà per le cure dei consigli di amministrazione, con le norme prescritte nel Tit. VIII. del Libro II. dovrà esistere ed essere tenuto al corrente nella cassa il registro dell' assegno di vestiario in denaro. Un tal registro sarà distinto in due parti; la prima, cioè per semplice memoria che sarà formata dagl' introiti e dagli esiti dell' assegno di vestiario, i quali figurano su i relativi aggiusti della Tesoreria; la seconda comprenderà le somme liberate dalla Tesoreria medesima per ordine del Ministro della Guerra, ed introitate dai corpi, tanto nel caso della costruzione dei generi acquistati grezzi dalla giunta dei contratti, che nel caso di compre a pronti contanti dei generi di piccolo equipaggio, come anche gli esiti che saranno fatti dai consigli nei due casi indicati. L' anzidetto registro inoltre servirà di norma ai consigli di amministrazione per fare il calcolo della capienza dei fondi, e la richiesta al proprio Ispettore dei generi di vestiario, che dopo di esserne spirata la durata convenga rimpiazzare.

Quando il Ministro della Guerra avrà approvato la compra dei generi di piccolo equipaggio a pronti contanti sulla richiesta degl' Ispettori, questi ultimi daranno le istruzioni opportune riguardo ai convenì o ad altri modi di compre da farsi dai consigli di amministrazione, i quali saranno strettamente risponsabili ai termini delle istruzioni ricevute dell' ottima qualità dei generi e della moderazione de' prezzi a confronto dei campioni approvati dall' Ispettore.

Tanto per la costruzione dei generi grezzi acquistati per via della giunta dei contratti, quanto per la compra di quelli da farsi a pronti contanti, a cura e risponsabilità dei consigli di amministrazione, i Comandanti di Brigata e gl' Ispettori invigileranno rigorosamente sulle operazioni dei consigli anzidetti, delle quali gl' Ispettori prenderanno stretto conto nelle loro annuali riviste d' Ispezione.

Dell' assegno di massetta.

Art. 612. L' assegno di massetta è stabilito per la ferratura e pel governo dei cavalli.

Esso è di proprietà degl' individui, ed in conseguenza se ne porterà un conto a parte da' rispettivi Comandanti di squadroni.

613. Colla prima messa stabilita dalle tariffe per ciascuna recluta che si ammette, sarà cura dei consigli di amministrazione

di far provvedere ogni uomo de' seguenti generi, che dovrà poi mantenere al completo.

1. Sacchina di olona pe' generi con correa di cuoio.
1. Corda a foraggio.
1. Sacco di olona per la biada.
1. Appannatoio.
1. Morsetta con correa di cuoio.
1. Brusca.
1. Striglia.
1. Forbice da cavallo.
1. Pettine da cavallo.
1. Spugna.
1. Scatoletta per grasso.
4. Ferri per cavallo.

614. Il Quartier Mastro pagherà a misura che occorreranno le spese a carico della massetta degl'individui, mediante i ricevi nominali firmati dai Capitani col *si paghi del Comandante del corpo*. Questi ricevi saranno totalizzati per compagnia o squadrone in un solo anche nominale alla fine del mese col *visto* del detto Comandante, per servire di documento al rendiconto del Quartier Mastro, ed i parziali ricevi saranno annullati a tutte lettere dal Quartier Mastro, e restituiti ai Capitani medesimi, onde aversene ragione nella verifica e nel bilancio del conto individuale di massetta da farsi ogni semestre in presenza del Maggiore, come sarà detto.

615. Quando i consigli pel miglior vantaggio de' soldati credono di far un partito di una durata qualunque con qualche fornitore, per avere i generi di buona qualità, e con risparmio, allora i Comandanti di squadroni faranno comprare i generi dal medesimo, ed il Quartier Mastro glieli pagherà volta per volta senza farne un deposito, nè formare una contabilità particolare: giacchè la scrittura della cassa non si deve complicare pe' piccoli generi, che i soldati devono acquistare al momento del bisogno.

616. In quanto a' ferri de' cavalli, i rispettivi consigli di amministrazione faranno di tanto in tanto co' proprî maniscalchi de' partiti da doversi sanzionare dagl' Ispettori; ben inteso che il costo dei ferri nuovi e delle tramutature dovrà essere unico, qualunque sia la taglia de' cavalli, dovendo stabilirsi per condizione principale che i ferri vecchi debbono restare a beneficio de' maniscalchi, ed in caso di perdita dovranno pagarli i soldati al prezzo che si stabilirà nel partito.

In questi conveni si dovrà benanche prevedere il caso dei distaccamenti, a' di cui capi il maniscalco avrà l'obbligo di pagare i ferri, e le tramutature che i medesimi faranno eseguire sopra luogo da' maniscalchi pagani.

617. Per ciascun sotto-uffiziale e soldato di cavalleria nel libretto del vestiario si registrerà benanche il conto di massetta, ed i Comandanti di squadroni volta per volta vi registreranno i generi che si somministrano agl' individui col rispettivo importo, e le somme ad essi pagate per eccedenza del fondo.

S' intende per completo il fondo di massetta, quando l' individuo ha cumulato dodici carlini sul suo assegno, ed inoltre ha il completo de' generi in buono stato.

618. I Comandanti di squadroni in ogni semestre alla presenza del Maggiore procederanno alla verifica ed al bilancio delle spese sul libretto di ciascun individuo, e ne sottoscriveranno i risultamenti.

619. Se un sotto-uffiziale o soldato cessa di appartenere al corpo o per congedo assoluto, o per essere passato ad altra destinazione, egli riceve per intero il suo fondo di massetta.

Quelli però che passano ad un altro corpo di cavalleria, ricevono soltanto la porzione eccedente il proprio fondo, il quale verrà rimesso dal consiglio dell' antico corpo a quello che riceve l' uomo.

620. Morto, cassato da' ruoli, disertato, o fatto prigioniere che sarà un soldato, o un sotto-uffiziale, il suo aggiusto di massetta sarà stabilito dieci giorni dopo quello della di lui assenza, avanti al capitano che farà rettificare il trasto del medesimo, e farà vendere i generi ritrovati.

Il prodotto della vendita de' generi, unitamente al residuo in denaro derivato dall' aggiusto fatto, sarà versato nell' assegno di mantenimento pe' soli cassati da' ruoli, disertati, e fatti prigionieri, giacchè pe' morti se ne farà l' uso additato dall' ultima loro volontà, o si darà agli eredi.

621. I debiti lasciati sul proprio fondo dagli uomini morti, fatti prigionieri, disertati, o cassati da' ruoli, saranno rimborsati dall' assegno di mantenimento, deduzione fatta dal prodotto de' generi venduti.

S' intende che i ferri nuovi riposti nella sacchina del trasto sono di proprietà del soldato, ma i vecchi appartengono al maniscalco.

Del Conto mensuale di cassa.

Art. 622. Ne' giorni 1 e 16 di ciascun mese il Quartier Mastro riceverà dal consiglio di amministrazione le somme approssimativamente necessarie per le spese correnti della quindicina.

I membri del consiglio, siccome sono direttamente risponsabili di qualsisia fondo, che si versa nella cassa, lo sono del pari per qualunque somma che lasciassero in potere del Quartier Mastro al di là de' bisogni presuntivi del corpo.

623. Nel registro di cassa si noteranno in presenza del consiglio per ordine di data senza cancellature o trasposizioni, tutti gl' introiti ed esiti del corpo a *conto corrente*, vale a dire, nella pagina sinistra tutti gl' introiti, e nella dritta tutti gli esiti.

624. Il Quartier Mastro per tutto il giorno quindici di ciascun mese darà al consiglio di amministrazione il conto documentato del denaro ricevuto nel mese precedente ed a questo rendiconto deve intervenire il commessario di guerra, come Nostro commesssario, il quale siederà dirimpetto al Presidente.

Il Quartier Mastro presenterà al consiglio di amministrazione un bilancio volante a guisa di carpetta co' documenti giustificativi delle spese. In questo bilancio saranno additate all' introito le diverse partite colla data, all' esito tutt' i pagamenti classificati per rubriche, e nella risulta il Quartier Mastro dichiarerà aver pagato o aver ricevuto dalla cassa la somma che resterà dovendo o avanzando. Questo bilancio da conservarsi in cassa sarà firmato dall' intero consiglio, e quindi trascritto nel libro delle deliberazioni.

Il consiglio verifica le spese ed ammette quelle autorizzate dai regolamenti.

Il commessario di guerra ha l' obbligo preciso di fare le sue osservazioni fiscali su tutte le spese, che in parte o in tutto gli sembrano suscettibili di qualche eccezione in quanto al rito, a' calcoli, alla legalità de' documenti, ed all' osservanza de' regolamenti. A tale oggetto quando troverà a ridire, scriverà le sue postille, e ne darà conto direttamente al Ministro della Guerra per le ulteriori disposizioni.

Se il Quartier Mastro risulterà avanzando, la cassa gli pagherà subito il di lui credito, e lo porterà come ultima partita di esito nel registro di cassa, addizionandosi alle altre; se poi rimarrà dovendo, pagherà nel momento alla cassa il suo debito, che sarà dedotto dalla somma degli esiti notati nel registro di cassa.

Così i documenti di spesa presentati dal Quartier Mastro equivaleranno in ogni mese al totale delle partite di esito portate nel registro di cassa.

625. Il commessario di guerra bollerà col suo suggello, ed apporrà il suo cognome in piedi di tutti i documenti di spese ammesse dal consiglio, il quale li farà riporre nella cassa delle scritture.

626. Nel mensuale rendiconto che si dovrà distendere a nome del consiglio, sarà scritto processo verbale nel registro delle deliberazioni, dal quale se n' estrarrà una copia firmata dal consiglio e dal commessario di guerra per rimettersi all' Ispettore.

627. Il registro di cassa sarà chiuso mese per mese, dopo di essersi preso il conto dal Quartier Mastro, e bilanciando gli

esiti con gl' introiti si noterà il residuo effettivo di cassa con una succinta dimostrazione divisa per cespiti, onde il consiglio ne abbia sempre presente la situazione. Il residuo però del mese di dicembre non si unirà al bilancio del susseguente gennaio, se non alla ricezione degli aggiusti di Tesoreria, dandosi o per introito il credito di saldo che risulta dagli aggiusti, o per esito il debito di saldo quando gli aggiusti lo porteranno.

628. Il Quartier Mastro qual segretario del consiglio è incaricato in ciascun mese di dividere le partite d' introito e di esito corrispondenti a' diversi assegni, ricavando gl' introiti dalle spettanze abbonate negli aggiusti della Tesoreria a misura che pervengono, e gli esiti dalle spese già fatte e conteggiate.

De' generi di dotazione, cuoîame, bardatura, e vestiario.

Art. 636. Nelle caserme di ciascun corpo sarà stabilito un magazzino ove saranno depositati e conservati tutt' i generi di dotazione, cuoîame, bardatura e vestiario, come pure gli utensilî di scuderia, i medicamenti, e quanto altro appartenga al corpo, e che non sia indossato dagli uomini.

La custodia ed i conteggi del magazzino verranno affidati all' uffiziale di dettaglio, il quale dovrà vegliare attentamente alla sicurezza e conservazione de' generi, avvalendosi di que' mezzi che gli verranno accordati dal comandante del corpo, e dal consiglio di amministrazione.

639. I registri, sopra i quali poggerà la contabilità di ciascuno dei detti rami, e che dovranno essere cifrati e numerati dal commesssario di guerra, saranno i seguenti:

Per l' uffiziale di dettaglio.

1.° Registro d' introito ed esito de' generi nuovi ed usati.

2.° Registro generale per verificare i generi di prima messa, e di rimpiazzo.

3.° Registro de' movimenti generali de' generi in servizio, ove si riporteranno i risultamenti delle situazioni annuali.

Per le compagnie o squadroni.

1.° Registro di ricezione e distribuzione dei generi.

2.° Libretti de' soldati, aggiungendovisi per la cavalleria generi del trasto.

ORDINANZA DI CAMPAGNA.

Dell' ordinamento dello esercito.

Art. 1. I corpi di fanteria e cavalleria destinati a far parte di un esercito di operazione verranno riuniti in *brigate* ed in *divisioni*.

2. Ogni brigata sarà composta di non meno di due reggimenti o di un corrispondente numero di battaglioni, ed ogni divisione di due o più brigate.

3. La riunione di due o più divisioni di fanteria con corredo delle armi necessarie prenderà nome di *corpo di esercito*.

4. La riunione di più divisioni di cavalleria sotto un comando si dirà *riserva di cavalleria*.

5. La ripartizione in divisioni sarà base dell' ordinamento dell' esercito.

6. Alle divisioni, a seconda del bisogno e delle circostanze, saranno assegnati dei battaglioni di cacciatori, delle batterie di artiglieria, delle compagnie di truppe del genio, degli squadroni di cavalleria leggiera, e dei distaccamenti di gendarmeria.

7. I corpi di esercito verranno composti da tutte le armi nella proporzione additata dalle circostanze.

8. Potranno formarsi delle brigate composte da varie armi, specialmente per servire di vanguardia.

9. Trovandosi riunite truppe di varie armi senza un comandante designato, il comando ne sarà preso dall' uffiziale più elevato in grado o più antico con le norme prescritte nel num.° 436 della Nostra ordinanza di piazza; però se per ordine superiore un corpo di cavalleria sia addetto presso un corpo di fanteria, il comandante di quella non prenderà il comando della intera truppa se non nel caso sia di grado maggiore dell' uffiziale comandante la fanteria. Lo stesso avrà luogo pel comandante di un corpo di fanteria che fosse addetto presso un corpo di cavalleria.

10. La ripartizione delle truppe in brigate, delle brigate in divisioni, e delle divisioni in corpi di esercito o riserve, e la

nomina dei generali proposti a ciascuna di queste frazioni, sarà fatta nell' uscire in campagna dal Nostro Ministro della guerra e Marina: il generale in capo potrà proporvi quei cambiamenti che reputerà necessarî, e ne' casi urgenti potrà eseguirli e darne conto: oltrepassata la frontiera potrà ordinarli.

11. I corpi di esercito, le divisioni e le brigate avranno un numero progressivo: nei rapporti di azioni di guerra gli uni e le altre saranno designate col nome de' generali che le avranno personalmente comandate.

12. I corpi di esercito, le divisioni o riserve e le brigate prenderanno ordinariamente posto dalla dritta alla sinistra secondo il loro ordine numerico: i reggimenti prenderanno posto tra essi nelle brigate a seconda de' loro numeri o della loro anzianità, ed in generale le truppe prenderanno rango a seconda dello stabilito nell' ordinanza di piazza, ma la fanteria leggiera avrà la precedenza su quella di linea, e la cavalleria leggiera sulla cavalleria di linea. Quest' ordine pertanto non sarà invariabile, potendosi per circostanze variare dai generali comandanti, salvo a darne conto.

13. Nel caso avvenga la vacanza del comandante di un corpo di esercito, l' uffiziale più graduato o più anziano che fa parte di esso corpo ne prenderà il comando temporaneamente, e ne darà parte al generale in capo, il quale potrà destinarvi altro uffiziale generale a sua scelta: lo stesso si praticherà nelle divisioni, nelle riserve e nelle brigate.

De' depositi.

Art. 14. Le compagnie e gli squadroni di deposito de'corpi che formano l' esercito di operazione rimarranno sotto la direzione degl' ispettori di arma; i quali vi faranno versare le reclute necessarie, e provvederanno al loro ordinamento ed alla loro amministrazione e disciplina.

15. I comandanti de' depositi corrisponderanno co' comandanti de' corpi rispettivi e li terranno a giorno di tutto ciò che può interessarli.

16. Allorchè i depositi si ravvicineranno all' esercito, o quando se ne formeranno degl' intermedî, si stabiliranno entro piazze convenevolmente distanti dalla linea di operazione, e verranno nominati degli uffiziali generali o superiori per comandarli e per disporne la marcia allorchè dovranno raggiungere l' esercito.

17. Se le circostanze lo esigeranno ciascuna divisione stabilirà un piccolo deposito, il quale verrà comandato da uffiziali per ferite o età resi disadatti ad un servizio attivo. Tali depositi comprenderanno per quanto sarà possibile, gli ospedali e gli stabilimenti di convalescenza, ed allorchè sarà necessario si

nominerà un uffiziale generale o superiore per comandarli, e vi si assegneranno de' commessari di guerra.

18. I depositi si stabiliranno in modo da servire di luogo di fermata e di riunione ai distaccamenti che vanno a raggiungere l'esercito ; a questi si uniranno gli uomini de' depositi divenuti atti al servizio ; i corpi poi invieranno a' depositi gl' individui che han cessato di esserlo.

De' comandi.

Art. 19. L'amministrazione generale dell'esercito sarà affidata al generale in capo : i corpi renderanno agl' ispettori d' arma conto sommario di loro amministrazione e di quanto ha rapporto allo stato civile , nel modo che verrà detto nella Nostra ordinanza amministrativa.

20. I comandanti delle divisioni e delle brigate cureranno quanto riguarda la polizia la disciplina la tenuta e l'amministrazione delle truppe: in essi saranno trasfusi i doveri e le facoltà stabilite nell'ordinanza di piazza per gl' ispettori d' arma.

21. I comandanti delle divisioni passeranno in rivista le loro truppe allorquando lo giudicheranno convenevole, ma specialmente al momento di entrare in campagna. I brigadieri rivisteranno le brigate al prenderne il comando , al momento di entrare in campagna, di riprendere le ostilità e semprequando il bene del servizio lo esigerà. In queste riviste si esaminerà l'armamento il vestiario l'equipaggio , e si ordineranno le riparazioni o si chiederanno i rimpiazzi necessarî : riguardo agli uomini si proporranno i congedi , i passaggi ai corpi sedentanei o al ritiro per coloro che ne sono meritevoli, e si destineranno ai depositi o agli equipaggi quelli che han bisogno di rimanervi. Infine si esamineranno le reclute ed i cavalli di rimonta , e si proporranno i cavalli da scartare.

22. I brigadieri renderanno conto delle loro riviste ai comandanti delle divisioni , i quali a seconda degli ordini del generale in capo daranno le disposizioni convenevoli.

23. I generali comandanti le brigate rimetteranno le situazioni i rapporti e le domande a' generali comandanti delle divisioni , e li terranno sempre a giorno dello stato delle truppe specialmente dopo un' azione. Essi dovranno puranco informare il comandante della divisione delle riunioni delle truppe che avranno disposte per eseguire delle evoluzioni , e se per ciò fare occorrano dei traslocamenti dovranno chiederne il permesso.

Degli stati maggori.

Art. 24. Riunendosi un esercito di operazione sarà nominato un uffiziale generale o un colonnello per capo dello stato maggiore dell'esercito, e questi avrà sotto i suoi ordini un numero di uffiziali superiori di capitani e di subalterni proporzionato alla forza ed ai bisogni dell'esercito.

25. Lo stato maggiore di un corpo di esercito o di una riserva avrà per capo un colonnello, e sarà composto da 4 capitani e 4 aggiunti.

26. Lo stato maggiore di una divisione avrà per capo un uffiziale superiore, e sarà composto di 2 capitani e 4 aggiunti. Ad ogni brigata sarà assegnato un capitano di stato maggiore ed un aggiunto.

27. La ripartizione degli uffiziali dello stato maggiore dell'esercito sarà fatta all'uscire in campagna dal Nostro Ministro della guerra e marina. In seguito verrà eseguita dal generale in capo sulle proposte del capo dello stato maggiore dell'esercito.

28. Lo stato maggiore de' corpi facoltativi per un esercito si comporrà da un uffiziale generale o superiore che avrà il titolo di comandante l'artiglieria dell'esercito, da un uffiziale superiore incaricato del dettaglio, da un direttore del parco, da un numero di uffiziali superiori ed uffiziali proporzionato ai bisogni del servizio, ed in fine dagl'impiegati corrispondenti.

29. Ai corpi di esercito ed alle divisioni o riserbe verranno assegnati degli ufiziali superiori de' corpi facoltativi per comandarvi l'artiglieria ed il genio: essi avranno, secondo il bisogno, degli uffiziali delle guardie e degl' impiegati.

30. I comandanti di artiglieria e del genio e gli uffiziali di queste armi che non han truppa faranno parte degli stati maggiori delle divisioni dei corpi di esercito o dell'esercito cui sono addetti, e ne faranno il servizio.

31. All'esercito sarà addetto un intendente generale preso nella classe de' generali o de' commessarî ordinatori.

32. Ad ogni corpo di esercito o riserva, e ad ogni divisione sarà addetto un commissario di guerra.

33. De' commessarî di guerra o degli aggiunti saranno ripartiti a tenore del bisogno nelle varie frazioni dell' esercito e presso i quartieri generali.

34. I commessarî di guerra e gli aggiunti faranno parte degli stati maggiori de' corpi cui sono addetti.

35. Gli aiutanti di campo de' generali saranno considerati siccome uffiziali dello stato maggiore, e ne avranno le facoltà e le preeminenze.

36. Allo stato maggiore dell'esercito sarà addetto, un colonnello per dirigere il servizio sanitario militare col titolo d' ispet-

tore di tale ramo: egli sarà incaricato dello stabilimento degli spedali, della formazione delle ambulanze e della polizia di tali stabilimenti. Vi si addirà puranco un uffiziale superiore membro della giunta di vestiario e bardatura con gl' impiegati corrispondenti, onde provvedere a' bisogni dell' esercito in questi rami. In fine sarà nominato un ecclesiastico per Vicario generale dell' esercito: desso baderà che l' esercizio del culto non soffra interruzione anche in mezzo al trambusto delle operazioni militari.

Del servizio dello stato maggiore dello esercito.

Art. 37. I capi degli stati maggiori terranno corrispondenza coi comandanti delle truppe delle varie armi, co' capi delle varie amministrazioni militari, non che colle autorità locali trasmettendo loro gli ordini del generale: essi ne riceveranno i rapporti le domande le situazioni, onde informare il generale stesso dello stato delle truppe e de' diversi servizi. Essi dovranno regolare a seconda delle ordinanze particolari del corpo il servizio di cancelleria, tenendo esatto registro de' movimenti e delle operazioni dell' esercito o del corpo cui sono addetti, della sua forza, delle mutazioni, de' bisogni in ogni genere, degli ordini dati, e di ogni altro oggetto relativo alla corrispondenza con le autorità su indicate: essi infine saranno incaricati dello stato civile dell' esercito.

38. Gli uffiziali di stato maggiore saranno incaricati delle ricognizioni, de' rilievi di terreno, della condotta delle colonne, della scelta delle posizioni, della traccia de' campi, della scelta degli accantonamenti, della costruzione delle opere destinate a coprir questi e quelli, della disposizione e del collocamento de' posti, dell' apertura delle comunicazioni, dello stabilimento de' magazzini delle ambulanze degli spedali dei parchi delle distribuzioni etc. etc.

39. Gli uffiziali di stato maggiore nell' ispezionare i posti saranno ricevuti a seconda del loro grado, ed i comandanti de' posti stessi somministreranno loro tutt' i lumi e gli schiarimenti ch' essi chiederanno. I capi degli stati maggiori dei corpi di esercito, delle divisioni, e delle brigate, siane qualunque il grado, saranno ricevuti durante il giorno siccome uffiziali superiori d' ispezione, e nella notte siccome ronde maggiori.

40. Il capo dello stato maggiore sarà incaricato del dettaglio del servizio: egli dovrà tenerne i ruoli, e ripartirlo tra i diversi corpi, facendosi secondare all' uopo da uffiziali a sua scelta.

41. Quando anche il quartiere generale sia situato in luogo aperto dovranno in esso stabilirsi delle misure di polizia per gli abitanti reputate necessarie alla sicurezza della truppa, derogando con ciò al prescritto nell' ordinanza di piazza num.° 160; il capo dello stato maggiore si avvalerà all' uopo del gran prevosto.

42. Ferme rimanendo le prescrizioni de' numeri 227, 230 dell'ordinanza di piazza pe' casi ordinarî, potranno i generali prescrivere che a grado eguale, sia qualunque l'anzianità, l'uffiziale di stato maggiore prenda il comando eventuale di un corpo di truppa.

43. Allorquando un uffiziale di stato maggiore sarà incaricato di dirigere una spedizione o una ricognizione senz'averne il comando, il capo della truppa destinato ad accompagnarlo e secondarlo dovrà attenersi a'di lui suggerimenti, ed eseguire tutte le disposizioni convenevoli per agevolarlo o proteggerlo nelle sue operazioni.

44. Qualunque sia il comando che un'uffiziale di stato maggiore abbia su di una truppa, non potrà giammai estendersi al personale all'amministrazione ed alla interna disciplina.

45. Gli uffiziali di stato maggiore dell'esercito dipendendo direttamente dal generale cui sono addetti, e potendo essere incaricati di missioni importanti, sarà vietato a chicchessia distrarli per qualsivogliа cagione dal disimpegno de' loro incarichi.

Del servizio degli uffiziali superiori.

Art. 46. Il servizio d'ispezione si nominerà per brigate.

47. Gli uffiziali superiori d'ispezione dipenderanno direttamente dal generale comandante la brigata per quanto riguarda il di loro servizio.

48. Il capitano dello stato maggiore o l'aiutante di campo del generale darà loro la nota de' posti.

49. Tutt' i posti somministrati dalla brigata non che i picchetti saranno sotto la sopravveghienza dell'uffiziale superiore d'ispezione.

50. L'uffiziale superiore d'ispezione accompagnerà il generale nelle ricognizioni che questo farà del terreno per determinare la situazione e forza degli avamposti, per la determinazione dei lavori da eseguire per comunicazioni e per la ripartizione degli accantonamenti o la scelta dei campi (n.° 124); accompagnerà le guardie di avamposti allorchè montano per la prima volta e le ispezionerà dopo situate (n.° 125).

51. Potrà essere incaricato del comando di tutti gli avamposti della brigata.

52. Riunirà le guardie e le farà defilare.

Del servizio della gendarmeria reale.

Art. 53. La gendarmeria reale addetta ad un esercito dipenderà dal generale in capo. I suoi superiori conserveranno con gl'ispettori dell'arma la corrispondenza prescritta da' particolari regolamenti.

54. I distaccamenti di gendarmeria reale addetti ai corpi di esercito, alle divisioni, alle brigate, dipenderanno da' generali comandanti questi corpi.

55. Quei distaccamenti che si trovassero ne' campi o negli accantonamenti occupati da truppe delle quali essi non fan parte, avranno pe' superiori di queste truppe la stessa dipendenza ch'è prescritta pe' comandanti di piazza.

56. La gendarmeria sarà impiegata al disimpegno delle funzioni del suo istituto.

57. Essa sarà specialmente incaricata della polizia dell'esercito siccome verrà detto in seguito.

58. Riunita in corpo per frazioni militari dipenderà dai superiori corrispondenti al modo stesso che ogni altra truppa.

Del servizio delle ordinanze.

Art. 75. All'entrare in campagna il generale in capo stabilirà il numero delle ordinanze a cavallo da impiegarsi presso i generali ed i capi degli stati maggiori, non che i corpi i quali dovranno somministrarle e le epoche in cui si rileveranno; i cambiamenti che si faranno su questo articolo saranno annunciati all'ordine dell'esercito.

76. In marcia le ordinanze seguiranno gli uffiziali cui sono addette, e lor serviranno anche di scorta. Quelle non destinate al seguito di alcuno marceranno alla testa delle divisioni o delle brigate.

77. Per la spedizione degli ordini, semprechè le distanze sian brevi, si preferiranno le ordinanze a piedi; a quale uopo ne verrà nominato un determinato numero pel servizio del quartier generale.

78. Il sotto-uffiziale o l'uffiziale capo delle ordinanze, nello spedire alcuna di queste, le darà un viglietto indicante l'ora in cui parte, ed altro simile allorquando sarà rilevata.

De' soldati presso gli uffiziali.

Art. 79. Le prescrizioni contenute nel num.° 1747 dell'ordinanza di piazza in campagna, saranno modificate nel modo seguente.

80. Gli uffiziali superiori sono autorizzati ad avere due soldati per assistenti.; gli altri uffiziali i chirurghi ed i cappellani un solo; questi soldati saranno esenti da ogni servizio, ma rientreranno nelle file per le marce, le evoluzioni ed i combattimenti.

81. Gli uffiziali montati di dritto potranno far condurre i lor cavalli di mano da soldati, previa l'autorizzazione de' superiori respettivi; questi soldati nella cavalleria saranno presi tra gli

smontati e nella fanteria tra i meno idonei al servizio attivo: essi non potranno montare se non cavalli appartenenti agli uffiziali medesimi.

Del modo di comandare e ripartire il servizio.

Art. 82. Il servizio sarà comandato per brigate.

83. Lo stato maggiore dell'esercito comanderà il servizio che le varie divisioni prestar debbono; gli stati maggiori divisionarî lo ripartiranno tra le brigate in proporzione della forza e delle circostanze; i capitani di stato maggiore addetti alle brigate ne faranno la ripartizione ai corpi della brigata e ne terranno i ruoli, dovendo per tale incarico disimpegnare le funzioni attribuite nell'ordinanza di piazza a' maggiori di piazza.

84. I varî servizi in campagna formeranno altrettanti giri diversi i quali verranno classificati come nell'ordinanza di piazza, ed il servizio verrà nominato nel modo ch'è detto quivi.

85. Gli stati maggiori baseranno la ripartizione del servizio giornalmente sulle situazioni di presenza de' corpi.

86. Ogni servizio sarà contato siccome fatto, se la truppa per esso comandata avrà defilato dalla parata della guardia.

87. I capitani che si trovino investiti del comando di un battaglione saranno esenti da ogni servizio siccome capitani, ma rulleranno co' maggiori solo quando si trovino essere i più antichi nella brigata, se le loro compagnie saranno distaccate non marceranno con esse, ma se occorra saranno quivi rimpiazzati da altri capitani.

88. Gli uffiziali subalterni che funzioneranno da aiutanti maggiori goderanno della esenzione di servizio.

89. Le reclute provvenienti da' depositi faranno il servizio allorquando i comandanti de' corpi giudicheranno che siano sufficientemente istruiti.

Del modo di eseguire il servizio.

Art. 90. Le truppe accantonate si conformeranno interamente alle prescrizioni dell'ordinanza di piazza, salve le modificazioni che i generali comandanti crederanno apportarvi per le circostanze locali; queste saranno fatte conoscere all'ordine.

Della riunione delle guardie, della ispezione e parata delle medesime.

Art. 91. Le truppe accampate eseguiranno la loro parata di guardia per brigata innanzi il fronte di bandiera, o in altro sito designato dal generale comandante.

92. Il generale comandante la divisione potrà ordinare la riunione della parata della intera divisione assegnando il luogo.

93. Le gran guardie di avamposti potranno riunirsi separatamente ed in ore diverse, o partire dai propri quartieri (n.° 125).

Dell' ordine.

Art. 94. Gli ordini verbali saranno inviati per mezzo degli uffiziali di stato maggiore dell' esercito, degli aiutanti di campo e degli uffiziali di ordinanza, ai quali tutti sarà applicabile il prescritto al n.° 226 dell' ordinanza di piazza. Questi medesimi porteranno gli ordini importanti, i quali potranno essere suggellati.

95. Gli uffiziali di ordinanza saranno riconosciuti all' ordine.

96. Quando gli ordini suggellati saranno recati da sotto-uffiziali o soldati di ordinanza la soprascritta dovrà indicare il luogo e l' ora della partenza, e nella ricevuta si dovrà segnare il luogo e l' ora dell' arrivo.

97. Gli ordini potranno aver forma di lettera, ma si preferirà lo stile di ordine puramente.

98. Tutte le disposizioni date dal comandante l' esercito, e da' comandanti de' corpi d' esercito riguardanti o le truppe o il paese che occupano saranno emanate in forma di ordine.

99. La trasmissione degli ordini sarà sempre fatta secondo le vie gerarchiche senza omettere verun intermedio, eccetto solo qualche caso straordinario ed urgente, nel quale pertanto l' autorità che invia l' ordine dee informarne l' autorità intermedia, e colui che riceve l' ordine dee immediatamente darne conto al suo superiore immediato.

100. Gli ordini pe' corpi verranno sempre diretti alla loro guardia di polizia. In assenza de' colonnelli saranno rimessi ai tenenti colonnelli, e mancando questi agli uffiziali superiori di settimana, i quali daranno al momento le necessarie disposizioni. Ne' corpi di un battaglione il capitano di picchetto li riceverà, e l' uffiziale di picchetto nelle frazioni de' corpi.

101. I capi degli stati maggiori terranno registro degli ordini ch' emaneranno o che comunicheranno. I capitani di stato maggiore addetti alle brigate, ed in loro assenza gli aiutanti di campo de' brigadieri, terranno simile registro per le brigate.

102. Gli ordini si distingueranno in generali e speciali. I primi oltre gli oggetti additati al num.° 504 dell' ordinanza di piazza, potranno contenere puranco:

1.° L' ora ed il luogo delle distribuzioni, sia di sussistenze, sia di generi, sia di fondi.

2.° Le ore de' vari servizi.

3.° I regolamenti di polizia e le proibizioni che le circostanze ed i luoghi possono esigere.

4.° Gli stati e le situazioni da fornirsi ed i loro modelli.

5.° Le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative all'esercito.

6.° In fine tutto quello ch'è necessario far noto allo esercito.

103. Gli ordini generali potranno darsi per tutto l'esercito, per un corpo di esercito, per una divisione o brigata o per un corpo dai comandanti rispettivi di queste truppe.

104. I capi di stato maggiore saranno incaricati della estensione degli ordini, le cui minute esser dovranno approvate dai rispettivi generali, e della loro spedizione. Il capo dello stato maggiore dell'esercito li comunicherà ai comandanti de'corpi di esercito e delle divisioni o brigate non riunite in corpi maggiori. I capi degli stati maggiori divisionarî li comunicheranno ai comandanti le brigate, e questi ai comandanti dei corpi della loro brigata.

105. I capi degli stati maggiori comunicheranno gli ordini ai comandanti di artiglieria e del genio, della gendarmeria, ed all'intendente o commessario, e se vi sieno de'comandanti di piazza nominati nell'estensione occupata dalla truppa, anche a questi.

106. Il capo dello stato maggiore dell'esercito invierà ogni mese al ministro della guerra copia del registro degli ordini generali dell'esercito.

107. Gli ordini speciali conterranno i movimenti da eseguire, i distaccamenti da somministrare, i particolari relativi al personale degli uffiziali, all'artiglieria ed al genio, alle sussistenze, a'rapporti col paese occupato dall'esercito etc. In fine conterranno le disposizioni che non sarà necessario far conoscere alle truppe.

108. Nelle brigate gli ordini saranno comunicati al circolo d'ordine semprequando le circostanze lo permetteranno, altrimenti saranno inviati in iscritto ai capi dei corpi, o saranno chiamati al quartier generale gli aiutanti maggiori di servizio cui verranno dettati dai capitani dello stato maggiore o dall'aiutante di campo del generale.

109. Gli uffiziali incaricati di portare ordini, specialmente a corpi lontani distaccati, saranno scelti tra quelli meritevoli di somma confidenza, e che possono essere informati del contenuto negli ordini stessi.

110. Un uffiziale spedito in missione in paese occupato da posti nemici dee essere accompagnato almeno da due cavalieri ben montati; egli eviterà i luoghi abitati, preferirà le traverse alle grandi strade, e si riposerà il meno che sia possibile ed in luoghi segregati; nelle strade che sembrino pericolose si farà precedere da uno de'cavalieri. Dovrà essere sempre preparato a lacerare i dispacci e farli sparire o anche inghiottirli, ed avere in pronto delle risposte accorte alle domande che il nemico potrà indirizzargli sull'oggetto di sua missione e sulla situazione dell'esercito. Egli infine non si lascerà atterrire da qualsivoglia minaccia.

Del santo.

Art. 111. Il santo verrà composto com'è detto nell'ordinanza di piazza, e servirà a far riconoscere le truppe tra loro e ad evitare le sorprese. Potrà al santo ed alla contrassegna aggiungersi una terza parola che sarà comunicata alle sentinelle ed a coloro che debbono passare innanzi di esse per esserne riconosciute: questa si dirà parola di ricognizione: alle circostanze sarà rimpiazzata da un segno.

112. Il comandante in capo stabilirà delle serie di santi, e lo darà giornalmente. Il capo dello stato maggiore dell'esercito indirizzerà il santo a' generali comandanti i corpi le divisioni o le riserve, e questi a' generali comandanti le brigate: lo indirizzerà puranco a' comandanti dell'artiglieria e del genio, all'intendente generale ed a' comandanti di piazze.

113. Quando più brigate saranno riunite i comandanti le divisioni daranno il santo a' brigadieri nel modo prescritto nell'ordinanza di piazza, e questi lo daranno ogni giorno a' capi de' corpi, ed all'uffiziale superiore d'ispezione, in modo che giungere possa innanzi sera a' posti.

114. Se un corpo sia distaccato a tale distanza che la corrispondenza esser non possa nè sollecita nè agevole, il suo comandante immediato darà il santo. Si praticherà lo stesso nelle piazze forti occupate dall'esercito, ma lontane dal quartiere generale.

115. Ne' reggimenti l'uffiziale superiore di settimana sarà incaricato di comunicare il santo suggellato, a' comandanti delle granguardie e degli altri posti, i quali lo trasmetteranno verbalmente, s'è possibile, ai posti secondarî e distaccati.

116. Dopo la ritirata l'uffiziale superiore anzidetto darà il santo agli uffiziali di servizio durante la notte, agli aiutanti maggiori ed agli aiutanti, al subalterno di picchetto fisso, ed ai capiposti che ne dipendono. Costoro saranno all'uopo riuniti in circolo sul fronte di bandiera, ed il picchetto darà gli uomini necessarî pel circolo esterno. L'uffiziale superiore di settimana entrato nel circolo darà pure gli avvertimenti necessarî pel servizio della notte.

117. Il capo dello stato maggiore dell'esercito darà una istruzione onde invertire l'ordine de' santi nella loro serie, nel caso che questa serie si disperdesse o cadesse nelle mani del nemico. In ambo i casi il generale che comanda ne farà subito rapporto e ne preverrà i comandanti delle truppe e dei posti vicini.

118. Quando il santo si perde agli avamposti, o che una diserzione faccia temere che sia comunicato al nemico, il comandante di essi ne darà subito un altro, e ne avvertirà immantinente i corpi ed i posti vicini ed i generali.

Degli avamposti.

Art. 119. Gli avamposti sono le guardie avanzate che un corpo di truppa spicca intorno di se per assicurare la sua posizione, il suo campo, il suo accampamento, i suoi quartieri. È loro oggetto: 1. impedire che il nemico giunga improviso sul corpo principale; 2. cercare di conoscere la posizione del nemico stesso; 3. spiarne le mosse: 4. vietare infine qualsivoglia comunicazione clandestina tra esso lui e la truppa.

120. Il generale comandante potrà disporre che un corpo o una riunione di più corpi copra il fronte ed i fianchi del campo: questa truppa dovrà in tal caso disporsi in granguardie e posti in modo analogo a quello che verrà ne' numeri seguenti stabilito, ed i corpi che sono dietro, prevenuti di ciò spiccheranno solo qualche piccolo posto innanzi il fronte. Ma se non vi sia alcuna prevenzione particolare ogni brigata provvederà alla propria sicurezza situando i suoi avamposti, de' quali il brigadiere stabilirà il numero la forza e la posizione. In un corpo distaccato o isolato tale dovere incumbe al suo comandante.

121. Ciascun reggimento di fanteria e di cavalleria, sia qualsivoglia il numero de' battaglioni o degli squadroni da cui vien composto, ed anche un corpo di un solo battaglione, darà agli avamposti un distaccamento di un capitano, formato da quel numero di uffiziali sotto-uffiziali e soldati che il suo oggetto e la forza del corpo che lo fornisce renderanno necessarî, non obbliando per principio essere quattro uomini bisognevoli a mantenere una sentinella o una vedetta.

122. Ogni avamposto stabilirà una granguardia, dei posti secondarî, e talvolta de' posti distaccati.

123. Per quanto sarà possibile le granguardie saranno formate di fanteria e di cavalleria: la prima arma servirà a sostenere, la seconda a scoprire, e quindi questa fornirà le scoperte le ricognizioni i posti distaccati e le vedette. Ma se la scarsezza della cavalleria lo comandi, ovvero la natura del terreno le permetta, si assegneranno solo de' cavalieri in piccolo numero a ciascuna granguardia, e questi serviranno alla pronta trasmissione degli ordini e de' rapporti, alla comunicazione, ed a qualche altro servizio adattato alla loro quantità.

124. Il comandante di una brigata ovvero di un corpo distaccato, al giungere nel posto ove intende stabilire la sua truppa, riconoscerà il terreno ch' è intorno e fisserà il numero e la forza delle granguardie di avamposti, non che il sito che occupar debbono. Interverranno a questa ricognizione un uffiziale superiore e l' aiutante maggiore di ciascun corpo, e l' uffiziale superiore d' ispezione, ovvero quello destinato al comando degli avamposti.

125. Pria che la brigata deponga le armi, sulle basi precedentemente fissate, si nomineranno le truppe di guardia agli avamposti, e queste si riuniranno al luogo della parata, ovvero marceranno direttamente a' loro posti, ove per la prima volta saranno condotte dall' uffiziale superiore che avrà seguita la ricognizione e dall' aiutante maggiore.

126. Tali truppe marceranno nel più profondo silenzio e si faranno precedere da una vanguardia che perlustri il terreno, e se occorra anche da fiancheggiatori.

127. Le granguardie debbono situarsi con preferenza in luoghi donde scoprasi molto tratto di paese, e nel quale siano ascose al nemico, onde questo giudicar non possa della loro posizione e della loro forza. Se vi sia una comunicazione principale che debbasi osservare o difendere, ovvero un inforcamento di molte comunicazioni interessanti si situeranno ivi presso; ma se non vi sia tale posizione determinata si allogheranno verso il centro del terreno che debbono custodire, evitando sempre di avvicinarle soverchiamente ad un bosco o ad un terreno coperto, ed in generale di stabilirle ove esser possano agevolmente sorprese.

128. La distanza della granguardia dal corpo che la spicca dipende dalla natura del terreno, dall' arma di cui è composta, e da altre circostanze che impediscono determinarla in modo assoluto, dee però esser tale, che investita e forzata a ripiegare possa avvertire il corpo principale con tanta anticipazione, che questo prenda le armi e si disponga alle offese pria che il nemico gli giunga addosso. Ne' terreni coperti, intricati o montuosi si dovranno ravvicinare al corpo principale, specialmente se gli abitanti parteggino pel nemico. Ma se occorra situarle molto presso al nemico e a sua vista converrà che al cader del giorno vadano ad occupare un posto indietro meglio coperto.

129. Se le granguardie debbano stabilirsi molto lungi del corpo principale converrà situare de' posti intermedî che ne assicurino le comunicazioni e ne proteggano la ritirata. Tali posti saranno somministrati dal corpo principale, e si situeranno con preferenza agli sbocchi delle strade delle vallate o de' boschi che mettono capo sulla comunicazione principale tra il corpo e la granguardia, o sui punti sulle strade o in altri luoghi difficili per ove questa passar dovrebbe ritirandosi.

130. Le granguardie di raro si copriranno con trinceramenti, e solo per ordine del generale, che in questo caso farà somministrare stromenti ed anche lavoratori perchè l' opera sia compiuta nel giorno medesimo in cui è ordinata. Le granguardie però situate in pianura ed esposte agl' insulti della cavalleria potranno coprirsi con abbattute d' alberi con fossi o con altri ostacoli.

131. Situata una granguardia, prima cura del comandante

di essa, non che de' generali ed uffiziali che l'hanno accompagnata, esser dee di aver notizie del nemico, procurandole per ogni mezzo: deve poscia riconoscersi la di lei posizione ed il terreno che si occupa, esaminando le strade gli sbocchi i guadi i ponti ed ogni altro accesso per ove il nemico può giungere sul posto o sul corpo principale, e pe' quali si può girne a lui.

132. Questa ricognizione porta a determinare il numero e la forza de' posti secondarî, la loro posizione, ed il numero delle sentinelle che debbono fornire; e finalmente fa conoscere se occorra stabilire posti distaccati.

133. I posti secondarî e distaccati, secondo la loro importanza, saranno comandati da uffiziali o da sotto-uffiziali. La loro forza totale dovrà essere tale che un terzo circa dell' intero avamposto rimanga per granguardia.

134. Oggetto de' posti secondarî si è da occupare delle posizioni innanzi la granguardia donde si scopra molto tratto di terreno, o di guardare delle comunicazioni per ove il nemico giunger possa sulla granguardia o sul corpo principale, o degli accessi laterali indispensabili a custodire.

135. La loro distanza dalla granguardia dipende dalla natura del terreno, dall' arma da cui sono composti e dalle circostanze; sempre però la comunicazione con la granguardia esser ne dee spedita e sicura; tale comunicazione potrà nelle occorrenze assicurarsi con un piccolo posto o con una sentinella intermedia.

136. I posti secondarî che fossero situati molto lungi dalla granguardia, ovvero in posizioni troppo esposte o scoverte, prenderanno all' avvicinare della notte una situazione più ravvicinata e più coperta. Tale movimento si eseguirà in silenzio, ed al favore dell' oscurità, e sempre dopo che la granguardia abbia eseguito il suo.

137. I posti secondarî spiccheranno le sentinelle; queste saranno semplici se il terreno sia sgombro, poco intraprendente il nemico, non ostile la popolazione, agguerrita la truppa, altrimenti saranno doppie.

138. Le sentinelle dovranno vedersi tra loro e vedere il posto, specialmente quelle che gli sono innanzi, o almeno esserne udite. Dovranno in oltre le estreme di ciascun posto comunicare con quelle del posto vicino o della granguardia, se questa non abbia tutto il suo fronte coperto da posti secondarî, onde l' insieme delle sentinelle formi un cordone non interrotto: in siffatta maniera tutto il terreno affidato all' avamposto sarà spiato e custodito.

139. Le sentinelle avranno un posto designato per la notte allorchè si giudichino troppo discoste dal posto o troppo scoperte: esse si renderanno a tale nuova posizione al cadere del giorno,

dopo che il posto avrà presa la situazione di notte, e quando ne riceveranno l'ordine.

140. Oltre le granguardie ed i posti secondari potranno situarsi de' posti distaccati. Spinti questi molto innanzi verso il nemico ne osservano più da presso le operazioni, e sono perciò in caso di avvertirne prontamente i posti secondari e le granguardie.

141. I posti distaccati saranno tratti dalle granguardie e verranno situati dagli uffiziali superiori che si stabiliscono quelle. In terreno aperto saranno composte a preferenza di cavalleria; e se quest' arma sia numerosa ed occorra cautelarsi contro un nemico intraprendente, si moltiplicheranno in modo che le vedette ch' essi spingono formino una catena continuata: altrimenti ciascun posto avrà le sue vedette che non comunicheranno se non fra loro.

142. Essi posti si situeranno in posizioni ove sia agevole evitare le sorprese, e donde si possano conoscere con sufficiente anticipazione i movimenti del nemico, e che abbiano spedita e sicura comunicazione col posto che li spicca.

143. I corpi isolati dovendo vigilare una circonferenza molto estesa in proporzione della loro forza, preferiranno coprirsi con posti distaccati: questi si comporranno di uomini scelti e si spingeranno la notte molto innanzi sulle strade per ove il nemico può recarsi ad attaccare il posto, e su quelle per le quali può girarli o tagliarne la ritirata, si situeranno specialmente alla riunione di molte strade e ne' luoghi donde si scopre più terreno. Essi posti cangeranno sovente posizione, sì per non essere sorpresi, sì per sopravvegghiare attivamente vari punti.

144. Gli uomini destinati a' posti distaccati durante il loro servizio non lasceranno le armi, non accenderanno fuoco, non si abbandoneranno al sonno, e se di cavalleria non appiederanno: è perciò che potranno essere rilevati ogni quattro o otto ore.

145. Per la facile trasmissione degli avvisi di notte tempo i posti distaccati saranno provveduti di segnali convenuti per annunciare l' avvicinare del nemico. In siffatto caso essi posti, dopo essersi assicurati che il segnale è stato avvertito, si ritireranno per istrade anticipatamente riconosciute e designate su de' posti laterali, donde a giorno andranno a raggiungere la granguardia.

146. Le sentinelle e le vedette avendo per oggetto principale di osservare il nemico e dare avviso sollecito de' di lui movimenti, e di custodire sì attentamente il terreno da non permettere che alcuno lo traversi inosservato, dovranno essere situate in posizioni donde possano scoprire da lungi, senza però interrompere la catena che formano tra loro. Occorre al possibile

asconderle al nemico, profittando di un muro di un albero d una siepe di una eminenza o di una piega di terreno, in mode però da non perdere di vista ciò che debbono osservare. Se deve evitare di avvicinarle troppo ai luoghi coperti donde possone essere sorprese.

147. Se si debba situare una sentinella o una vedetta sì lung da non potere comunicare col posto, il comandante di esso di staccherà un caporale e quattro uomini per fornirla. Potrà ir vece raddoppiarsi la sentinella stessa, onde l' una delle due vada ad avvertire il posto, mentre l' altra rimane ad osservare: op pure potrà stabilirsi una comunicazione per mezzo di segnali con venuti con anticipazione, siccome l' elevare in alto un pannolino un caschetto o altro oggetto, dando a ciascuna di queste cos un significato speciale. Le vedette possono per l' oggetto suindi cato percorrere uno spazio determinato. Durante la notte le sen tinelle saranno meglio situate nei luoghi bassi donde si discerne più agevolmente quel che avviene sulle alture.

148. Oltre i casi contemplati nel numero 137 potran pure raddoppiarsi le sentinelle allorquando debba sopravvegghiarsi at tentamente largo tratto di orizzonte che in allora si ripartirà tra le due, o quando si debba spedire un qualche avviso, arrestare un qualche individuo, onde l' una rimanga mentre l' altra va. Tale precauzione è puranco necessaria in terreno frastagliato in tricato e di aspetto ineguale, e durante le notti oscure e tem pestose favorevoli alle sorprese: in questi casi, mentre l' una sentinella osserva, l' altra percorre i recessi i nascondigli i ro vesci delle strade incavate etc. In fine quando gli uomini di un posto sieno insufficienti a custodire tutti gli aditi si assegnerà a ciascuna delle sentinelle un tratto di terreno da percorrere e vi gilare, e tali sentinelle, che diconsi volanti, incrociandosi nel cammino che verrà stabilito dal capoposto, suppliranno alla scar sezza degli uomini e manterranno la necessaria concatenazione.

149. Dalla conoscenza più esatta del terreno, dalla valuta zione più rigorosa del numero e della specie delle truppe av verse, da novelli dati sui progetti del nemico, infine da con siderazioni derivanti dalle disposizioni degli abitanti, può trars motivo di sminuire o accrescere la forza degli avamposti anche dopo che siano stati stabiliti.

150. Situato un avamposto potrà il comandante della gran guardia rettificare la posizione de' posti secondarî e distaccati e delle sentinelle o vedette, facendone rapporto.

151. Il comandante la brigata potrà affidare il comando di tutti gli avamposti all' uffiziale superiore d' ispezione, ovvero ad altro uffiziale superiore: in siffatto caso l' uno o l' altro concen trerà tutto il servizio, riunirà i rapporti, che trasmetterà al ge nerale comandante la brigata, e diramerà gli ordini. Il coman-

dante degli avamposti si stabilirà in un sito indicato dal generale, che sarà fatto noto a tutte le granguardie.

152. L'uffiziale superiore d'ispezione, o quello che comanda gli avamposti, ne rettificherà le varie parti e coordinerà l'intero sistema degli avamposti della brigata, prendendo cura che comunichino con quelli de' corpi vicini. Egli stabilirà se occorrano dei posti laterali per meglio coprire il fronte.

153. Il generale comandante la divisione verificherà e rettificherà, se lo giudica a proposito, la posizione delle granguardie e de' posti e le loro consegne, e farà stabilire i posti necessarî per ligare tra loro gli avamposti delle varie brigate, o per coprire i fianchi e le spalle della posizione.

154. Il cennato generale si farà all' uopo suindicato secondare dagli uffiziali dello stato maggiore della divisione. Intanto dovendo il servizio esterno essere concentrato in cadauna brigata, onde vi sia responsabilità e regolarità, si limiteranno tali uffiziali a render conto al generale comandante di ciò che avranno osservato, e non daranno ordini se non ne' casi urgenti, e quando gli uffiziali superiori della brigata incaricati degli avamposti sieno assenti.

155. Indipendentemente della vigilanza che i generali comandanti le divisioni e le brigate, e gli uffiziali comandanti i corpi isolati aver denno sugli avamposti, il loro servizio è specialmente affidato a' capi de' corpi cui i posti appartengono, ed agli uffiziali superiori ed aiutanti maggiori de' corpi stessi.

156. I generali comandanti le brigate e gli uffiziali superiori d' ispezione, o i comandanti degli avamposti, daranno a' comandanti le granguardie le consegne e le particolari istruzioni sulla vigilanza necessaria alla loro posizione, sul servizio da prestare, ed infine sulle disposizioni da prendere in caso di attacco e di ritirata. I comandanti le granguardie daranno le loro istruzioni e le consegne a' comandanti de' posti secondarî e distaccati.

157. Gli avamposti monteranno d'ordinario con le altre guardie, però il comandante della brigata, o del corpo isolato, allorquando crederà indispensabile raddoppiare i posti durante le prime ore del giorno, potrà farli montare all' alba. In siffatto caso essi si riuniranno, e partiranno in silenzio, e con le precauzioni additate al n.° 126. Questo spediente pertanto indebolisce i corpi e trapazza la truppa, laonde vi si ricorrerà di rado, e giammai quando si è sul punto di marciare o di combattere.

158. I soli generali comandanti e i di loro capi di stato maggiore potranno, oltrepassando gli avamposti, cangiarne la posizione ed impiegarne le truppe.

Del servizio delle guardie ne' loro posti.

Art. 159. I posti secondarî e distaccati (num. 122) dipenderanno dalle vanguardie di avamposti o da' posti che le spiccheranno. Nello stabilire i posti intermedî (num. 129) si disporrà se debbano dipendere da una granguardia o considerarsi isolati. Gli altri posti esterni del campo , siccome guardie a' magazzini parchi luoghi di distribuzione ec. dipenderanno da' posti principali o saranno isolati a seconda delle circostanze.

160. Tutt' i posti principali ed isolati corrisponderanno col maggiore di settimana del proprio corpo , inviandogli i rapporti periodici e straordinarî , e riceveranno gli ordini ed il santo : tale corrispondenza sarà analoga a quella che l' ordinanza di piazza prescrive doversi avere tra i posti e la granguardia , dovendo l' uffiziale superiore anzidetto considerarsi siccome il centro del servizio del corpo.

161. Se vi sia un uffiziale superiore comandante gli avamposti , questi riceveranno da lui gli ordini ed il santo , ma faranno rapporto ed a tale comandante ed all' uffiziale superiore di settimana del corpo.

162. I maggiori di settimana corrisponderanno col generale comandante la brigata , che sarà considerato pel servizio siccome comandante di piazza.

163. I capiposti riceveranno le consegne e le istruzioni alla parata della guardia o dal capoposto cui rilevano. I posti secondarî e distaccati le riceveranno da' capiposti da' quali dipendono.

164. Ogni capoposto, sia che ne rilevi un *altro* , sia che monti per la prima volta , riconoscerà con cura il terreno intorno al posto , esaminandone tutti gli accidenti e tutte le comunicazioni ne' più minuti particolari , onde conoscere per quali strade il nemico può giungere a lui , e quali siano i mezzi per validamente opporsi al suo attacco nelle varie circostanze : quali sorprese abbiansi a temere ed in che modo si possano evitare ; quale sia la via da tenere essendo forzato alla ritirata , e come questa debba eseguirsi ; quali siano le comunicazioni co' posti laterali , con quello da cui dipende , e con gli altri dal suo dipendente , e finalmente col corpo principale , onde la circolazione de' rapporti e degli ordini sia sicura e spedita.

165. Il comandante di un posto situerà la guardia nel sito ove dovrà postarsi nel caso fosse attaccata , e farà conoscere tutte le disposizioni da prendersi in siffatto caso ed il modo come dovrà eseguirsi la ritirata. Stabilirà i posti secondarî e distaccati che dovesse fornire (num. 122) e le sentinelle necessarie alla sicurezza del posto ed agli oggetti designati dalla consegna.

166. Farà che de' sotto-uffiziali ed anche de' soldati conoscano

le comunicazioni co' posti vicini e col corpo principale, onde avvalersene all' uopo.

167. Esaminerà le consegne de' posti da essolui dipendenti, cui darà le necessarie istruzioni sì pel caso che venissero attaccati e sì per quello in cui dovessero ritirarsi, assegnando la strada per siffatta operazione ed il modo da eseguirla.

168. Spedirà un' ordinanza al posto dal quale dipende, e non dipendendo da alcuno all' uffiziale superiore di settimana del corpo cui appartiene: tali ordinanze potranno secondo le circostanze essere doppie o triple, e serviranno alla comunicazione ed a scortare le novelle guardie allorchè andranno a rilevare le antiche.

169. Se il posto dovrà trincerarsi si porrà mano all' opera immantinente, onde l' opera sia compiuta nel giorno stesso; se debba semplicemente coprirsi contro un insulto ciò si praticherà al momento (num. 130).

170. In tutte le precedenti operazioni il capoposto avrà in mira la sicurezza del posto, e la esecuzione della consegna e delle istruzioni che avrà ricevute nel montare; ambo cose delle quali egli sarà strettamente responsabile potrà pertanto fare delle modificazioni a quel che si fosse praticato dal suo predecessore.

171. Eseguite le precedenti disposizioni il posto potrà posare le armi, e se è di cavalleria appiedare. Le armi saranno disposte in fasci, e se il posto è trincerato si appoggeranno al parapetto. In ogni caso si cercherà guarentirle per quanto è possibile dalla pioggia e dall' umido, specialmente le piastrine, e vi si apporrà una sentinella.

172. Il generale comandante la divisione o il capo del suo stato maggiore, il comandante la brigata e l' uffiziale superiore d' ispezione potranno dare degli ordini e delle istruzioni o anche delle nuove consegne a' capiposti, nei casi urgenti potranno farne altrettanto gli uffiziali dello stato maggiore (num. 154). Sempre però i capiposti dovranno di tali ordini ricevuti dar notizia all' autorità da cui dipendono.

173. Tutt' i capiposti dovranno far nota la loro consegna agli uffiziali di stato maggiore, agli uffiziali superiori del proprio corpo ed a' generali che lo chiederanno. Essi capiposti dovranno puranco somministrare a' cennati uffiziali tutte le notizie che avranno raccolte e gli schiarimenti che potranno fornire.

174. Le granguardie e gli altri posti potranno talvolta essere incaricati della custodia e della direzione de' segnali che lo stato maggiore stabilisce su de' punti elevati: in questo caso riceveranno delle consegne e delle istruzioni speciali cui si uniformeranno con cura.

175. Tutt' i posti situati per la sicurezza del corpo principale, sia sul fronte sia sui fianchi ed anche alle spalle del campo,

oltre i doveri derivanti dalle particolari consegne, informeranno colla massima prontezza i posti vicini e quelli da cui dipendono e l'uffiziale superiore di servizio del loro corpo, dei movimenti e della marcia del nemico, non che degli attacchi che sostengono o che temono. Esamineranno inoltre le persone che attraversano la linea de' posti e specialmente quelle provvenienti dal di fuori, ed arresteranno quelle non munite di passaporti firmati da generali conosciuti. Arresteranno puranco i soldati vivandieri bagaglioni domestici che cercano oltrepassare la linea stessa. In fine faranno condurre innanzi il generale i paesani o contadini che si presenteranno per entrare, anche se apportassero viveri, a meno di prescrizioni contrarie.

176. Il comandante di un posto non potrà ricusare di lasciarsi rilevare da un altro a motivo di aver questi minor forza, o di essere comandato da persona di grado a lui inferiore. Non dovrà però cedere il posto ad una guardia che non sia del suo corpo o della sua brigata, a meno di annuncio precedente, o di un ordine in iscritto recato dalla guardia stessa. Se la truppa gli è del tutto incognita non la lascerà avvicinare al posto senza un ordine preciso ad esso lui diretto.

177. I piccoli posti prenderanno le armi di notte tempo per qualsivoglia ronda pattuglia o truppa che si avvicini.

178. Le sentinelle e le vedette renderanno gli onori, eccetto il solo caso che fossero soverchiamente vicini al nemico.

179. I posti renderanno gli onori prescritti (ordinanza di piazza) ma gli avamposti in ciò fare non suoneranno nè tamburo nè tromba: se però sieno a vista del nemico non renderanno onori e ne preverranno la persona cui sarebbero dovuti.

180. La sentinella alle armi per far prendere le armi al posto chiamerà senza gridare, *fuori la guardia*. Il grido di *allarme* si adoprerà nel solo caso di essere investiti dal nemico.

181. Gli avamposti dovendo assicurare la truppa dalle sorprese, gli uomini che li compongono non dovranno nella notte abbandonarsi al sonno, potendo solo riposarne una metà con le armi allato, mentre l'altra rimarrà vigilante ed armata. Le truppe di cavalleria terranno i cavalli imbrigliati, e gli uomini ne avvolgeranno le redini al braccio, nè potranno dormire.

182. Se una granguardia di cavalleria sia situata in luogo di difficile accesso al nemico potrà essere autorizzato dal generale a far mangiare i cavalli durante la notte, dovendo per altro togliere le briglie solo ad un piccolo numero di essi per volta, e gli uomini cui questi appartengono raddoppiare le precauzioni onde non fuggissero via.

183. Ne' posti distaccati gli uomini passeranno la notte sotto le armi od a cavallo, e solo ad un piccolo numero di essi potrà accordarsi un qualche riposo, purchè non abbiano ad essere rilevati dopo quattro o otto ore.

184. I cavalli delle granguardie e de' posti saranno abbeverati pria di andare a prendere il posto di giorno e nel prendere quello di notte: ne' forti calori vi si condurranno talvolta successivamente durante il giorno puranco. Se si giudichi pericoloso il togliere le briglie si allenteranno solo le museruole ed i barbazzali. Mentre una parte del posto va al guazzatoio l'altra rimane a cavallo. I posti secondarî e distaccati non abbevereranno se non dopo rientrati alla granguardia.

185. Allorquando una guardia di cavalleria avrà posto piede a terra, il suo comandante ordinerà di dar da mangiare a' cavalli. Ciò si eseguirà successivamente, ed in modo che mentre un piccol numero mangia il rimanente sia imbrigliato.

186. I fuochi delle granguardie e de' posti esser debbono celati al nemico, e quindi allorchè non sieno coperti da un muro da una eminenza da un bosco o da altr' oggetto, dovranno accendersi entro fossi cavati all' uopo. I posti distaccati, ed in generale tutti quelli che possono mediante il fuoco far conoscere la loro posizione o essere sorpresi, non dovranno accenderne.

187. Sarà talvolta utile stabilire de' fuochi apparenti per ingannare il nemico sulla vera posizione de' posti: tali fuochi saranno alimentati da sentinelle volanti. E potranno pure accendersene in que' luoghi che per la scarsezza di gente non potessero occuparsi.

188. Per estinguere sollecitamente il fuoco al bisogno sia per ingannare il nemico, sia per evitare una sorpresa, dovrà aversi sempre in pronto un mucchio di terra, se sia possibile bagnata.

189. Un'ora innanzi il giorno tutt' i posti prenderanno le armi.

190. Le sentinelle saranno sempre pronte a far fuoco e le vedette avranno un' arma da fuoco alla mano: non tireranno però se non quando distingueranno chiaramente il nemico, onde non cagionare falsi allarmi. Ove per altro credessero ogni resistenza inutile dovran pure tirare onde avvertire il posto, la cui salvezza può appunto da ciò dipendere.

191. Le sentinelle e le vedette scorgendo nella notte avvicinarsi una o più persone eseguiranno il prescritto all' ordinanza di piazza. Se però non venga risposto al secondo *chi va là*, o che le persone cerchino fuggire o vogliono oltrepassare la catena, o in fine si mostrino sospette, lor si farà fuoco addosso. E tireranno puranco le sentinelle e le vedette su chiunque cerchi passare al nemico o voglia violentemente introdursi nel campo.

192. Le sentinelle e le vedette all' approssimare di una ronda o di una pattuglia grideranno *alto*, *chi va là*, e non la lasceranno passare se non dopo di averla riconosciuta: se però debba nascondersi al nemico la loro posizione si sostituiranno de' segnali *al chi va là*. Dovranno allora le sentinelle o vedette fare un segno cui si risponderà con altro segno convenuto.

193. Le sentinelle che sieno inseguite non dovranno ripiegare direttamente sul posto, specialmente se questo sia di piccola forza; sibbene dovranno giungervi per un circuito, onde trattenere più lungamente il nemico ed ingannarlo s'è possibile sulla posizione del posto.

194. I capiposti visiteranno sovente le sentinelle, e giudicandolo necessario, ne situeranno delle nuove ovvero cangeranno la posizione delle esistenti. Essi si faranno accompagnare dal caporale di posa, onde far ripetere la consegna da ciascuna sentinella, rettificarla occorrendo, ed assicurarsi che conosca i segnali di cui è incaricata, e quello al quale dovrà ritirarsi.

195. Se durante la notte si presenti una truppa innanzi un posto, per entrare nel campo sarà fermata e riconosciuta analogamente al prescritto dall'ordinanza di piazza. Se l'uffiziale che la comanda sia ben conosciuto dal capoposto, ovvero apporti un ordine in iscritto, si lascerà passare, inviandone avviso al maggiore di settimana: in caso contrario si vieterà alla truppa di avvicinarsi al posto, se ne spedirà il comandante scortato all'uffiziale superiore di settimana, e si preverranno i posti vicini onde sieno all'erta.

196. Se una truppa considerevole dovrà entrare di notte nel campo se ne preverranno i comandanti delle granguardie corrispondenti, e trattandosi di corpi poco noti, si situerà, occorrendo, un uffiziale di stato maggiore agli avamposti onde riconoscerla e condurla.

197. Durante il giorno le truppe che si presenteranno per entrare saranno riconosciute, e se ne darà avviso all'uffiziale superiore di settimana, dal quale si riceveranno gli ordini corrispondenti.

198. Niuna truppa potrà uscire dal campo se non sia comandata da un uffiziale superiore conosciuto, ovvero apportatrice di un ordine.

199. I trombetti ed i parlamentari saranno arrestati dalle prime sentinelle, le quali lor faranno girare il volto dalla banda opposta al campo: essi saranno bendati al bisogno: un sottouffiziale rimarrà seco loro ad oggetto d'impedire che comunichino con chicchesia, e per procurare d'ingannare la loro curiosità col mezzo di accorte risposte. Il giungere di questi sarà annunciato com'è detto all'ordinanza di piazza. Il capoposto ricevuti i dispacci di cui fossero rapportatori, ne darà ricevuta e congederà immantinente il parlamentario.

200. Se converrà trattenere il parlamentario, sia perchè attenda una risposta, sia perchè si creda abbia potuto raccogliere delle notizie che importi tenere nascoste, sia perchè abbia sorpresa la truppa in qualche movimento, ciò si eseguirà con garbo e senza permettere alcuna comunicazione con esso lui.

201. Presentandosi de' disertori saranno disarmati e trattati com'è detto all'ordinanza di piazza. I comandanti delle granguardie lor faranno delle interrogazioni su tutto ciò che interessar puole la sicurezza del posto. Se sieno in gran numero non si lasceranno avvicinare se non successivamante e con precauzione, e loro si assegnerà un sito a qualche distanza dalla guardia ove saranno sopravvegghiati. Al far del giorno verranno spediti all'uffiziale superiore di settimana che l'invierà al comandante della brigata, donde, dopo le convenienti interrogazioni, saranno diretti al quartier generale della divisione.

202. Ogni posto avrà le sue particolari istruzioni; che fisseranno la resistenza che far dee, ed il modo in cui dee eseguire la sua ritirata.

203. Al momento che un posto sarà attaccato o minacciato di esserlo nè darà avviso all'uffiziale superiore di settimana ed a' posti laterali o co' quali ha rapporto.

204. Se il posto sia incaricato della custodia di uno stretto di un ponte di una comunicazione ec., in allora, raccolti i posti secondarî che siano di pura osservazione, si situerà in posizione, difenderà il posto, ritarderà la marcia dell'avversario, e non si ritirerà se non quando il corpo principale sia sotto le armi, o quando sufficiente truppa sia giunta sul terreno che difende. In siffatta occasione il comandante disporrà la sua gente in ordine aperto o serrato secondo le circostanze e profitterà degli accidenti del terreno, e de' mezzi anticipatamente preparati.

205. Ma se il posto non abbia l'incarico succennato, e non tema compromettersi, dovrà cercare di prevenire il nemico attaccandolo, e trattenerlo così il più che sia possibile, onde adempire il suo principale oggetto, ch'è quello di dar tempo al corpo principale di porsi in arme. Il comandante avviserà poscia ai mezzi di ritirata, la quale verrà eseguita in ordine e per quanto sarà possibile giammai direttamente sul corpo principale o sui posti intermedi, sibbene per vie laterali che allunghino il tragitto e non conducano il nemico rettamente sul suo oggetto.

206. Si trincereranno de' posti solo quando si abbiano intenzione del tutto difensive, quando si debbano coprire de' punti deboli o che si vogliano rifiutare, o tali che il nemico non possa evitarli sia attaccando sia ritirandosi; quando la guerra si faccia in paese montuoso, quando si voglia proteggere uno stretto, o infine quando debbansi coprire de' quartieri d'inverno. Ogni posto fortificato è legato alle operazioni dell'esercito ed entra ne' piani del generale che lo comanda.

207. Qualunque opera che richiede artiglieria sarà considerata siccome posto, o se le assegnerà una guardia ed un comandante speciale. Non si stabiliranno di tali opere in un esercito in linea se non per ordine del comandante in capo o del

generale comandante la divisione. Il generale che prescriverà stabilirsi un posto trincerato darà al comandante di esso una istruzione accurata sul modo di difenderlo, e determinerà le circostanze nelle quali la difesa dovrà aver termine.

208. Il comandante di un posto fortificato dopo di averne riconosciuto l'interno e l'esterno spartirà il servizio e le opere tra gli uffiziali ed i sotto-uffiziali, formerà una riserva e darà le istruzioni per tutt'i casi che potrà prevedere; supporrà puranche un attacco, e disporrà la sua truppa alle difese, ad oggetto di prepararla a sostenere il conflitto sia di giorno sia di notte.

209. Ne' tempi nebbiosi raddopierà la vigilanza, e cangerà sovente l'ora delle ronde e delle pattuglie e la loro direzione.

210. Non potranno avere accesso nel posto nè stranieri nè disertori nè parlamentarî, e se alcuno di questi ultimi dovrà passare in vicinanza del posto sarà bendato.

211. Non si ammetterà la nuova guardia se non dopo di averla accuratamente riconosciuta fuori del posto.

212. Attaccato il posto, il comandante avviserà da se medesimo a' mezzi più energici di difesa, senza attendere ordini o tener consiglio.

213. Allorchè pel consumo di tutte le munizioni da guerra e da bocca, o per la perdita della maggior parte della guarnigione il comandante si vegga nell'assoluta impossibilità di prolungare la difesa, inchioderà i cannoni e cercherà raggiungere l'esercito sorprendendo di notte tempo o attraversando a viva forza i posti nemici.

214. Ogni comandante di un posto trincerato al ritornare della sua difesa giustificherà la sua condotta, e la necessità della ritirata: il generale in capo, ove lo giudichi, potrà, analogamente al prescritto a' n.[i] 148 e seguenti dell'ordinanza di piazza nominare una commissione per esaminarlo, e quindi proporzionare i castighi o le ricompense meritate.

Delle pattuglie, delle ronde e delle scoperte.

Art. 215. Le pattuglie e le ronde avranno lo stesso oggetto e si eseguiranno in modo analogo al prescritto nell'ordinanza di piazza: esse verranno fornite dalle granguardie e da' posti principali, i cui comandanti ne regoleranno il numero sulla forza della truppa e sulla precauzione che si crederà necessaria, in ragione della distanza in cui è il nemico, della facilità che ha di giungere al posto e di assalirlo, delle disposizioni avverse o favorevoli degli abitanti, infine del complesso delle circostanze che render possono le truppe opposte audaci o circospette.

216. Il comandante del posto fisserà e riconoscerà le strade

che le pattuglie e le ronde dovranno percorrere, facendosi accompagnare da' sotto-uffiziali o da' soldati che poi dovranno condurre le une e le altre.

217. Alla punta del giorno le pattuglie saranno più frequenti che nel rimanente della giornata: esse non si limiteranno a percorrere i dintorni del posto, ma andranno alla scoperta con tutte le possibili precauzioni, ond'esaminare le strade incavate, le sinuosità del terreno e tutt'i luoghi coperti atti a celare l'inimico; avran cura pertanto di non farsi tagliare e di non impegnarsi in una lotta diseguale; imbattendosi nel nemico faranno fuoco e cercheranno ritardarne la marcia. Mentre le pattuglie saran fuori i posti rimarranno sotto le armi ed a cavallo.

218. Le pattuglie di cavalleria inviate alla scoperta dovranno dilungarsi di molto e perlustrare attentamente il terreno; esse avvertiranno i posti di quel che avranno osservato.

219. Le pattuglie di scoperta del mattino rientreranno a giorno avanzato, e solo dopo il loro ritorno si ritireranno le sentinelle di notte, ed i posti prenderanno la posizione di giorno; essi si uniformeranno a quanto verrà detto all'articolo delle scoperte giornaliere.

220. Allorchè il terreno permetterà avvicinare le vedette nemiche senza essere scoperti, e che per motivi particolari si prescriva alle pattuglie di oltrepassare la catena degli avamposti, i posti secondari e distaccati, e le sentinelle e le vedette ne saranno prevenute, oltre di che si prenderanno tutte le precauzioni ond'evitare qualche abbaglio al loro ritorno.

221. Le ronde e le pattuglie saranno riconosciute, e ricevute al modo ch'è detto nell'ordinanza di piazza, però non vi saranno gettoni nè fogli da firmare se non ne'campi permanenti e per ordine speciale: le ronde non avran fanali, infine le ronde maggiori daranno il santo al pari di tutte le altre.

222. Ogni rónda o pattuglia oltre il santo ed il contrassegno, avrà una parola o un segno ond'essere riconosciuta dalle sentinelle innanzi alle quali dovrà passare; le quali senza di aver ricevuto esattamente l'una o l'altro da un uomo che solo si avvicinerà ad esse, e che riceveranno colle armi pronte, lor non permetteranno durante la notte ed anche di giorno, se non riconoscano la truppa o se ciò non venga ordinato, di passare oltre. In caso di resistenza o di sospetto tireranno per avvertire il posto.

223. Allorquando de' generali, degli uffiziali superiori o degli uffiziali dello stato maggiore andranno ad ispezionare i posti prenderanno dalle granguardie o posti principali le ordinanze o le scorte. Essi renderanno conto al rispettivo superiore della ronda o pattuglia eseguita.

224. Se una ronda o una pattuglia non dia il santo o il con-

trassegno esatto sarà arrestata dal comandante del posto, il quale ne farà subito rapporto per le ulteriori disposizioni.

225. I comandanti delle pattuglie e gli uffiziali e sotto-uffiziali di ronda nel rientrare faranno rapporto di ciò che avranno osservato, e principalmente faranno conoscere quanto concerne la configurazione del terreno percorso, la maggiore o minore vigilanza del nemico, ed il modo come dal posto si esegue il servizio.

226. I capiposti nel rapporto della diana specificheranno i particolari del servizio delle ronde e pattuglie e le notizie per loro mezzo ottenute, ed essendovi cosa di rilievo ne faranno rapporto straordinario.

De' distaccamenti.

Art. 227. Se si debba formare un corpo con frazioni prese ne' vari reggimenti, il capo dello stato maggiore nominerà tali frazioni, le farà riunire e darà al loro comandante le istruzioni del generale in capo.

228. Quando i distaccamenti si formeranno per brigate gli uffiziali superiori d'ispezione saranno incaricati della loro riunione.

229. I distaccamenti saranno composti a preferenza di frazioni costituite siccome battaglioni squadroni compagnie plotoni sezioni ec.

230. Le compagnie scelte non potranno esser nominate ad un distaccamento di una durata maggiore di 24 ore senza ordine espresso.

231. Un distaccamento composto di frazioni prese in diversi reggimenti dovrà, per quanto sarà possibile, essere comandato da un uffiziale di grado superiore a quello degli altri uffiziali appartenenti alle frazioni, ovvero da un uffiziale dello stato maggiore.

232. Se in tale distaccamento una frazione manchi di uffiziali potrà il comandante del distaccamento assegnarvi un uffiziale di altro reggimento, cercando s'è possibile, che sia della medesima brigata.

233. Se più distaccamenti si avvengano in un medesimo luogo ove non sia altra truppa, il comando ne sarà regolato come se i vari distaccamenti non ne formassero che un solo, e ciò per tutto il tempo che saranno insieme; però il comandante di un distaccamento non potrà impedire all'altro di eseguire gli ordini che avrà ricevuti.

234. Allorquando un distaccamento entrerà in un posto occupato da altre truppe, il comandante di esso distaccamento starà sotto gli ordini del comandante del posto per tutto il tempo che vi si tratterrà, anche se l'altro gli fosse inferiore in grado.

Il comandante del posto non potrà per alcun pretesto ritenere il distaccamento.

235. I distaccamenti in marcia osserveranno l'ordine e le precauzioni prescritte per le altre truppe.

236. Se il distaccamento sia composto di fanteria e cavalleria le due armi si combineranno in modo da sostenersi scambievolmente; nelle marce di giorno e nelle pianure la cavalleria fornirà la vanguardia la dietroguardia ed i fiancheggiatori, e formerà ordinariamente la testa del corpo principale: ne' paesi montuosi o coperti e nelle marce di notte la vanguardia e la retroguardia saranno fornite dalla fanteria, che prenderà la testa del corpo principale: in questo caso taluni cavalieri precederanno la vanguardia e seguiranno la retroguardia per avvertire celeremente.

237. Un comandante di distaccamento il quale non avesse ricevuto il santo ne darà uno alla truppa per servizio di notte.

De' campi.

Art. 276. Il sito ove una truppa si stabilisce, sia sotto tende, sia entro baracche, sia a cielo scoperto dicesi campo. Distaccamento di campo appellasi la riunione degli individui incaricati di preparare il sito ove una truppa dee fermarsi.

277. Ogni generale dovrà riconoscere o far riconoscere la situazione del campo ove intende stabilirsi: la sua scelta e la sua forma saranno determinate dall'oggetto che si ha in mira: trattandosi di semplice fermata si avrà mente soltanto alla sicurezza ed al comodo delle truppe, alla facilità delle comunicazioni, alla vicinanza dell'acqua e delle legne, all'abbondanza de' viveri e dei foraggi: se il campo sia destinato a coprire un paese, se debba fortificarsi, se in fine vi si debba combattere o se serva a molestare il nemico, occorrerà dargli e forme e dimensioni e situazione corrispondenti.

278. Il distaccamento di campo sarà composto al modo stesso del distaccamento di alloggi (ordinanza di piazza num. 1918). Secondo che i corpi dovranno accamparsi o accantonarsi, essere uniti o disuniti, il generale determinerà se le vanguardie distaccate debbano oppure no marciare col distaccamento di campo: allorchè però sarà necessario assicurare la marcia di questo, ovvero occupare de' villaggi degli sbocchi o degli altri punti di cui occorre impadronirsi con anticipazione si faranno marciare con esso delle compagnie dei battaglioni o degli squadroni.

279. Gli equipaggi ed i cavalli di mano non potranno sotto alcun pretesto marciare col distaccamento di campo.

280. I distaccamenti di campo si riuniranno nel modo prescritto dall'ordinanza di piazza e nel luogo che destinerà il ge-

nerale; un uffiziale di stato maggiore li condurrà, ricevendo dal capo dello stato maggiore le convenienti istruzioni.

281. Uno o più uffiziali del genio potranno essere uniti al distaccamento di campo per concorrere coll'uffiziale di stato maggiore alla ricognizione del terreno ed al suo riliévo, e per proporre le opere di fortificazione da elevare, ed i lavori di comunicazione di cui il campo potrà abbisognare.

282. I distaccamenti di campo potranno farsi precedere da qualche sotto-uffiziale o soldato accompagnato da guide del paese.

283. Giunti i distaccamenti sul terreno ove dovrà accampare la truppa l'uffiziale di stato maggiore ne farà la distribuzione a' varî corpi, assegnando a ciascuno la situazione che dovrà occupare. A tale uopo gli uffiziali de' distaccamenti gli presenteranno la situazione de' corpi rispettivi in cui sarà segnato il numero delle file sotto le armi.

284. Ogni aiutante maggiore riconoscerà e segnerà in modo visibile il terreno spettante al suo corpo, indi riconoscerà i pozzi i guazzatoi e gli altri luoghi ove potrà attingersi l'acqua, designando quelli che fossero pericolosi sia per la vicinanza del nemico sia per altre ragioni. Prenderà notizie delle comunicazioni che sono nelle vicinanze del campo, della posizione de' magazzini dei parchi e del quartier generale. Occorrendo de' lavori sia per riattare le comunicazioni, sia per render facile l'accesso de' luoghi ove si deve prendere l'acqua, sia infine per sgomberare il terreno li farà prontamente eseguire dagli uomini che ha seco. Egli apporrà delle sentinelle alle case rurali alle abitazioni a' magazzini compresi nel campo e, se la scarsezza dell'acqua lo richieda, anche a' pozzi.

285. L'uffiziale che comanda i distaccamenti farà situare delle salvaguardie a' villaggi alle case a' magazzini ed occorrendo, a' pozzi che si debbono conservare; tali salvaguardie all'arrivo de' corpi saranno rilevate dagli uomini destinati a questo servizio.

286. Allorchè le truppe non sieno state precedute da un distaccamento di campo, giunto appena sul terreno un aiutante maggiore sarà incaricato delle disposizioni di sopra enunciate.

287. La truppa entrerà nel campo nel modo ch'è detto nell'ordinanza di piazza, si schiererà in battaglia sulle linee designate, dovendo la fanteria situarsi sul fronte di bandiera, la cavalleria dietro il suo campo.

288. L'ordine si darà in ciascuna divisione personalmente dal generale che la comanda a' brigadieri, e da questi nello stesso modo ai colonnelli o capi dei corpi delle loro brigate, i quali lo comunicheranno agli uffiziali superiori agli aiutanti maggiori ed a' comandanti di compagnia formati in circolo, avendo ciascuno di questi ultimi dietro di loro i rispettivi primi sergenti.

289. L'ordine oltre le prescrizioni generali conterrà il nu-

mero di uomini da somministrare pel servizio esterno ed interno, la natura l'ora ed il luogo delle distribuzioni e de'distaccamenti di travaglio da inviarvi, i lavori da eseguire per le comunicazioni o per le fortificazioni, le disposizioni relative alla futura partenza ed al buon ordine ed alla disciplina del campo.

290. Il maggiore di settimana nominerà il servizio, secondato dall'aiutante maggiore e dall'aiutante; si distribuirà indi l'ordine alle compagnie o agli squadroni; in fine l'ufficiale superiore di settimana riunirà e spedirà le guardie.

291. Ciò eseguito si pianterà la bandiera al centro del battaglione cui appartiene; le compagnie formeranno i fasci d'armi.

292. I travagli per la legna i foraggi i viveri ed i distaccamenti pe'lavori saranno riuniti dietro i fasci.

293. Gli uomini franchi costruiranno le baracche o pianteranno le tende.

294. Se si sarà presso al nemico il picchetto rimarrà innanzi il fronte di bandiere sotto le armi sino al ritorno de'travagli; in siffatto caso potrà essere rinforzato con uomini presi in ciascuna compagnia.

295. Nella cavalleria gli stendardi sono momentaneamente affidati alla guardia di polizia.

296. Ciascuno squadrone si situerà dietro del terreno ove dee accamparo; si porrà poscia piede a terra, dei soldati alcuni saranno destinati a tenere i cavalli, altri, dopo avere situati le armi in fasci pianteranno i picchetti e vi fisseranno le corde; non si costruiranno le baracche o si pianteranno le tende se non dopo aver legati i cavalli ed aver provveduto a'loro bisogni: formate quelle o situate queste ciascun uomo poserà il suo moschetto la sua carabina o la sua lancia nel sito meno esposto alla pioggia, e vi appenderà la sciabla e la briglia del suo cavallo.

Modo di tracciare l'attendamento.

Art. 297. La estensione del campo esser dee eguale al fronte della truppa che dee occuparlo.

298. Un uomo occupa nella riga circa 19 pollici, un cavallo circa tre piedi; sarà quindi facile valutare la estensione di una truppa schierata conoscendone il numero delle file.

299. L'intervallo tra due battaglioni o tra due squadroni sarà lo stesso che nell'ordine di battaglia.

300. Tra due brigate vi saranno 45 passi d'intervallo.

301. Il campo della cavalleria che fosse in linea con quello della fanteria, ne disterà per 60 passi.

302. Nel caso che la linea debba formare un angolo questo si farà corrispondere ad un intervallo; il quale se l'angolo sia sagliente si aumenterà al bisogno, perchè le tende della coda di un corpo non si confondano con quelle del campo vicino.

303. I battaglioni gli squadroni i reggimenti le brigate le divisioni conserveranno ne' campi l'ordine medesimo che in battaglia.

304. Il campo si traccerà indistintamente dalla dritta o dalla sinistra.

305. L'intervallo tra le linee sarà di 400 passi ordinariamente.

306. Una tenda per truppa ha 12 piedi di larghezza e 18 di profondità nel senso paralello all'apertura: essa contiene 15 fanti ovvero 8 cavalieri.

307. Le dimensioni saranno in passi, ciascuno di due piedi.

308. Ogni capitano avrà una tenda che sarà piantata nel prolungamento della fila di dritta della sua compagnia o del suo primo mezzo squadrone; gli uffiziali subalterni avranno le loro nel prolungamento della fila di sinistra della compagnia o di quella del secondo mezzo squadrone.

309. Gli uffiziali superiori avranno una tenda per essi ed una pe' loro domestici.

310. Ogni battaglione avrà una tenda pel vivandiere e pel consiglio.

311. Gli uffiziali generali dovendo accampare situeranno le loro tende, quelle de' loro uffiziali di stato maggiore, degli aiutanti di campo e de' domestici rimpetto il centro de' corpi che rispettivamente comandano, 25 passi dietro la linea de' vivandieri.

312. Il picchetto avrà un cavalletto o un fascio per le armi ed una tenda per gli uffiziali.

313. La guardia di polizia avrà un fascio d'armi ed una tenda per battaglione pe' detenuti.

314. Il distaccamento della guardia di polizia potrà avere una tenda.

315. Le tende ed i fasci della guardia di polizia e degli uffiziali di picchetto saranno per la fanteria nella linea delle cucine tra la prima e la seconda compagnia, ne' corpi di un battaglione ed in quelli di due o tre in situazione simile dietro il secondo battaglione. Per la cavalleria poi saranno nella linea de' fasci d'arme verso il centro del reggimento.

316. La tenda del distaccamento della guardia di polizia sarà rimpetto il centro del corpo che la spicca.

317. Se vi sia una seconda linea le latrine della prima si situeranno innanzi il fronte, quelle della seconda dietro.

318. L'uffiziale che marcerà col distaccamento di campo segnerà con pali o frasche la linea direttrice del campo nell'allineamento che dall'uffiziale di stato maggiore gli sarà dato.

319. Segnerà poscia ben perpendicolarmente a tale linea le strade grandi e piccole ed indi le linee di profondità, e con de' paletti il posto delle aste de' fasci di arme, e delle aste delle

tende delle compagnie, avendo per queste ultime l'avvertenza di situarle nel senso della loro lunghezza, onde le aperture sieno sulle grandi strade. Finalmente segnerà il posto delle tende degli uffiziali e dello stato maggiore e minore regolandosi per la loro distribuzione con le tavole annesse al presente regolamento, e sulle dimensioni delle tende loro assegnate.

320. Il cennato uffiziale andrà poscia al deposito delle tende, ove mediante la situazione della forza del corpo saranno destinate le tende necessarie; le quali gli saranno consegnate mediante ricevo.

321. Le tende saranno trasportate al campo e poste in ordine onde distribuirsi per le cure de' distaccamenti di campo.

322. Si daranno a' battaglioni ed agli squadroni degli stromenti di zappatori delle mazzuole e delle mazze, onde nettare il terreno e piantare il campo.

323. Giunta la truppa sul terreno e posta in battaglia parallelamente al fronte del campo, si spiccherà un caporale per compagnia o squadrone con un corrispondente numero di uomini onde prendere i fasci d'arme, che saranno prontamente piantati.

324. Nominati i vari servizi si spediranno degli uomini a prendere le tende, questi saranno condotti da' sotto-uffiziali del distaccamento di campo, i quali faranno situare le tende sul suolo accanto il posto ove dovranno piantarsi.

325. Spedite le guardie e nominati i servizi le armi si riporranno a' fasci, e quindi disfatte le righe gli uomini franchi si situeranno accanto le tende rispettive.

326. Le bandiere o gli stendardi saranno piantati al centro de' fasci, consegnandoli alla sentinella. Se la cavalleria non abbia fasci lo stendardo sarà portato alla tenda o baracca del colonnello.

327. Un numero di soldati sarà destinato a piantare le tende dello stato minore e degli uffiziali. Allorchè il comandante del corpo vedrà esser tutto all'ordine, o quando gli verrà ordinato, farà toccare un rullo, al termine del quale si alzeranno e pianteranno le tende.

328. L'aiutante maggiore baderà alla esatta situazione delle tende delle compagnie; gli aiutanti a quella delle tende dello stato minore e degli uffiziali.

329. Dietro la bandiera o lo stendardo saranno per le cure del portabandiera o portastendardo situati due cavalletti per appoggiarvi l'insegna nella notte.

330. I tamburi saranno piramidati innanzi la bandiera.

331. Il terreno del campo sarà immediatamente nettato e ripulito sino a 30 passi oltre la linea de' fasci d'arme.

332. Il terreno delle tende degli uffiziali sarà nettato dagli uomini che ne piantano le tende.

333. I vivandieri netteranno il terreno ad essi assegnato.

334. Allorquando dovrà levarsi il campo, dopo i segnali per la riunione della truppa si batterà la fascina, alla quale si strapperanno i picchetti e le aste e si terranno le tende pronte ad abbattersi, il che si eseguirà al rullo. Le tende si riuniranno per compagnie o per gli squadroni, e degli uomini saranno nominati per ricondurle al deposito ove se ne farà la riconsegna, rimanendo a carico del corpo i guasti e le perdite.

335. I generali non lasceranno il campo nè gli uffiziali superiori appiederanno se non dopo che le truppe saranno entrate nel campo.

336. L'artiglieria accamperà sempre nelle vicinanze della truppa: s'esser dee in linea con essa occuperà una estensione uguale a quella che i suoi pezzi aver denno in batteria: dietro i pezzi accamperanno le compagnie nell'ordine stesso che si è dettato per la fanteria.

337. L'intervallo tra il campo della fanteria e quello dell'artiglieria sarà di 15 passi.

338. Niun uffiziale potrà stabilirsi nelle abitazioni che trovansi nel terreno occupato da una brigata anche se sieno vuote, senza una espressa autorizzazione del comandante della divisione.

339. Allorquando il generale comandante avrà stabilito doversi aprire o raccomodare delle comunicazioni verrà assegnata a ciascun corpo la parte che dovrà eseguirne. I capi de' corpi riconosceranno il terreno facendosi accompagnare da altro uffiziale superiore e dal capitano aiutante maggiore, prenderanno gli strumenti necessarî al deposito del genio e faranno eseguire quanto si è disposto.

Attendamento della fanteria. Fig.ª 1.ª 2.ª 3.ª

340. La fanteria accamperà d'ordinario per mezze compagnie; ogni compagnia avrà due file di tende situate perpendicolarmente al fronte di bandiera e separate tra loro da una grande strada: le tende di una compagnia saranno separate da quelle della vicina per mezzo di una piccola strada la quale sarà sempre di tre passi di larghezza: se però la forza delle compagnie sia così ristretta che la grande strada risulti meno larga di cinque passi, in allora si accamperà per compagnie.

341. La larghezza delle grandi strade varierà al variare del fronte del battaglione: per indicare il modo di determinarla si farà uso di un esempio.

342. Se i plotoni di un battaglione abbiano 12 file, e l'intero fronte ne sarà di 197 file e quindi di 130 passi circa: or le sei compagnie avendo 12 file di tende situate nel senso di loro larghezza, queste occuperanno 72 passi e cinque piccole

strade ne occuperanno 15, in tutto 87 passi, i quali sottratti da 130 daranno 43 passi per le 6 grandi strade, e quindi 7 passi circa per ognuna di esse. Con questi dati sarà agevole tracciare la fronte del campo ed assegnare la posizione delle file di tende.

343. Per determinarne la profondità occorre conoscere il numero delle tende di cui ciascuna fila esser dee composta: supponghsi che sia di tre.

344. Le linee di profondità si tracceranno parallele a quella de' fasci d'arme, cui per conseguenza occorrerà menare delle perpendicolari, sulle quali si prenderanno le distanze come segue:

Dalla linea de' fasci d'arme alle prime tende	15 passi
Tre tende e due intervalli tra tenda e tenda	33
Dall'ultima tenda alle cucine	15
Dalle cucine alla linea degli uffiziali di compagnia	15
Dalla linea precedente a quella dello stato maggiore e minore	25
Dalla linea precedente a quella de' vivandieri e cavalli	25
Dalla linea precedente alle latrine degli uffiziali	100
Da queste alle latrine de' soldati (se queste non possano stabilirsi innanzi il fronte; nel qual caso disteranno 100 passi dai fasci d'arme)	50
Da' fasci d'armi al distaccamento o posto avanzato della guardia di polizia	200
	478

345. I tendini pe' fasci d'armi saranno situati rimpetto le file delle tende delle compagnie rispettive.

Attendamento della cavalleria. Fig.ª 4.ª

346. La cavalleria accamperà per mezzi squadroni, di cui ciascuno avrà una fila di tenda perpendicolare al fronte di battaglia dello squadrone. Le tende avranno la loro apertura sulla strada ch'è tra le file ed a sinistra della fila medesima.

347. I cavalli di ciascun mezzo squadrone saranno situati in una riga con la testa rivolta verso l'apertura delle tende; essi verranno legati a fubi tese tra picchetti fortemente conficcati nel suolo, e distanti da tre a sei passi dalla fila delle tende corrispondenti.

348. La strada ch'è tra le tende de' due mezzi squadroni sarà tracciata in modo che rotto il reggimento in colonna per mezzi squadroni, ciascun mezzo squadrone sia nello allineamento delle tende corrispondenti. E siccome tra gli squadroni e tra i reggi-

menti in battaglia vi è un intervallo, così le strade che sono tra questi risulteranno più larghe di quelle tra i mezzi squadroni. Tali strade esser dovranno sgombre per tutta la profondità del campo.

349. I cavalli degli uomini di seconda riga saranno situati a sinistra dei corrispondenti di prima riga: quelli de' capitani saranno alla dritta de' primi mezzi squadroni; quelli degli uffiziali subalterni alla dritta de' plotoni rispettivi.

350. Un cavallo legato alla lunga occupa circa due passi e mezzo o cinque piedi; il numero de' cavalli da situare in cadauna riga determinerà la lunghezza delle strade e l' intervallo da frapporre tra le tende di una stessa fila, intervallo nel quale si situerà il foraggio.

351. La larghezza delle strade varierà al variare della forza degli squadroni; per indicare il modo di determinarla si farà uso di un esempio.

352. Se i plotoni sieno di 12 file lo squadrone in battaglia ne avrà 53 e conterrà la estensione di 80 passi, i due mezzi squadroni disteranno di 40 passi, e quindi dalla linea delle tende del primo mezzo squadrone a quella delle tende del secondo mezzo squadrone si conteranno 40 passi, e 40 passi più l' intervallo da questa alla linea delle tende del terzo mezzo squadrone: si avranno le dimensioni delle strade sottraendo da queste distanze la larghezza di una tenda.

353. Nella supposizione della forza precedente ciascuna fila di cavalli sarà d' incirca 145 passi, ne' quali dovranno situarsi 7 tende nel senso di lor lunghezza pe' soldati e sotto-uffiziali, ed una per gl' individui dello stato minore; l' intervallo tra tenda e tenda risulterà di 10 passi ed un terzo circa.

354. Le cucine si situeranno 15 passi innanzi ciascuna fila di tende.

355. Le varie righe di tende si situeranno parallele ed innanzi il fronte della truppa schierata, cui per conseguenza occorrerà elevare delle perpendicolari sulle quali si prenderanno le distanze come segue.

356. Dal fronte della truppa alla linea delle tende dello stato maggiore . . . . *passi* 60

Dalla linea dello stato maggiore a quella degli uffiziali 30

Dalla linea degli uffiziali a quella de' fasci d' arme . . 15

Da' fasci d' arme alle ultime tende degli squadroni. . 15

Fila degli squadroni, compresa la tenda dello stato minore. 145

Dalla prima tenda alle cucine 15

Dalle cucine alla guardia avanzata di polizia. . . 200

480.

357. Le latrine per gli uffiziali saranno 100 passi innanzi le cucine o dietro le ultime tende, e quelle dei soldati 50 passi oltre queste.

358. I vivandieri porranno le loro tende alla coda delle file de' mezzi squadroni.

359. Gli uffiziali dello stato maggiore avranno i loro cavalli presso le tende rispettive, nello stesso allineamento della fila corrispondente di mezzo squadrone.

360. I cavalli dell'infermeria saranno in una fila a sinistra o a dritta del reggimento: gli uomini che ne han cura saranno stabiliti sotto tende in una fila particolare. Si avrà cura che queste tende non ingombrino la strada tra reggimento e reggimento.

361. Le forge e le vetture si situeranno accanto la convalescenza.

362. I cavalli degli equipaggi e de' venditori saranno in una o più linee all'altura delle tende dello stato maggiore, e sull'allineamento di quelle dello squadrone di sinistra e di dritta.

De' campi di baracche.

Art. 363. Allorchè la truppa dovrà ricoverare entro baracche il campo si traccerà, sia per la fanteria sia per la cavalleria, in modo analogo a quello stabilito per lo attendamento, salvo i cangiamenti che la differenza tra le dimensioni delle tende e quelle delle baracche può apportare.

364. La forma e la grandezza delle baracche dipende siffattamente da' materiali che potranno procurarsi da rendere impossibile lo stabilirle in modo assoluto. In generale pertanto si preferiranno le grandi alle piccole, e si cercherà situarle sempre in modo che le strade riescano spaziose.

365. La baracca segnata fig. 5.ª ha 14 piedi di larghezza, 12 di lunghezza e vi si possono situare 14 uomini di fanteria, o 8 di cavalleria. I piccoli lati hanno 2 piedi di altezza interna, ed 8 piedi è l'altezza sotto il comignolo. Su di uno de' lati minori è la porta ed una rastrelliera per le armi: sull'opposto è un finestrino immediatamente sotto il colmo, ed una cappellinaia. Il posto di ciascun soldato è segnato dal suo sacco che gli serve di guanciale: de' graticci posati sul suolo sostengono la paglia e la preservano dall'umido.

366. L'ossatura si compone di quattro cavalletti, dei quali due sono pe' fronti esterni. I somieri *a* sono formati da pertiche di 3 pollici di diametro riuniti nell'alto da un incastro a mezzo legno, e legate insieme da un tralcio. Una traversa orizzontale situata a 6 piedi dal suolo unisce pure i somieri nell'alto e serve di cappellinaia.

367. I somieri sono nel basso uniti a de' forti picchetti affondati a colpi di mazza, per mezzo di un incastro a mezzo legno e di un tralcio. La baracca è coperta di paglia o stoppia e guarnita lateralmente con loto grasso mescolato con paglia. La porta è formata da due o tre tavolette riunite da due traverse; due forti coregge inchiodate agl' impiedi servono di gangheri.

Dei bivacchi.

Art. 368. I luoghi ove la truppa dovrà soggiornare allo scoperto saranno scelti con preferenza in terreni asciutti, coperti ed in vicinanza de' siti ove trovansi i viveri ed i foraggi.

369. La fanteria schieratasi in battaglia sul fronte di bandiera, dopo aver fatte uscire e situare le guardie stesse prescritte pel campo, formerà i fasci d' arme: indi fatto il mezzo giro marcerà indietro per 15 passi, ed arrestatasi si ordinerà a' plotoni impari di conversare a sinistra, ed a' pari di conversare a dritta: ciò eseguito tutt' i plotoni faranno fronte sulla prima riga, e tra fila e fila si frapporranno due passi di distanza, prendendole a sinistra quelle de' plotoni impari, e a dritta quelle dei pari. Si avranno così le grandi e le piccole strade di compagnia le quali verranno tracciate dai sacchi che gli uomini poseranno a terra.

370. I fuochi si accenderanno nelle grandi strade.

371. Tutti gli altri individui si disporranno in modo analogo alla traccia dell' attendamento. Ed al modo stesso si situerà la guardia di polizia ed il suo posto avanzato.

372. Tracciato il campo si spediranno i travagli, e gli uomini cercheranno di formarsi de' ricoveri per guarentirsi dalla pioggia e dal vento co' materiali che potranno procurarsi.

373. La cavalleria schierata in battaglia dietro il sito che dee occupare e situati i posti romperà per mezzi squadroni. I cavalli di ciascun mezzo squadrone si situeranno in una riga e si legheranno com' è detto pel campo di tende; essi rimarranno insellati tutta la notte. I fucili i moschetti o le lance si porranno in fasci dietro le file dei cavalli; le sciable, cui si appenderanno le briglie, saranno posate su i fasci.

374. I foraggi si situeranno a dritta e sul prolungamento di ciascuna fila di cavalli; due guardie di stalla per plotone rimarranno con essi.

375. Un fuoco si stabilirà per ciascun mezzo squadrone verso il fronte di bandiera, venti passi a sinistra degli ultimi cavalli. Gli uomini si situeranno all' intorno e costruiranno de' ricoveri se fia possibile: in questo caso ogni uomo porterà nel ricovero le armi e la briglia.

376. I fuochi ed i ricoveri per gli uffiziali si situeranno dietro quelli de' soldati.

377. L'intervallo tra gli squadroni dovrà rimaner libero lungo tutto il campo. L'intervallo tra i ricoveri esser dee tale che i plotoni possano agevolmente recarsi al loro posto di battaglia dietro o avanti il campo.

378. La distanza in cui si sarà dal nemico determinerà il modo in cui i cavalli potranno essere governati ed abbeverati. Quando potranno togliersi le selle si situeranno dietro i cavalli, tenendole guernite della gualdrappa e col valigiotto legato.

379. Se si temeranno sorprese la fanteria prenderà le armi all'alba, e la cavalleria rimarrà a cavallo sino al ritorno delle ricognizioni. Le armi che si dovranno nettare saranno smontate successivamente.

Delle truppe nei villaggi.

Art. 380. Per conservare i cavalli e provvedere alla loro sussistenza si cercherà di situare la cavalleria ne' villaggi, semprechè la distanza del nemico e la posizione dei villaggi relativamente al posto di battaglia lo permettano: in siffatto caso si occuperà un numero maggiore o minore di villaggi secondochè la loro posizione corrisponda alle anzidette condizioni.

381. Se gli alloggi non si sieno potuto ripartire con anticipazione, l'aiutante maggiore di ciascun reggimento situerà gli squadroni secondo il loro ordine di battaglia, ed i forieri riconosceranno celeremente gli edifici assegnati agli squadroni respettivi. La truppa sarà stabilita con preferenza nelle masserie o nelle osterie ove sono grandi stalle, specialmente se abbiano uno spiazzo innanzi.

382. Giunto il reggimento innanzi il sito ove dovrà alloggiare, il colonnello indicherà un luogo di riunione in caso di allarme, il quale sarà d'ordinario fuori dell'accantonamento, e dovrà avere facili comunicazioni, e sicura ritirata su gli altri accantonamenti: si cercherà rendere gli accessi di tale luogo difficili al nemico. Si daranno indi gli ordini relativi al servizio, alle distribuzioni ed alla partenza, si riuniranno i posti, e si manderà lo stendardo all' alloggio del colonnello. L'uffiziale superiore di settimana situerà la guardia di polizia ed il picchetto, se questo debba tenersi riunito, e loro assegnerà una stalla particolare ovvero una tettoia. Il colonnello accompagnato dal tenente colonnello situerà gli avamposti, e se sia possibile si porterà una sentinella sul campanile o su di altro luogo elevato, onde avvertire con un colpo di fuoco dell'avviciuare il nemico.

383. Ciò fatto gli squadroni saranno condotti da' capitani innanzi gli alloggi rispettivi, e vi si situeranno. I soldati dormiranno nelle stalle, se siffatta precauzione sarà giudicata necessaria. I trombetti staranno presso i primi sergenti.

384. Se non possano praticarsi delle distribuzioni regolari, gli uffiziali ripartiranno ugualmente quel che potrà trovarsi nelle abitazioni assegnate a' loro squadroni, ed i soldati daranno immantinente a' cavalli la paglia, il fieno o l'erba: due ore incirca dopo l'arrivo gli squadroni abbevereranno con ordine e successivamente, ed al ritorno si darà la biada. Quando non sia permesso togliere le selle i cavalli saranno stropicciati con mazzi di paglia e con cura.

385. Dopo qualche giorno di riposo i colonnelli daranno de' falsi allarmi onde tenere la truppa sempre pronta, e puniranno coloro che si mostrassero lenti.

386. La fanteria si ripartirà ne' villaggi in modo analogo al già detto.

387. In vicinanza del nemico gli uomini si riuniranno per quanto sia possibile nelle medesime case per compagnie intere o per frazioni organizzate. All'Alba si farà la visita in armi.

388. Quando si uniranno nel medesimo accantonamento fanteria e cavalleria, questa sarà più specialmente incaricata di vigilare alla sicurezza durante il giorno, e l'altra della notte.

Degli accantonamenti.

Art. 389. Il generale in capo destinerà i luoghi ove le truppe dovranno accantonare e ne farà la ripartizione tra le divisioni: i marescialli di campo li divideranno tra le brigate ed i brigadieri li assegneranno ai corpi. Tutte queste operazioni saranno precedute da ricognizioni. Gli accantonamenti che si prendono innanzi al nemico esser dovranno coperti da una vanguardia, e da ostacoli naturali o artefatti. Quelli che si prendono dopo una campagna o durante un armestizio dovranno per quanto sia possibile stabilirsi dietro una linea di difesa, ovvero innanzi posizioni sulle quali si concentreranno le truppe in caso di attacco.

390. Il generale che comanda l'accantonamento stabilirà il sistema di avamposti per tutta la truppa: ogni corpo fornirà la sua gran guardia di avamposti, a menochè si asseguino de' corpi specialmente per un tale servizio.

391. Il generale stesso stabilirà i luoghi di riunione generale e determinerà le comunicazioni da percorrere.

392. Lo stato maggiore farà conoscere ai corpi la posizione del quartiere generale, quella de' magazzini e luoghi di distribuzione, e stabilirà il modo di comunicazione.

393. Le truppe accantonate adempiranno quanto è prescritto nell' ordinanza di piazza per quelle che sono entro piazze eventuali. Il comandante di ciascuna brigata sarà comandante superiore delle piazze eventuali occupate dalla sua brigata e rapporterà il tutto al comandante della divisione, il quale terrà informato il generale in capo di quanto occorra.

394. Se la truppa sarà disseminata entro villaggi o abitazioni isolate il comandante la brigata formerà de' distretti, riunendo vari di queste o di quelli sotto un solo comandante di piazza.

395. Per quanto sarà possibile ogni corpo dovrà avere un luogo di riunione donde marciare alla riunione generale, e dovrà essere informato con somma curà e precisione del posto che dovrà occupare nel caso il nemico si approssimi, o che si abbia sentore di un attacco.

396. Si avrà cura che le ordinanze conoscano le strade da percorrere, onde non vi sia ritardo nella trasmissione degli ordini e de' rapporti.

397. I generali stabiliranno i loro quartieri generali al centro degli accantonamenti occupati dalle truppe da essi comandate, e per quanto sarà possibile, sulle grandi comunicazioni.

Delle distribuzioni.

Art. 398. I generali, gli uffiziali superiori e i commissarî di guerra dovranno occuparsi con somma cura de' mezzi atti ad assicurare la sussistenza delle truppe: essi dovranno all' uopo calcolare le risorse che si avranno e ripartirle con economia tale da renderle sufficienti a tutti e per tutto il tempo che si presume necessario. Se i magazzini non saranno formati, i commissarî di guerra, con l' approvazione del generale comandante, faranno riunire dalle autorità locali le derrate bisognevoli. Ma se a causa di marce forzate, di combattimenti, o per altre cagioni ciò non si fosse eseguito, la truppa dovrà andare in cerca di viveri in ordine, condotta da uffiziali, e con una scorta in arme che possa proteggerla contro il nemico, e contenere puranco i soldati ne' giusti limiti. In siffatta circostanza i villaggi le strade i magazzini saranno ordinatamente ripartiti tra i reggimenti le compagnie gli squadroni.

399. Alle distribuzioni si troverà presente un commissario di guerra ed un uffiziale di stato maggiore: questi esamineranno i generi, verificheranno i pesi e le misure, e faranno diritto ai reclami de' corpi, o rapporteranno al generale comandante.

400. Quando la carne si distribuirà viva si nominerà per turno un travaglio per sotterrare gli avanzi degli animali.

401. Il turno per le distribuzioni sarà stabilito dál capo dello stato maggiore.

402. Un corpo che giunga alla distribuzione dopo che il suo turno sarà passato non potrà fare interrompere la distribuzione già incominciata ad un altro corpo.

403. Se l' uffiziale di distrubuzione abbia a dolersi del peso o della qualità de' generi, e che ottener non possa giustizia al momento, farà sospendere la distribuzione e porterà i suoi re-

clami al commissario, all'uffiziale di stato maggiore, ed infine al generale.

404. La carne non dovrà esser calda quando si distribuisce, e non potendosi fare altrimenti si darà un compenso di peso.

405. Sarà assolutamente vietata la vendita e la ricompra delle razioni, e la formazione di controboni, e ciò sia che la somministrazione si esegua dall'amministrazione militare, sia che si faccia dalle autorità locali. Non si daranno foraggi se non pe' soli cavalli presenti.

406. Se nella vicinanza del campo si trovi uno spedale ovvero un'ambulanza, l'uffiziale di distribuzione dovrà recarvisi per verificare gli alimenti e ricevere i reclami de' malati: egli noterà le sue osservazioni su di un registro all'uopo destinato.

407. L'uffiziale di distribuzione farà rapporto di sue operazioni al maggiore di settimana.

408. Quando i magazzini non saranno provveduti, i generali potranno impiegare degli uffiziali di stato maggiore o de' corpi, di unita a' commissarî di guerra per la riunione delle vettovaglie che dovranno somministrarsi dagli abitanti. I distaccamenti saranno condotti in ordine dagli uffiziali di distribuzione. Si farà lo stesso quando per circostanze fortuite sarà d'uopo andare in cerca delle sussistenze senza ch' esse sieno state preventivamente riunite: in questo caso l'uffiziale di distribuzione avrà il comando della scorta che dovrà proteggere e contenere gli uomini di travaglio.

409. Siccome la cavalleria dee il più sovente occupare i villaggi per la facilità de' foraggi, gli uffiziali generali ne faranno la ripartizione a seconda delle risorse che questi presentano.

410. Se si dovrà permanere più giorni ciascun uffiziale che comanda in un villaggio farà riunire dagli abitanti e ripartire per razioni il foraggio, affinchè esser possa distribuito con ordine ed economia, e che i cavalli situati ne' luoghi meno provveduti ne partecipino egualmente che gli altri.

411. Se la cavalleria sarà al bivacco, o che non vogliansi occupare alcuni villaggi, gli uffiziali generali ed i capi de' corpi faranno a tempo debito ordinare agli abitanti di riunire, legare e portare fuori tutto il foraggio, il quale sarà preso poi con ordine, ed adoperando tutte le precauzioni di sicurezza e di polizia.

412. Le disposizioni precedenti saranno applicabili alla riunione della paglia de' campi. Ogni comandante di truppe situate in un villaggio farà eseguire su questo articolo gli ordini dei generali e le domande dei commissarî di guerra; si praticherà altrettanto per ogni altro oggetto relativo alla sussistenza delle truppe.

413. I generali stabiliranno i luoghi i quali fornir dovranno i foraggi all'artiglieria ed agli uffiziali di fanteria: gli uffiziali che comanderanno quivi dovranno farli somministrare.

414. Gli uffiziali di distribuzione avranno somma cura che i distaccamenti vadano in ordine, e faranno punire severamente i domestici che si allontanassero.

415. Le case di posta non saranno soggette a visite per le contribuzioni di vettovaglie; eccetto però se contenessero depositi che non fossero di pertinenza del padrone dello stabilimento.

416. Le abitazioni occupate da uffiziali generali saranno ugualmente esenti dalle visite su indicate, ma siffatta esenzione non dispenserà i proprietarî di esse abitazioni dal dovere soddisfare alle tolte regolari che si faranno pe' bisogni dell'esercito.

417. Il generale in capo per organo del ministro della guerra sommetterà a Noi le proposte delle somministrazioni straordinarie, e degli altri vantaggî da accordare alle truppe stanziate in paese conquistato.

418. Allorchè un corpo riceverà l'ordine di formarsi sul piede di guerra, e di disporsi ad entrare in campagna, dovranno gli uffiziali provvedersi di cavalli al numero stabilito, ed acquistati che li avranno percepiranno il numero di razioni corrispondenti.

419. Al riunirsi un esercito di operazione il Nostro ministro della guerra e marina farà conoscere la tariffa delle distribuzioni e delle razioni da somministrarsi alla truppa. Il comandante in capo potrà in casi urgenti alterare tale tariffa, ma dovrà darne immediatamente conto.

420. Le truppe a cavallo che passeranno dal piede di guerra a quello di pace riceveranno i foraggi di campagna per altri quindici giorni dopo il loro ingresso nelle guarnigioni: gli uffiziali di tali truppe ed in generale tutti gli uffiziali montati continueranno a godere le razioni di campagna per un altro mese.

Della istruzione.

Art. 421. Ne' campi e negli accantonamenti ove le truppe dimoreranno più giorni, i corpi faranno la istruzione di dettaglio, e le evoluzioni di battaglione e di squadrone. La riunione de' reggimenti e delle brigate non avrà effetto se non per ordine o col permesso de' generali comandanti i campi e gli accantonamenti.

422. Gli esercizî a fuoco ed il tiro al bersaglio non avran luogo se non per ordine o coll'autorizzazione del generale che comanda superiormente sopra luogo.

423. La scuola de' tamburi non incomincerà giammai dalla generale o dalla marcia, nè quella de' trombetti dal buttasella. L'ora in cui siffatta scuola avrà luogo sarà additata nel rapporto.

De' prevosti e della gendarmeria.

Art. 424. La gendarmeria addetta ad un esercito di operazione ne' campi negli accantonamenti nelle marce eserciterà funzioni analoghe a quelle ch' esegue nell' interno del regno, e presterà il servizio di sua instituzione.

425. Quest' arma non sarà impiegata in servizi puramente militari e segnatamente in quelli di scorta o di ordinanze, se non ne' casi di assoluta necessità.

426. Il comandante della gendermeria addetta all'esercito prenderà titolo di *gran prevosto*; il comandante della gendarmeria di una divisione si chiamerà *prevosto*.

427. La polizia dell' esercito è affidata a generali comandanti, i quali la eserciteranno per mezzo del gran prevosto e de' prevosti.

428. La polizia e la disciplina interna de' corpi è affidata ai comandanti di essi.

429. Dovrà pertanto il gran prevosto prendere tutte le misure onde conoscere lo spirito delle truppe e degli abitanti, ed assicurarsi de' risultamenti prodotti dagli ordini emanati.

430. Quanto ha rapporto alla polizia esterna delle truppe e delle persone al seguito dell' esercito, alla prevenzione e repressione de' reati, alla persecuzione ed arresto de' delinquenti, al mantenimento dell' ordine nel distretto dell' esercito, sarà devoluto al gran prevosto, secondato in ciò dagli uffiziali e dalle truppe di gendarmeria. I prevosti avranno le stesse facoltà nel circondario della loro divisione.

431. Il gran prevosto ed i prevosti saranno specialmente incaricati delle provvidenze istantanee di polizia giudiziaria.

432. Qualunque militare cui giunga la notizia di un reato dovrà immantinente passarne avviso al prevosto o ad un uffiziale di gendarmeria, e onde si possa dare celeremente principio alle necessarie informazioni. Questa prescrizione intanto non esclude i doveri che a tenore dello statuto penale incumbono ad ogni militare per la assicurazione delle pruove del reato commesso. Tutt' i militari dovranno rispondere regolarmente alle quistioni o domande indirizzate ad essi dal prevosto.

433. Tutt' i militari, allorchè richiesti, dovranno prestare braccio forte alla gendarmeria.

434. Il prevosto passerà ai commissari del Re corrispondenti i documenti e le pruove che avrà raccolte, e se richiesto, dovrà comparire siccome testimonio.

435. Visiterà frequentemente i luoghi ove reputerà necessaria la sua vigilanza, facendo conoscere il suo itinerario al generale da cui dipende.

436. Si apporrà una guardia all' abitazione del gran prevosto. Nelle marce e ne' giri sì il gran prevosto che i prevosti avranno una scorta di gendarmeria.

437. Il gran prevosto ed i prevosti saranno incaricati della polizia degl' individui non militari che seguono l'esercito, e de' militari i quali o non han corpo o trovansi separati da quello cui appartengono. Essi dovranno principalmente proteggere gli abitanti dal saccheggio e da ogni violenza.

438. I militari di qualsivoglia grado che avranno presso di loro degl' individui non militari dovranno farne conoscere al prevosto i nomi, le funzioni, il luogo di nascita, ed i segnalamenti.

439. I capi de' corpi rimetteranno al capo dello stato maggiore, e questi al prevosto, notamento degl' individui non militari che trovansi al seguito de' corpi con le specificazioni suindicate.

440. Le persone che vogliano esercitare una professione qualunque presso l'esercito si faranno inscrivere dal prevosto, che loro rilascerà un permesso in iscritto; tali persone dovranno provare la loro buona condotta e le loro facoltà, e dichiarare qual genere d' industria vorranno esercitare. Coloro che si trovassero al seguito delle truppe senz' autorizzazione saranno dal prevosto scacciati o puniti con ammenda, o anche con altre pene, nel caso si provasse aver essi prava intenzione.

441. I vivandieri de' quartieri generali avranno de' permessi dal prevosto, sotto l' approvazione del generale. Quelli de' corpi saranno autorizzati da' capi di essi, ed il loro permesso esser dovrà vidimato dal prevosto.

442. I vivandieri ed i cantinieri dovranno avere sulle loro vetture una tavoletta colla indicazione visibile del numero progressivo apposto al loro permesso, e del quartier generale o del corpo cui appartengono.

443. I capi degli stati maggiori, i capi de' corpi e la gendarmeria vigileranno che i commestibili ed i liquidi di cui i vivandieri ed i cantinieri esser debbono provveduti sieno di buona qualità, abbondanti ed al minor prezzo possibile; e baderanno pure che nelle lor vetture, non meno che in quelle dei mercanti non sieno altri oggetti se non quelli che debbono contenere: verificheranno o faranno verificare i pesi e le misure di cui si servono i venditori.

444. Le persone che seguiranno l' esercito senza permesso, i vivandieri, cantinieri e mercanti che faranno uso di pesi e misure adulterate, e gl' individui non militari che contravverranno alle misure di polizia prescritte per l' esercito saranno puniti dal gran prevosto coll' essere discacciati, con pene disciplinari o con ammende, il cui prodotto sarà impiegato alle spese di polizia coll' approvazione del generale in capo.

445. I domestici degli uffiziali ed impiegati dell' esercito dovranno essere muniti di un attestato del rispettivo padrone: tale

foglio sarà vistato dal colonnello pe' corpi e quindi dal prevosto che ne prenderà registro; per gli stati maggiori poi e per le amministrazioni lo sarà dal prevosto: i domestici dovranno esibirlo sempre che ne saranno richiesti. I loro congedi saranno vistati al modo stesso.

446. Un domestico che abbandoni il suo padrone durante la campagna sarà reputato vagabondo, e come tale arrestato.

447. Ne' quartieri generali i prevosti stabiliranno delle prigioni destinate a ricevere i militari, la gente sconosciuta e sospetta ec. Tali prigioni saranno sotto l'autorità de' prevosti stessi, e verranno vigilate superiormente da'comandanti de'quartieri generali.

448. I militari arrestati dalla forza pubblica o dalla gendarmeria saranno consegnati ai corpi una co' verbali di arresto. Se però verranno accusati di reati giudicabili da consigli di guerra, saranno presentati una co' documenti e con le pruove del reato al generale, il quale disporrà che sieno tradotti innanzi al consiglio di guerra competente, ovvero che si prendano altre informazioni.

449. Le filiazioni de' disertori e de' prigionieri evasi saranno inviate nelle 24 ore al capo dello stato maggiore che le farà tenere al prevosto.

450. Nelle marce la gendarmeria seguirà le colonne, arresterà i soccomanni, e farà che coloro i quali son rimasti indietro raggiungano i corpi: fornirà de' distaccamenti agli equipaggi onde mantenervi una polizia severa, assicurandosi pure che tutti gl' individui che vi si rattrovano abbiano diritto di esser colà, o di essere coll' esercito.

451. Verun uffiziale o impiegato potrà prendere o richiedere vetture o cavalli senza espressa autorizzazione. La gendarmeria raccoglierà le doglianze de' proprietari tanto su questo oggetto che su di ogni altro, e ne informerà i superiori corrispondenti, onde i trasgressori sieno puniti.

452. In campagna la caccia sarà vietata a tutt' i militari ed impiegati dell' esercito. Negli accantonamenti i militari ed impiegati dell' esercito. Negli accantonamenti i militari per andare a caccia dovranno ottenere il permesso del comandante di piazza.

453. I giuochi di azzardo sono vietati; i prevosti e gli uffiziali di gendarmeria saranno specialmente incaricati di fare osservare questo divieto. Gl' individui trovati in fallo saranno severamente puniti: coloro che terranno i giuochi, ove non sieno militari, verranno scacciati dall' esercito.

454. La gendarmeria allontanerà le donne di cattiva vita.

455. I cavalli tolti al nemico saranno lasciati ne' reggimenti che li avranno presi, se questi ne abbisogneranno e se saranno

di loro convenienza; nel caso contrario verranno inviati dai generali a' reggimenti ove saranno necessarî. Gli uffiziali cui manchino de' cavalli saranno autorizzati a scegliere tra quelli presi al nemico: in siffatta operazione saranno preferiti quelli di minor grado e tra quelli di grado eguale e più antichi; il brigadiere presiederà alla ripartizione de' cavalli e segnerà lo stato di rassegna che ne verrà formato. Tali cavalli saranno pagati dagli uffiziali che li prendono o dai corpi che li ricevono al prezzo della tariffa stabilita dal generale in capo, e l'ammontare si distribuirà agli uomini che li han presi. I corpi verranno rimborsati dal fondo di rimonta per mezzo dell' ordine del generale in capo.

456. Saran comprati per conto dell' esercito, al prezzo che il comandante in capo avrà fissato, i cavalli de' disertori del nemico giudicati idonei al servizio della cavalleria o dell' artiglieria: gli altri saranno per le cure del generale comandante la divisione venduti all' asta pubblica, dandosene avviso all' ordine.

457. I disertori nemici saranno inviati al gran quartiere generale. Le di loro armi saranno inviate all' artiglieria, il cuoiame all' intendente dell' esercito.

458. Sarà vietato comprare cavalli da persone sconosciute: quelli che saranno trovati senza padroni si condurranno al prevosto, il quale li farà restituire se reclamati; in caso contrario il generale li farà distribuire alle armi cui saranno convenevoli.

459. I cavalli rubati saranno restituiti a' proprietarî.

460. I prevosti dipenderanno dai generali comandanti i corpi cui sono addetti, ed indirizzeranno ad essi i loro rapporti giornalieri e straordinarî, ricevendone gli ordini sia direttamente sia per organo del capo dello stato maggiore. Lo stesso praticherà in una brigata distaccata verso il brigadiere l' uffiziale di gendarmeria che vi sarà addetto.

461. I prevosti divisionarî faranno rapporto al gran prevosto di quando riguarda il loro servizio.

462. Il gran prevosto trasmetterà ai prevosti, ed agli altri uffiziali di gendarmeria ripartiti nelle divisioni o brigate gli ordini che riceverà dal generale in capo, aggiungendovi le proprie istruzioni: gli uni e gli altri dovranno informarne i generali da cui dipendono.

463. Il gran prevosto darà rapporto giornaliero al generale in capo e ne riceverà gli ordini: gli sommetterà puranco un rapporto complessivo di quanto avrà raccolto dai prevosti divisionarî.

Delle salvaguardie.

Art. 464. Gli uomini da situare in salvaguardie saranno tratti con preferenza dalla gendarmeria.

465. I marescialli di campo ed i brigadieri saranno solleciti a situare delle salvaguardie provvisorie tratte dai corpi agli spedali, agli stabilimenti pubblici, ai collegi, agli educandarî, alle case religiose, agli ufficî di posta, ai molini. Essi potranno darne pure a quei particolari ch'è interesse dell'esercito sien rispettati. I generali anzidetti ne daranno conto al generale in capo, il quale farà rimpiazzare tali uomini dalla gendarmeria.

466. I generali non potranno stabilire salvaguardie oltre i limiti del loro rispettivo comando.

467. In mancanza di gendarmi le salvaguardie provvisorie saranno rimpiazzate dalle truppe che succedono a' corpi che le han somministrate.

468. Se si evacuerà il paese le salvaguardie saranno richiamate. Ma se per un caso particolare loro si darà ordine di attendere le truppe nemiche, dovranno indirizzarsi all'uffiziale che le comanderà ond'essere ricondotte agli avamposti proprî.

469. Dovere delle salvaguardie sarà quello di far rispettare e preservare da qualsivoglia insulto o violenza le persone o gli edificî ad esse affidate. Saranno quindi venerate ed obbedite, dovendosi da tutti considerare al modo stesso che le sentinelle. Al bisogno le salvaguardie impiegheranno le genti del paese per secondarle. Ogni militare, se richiesto, dovrà prestare loro braccio forte. Il paese sarà responsabile degl'insulti o violenze commesse contro una salvaguardia.

470. I generali comandanti le divisioni daranno alle salvaguardie un ordine firmato e munito del loro suggello, con cui le autorizzeranno a percepire una giornaliera retribuzione che sarà da essi fissata a tenore delle circostanze.

471. Potranno benanche distribuirsi dello salvaguardie scritte o stampate firmate dal generale in capo, contrassegnate dal capo dello stato maggiore dell'esercito e munite di suggello: esse saranno numerate e registrate. Tali salvaguardie presentate alle truppe ne dovranno essere rispettate sotto le più severe pene.

472. Il presente articolo sarà stampato in fogli volanti che si distribuiranno a tutti gli uomini inviati da salvaguardie; l'estratto ne sarà più volte messo all'ordine durante la campagna.

Del governo, della disciplina e del servizio interno de' corpi.

Art. 473. I rapporti sugli avvenimenti di qualche importanza saranno trasmessi immantinente dal subordinato al suo capo.

474. I comandanti delle brigate potranno ne' corpi di più bat-

taglioni, destinare un capitano per giorno alla distribuzione, rimanendo esonerato da questo servizio il capitano di picchetto.

475. Se particolari circostanze rendessero penoso il servizio di settimana, i capi de' corpi coll' approvazione del brigadiere potranno sostituirvi quello di giornata.

476. Il comandante del campo stabilirà l'orario: farà lo stesso ciascun comandante di corpo o distaccamento isolato: dovrà pertanto tenersi sempre per base quello annesso alla ordinanza di piazza.

477. Delle tre visite giornaliere quella prescritta al numero 1841 dell' ordinanza di piazza si eseguirà verso il mezzodì, sarà sempre fatta in arme, e tutti gli uffiziali vi si troveranno presenti.

478. In essa si faranno dal maggiore di settimana aprire le righe, ed i capitani ispezioneranno le armi, facendo rapporto delle riparazioni necessarie; infine si nominerà il servizio pel dì seguente e si leggeranno gli ordini.

479. Alla visita della sera gli uffiziali ed i sergenti di settimana faranno l'ispezione de' fasci d'armi. Se il tempo sarà cattivo e che la truppa sia sotto baracche il maggiore di settimana farà che le armi vi sieno riposte.

480. Dopo la visita dell' alba i soldati prenderanno le armi dai fasci, le metteranno e ve le riporranno sotto la vigilanza de' subalterni e de' sotto-uffiziali di settimana.

481. I caporali di settimana alla diana faranno ripulire le strade tra le tende o baracche, ed il terreno sino a 40 passi innanzi i fasci d'arme; questa operazione sarà vigilata dall'uffiziale subalterno di picchetto fisso.

482. La riunione degli uomini di servizio e la loro ispezione si farà nelle strade tra le tende o baracche, ed avrà in mira principalmente le armi e le munizioni. La riunione del servizio si farà innanzi il fronte di bandiera, donde, se vi sarà parata di brigata o di divisione, si marcerà pel luogo di riunione.

483. Se un corpo sia ripartito in varî campi, gli uffiziali superiori, ove non sia altrimenti ordinato, si distribuiranno analogamente al prescritto nell' ordinanza di piazza.

Delle armi e delle munizioni.

Art. 484. La conservazione delle armi e delle munizioni esser dee oggetto dell' attenzione continua de' capitani: essi avran cura che ogni soldato abbia le armi in ottimo stato di servizio, e sia provveduto della spilla da focone, di tre pietre focaie almeno per ricambio, guarnite del piombo corrispondente e delle cartucce nel numero prescritto, e ben conservate; nella cavalleria i capitani baderanno inoltre alla bardatura ed alla ferratura dei cavalli.

485. Le cartucce degli uomini che vanno allo spedale saranno distribuite agli uomini che ne manchino. Le palle delle cartucce avariate saranno ritirate e restituite all'artiglieria.

486. I fucili saranno scaricati col cavastracci, e non riuscendosi con tal mezzo, saranno sparati alla visita del mezzodì innanzi il fronte di bandiera.

487. Le domande delle munizioni saranno inviate dai colonnelli a'comandanti delle brigate, ed approvate da questi saranno passate al generale comandante la divisione, il quale darà gli ordini all'artiglieria prevenendone i corpi.

Delle punizioni.

Art. 488. Gli uffiziali senza truppa venendo puniti con gli arresti di rigore invieranno la spada al capo dello stato maggiore della divisione.

489. Gli arresti si espieranno nella tenda o baracca: la guardia di polizia rimpiazzerà la prigione e la sala di disciplina: la prigione del quartier generale rimpiazzerà quella piazza. Non rimarranno alla guardia di polizia se non gli uomini puniti per mancanze di semplice disciplina, e che nel caso di un attacco possono esser rimandati alle compagnie o agli squadroni.

490. Gli uomini sotto giudizio saranno inviati alla prigione del quartier generale e consegnati alla gendarmeria.

Della guardia di polizia.

Art. 491. La guardia di polizia di un reggimento sarà composta da due secondi sergenti, quattro caporali, due tamburi o trombetti, e dal numero di uomini che sarà necessario per le sentinelle e le pattuglie da somministrare.

492. In un battaglione isolato tale guardia sarà di due secondi sergenti, tre caporali, due tamburi o trombetti e de' soldati necessarî.

493. Questa guardia dipenderà com'è detto nell'ordinanza di piazza ed avrà gli stessi doveri quivi specificati.

494. Tutt'i tocchi saranno suonati dal tamburo o trombetta della guardia di polizia, ma la ritirata e gli altri tocchi che riguardano il campo intero saranno suonati da tutti i tamburi o trombetti riuniti e dalle bande che si situeranno innanzi il fronte di bandiera, ed al segnale che ne darà il corpo di dritta o quello che ne avrà avuto l'ordine. La diana sarà suonata dal tamburo o trombetta della guardia di polizia ch'è alla dritta del campo in prima linea, e ripetuta dagli altri.

495. Si distaccheranno dalla guardia di polizia un sergente, due caporali, (uno in un battaglione isolato) un tamburo o

trombetta ed un numero di uomini sufficienti per le sentinelle, che sarà almeno di dodici. Questo distaccamento formerà un posto avanzato innanzi il centro del campo, e potrà avere le armi cariche.

496. L'uffiziale subalterno di picchetto fisso sarà incaricato della polizia del campo sotto gli ordini del capitano di picchetto; egli riunirà tutto il servizio interno ed anche quello esterno, e farà rapporto al capitano di picchetto, il quale darà parte di tutto al maggiore di settimana.

497. La guardia di polizia darà le seguenti sentinelle

Una alle armi.

Una al comandante del corpo.

Tre innanzi il fronte di baudiera di ciascun battaglione, di cui una alla bandiera o allo stendardo.

Tre, cinquanta passi dietro le tende dello stato maggiore e minore.

Una in ciascun lato del corpo nell'intervallo che lo separa dal vicino, e se il corpo è alla dritta o alla sinistra della linea una dippiù sul lato scoperto.

498. I detenuti, e gl'individui agli arresti di rigore saranno consegnati alla guardia di polizia; la sentinella alle armi li custodirà, ed il sergente ne sarà responsabile.

499. Oltre le consegne generali le sentinelle della guardia di polizia avranno le seguenti particolari.

500. Quella alla bandiera o stendardo, di non permettere che si tocchi l'insegna se non dal portabandiera o portastendardo, o dal sergente della guardia di polizia, allorchè si presenterà seguito da due uomini armati.

501. Quella del capo del corpo, di prevenirlo sia di giorno sia di notte di qualunque movimento straordinario nel campo o fuori di esso.

502. Le sentinelle innanzi il fronte non faranno prendere le armi se non in presenza di un sotto-uffiziale o uffiziale: queste sentinelle e quelle situate sui fianchi ed alle spalle del campo vigileranno onde alcun soldato non ne sorta con un cavallo o con un'arma senza essere accompagnato da un sotto-uffiziale; esse impediranno a'sotto-uffiziali ed a'soldati di uscire nella notte, eccetto per andare alle latrine; infine arresteranno nel giorno le persone sospette che cerchino introdursi nel campo o girino intorno di esso, e nella notte chiunque voglia entrarvi, anche se soldato di altro corpo.

503. Gl'individui arrestati saranno inviati al capitano di picchetto, il quale l'interrogherà ed occorrendo li spedirà all'uffiziale superiore di settimana.

504. Alla visita della sera il capitano di picchetto ispezionerà la guardia di polizia e ne esaminerà le armi; l'uffiziale subal-

terno di picchetto fisso andrà ad ispezionare il distaccamento di guardia al campo.

505. Il sergente accompagnato da due uomini armati piegherà la bandiera e la coricherà sui cavalletti all' uopo situati alquanto indietro de' fasci.

506. Nella notte avrà cura del silenzio e della tranquillità del campo, nel modo ch' è detto nell' ordinanza di piazza per quella del quartiere.

507. Alla diana la guardia di polizia prenderà le armi e sarà ispezionata: il subalterno di picchetto fisso ispezionerà il posto avanzato.

Del posto avanzato di polizia.

508. Il posto avanzato di polizia dipenderà dal capitano, dagli uffiziali di picchetto e da quello di picchetto fisso, e pel servizio si considererà come dipendente dalla guardia di polizia: gli uomini che lo compongono non potranno allontanarsene sotto alcun pretesto.

509. In un reggimento di due battaglioni il posto avanzato fornirà durante il giorno quattro sentinelle, delle quali tre alquanti passi innanzi il posto, rimpetto la dritta il centro e la sinistra del reggimento, e la quarta innanzi le armi. In un reggimento di tre battaglioni le sentinelle saranno cinque. Tali sentinelle saranno situate in modo da scoprire innanzi di loro alla maggior distanza possibile. Avranno per consegna di non lasciare oltrepassare la loro linea da alcun sotto-uffiziale o soldato; di avvertire il comandaute del posto della marcia di qualsivoglia truppa che si diriga nel campo e di arrestare le persone sospette che cercassero entrarvi, il sergente farà condurre tali persone al comandante della guardia di polizia, e lo farà prevenire appena vedrà avvicinarsi una truppa armata.

510. Alla ritirata il posto prenderà le armi e saranno situate due sentinelle di aumento.

511. Se durante la notte il servizio richiede che alcuno oltrepassi la linea delle sentinelle, il capitano di picchetto lo farà scortare sino al sergente del posto avanzato, che lo farà accompagnare al di fuori della linea.

512. Alla diana il posto distaccato prenderà le armi, si ritireranno le sentinelle e si eseguirà la ispezione.

513. In un battaglione isolato il posto distaccato darà tre sentinelle, una alle armi e due innanzi il fronte, e non vi saranno sentinelle di aumento.

514. Ne' reggimenti accampati in seconda linea i posti distaccati saranno situati dietro la coda del campo.

515. Nel caso sia reputato necessario si situeranno altri pic-

coli posti intorno il campo, onde formare un doppio cordone di sentinelle; questi posti dipenderanno ugualmente da quello di polizia e saranno visitati dalle medesime ronde e pattuglie.

Del picchetto.

Art. 516. Il picchetto sarà formato nel modo ch'è prescritto nella ordinanza di piazza ed avrà gli stessi doveri: dipenderà dal comandante della brigata e dall'uffiziale superiore d'ispezione. Potrà pertanto formarsi dagli uomini destinati di servizio il dì seguente.

517. Gli uffiziali sotto-uffiziali e soldati di picchetto che marceranno per qualunque servizio, pria della ritirata saranno rimpiazzati: quelli poi che marceranno dopo la ritirata non si rimpiazzeranno se non per ordine espresso.

518. Allorquando il picchetto prenderà le armi si formerà a sinistra della guardia di polizia, ove sarà il cavalletto o il fascio per le sue armi.

519. Per riunire il picchetto durante la notte l'aiutante maggiore e l'aiutante di settimana ne preverranno gli uffiziali; questi i sotto-uffiziali i quali chiameranno i soldati, e ciò si eseguirà senza strepito e senza toccar cassa o suonar tromba.

520. Il picchetto della cavalleria si riunirà nel caso in cui il corpo sia lungi dal campo, o molto vicino al nemico; in allora starà a cavallo, dovrà rimanere al bivacco ed il colonnello ne determinerà la situazione: i cavalli rimarranno sellati e carichi.

521. Gli uffiziali di picchetto passeranno la notte nella tenda all'uopo destinata: potrà per tanto il comandante della brigata permettere che vi rimanga solo quello di picchetto fisso con qualche ordinanza per chiamare gli altri.

522. L'uffiziale superiore di settimana farà riunire più volte durante il giorno il picchetto onde ispezionarlo.

523. Esso uffiziale superiore destinerà le ronde e le pattuglie che la guardia di polizia ed il posto avanzato dovranno somministrare: gli uffiziali di picchetto ne ordineranno anch'essi quando le crederanno necessarie, e visiteranno sovente le sentinelle.

524. Le guardie di polizia, i posti avanzati ed i picchetti prenderanno le armi e renderanno gli onori alle persone cui sono dovuti.

Delle marce.

Art. 525. L'oggetto che si ha in mira nell'imprendere un movimento, e la natura del terreno su cui si dee eseguire, determineranno l'ordine della marcia, il numero di colonne

da formare, e la specie di truppe di cui queste dovranno comporsi.

526. Il generale si formerà il maggior numero possibile di colonne, evitando tuttavia di renderle soverchiamente deboli. La distanza tra le colonne sarà tale da poter comunicare tra loro, sostenersi scambievolmente e riunirsi con facilità. Ciascun comandante di colonna, oltre le istruzioni particolari, sarà pure informato della forza, della composizione e della direzione delle altre colonne.

527. La vanguardia e la retroguardia saranno formate ordinariamente da truppe leggiere; la di loro forza e la quantità delle varie armi che debbono concorrervi sarà determinata dalla natura del terreno e dalla posizione in cui la truppa che marcia trovasi relativamente al nemico. Ogni colonna, anche se preceduta o seguita da altre truppe dovrà esserne fornita.

528. Oggetto della vanguardia e della retroguardia si è di coprire i movimenti del corpo che lo spicca, e di arrestare il nemico per insino a che il generale comandante abbia eseguite le sue disposizioni; su queste basi sarà calcolata la loro distanza dal corpo principale e la loro forza. La retroguardia riunirà pure gli uomini che fan coda.

529. La vanguardia nelle marce di fianco si situerà sul lato della colonna, e prenderà delle posizioni atte a coprire il movimento: de' distaccamenti di zappatori o di pionieri potranno essere uniti alla vanguardia.

530. Nelle marce di semplice traslocamento in distanza dal nemico ed in paese non ostile si eseguirà quanto è prescritto nell'ordinanza di piazza, ma in verun caso, eccetto un ordine speciale, i convalescenti potranno precedere la colonna: essi marceranno con gli equipaggi. Tutte le altre norme stabilite nell'ordinanza saranno praticate con le modificazioni che la natura del servizio di campagna e la indispensabile celerità dovranno apportarvi.

531. Allorquando un esercito dovrà porsi in marcia si batterà l'assemblea, e si suonerà il buttaselle, indi gli altri tocchi prescritti. Se debba marciare un corpo solo questo batterà o suonerà la marcia; se poi debba marciarsi rapidamente al nemico, o porsi in istato di difesa per un allarme inopinato e subitaneo si batterà la generale, e si suonerà a cavallo.

532. Alla generale tutte le truppe porranno mente a' mezzi di combattere meglio che a quelli di marciare; le batterie di artiglieria attaccheranno al momento e marceranno con le divisioni cui sono addette. Le altre vetture di artiglieria, i cassoni di cartucce e quelli di ambulanza marceranno alla coda delle colonne. Gli equipaggi saranno scortati dalla retroguardia.

533. La cavalleria non marcerà unita alla fanteria se non

quando la vicinanza del nemico lo esiga, ond' evitare la pena che soffrono i cavalli nel conformarsi al passo de' fanti.

534. Allorchè la cavalleria sarà isolata e lontana dal nemico, ciascun reggimento, e s'è possibile ciascuno squadrone farà testa di colonna, affinchè l'andatura si mantenga uguale dalla testa alla coda, e si possa trottare sempre quando il terreno lo permetta. Siffatta disposizione accelerando il cammino la cavalleria potrà partire più tardi dalla fermata, e dare così più riposo a' cavalli, e maggior cura alla ferratura ed alla bardatura.

535. Non si porranno le briglie se non al momento di partire.

536. I comandanti de' ploloni ed i sotto-uffiziali visiteranno le truppe al partire ed in marcia, e quelli di cavalleria vigileranno con cura la distribuzione e l'assetto del carico. Durante la marcia gli uffiziali superiori ed i capitani ispezioneranno la truppa. Al primo alto si faranno rassettare tutte le parti del vestiario e dell'equipaggio. Gli uffiziali faranno sovente la visita de' sacchi e de' valigiotti, ed ordineranno che sien gittati via gli oggetti non di uniforme o superflui.

537. Alla riunione delle truppe i colonnelli e i capi de'corpi faranno rapporto verbale al brigadiere, rimettendogli la situazione della forza. I brigadieri faranno lo stesso rapporto a' marescialli di campo, e questi a' tenenti generali.

538. Per quanto sarà possibile la riunione si farà in luoghi ne' quali le truppe non intercettino le comunicazioni, evitando perciò le grandi strade.

539. I generali comandanti le divisioni spediranno con anticipazione un uffiziale di stato maggiore al luogo di riunione per ricevervi i corpi; le brigate ed i corpi isolati v' invieranno un uffiziale.

540. La fanteria e la cavalleria al giungere al luogo di riunione, a meno di ordini contrari, si disporranno secondo il loro rango nell' ordine di battaglia, e si formeranno in colonne in massa. Se le artiglierie e gli equipaggi dovranno rimanere nella strada, si allogheranno in file su di uno de' lati, onde lasciare l'altro lato libero al passaggio.

541. Il momento in cui le truppe di diversi corpi che debbono percorrere la medesima strada dovranno porsi in movimento sarà regolato dall' uffiziale più elevato in grado o più anziano: questi dopo avere ricevuta comunicazione degli ordini, tenendo presente l' interesse del servizio deciderà, rimanendo responsabile.

542. L' esecuzione degli ordini non dovendo giammai essere ritardata, se il generale o l' uffiziale superiore che dee comandare la colonna non si trovi alla sua testa al momento stabilito per la partenza, colui che lo segue immediatamente nel comando porrà la truppa in marcia.

543. Ciascuna colonna in marcia sarà per quanto sia possibile preceduta da un distaccamento di pionieri o zappatori, destinati ad appianare gli ostacoli che possono ritardare la marcia: essi saranno aiutati al bisogno da soldati di fanteria o da paesani.

544. Siffatto distaccamento sarà diviso in due sezioni: al primo ostacolo che s'incontrerà la prima sezione si fermerà e porrà mano all'opera: la seconda proseguirà la sua marcia fino a che si abbatta in altro ostacolo. Un uffiziale di stato maggiore dirigerà i lavori.

545. Se all'inforeamento di due strade non verrà lasciato un uffiziale dello stato maggiore per indicare la direzione a'soldati ed agli equipaggi rimasti indietro, dovrà l'aiutante maggiore dell'ultimo battaglione della colonna fare stabilire un segnale che additi tale direzione, e questo potrà consistere in paglia ligata ad un albero o ad un palo, in rami tagliati ec.

546. Nelle marce sarà vietato di tirare de' colpi d'arma da fuoco, e di gridare *alto* o *marcia*.

547. Si procurerà che i soldati abbiano al partire la fiasca ripiena di acqua, mescolata se si può col vino con l'aceto o con lo spirito di vino, e si avrà cura che si fermino il minor tempo possibile ai pozzi o ai ruscelli.

548. Oltre la retroguardia il generale formerà, quando lo crederà necessario, un distaccamento preso dall'ultimo corpo della colonna, e destinato a raccogliere gli uomini che faccian coda. A tale distaccamento potranno unirsi al bisogno degli uffiziali e sotto-uffiziali presi tra tutt'i corpi. Questa truppa dovrà visitare tutt'i recessi, le strade incavate, i casolari, i villaggi, onde arrestare i predoni; consegnando alla gendarmeria quelli presi nella flagranza, e rimettendo gli altri alla disciplina de' corpi.

549. Si eviterà di lasciare indietro de' cavalli per ferrarsi; quelli che si sferreranno si riuniranno per quanto sarà possibile alla stessa forgia, e si affideranno alla vigilanza di un sotto-uffiziale.

550. Gli uffiziali generali e gli uffiziali superiori si fermeranno sovente ond'esaminare se le truppe marciano in ordine e con le dovute distanze; essi invieranno alla coda della colonna degli uffiziali, i quali lor faranno conoscere tutt'i particolari della marcia, onde su i di loro rapporti poter dare le disposizioni atte a rettificarla.

551. Se il generale vorrà accelerare la marcia della colonna ne farà prevenire i capi de' corpi, affinchè tutte le suddivisioni eseguano simultaneamente il movimento: potrà in vece far suonare il passo accelerato stringendo la misura, il che sarà ripetuto da un battaglione all'altro.

552. Se una colonna profonda debba passare uno strello che

la forzi ad allungarsi, il generale farà prevenire i comandanti de' corpi; questi disporranno che i battaglioni serrino in massa al giungere presso lo stretto, nel quale ciascuna suddivisione entrerà successivamente, serrando il più che sia possibile ed accelerando il passo. La suddivisione della testa, dopo attraversato lo stretto si fermerà allorquando avrà dietro di se lo spazio necessario a contenere il battaglione in massa; questo sarà posto in movimento appena formato, onde le suddivisioni che seguono non abbiano a trattenersi dopo eseguito il passaggio.

553. Nella cavalleria ciascuno squadrone, pria di accelerare la marcia per riunirsi alla colonna, dovrà formarsi nell'ordine primitivo di marcia.

554. Se vi abbia motivo di temere affollamento o disordine al passaggio di un ponte o di uno stretto, il generale vi situerà un uffiziale di stato maggiore con una o più compagnie, che ciascuna brigata dovrà rilevare al suo passaggio.

555. I cavalli di mano degli uffiziali seguiranno i reggimenti co' cavalli degli uomini smontati. I cavalli degli equipaggi e le vetture non marceranno giammai con le colonne: saranno eccettuate da siffatta prescrizione la vettura del generale in capo e quelle de' generali feriti o ammalati.

556. Se il generale giudicherà necessario far marciare con le colonne le vetture di artiglieria e delle ambulanze ne indicherà il posto.

557. Se due o più colonne s'incontrino eseguiranno il prescritto nell'ordinanza di piazza; però la colonna che attende il passaggio di un'altra passerà prima degli equipaggi di quella. In generale la precedenza sarà regolata dall'ordine di battaglia; ma dovendosi por mente alla utilità de' movimenti ed al vantaggio del servizio, i generali o uffiziali superiori comandanti s'intenderanno tra loro onde esaminare se convenga seguire una tale disposizione, avendo riguardo agli ordini rispettivi ed all'interesse dell'esercito.

De' convogli e delle scorte.

Art. 558. I convogli sono di specie differenti; essi aver possono per oggetto il trasporto di munizioni da guerra, di danaro, di viveri, di armi, di vestiario, di malati ec.

559. La forza e la composizione della scorta sarà basata sulle considerazioni derivanti dalla specie del convoglio, dalla sua importanza, dai pericoli che può correre, dalla natura del paese da attraversare, dalla lunghezza del transito ec.

560. La cavalleria concorrerà alle scorte nella proporzione necessaria all'uopo di perlustrarne la marcia a gran distanza. Tale proporzione sarà maggiore in paese aperto, minore in una frastagliata, montuosa o boschiva.

561. Si assegneranno a' convogli de' zappatori o pionieri, ed in lor mancanza de' paesani muniti di stromenti atti a spianare le difficoltà locali, o a formare celeremente degli ostacoli con abbattute d'alberi, fossati ec.

562. Si avran sempre de' pezzi di ricambio per le vetture.

563. Il generale incaricato di ordinare e porre in marcia un convoglio darà al comandante di essi una istruzione scritta, nella quale discenderà in tutti i particolari relativi alla operazione.

564. Pel comando della scorta e del convoglio si starà al prescritto nella ordinanza di piazza.

565. Gli uffiziali che non fan parte della scorta i quali marcino col convoglio, non potranno, qualunque ne sia il grado, esercitarvi alcuna autorità senza il consenso del comandante. Questi avrà autorità assoluta su tutt'i militari che compongono la scorta, non meno che su gli agenti de' trasporti e degli equipaggi militari, e su qualunque altro individuo che marcia col convoglio; egli disporrà a seconda de' bisogni e di tutt'i militari presenti eguali ad esso lui in grado ovvero inferiori.

566. Se il convoglio sia considerevole verrà ripartito in più sezioni, situando accanto ciascuna di esse il numero di persone necessarie per mantenerla in ordine e per vigilare che le vetture distino di soli quattro passi l'una dall'altra. Un piccolo distaccamento di fanteria sarà addetto a ciascuna sezione, e se nel convoglio vi siano vetture del paese, si ripartiranno de' soldati di distanza in distanza per sopravvegghiarne i conduttori.

567. Le munizioni da guerra si porranno ordinariamente alla testa del convoglio, seguiranno le sussistenze; indi gli oggetti militari.

568. Le vetture spettanti agli uffiziali formeranno una sezione separata: esse marceranno secondo il rango degli uffiziali cui appartengono. Le vetture de' vivandieri, cantinieri e mercanti saranno alla coda del convoglio.

569. Queste disposizioni saranno sempre subordinate a' progetti che si presumono nel nemico: le vetture la cui conservazione importa maggiormente dovranno sempre marciare nell'ordine più adatto a munirle dal pericolo.

570. Non sarà mai permesso a' soldati di porre il loro sacco sulle vetture, o di salirvi sopra.

571. La distanza in cui si sarà dal nemico, la quantità e la specie delle truppe proprie e delle avverse, la qualità delle strade e de' terreni da percorrere, sono i dati su cui regolar si dovrà l'ordine e la marcia del convoglio. Il comandante raccoglierà su questi oggetti delle notizie esatte, e le verificherà mediante ricognizioni spinte innanzi quanto occorra, nè si porrà in marcia se non dopo il ritorno di tali ricognizioni, e dopo

aver dati, sulla base de'loro rapporti, le istruzioni convenevoli alle truppe incaricate di perlustrare il suo cammino.

572. Il convoglio avrà sempre una vanguardia ed una retroguardia: il grosso della scorta rimarrà concentrato sotto gli ordini del comandante al punto più importante, lasciando agli altri punti solo de' piccoli corpi o semplicemente delle guardie.

573. Ne' terreni del tutto scoperti il corpo principale marcerà su i lati della strada all' altura del centro del convoglio. Nelle altre circostanze marcerà alla testa o alla coda, secondo che l' una o l' altra saranno più esposte al nemico.

574. L' avanguardia partirà con sufficiente anticipazione onde spianare gli ostacoli che ritardar potrebbero la marcia del convoglio: essa perlustrerà attentamente il terreno, e si legherà al convoglio per mezzo di soldati a cavallo incaricati di trasmettere al comandante le notizie raccolte, e di riceverne gli ordini. La vanguardia riconoscerà il terreno adatto per le fermate o per lo stabilimento de' parchi.

575. Se si avrà motivo di temere per la testa della colonna, l' avanguardia s' impadronirà di tutti gli stretti e di tutte le posizioni nelle quali il nemico potrebbe opporre ostacoli o truppe; in allora il corpo principale, il quale seguirà la vanguardia più da vicino, rimpiazzerà questa in siffatte posizioni, e non ne partirà di nuovo se non dopo che sarà stato raggiunto dalla testa del convoglio, lasciandovi se sia d' uopo qualche truppa, la quale verrà rilevata successivamente da' piccoli corpi rimasti di scorta alle vetture; la posizione non sarà abbandonata del tutto se non quando tutto il convoglio l' avrà oltrepassata, o anche più tardi se si reputi convenevole.

576. Si opererà in modo analogo se la coda del convoglio sia minacciata; in questo caso la retroguardia sarà incaricata di rompere i ponti, di barrare le strade o deteriorarle, o di opporre al nemico quanti più ostacoli sarà possibile. Questo corpo si legherà al convoglio per mezzo di uomini a cavallo.

577. Se i fianchi siano minacciati ed il terreno poco accessibile e frastagliato con molti stretti da passare, la difesa del convoglio sarà più difficile. Che però dovrà tenersi poca gente alla vanguardia ed alla retroguardia; le posizioni che possono coprire la marcia si occuperanno dal corpo principale pria che la testa sia giunta alla altura di siffatte posizioni, e saranno tenute sino a che il convoglio sia interamente al di là.

578. Se il convoglio sia considerevole, e debba passare per punti resi pericolosi dalla forza e dalla vicinanza del nemico, occorrerà talvolta per non comprometterlo tutto, farne partire le sezioni separatamente e con intervallo, riunendole dopo eseguito il passaggio. In tale caso la maggior parte della truppa marcerà con la prima sezione; le posizioni che questa occuperà

saranno coperte da bersaglieri ed al bisogno da piccoli posti, nè si abbandoneranno se non dopo che l'intero convoglio sarà passato.

579. Le artiglierie che potranno trovarsi col convoglio saranno disposte secondo i luoghi e le circostanze.

580. Per accelerare il tragitto si faranno marciare i carri su due righe sempre che la strada lo permetterà.

581. Se un carro si romperà sarà tolto via dalla strada, riparato prenderà la coda del convoglio : se poi la riparazione sia impossibile il suo carico sarà ripartito sulle altre vetture, ed i suoi cavalli saranno attaccati ai carri che ne abbisognino.

582. I convogli per acqua saranno scortati secondo i medesimi principi ; ciascun battello avrà una piccola guardia di fanteria ; parte della truppa precederà o seguirà il convoglio su barche particolari ; la cavalleria che marcerà all'altura del convoglio, la vanguardia e la retroguardia che andranno per terra si legheranno ai battelli per mezzo di fiancheggiatori, i quali trasmetteranno gli avvisi e gli ordini. Se il fiume scorra tra monti molto ravvicinati la maggior parte della fanteria andrà per terra, onde vietare al nemico il possesso delle sommità donde inquieterebbe il convoglio.

583. Ogni ora si farà alto per qualche momento onde lasciar prendere fiato agli animali, e dare alle ultime vetture il tempo di serrare. Si faranno di rado de' grandi alti, e solo in luoghi esplorati anticipatamente, e riconosciuti favorevoli alla difesa del convoglio. I villaggi adiacenti al sito della fermata saranno visitati, non meno che i terreni ove il nemico potrebbe celarsi. Gli animali non saranno staccati e si farà buona guardia.

584. La notte si formerà il parco in modo da guarentirsi da un attacco aperto e da sorpresa, e si preferiranno i siti discosti dalle abitazioni, nel caso il paese sia ostile o mal disposto.

585. Le vetture nel parco saranno disposte su più linee asse contro asse, e co' timoni in una medesima direzione, e si lascerà tra le linee uno spazio sufficientemente largo perchè i cavalli possano circolarvi.

586. Se si tema un attacco il parco si formerà in quadro, con le ruote di dentro rivolte verso il di fuori ed i cavalli all'indentro.

587. Alla partenza del convoglio ciascuna sezione porrà briglia solo al momento in cui sarà per seguire il movimento di quella che la precede.

588. Appena il comandante sarà avvertito della presenza del nemico farà serrare il più che sia possibile le file delle vetture, e continuerà a marciare nel massimo ordine. Ordinariamente eviterà le occasioni di combattere, ma se sarà stato prevenuto

in uno stretto o in una posizione che domina la strada, attaccherà vigorosamente il nemico con gran parte della truppa, senza però inseguirlo per non abbandonare il convoglio e non cadere nello stratagemma di una finta ritirata. Il convoglio che si sarà fermato non riprenderà la marcia se non dopo che la posizione sarà stata occupata. Se il nemico sia superiore di molto si formerà il parco fuori della strada ed in quadro. Ove però non sia possibile uscire dalla strada le vetture raddoppieranno le file; ciascuna di esse serrerà sulla precedente quanto più potrà; i timoni saranno situati nel mezzo della strada; alla testa ed alla coda si porranno de' carri a traverso onde chiudere il passo.

589. I conduttori delle vetture saranno a piedi ed alla testa de' cavalli per disporne meglio. I conduttori ed i domestici che volessero fuggire saranno alla disposizione assoluta degli uffiziali e de' sotto-uffiziali.

590. I bersaglieri tratterranno il nemico lungi dal convoglio: essi saranno sostenuti se occorra, ma con gran circospezione, essendo necessario conservare quanta più gente è possibile pel momento di un attacco vigoroso.

591. Se il fuoco si apprenda al convoglio sarà mestieri, s'è disposto in parco, allontanare le vetture incendiate, o se non è possibile, toglier prima quelle cariche di munizioni, indi le altre che sono sotto il vento. Trovandosi su di una strada, si rovesceranno ne' fossi le vetture che brugiano, dopo averne tolti gli animali.

592. Se l'andamento dell'azione rende necessario un partito estremo, e se la natura del paese o la vicinanza di un posto ne favoriscano la esecuzione, si farà sfilare un certo numero di vetture. Talvolta si abbandonerà al nemico parte del convoglio per salvare il rimanente, lasciando con preferenza i carri carichi di vino e di acquavite; non si sagrificheranno però le munizioni di guerra se non all'estremo caso.

593. Se dopo una ostinata resistenza e dopo la perdita della maggior parte della truppa il comandante si vegga impossibilitato a resistere ulteriormente, e non isperi soccorso, farà apporre il fuoco al convoglio, indi tenderà con un'azione vigorosa di aprirsi un passaggio e di condurre seco i cavalli da tiro, i quali in ogni caso saranno ammazzati anzicchè darli al nemico.

594. La difesa di un convoglio di malati o feriti sarà basata sulle medesime regole: quella di un convoglio di prigionieri di guerra presenta delle difficoltà particolari; nel caso si debba fare alto per difendersi converrà obbligare i prigionieri a coricarsi, minacciandoli di far fuoco su di essi se tentino rialzarsi senza ordine; in ogni altro caso occorrerà accelerarne la marcia, ar-

rivare ad un villaggio, chiudere i prigionieri in una chiesa o altro edificio vasto, e difenderlo.

Degli equipaggi e de' loro conduttori, dei vivandieri, e delle altre persone al seguito dell' esercito.

Art. 595. Al riunirsi un esercito di operazione verrà stabilito il numero delle razioni di viveri e di foraggi da darsi alle varie classi di uffiziali ed agli altri impiegati ed individui militari, non meno che la quantità di equipaggi, di vetture e di cavalli che lor si accorderanno o permetteranno.

596. Vi sarà un conduttore generale di equipaggi pel quartier generale, ed un conduttore divisionario per ciascuna divisione. Tali conduttori saranno presi tra gli uffiziali senza truppa: quello del quartier generale potrà essere un uffiziale superiore, gli altri capitani o uffiziali subalterni: ciascuno di essi avrà un aiutante scelto tra i sotto-uffiziali veterani o dell'esercito o, se sarà possibile, nella gendarmeria.

597. Il conduttore generale degli equipaggi ed i conduttori divisionarî saranno incaricati di mantenere, di unità agli uffiziali di gendarmeria, l'ordine e la polizia delle vetture e de'domestici dello stato maggiore e di dirigere la marcia degli equipaggi a seconda degli ordini.

598. Quando gli equipaggi di una o più divisioni debbano marciare con quello del gran quartier generale, i conduttori di equipaggi delle divisioni saranno sotto gli ordini di quello del quartier generale.

599. Quando poi gli equipaggi di più divisioni dovranno marciare riuniti il conduttore di equipaggi più elevato in grado o più antico ne avrà il comando.

600. I conduttori degli equipaggi de' reggimenti eseguiranno il prescritto per essi nell'ordinanza di piazza: essi dovranno riunire i mezzi di trasporto ed i cavalli degli equipaggi. La manutenzione delle vetture del reggimento e degli arnesi è sotto la loro vigilanza speciale.

601. Essi manterranno il buon ordine tra gli equipaggi, sì ne' parchi che in marcia; i sotto-uffiziali, soldati, cantinieri o domestici che vi si trovino per qualsivoglia titolo saranno sotto la loro autorità.

602. In marcia i conduttori di equipaggi de' reggimenti saranno sotto gli ordini di quello della divisione: quando poi si marcerà per brigate, il più antico della brigata prenderà il comando.

603. Per ovviare che coll'esercito sieno altre vetture oltre quelle prescritte da' regolamenti, le vetture degli uffiziali generali, quelle degli amministratori e degl'impiegati dell'esercito

porteranno la cifra del loro nome; i forgoni ne porteranno il nome; i carri e le vetture de' reggimenti saranno segnate col numero del reggimento, le vetture de' mercanti, de' vivandieri e de' cantinieri avranno una tavoletta colla indicazione del loro uso ed un numero progressivo.

604. Il comandante della gendarmeria si assicurerà della esecuzione di questi ordini, ed il capo dello stato maggiore farà rimettere sì ad esso lui che al conduttore in capo lo stato degli uffiziali e degl' impiegati che han dritto a vetture od a forgoni.

605. Gli equipaggi de' quartieri generali potranno avere una guardia, la cui forza sarà determinata dal generale.

606. I brigadieri faranno custodire i loro equipaggi degli uomini addetti agli equipaggi del primo reggimento della loro brigata.

607. Gli equipaggi de' corpi saranno caricati, scaricati e custoditi dagli uomini che non entrano nelle righe, dai convalescenti, e nella cavalleria dagli uomini smontati.

608. Quando si darà una scorta agli equipaggi per la loro difesa, l' uffiziale che la comanderà dovrà attenersi al prescritto nell' articolo de' convogli: i conduttori saranno sotto i suoi ordini.

609. La gendarmeria sarà impiegata per la polizia degli equipaggi, ma giammai siccome scorta.

610. Gli equipaggi del gran quartiere generale marceranno nell' ordine seguente.

Quelli del comandante in capo
—— del capo dello stato maggiore dell' esercito
—— de' tenenti generali
—— dell' intendente di campagna
—— del tesoro e del pagatore generale.
—— de' marescialli di campo
—— de' brigadieri
—— degli ordinatori
—— dell' ispettore degli spedali, del capo del vestiario, del vicario generale
—— degli uffiziali di stato maggiore
—— de' commissarì di guerra
—— degli uffiziali di gendarmeria, ed al seguito del quartier generale
—— del medico, del chirurgo e del farmacista in capo
—— della stamperia militare
—— degl' impiegati amministrativi
—— della posta delle lettere
—— de' vivandieri e mercanti autorizzati.

611. Gli equipaggi de' quartieri generali di divisioni seguiranno un ordine analogo.

612. Il posto di battaglia delle brigate e de' reggimenti determinerà l' ordine nel quale marceranno i loro equipaggi.

613. Gli ordini per la riunione e per la partenza degli equipaggi saranno dati al conduttore in capo ed ai conduttori divisionari da' generali corrispondenti; i conduttori di reggimento li riceveranno da' capi de' corpi rispettivi.

614. Ordinariamente le divisioni saranno seguite dai loro equipaggi, i quali si riuniranno al luogo di convegno generale delle brigate; nel caso dovesse farsi diversamente sarà annunziato all' ordine.

615. Si avrà cura che gli equipaggi del quartier generale dell'esercito non impediscano la marcia delle truppe, e non si uniscano a quelli delle divisioni.

616. Non si permetterà giammai che gli equipaggi si mescolino con le truppe e ne ritardino la marcia.

617. Se due colonne di equipaggi s' incontrino, la marcia di ciascuna di esse sarà regolata secondo la precedenza del corpo cui appartiene, ed in modo analogo al prescritto per le truppe in marcia.

618. Ogni conduttore che comanderà una riunione di vetture prescriverà quel che crederà convenevole per mantenerne l'ordine, sia ch' esse marcino o che si fermino, insieme o separatamente.

619. I generali porranno a disposizione del conduttore in capo e di quelli delle divisioni, oltre dell' aiutante ch' è ad essi addetto, de' sotto-uffiziali di gendarmeria, ond' essere impiegati sotto la di loro direzione al mantenimento dell' ordine ed alla polizia nelle marce.

620. I conduttori non meno che gl' individui di gendarmeria saranno autorizzati ad impiegare mezzi coercitivi verso i cocchieri, i domestici ed i carrettieri che conducessero male le loro vetture, maltrattassero gli animali o si allontanassero per bere. Coloro i quali resisteranno con violenza, che si permetteranno il saccheggio, o che al momento di un attacco cercheranno di fuggire saranno tradotti innanzi ad un consiglio di guerra.

621. I generali comandanti baderanno severamente onde niuno si permetta tenere vetture o cavalli a dippiù del numero prescritto, e passeranno o faran passare delle frequenti riviste per quest' oggetto. Avran cura che non vi sieno cavalli di mano condotti da soldati montati, nè soldati che facciano da cocchieri, nè che sotto alcun pretesto de' cavalieri sieno smontati per prestare i loro cavalli agli uffiziali. Non permetteranno che sulle vetture di artiglieria o del treno sia caricato alcun oggetto estraneo al lor servizio, nè che gli uomini di queste armi o gli animali sieno, anche momentaneamente impiegati in servizi particolari.

622. I conduttori e tutti gli uffiziali e sotto-uffiziali di gendarmeria vigileranno all' esecuzione del prescritto pel numero e per la natura de' trasporti, ed in caso di contravvenzione ne faran rapporto. Ne' casi urgenti potranno arrestare le vetture

non autorizzate, rimettendone i cavalli al treno, e dandone parte al generale.

Istruzione pe' combattimenti.

Art. 623. Il modo di ordinare le truppe per opporsi al nemico o per attaccarlo è di necessità subordinato a cotante circostanze da non potersi in modo assoluto e preciso determinare. Dee considerarsi il numero e la specie delle proprie truppe non solo, ma delle avverse benanche ed il loro stato morale, la qualità del terreno, la specie della guerra, la intelligenza dei capi, lo scopo infine che si ha in mira. Egli è perciò che qui si accenneranno solo alcuni principî generali da servir di norma nelle operazioni.

624. L'avanguardia dopo avere respinti gli avamposti nemici, se non ha potuto impadronirsene o tagliarli dal lor corpo, il che dovrà sempre tentare, occuperà avanzando tutt'i punti che possono coprire o facilitare la marcia del corpo principale, non che quelli il cui possesso le sarà necessario in caso di ritirata, siccome ponti, stretti, boschi, alture ec. Adempiuto siffatto oggetto tenterà, senza però compromettersi, qualche attacco per divertire il nemico ed ingannarlo sulla marcia e su i progetti del corpo cui essa precede.

625. Allorchè il nemico è nascosto da una linea di truppe avanzate, il comandante della vanguardia invierà a dritta ed a sinistra de' bersaglieri, comandati da uffiziali intelligenti, per riconoscerne la posizione. Se un tal mezzo non sortisca effetto porrà tutto in opera per giungere a smascherare il nemico, senza impegnarsi seriamente; egli con destrezza farà le mostre di varie operazioni, e specialmente minaccerà di tagliare il corpo avanzato dal principale; avrà ricorso ai falsi attacchi, agli urti impetuosi e parziali, applicando secondo il terreno l'ordine a scaglioni; infine non darà un attacco reale se non quando vedrà la impossibilità di raggiungere in altro modo lo scopo che ha in mira.

626. Le truppe che l'avanguardia può avere lasciate in iscaglioni la raggiungeranno tostochè altre truppe arriveranno sullo stesso terreno. Se si prenda posizione e l'avanguardia debba rimanere separata dal corpo principale per alture o stretti che sia necessario occupare, le truppe all'uopo bisognevoli saranno tratte dal corpo principale.

627. Giunto il corpo principale in vicinanza del nemico e volendo attaccarlo, ove il numero delle truppe lo conceda, dovranno formarsi più linee; ma non potendo ordinarne se non due sole si situerà qualche battaglione in colonna dietro le ali della seconda.

628. Le linee verranno formate, a tenore del terreno e degli

attacchi che si meditano, da truppe ordinate in colonne e schierate in battaglia. La vanguardia sarà riunita alle altre truppe, ovvero si situerà sulle ali o in una posizione egualmente adatta a favorire l'inseguimento ed a proteggere la ritirata.

629. La riserva si situerà indietro, ma principalmente al centro o a portata del punto sul quale vuol farsi uno sforzo per lo attacco o per la difesa; essa si comporrà per quanto sarà possibile di fanteria e di cavalleria: suo oggetto sarà il rendere compiuta la disfatta del nemico o di facilitare la ritirata. La riserva esser dee composta dalle migliori truppe e comandata da un uffiziale intelligente ed audace.

630. La cavalleria esser potrà ripartita a scaglioni sulle ali o al centro, se il terreno sia quivi favorevole alle sue evoluzioni, ovvero si terrà riunita per agire in massa su di un punto favorevole, ed in un momento determinato. S'impiegherà ad eseguire delle dimostrazioni e degli attacchi, e dovrà essere sempre a portata del punto sul quale potrà minacciare od agire: suoi mezzi sono il vigore, l'ordine e la celerità. Essa dovrà talvolta assalire una delle ali, cercare con truppe all'uopo disposte di girare il nemico, badando sempre di non perdere la forza che le dà l'insieme. Non prenderà il galoppo se non presso della truppa che intende caricare; non attenderà mai a piè fermo una carica, ma la preverrà, o se non è forte abbastanza, si ritirerà manovrando: infine per inseguire con successo e per premunirsi contro un rovescio e contro gli attacchi delle riserve, non dovrà impegnare tutt'i suoi squadroni contemporaneamente, sibbene tenerne il terzo in colonna ed a scaglioni all'altura e dietro un'ala: siffatta disposizione è preferibile ad una seconda linea, anche con intervallo.

631. L'artiglieria si occuperà ad estinguere il fuoco delle batterie nemiche nel punto che si vuole attaccare: nella difesa tirerà con preferenza sulle truppe che si avanzano: in ambo i casi si riunirà il maggior numero di pezzi possibili su i principali punti di attacco, dappoichè l'effetto n'è molto più efficace quando è concentrato.

632. Ne' combattimenti e nelle operazioni si cercherà sempre di prendere la iniziativa, riducendo il nemico alle difese; occorre intanto per ciò fare con sicurezza che si abbia la superiorità sia nel numero sia nella qualità delle truppe, e fa d'uopo inoltre trovarsi su di un terreno sgombro sul fronte e favorevole all'attacco. Quando si dovrà rimanere sulla difensiva, per non perdere il vantaggio della posizione, acquistando per tanto la superiorità morale che dà un movimento offensivo, occorrerà situarsi indietro del terreno sul quale è risoluto combattere, e portarsi su di esso al momento d'investire il nemico.

633. Siccome nella posizione del nemico vi è sempre un punto

importante e la cui occupazione riesce decisiva, occorrerà disporre il tutto per attaccarlo con forze superiori: ciò si eseguirà con successo coprendo i preparativi con falsi attacchi, presentando su i punti che non si vogliono investire delle colonne, le quali possano indi portarsi rapidamente sul vero punto di attacco; riunendo celatamente delle truppe, sia al favore del terreno, sia per mezzo di corpi in movimento ovvero schierati; impiegando infine tutt' i mezzi atti a contenere il massimo possibile delle forze nemiche nei punti che non vogliono attaccarsi seriamente col minimo possibile delle forze proprie.

634. La difesa, al modo stesso dell'attacco, ha il suo punto importante. Tutto consiste a ben conoscerlo: si è questo la chiave della posizione, ed è quivi che il nemico esercitar dee i suoi maggiori sforzi: ne consegue doversi su tale punto concentrare tutt' i mezzi onde affrontarvi il nemico con vantaggio, e reputarsi unicamente pernicioso l'attacco del nemico su quel punto.

635. Indipendentemente dalle disposizioni ch' esser debbono calcolate su i progetti probabili del nemico, bisognerà appoggiare le ali, ovvero supplirvi se il terreno non ne presenti il destro; con de' corpi situati a scaglioni: dovrà per tanto prendersi l'offensiva al momento in cui si perverrà a respingere il nemico. Con questo mezzo si sconcerterà l'avversario, si renderà la confidenza alle truppe e spesso si deciderà la vittoria. Nel prendere l'offensiva dovrà cercarsi di spingere celeremente una colonna serrata su di una delle ali ovvero sul fianco del nemico; questa colonna si formerà successivamente in battaglia, e ciascun battaglione appena formato marcerà in avanti: in tal modo si attaccherà rapidamente per iscaglioni onde non dar tempo al nemico di cangiar fronte o di fare accorrere le riserve.

636. In tutte queste disposizioni, e segnatamente in quelle dell'attacco, si avrà per principio di non mostrare i proprî disegni se non il più tardi che sarà possibile, e di porli in esecuzione sollecitamente. Converrà perciò preferire la notte per portare delle truppe sul fianco o alle spalle del nemico; altrimenti operando sarebbe necessario mascherare la lor marcia con un gran movimento.

637. Siccome importa di non rischiare mai un attacco senz'avere assicurate le comunicazioni e la ritirata, il comandante in capo prescriverà anticipatamente le disposizioni da seguire in caso non si riesca: egli indicherà ai generali ed ai capi dei corpi i movimenti da eseguire ne' varî casi che possono prevedersi, e le posizioni da occuparsi successivamente. Intanto, sebbene il generale si dovrà addentrare il più che sia possibile ne' particolari della giornata, potranno pure i generali sotto i suoi ordini prendere disposizioni differenti da quelle da lui pre-

vedute nel caso ne veggano evidentemente la necessità o il vantaggio, dovendo però sempre agire in modo coerente al piano generale d'insieme dell'esercito o della divisione.

638. Le ali ed il centro dell'esercito, le divisioni e le brigate dovranno soccorrersi scambievolmente. Un generale il quale per ottenere de' vantaggi su di un punto tralasciasse impedire al nemico de' successi su di un altro punto o su di una truppa ch'egli avrebbe potuto soccorrere, lungi dal meritare elogi, anche in caso di riuscita sarebbe degno di molto biasimo.

639. Nel successo prospero le sole truppe leggiere dovranno inseguire il nemico celeremente; le altre truppe non muoveranno se non dopo ristabilito l'ordine nelle colonne: esse marceranno da posizione a posizione, sempre in misura di respingere un attacco o di sostenere i corpi impegnati.

640. Per quanto si potrà, il generale in capo, i generali comandanti le grandi frazioni d'esercito o le divisioni indicheranno pria dell'attacco il punto in cui saranno personalmente per ricevere i rapporti: cangiando sito ne avvertiranno sempre, e lasceranno un uffiziale al posto che abbandonano per indicare la direzione che avranno presa.

641. Durante l'azione gli uffiziali ed i sotto-uffiziali dovranno ritenere nelle righe i militari sotto i loro ordini, adoperando all'uopo tutt'i mezzi in loro potere, e forzandoli, ove occorra, all'obbedienza. Non soffriranno che i soldati lascino le righe per ricercare e spogliare i morti nè per trasportare i feriti, a meno di un permesso esplicito; il quale pure non potrà darsi se non dopo decisa l'azione. Primo interesse e primo dovere dovrà considerarsi quello di assicurare la vittoria, che sola può procurare a' feriti l'assistenza bisognevole.

642. Gli uffiziali rammenteranno a' soldati che la generosità fa onore al coraggio: in conseguenza i prigionieri di guerra non saranno giammai spogliati, e ciascuno di essi verrà trattato co' riguardi dovuti al suo grado.

643. I commissari ordinatori, i commissari di guerra e gli aggiunti saranno responsabili del servizio sanitario, essi dovranno provvedere i mezzi per soccorrere e trasportare i feriti coerentemente agli ordini che riceveranno dall'ispettore generale della salute. Innanzi l'azione e mentr'essa dura dovranno occuparsi di questo importantissimo oggetto, e renderne conto ai generali; questi faranno menzione nel loro rapporto de' membri del commissariato e degli uffiziali di salute che si saranno distinti per attività e per zelo.

644. Gli uffiziali di artiglieria dopo l'azione faranno raccogliere le artiglierie, le armi, ed il cuoiame sparsi sul campo di battaglia.

645. I generali e gli uffiziali superiori concorreranno ciascuno

per la parte che li riguarda al rapporto scritto che dovrà estendersi sui particolari della giornata.

646. Quando un militare meriterà di essere particolarmente nominato per la sua condotta in una battaglia o in un combattimento, per aver presa una bandiera un cannone, per aver salvato il suo generale o il suo superiore, per aver potentemente contribuito al successo, o per avere praticato altro atto di bravura eroica al disopra della regolare, egli sarà oggetto di un rapporto speciale da sommettersi al generale in capo, il quale ponderate le circostanze accorderà al militare la distinzione di essere nominato nell'ordine dell'esercito, ed anche, se lo creda, nel rapporto delle operazioni; dovendo pertanto la seconda menzione aver luogo solo dopo che la prima avrà avuto effetto.

647. Il rapporto speciale sarà fatto e firmato dall'uffiziale superiore o altro sotto i cui occhi sarà avvenuto il fatto, anche se si tratti di un militare senza truppa, e sarà verificato con cura dal comandante della brigata, e da quello della divisione; questi uffiziali generali vi apporranno il loro parere ragionato, onde sia ben provato che la onorevole menzione all'ordine dell'esercito e nel rapporto, e le ricompense che ne conseguiranno sieno realmente premio di azioni luminose.

648. Saranno da noi presi in ispeciale considerazione le famiglie degli uffiziali che perissero sul campo di battaglia o per effetto di ferite riportate quivi, e specialmente di quelli che si fossero resi meritevoli di essere nel modo precitato distinti.

649. Dopo l'azione si eseguirà quanto negli statuti de' reali ordini cavallereschi di S. Ferdinando, e di S. Giorgio vien prescritto per le proposte da innoltrarsi per decorazioni o promozioni negli ordini stessi.

Degli assedi.

Art. **650.** Per istabilire le norme su cui regolare il servizio di assedio si prenderà per base un corpo composto di due divisioni di fanteria ed una divisione, ovvero una brigata di cavalleria. Sarà agevole applicare tali norme ove il corpo assediante sia di maggiore ovvero di minore forza.

651. Il generale comandante un corpo destinato ad un assedio avrà le facoltà assegnate al generale comandante un esercito di operazione.

652. I brigadieri di fanteria eseguiranno per turno il servizio di trincea. Ne sarà nominato uno per giorno, ed anche due o più secondo la estensione degli attacchi e la lor posizione isolata. Sarà loro incarico disporre le guardie della trincea destinate a

respingere le sortite, proteggere i lavori, e difenderli in caso di attacco. Essi avran cura che il servizio la custodia e la polizia della trincea si eseguano con esattezza.

653. Saranno addetti al generale di trincea degli uffiziali di stato maggiore, ond' essere impiegati alla trasmissione degli ordini, ed ai particolari del servizio.

654. I colonnelli e tenenti colonnelli di fanteria eseguiranno pure il servizio di trincea, venendone nominato un certo numero per giorno, a seconda della estensione e della quantità degli attacchi. Essi dipenderanno dal brigadiere di trincea, e sopravvegghieranno il servizio delle guardie e de' travagliatori, ciascuno nella parte di attacco che dal brigadiere di trincea gli sarà assegnata; la quale sarà di preferenza quella ove si trovino truppe del rispettivo corpo.

655. Il comandante dell'assedio potrà, se lo reputi necessario, far che i colonnelli alternino co' brigadieri nel servizio di trincea: in questo caso essi avranno i medesimi doveri e saranno loro addetti degli uffiziali di stato maggiore.

656. Il piano generale dell' assedio sarà formato dal comandante del genio sulle istruzioni che riceverà dal generale comandante l' assedio. Nel caso fosse già formato il detto comandante del genio ne svilupperà, se fia d' uopo, le disposizioni.

657. Tale piano sarà indi esaminato dal comandante del genio e da quello dell' artiglieria all' uopo riuniti. Questi uffiziali sottometteranno i di loro pareri, concordi o discordi, al generale comandante, il quale deciderà o stabilirà il piano, dopo averlo, se occorra, modificato, e darà gli ordini necessarî per eseguirlo. Si praticherà lo stesso pe' cangiamenti che l' andamento dell' assedio renderà necessario apportarsi al piano già fissato.

658. Le norme succennate si applicheranno al servizio giornaliero della trincea ed ai mezzi di esecuzione del piano generale. Tali mezzi proposti dal comandante del genio di trincea, e discussi tra questo ed il comandante di artiglieria parimenti di trincea, verranno sottoposti al generale di trincea, il quale deciderà sul loro parere comune, o sulle di loro opinioni rispettive; se però il ritardo non apporti inconvenienti riferirà al generale comandante.

659. Il generale comandante l' assedio destinerà un uffiziale superiore dello stato maggiore dell' esercito o di fanteria per disimpegnare le funzioni di maggiore di trincea: a questo saranno addetti uno o due uffiziali subalterni e de' sotto-uffiziali dei diversi corpi per secondarlo.

660. Il maggiore di trincea sarà il maggiore di piazza dell' assedio, e quindi avrà tutti i dettagli della riunione delle guardie e de' lavoratori; scompartirà le guardie su i diversi

punti dell' attacco a seconda degli ordini del generale di trincea, ed i lavoratori sulle domande degli uffiziali del genio e dell' artiglieria, ricevendo all' uopo ogni giorno dal capo dello stato maggiore lo stato del servizio comandato nelle ventiquattro ore.

661. Al giungere del generale di trincea il maggiore gli darà tutte le notizie necessarie; lo accompagnerà, e ne prenderà gli ordini che diramerà.

662. Il maggiore di trincea avrà cura che sian sempre in pronto gli uomini e le barelle occorrenti pe' feriti. Saranno a sua disposizione una o più compagnie delle truppe di guardia alla trincea, per essere impiegate al mantenimento dell' ordine ed alla polizia.

663. Le divisioni le brigate i corpi saranno accampati durante l' assedio nel loro ordine di battaglia usuale.

664. Il servizio interno ed esterno continuerà ad eseguirsi nel modo prescritto ne' titoli precedenti; il servizio di assedio si eseguirà nel modo che verrà spiegato quì appresso.

665. La fanteria negli assedi avrà due specie di servizi; guardia di trincea cioè, e travaglio di trincea.

666. La guardia di trincea si monterà giornalmente e per battaglioni. Per fare che tutt' i corpi concorrano egualmente a questo servizio, e che la linea del campo non rimanga interamente sguernita su di un punto si osserverà la regola seguente: se occorra un sol battaglione, ciascuna divisione lo fornirà alternativamente; se ne abbisognino due ciascuna divisione ne somministrerà uno; se tre, una divisione ne darà due, l' altra uno, e così alternando. I due battaglioni che una divisione dovesse fornire non saranno presi nella medesima brigata. Il turno incomincerà in ciascun reggimento dal primo battaglione, seguirà il secondo, e così gli altri.

667. Il servizio de' lavoratori di trincea si farà per compagnia, e durerà ordinariamente dodici ore. Verrà regolato in modo che tutti i corpi vi prendano parte, sia simultaneamente, sia successivamente.

668. I distaccamenti de' lavoratori di trincea da somministrarsi da un reggimento non saranno giammai minori di una compagnia; in conseguenza se il numero de' lavoratori fosse tale per esempio, che cadaun reggimento dovesse dare mezza compagnia, in allora un reggimento tra due somministrerà alternativamente il distaccamento necessario.

669. Se il numero di uomini richiesto non fosse in rapporto esatto con la forza di una o più compagnie, il distaccamento sarà somministrato e completato da una o più frazioni organizzate, tratte dalla compagnia che siegue nel turno quella destinata a marciare.

670. Ventiquattro ore, o almeno dodici ore pria di montare

la guardia della trincea, i battaglioni nominati a tal servizio non daranno travagliatori; e le compagnie di tali battaglioni che per loro turno fossero state nominate a' lavori di trincea non vi anderanno se non dopo un riposo di ventiquattro ore, s'è possibile, o almeno di dodici ore.

671. I lavoratori che saranno richiesti per lavori diversi da quelli di trincea verranno presi al secondo giro di servizio nei battaglioni e nelle compagnie non impiegate alla trincea.

672. Il battaglione primo a marciare per la guardia di trincea, e le compagnie prime a marciare pe' lavori, non somministreranno servizio, e saranno nominati dei picchetti, ond'esser pronti a marciare al primo cenno del maggiore di trincea.

673. I granatieri ed i cacciatori marceranno co' loro battaglioni per la guardia della trincea.

674. I granatieri formeranno ordinariamente la riserva; i cacciatori saranno impiegati con preferenza agli avamposti e come bersaglieri di trincea. Allorquando si reputerà necessario, si aggiungeranno ai granatieri ed ai cacciatori delle compagnie, o delle frazioni organizzate delle compagnie fucilieri.

675. Le compagnie scelte concorreranno con quelle de' fucilieri al servizio di trincea, a meno che delle circostanze determinino il generale comandante l'assedio ad incaricarle di un servizio particolare; ove ciò avvenga sarà prescritto l'ordine col quale debbono marciare.

676. Il personale ed il materiale di artiglieria che fosse addetto a talun reggimento sarà, durante l'assedio, a disposizione del comandante di artiglieria.

677. Allorquando i lavoratori saranno pagati ciò si eseguirà per trincea, ed ai prezzi stabiliti dal generale comandante l'assedio sulle proposte de' comandanti del generale e dell'artiglieria.

678. I materiali di assedio, come fascine, gabbioni, graticci, picchetti ec. saranno somministrati dai varî corpi impiegati all'assedio nelle proporzioni fissate dal generale comandante: allorquando tali oggetti dovranno pagarsi lo saranno o a lavoro, o a giornata ai prezzi determinati dal generale sulla proposta de' comandanti del genio e dell'artiglieria.

679. Allorquando l'artiglieria o il genio abbisognino di ausiliarî pe' lavori di mina, di zappa o di costruzione li prenderanno dalla fanteria, e lor pagheranno la medesima mercede di travaglio che si accorda ai lavoratori dell'arma propria.

680. I battaglioni di guardia ed i lavoratori che vanno alla trincea si recheranno al luogo di riunione senza rumore e senza battere tamburi o suonare altri strumenti. Si eviterà, specialmente il dì dell'apertura della trincea, tutto ciò che attirar potesse l'attenzione del nemico: a tal uopo il generale coman-

dante l'assedio potrà variare le ore destinate a rilevare le guardie ed i lavoratori.

681. Le domande pe' lavoratori saranno dirette da' comandanti del genio e dell'artiglieria al capo dello stato maggiore; tali domande verranno fatte con anticipazione, cosicchè l'andamento de' lavori non ne sia giammai ritardato. Dovrà sempre chiedersi al dippiù degli uomini assolutamente bisognevoli, onde aversi una riserba pe' casi impreveduti.

682. Se una tale riserba divenga insufficiente pe' casi sopravvenuti, il generale o il maggiore di trincea potranno, sulle richieste de' comandanti del genio e dell'artiglieria, far somministrare un supplemento di lavoratori dai picchetti.

683. Il maggiore di trincea, al momento della partenza delle guardie e de' travagliatori, li disporrà nel modo più convenevole, onde ciascun distaccamento possa recarsi senza confusione al luogo che gli è assegnato.

684. Le truppe di guardia saranno situate nella trincea secondo l'ordine di battaglia, in modo che i corpi o distaccamenti della dritta montino alla dritta degli attacchi, e quelli di sinistra montino a sinistra.

685. I battaglioni saranno nominati un giorno prima, e non somministreranno alcun servizio di trincea. Un battaglione isolato lascerà al campo la guardia di polizia composta dagli uomini infermicci.

686. Per quanto sarà possibile le compagnie di lavoratori saranno situate nella trincea secondo l'ordine di battaglia de' reggimenti rispettivi.

687. Le riserve di lavoratori saranno situate al deposito di trincea o in altro luogo, se ve ne sia, più a portata del servizio.

688. I lavoratori lasceranno il sacco e le sciable al campo, e marceranno col fucile e colla giberna che poseranno presso di loro durante il travaglio; porteranno sempre il cappotto onde coprirsene ne' momenti di riposo e nel caso di ferita.

689. I soldati di servizio alla trincea, non che i travagliatori, avran sempre nella giberna le cartucce stabilite: ove le consumino ne riceveranno altre su i boni de' comandanti de' battaglioni pe' primi e delle compagnie pei secondi, gli uni e gli altri vistati dal generale di trincea.

690. Le guardie entreranno nella trincea *al bilancia l'arme;* lo stesso faranno i lavoratori; ove però questi sian carichi di materiali di assedio porranno l'arme in bandoliera.

691. Le guardie ed i distaccamenti di lavoratori manderanno un caporale di ordinanza alla coda della trincea per servire di guide alle truppe che debbono rilevarli.

692. Le truppe che smontano dalla trincea marceranno pel

fianco colla sinistra in testa, a meno che la dritta non fosse più prossima al luogo per ove debbono uscire, esse avran l'arme in bilancia.

693. I battaglioni di guardia saranno disposti in modo da proteggere i lavoratori e difendere le batterie.

694. Per coprire le sentinelle saranno disposti sulla cresta della trincea de' sacchi a terra che formino delle feritoie. Si stabiliranno di tali feritoie anche ne' luoghi ove non sian sentinelle per ingannare il nemico sulla vera posizione di queste.

695. Allorquando si situano de' distaccamenti innanzi alla trincea per coprire i lavoratori, gli uomini che li compongono saranno seduti o coricati a seconda del terreno, ed in modo da essere nascosti al nemico; essi avranno sempre il fucile nelle mani. Le sentinelle avran sempre le orecchie tese onde avvertire il menomo rumore che venga dalla piazza; a tal uopo porranno sovente l'orecchio a terra, specialmente durante la notte. Per evitare ogni abbaglio si farà conoscere ai lavoratori la truppa da cui son coperti.

696. I distaccamenti saranno provveduti di bidoni: onde prendere l'acqua bisognevole ai lavoratori.

697. Non si renderanno onori nella trincea. Allorquando un generale la visiterà gli uomini di guardia si situeranno dietro la banchina coll'arme al piede.

698. Allorquando un reggimento intero o un battaglione isolato marci per respingere una sortita o per montare all'assalto porterà seco le bandiere, le quali non verranno dispiegate se non al momento in cui il generale comandante l'assedio ne darà ordine espresso.

699. I materiali di assedio di ogni specie, non meno che gli utensili saran riuniti parte ne' depositi di trincea, e parte alla coda della trincea, ovvero in altro luogo determinato dal maggiore di trincea sul bisogno del servizio e sulle proposte dell'uffiziale del genio e di quello di artiglieria. Tali generi ed utensili saranno sotto la vigilanza rispettiva di un uffiziale di ciascuna delle cennate armi cui saranno addetti delle guardie o de' sotto-uffiziali delle armi stesse, ed in lor mancanza de' sotto-uffiziali di fanteria.

700. Gli utensili ed i generi saranno somministrati ai lavoratori su' boni firmati dal maggiore di trincea; questi li consegnerà a' comandanti de' distaccamenti, e nella muta de' lavoratori vigilerà per quanto sarà possibile alla consegna degli utensili che dovrà farsi da coloro che smontano a quelli che montano, avvalendosi all'uopo degli uffiziali subalterni e de' sotto-uffiziali che sono alla di lui immediazione.

701. I lavoratori di trincea nel recarsi a' loro posti porteranno i materiali di assedio e gli utensili, semprequando ciò sia richiesto dagli uffiziali del genio e dell'artiglieria di servizio. Allorchè ciò dovrà eseguirsi il maggiore di trincea ne prenderà cura.

702. In caso di sortita dalla piazza le truppe di guardia si porteranno celeremente ne' luoghi anticipatamente loro assegnati dal generale di trincea, e che offrono i maggiori mezzi per difendere la testa de' lavori o le batterie, per proteggere le comunicazioni, o per prendere in fianco o di rovescio la sortita medesima.

703. Dopo aver guernite le banchette per bersagliare il nemico le truppe si fermeranno sul rovescio della trincea per affrontarlo.

704. I lavoratori prenderanno le armi, sia per rimanere ai posti, sia per ritirarsi portando seco loro gli utensili, a norma degli ordini. Tali movimenti saranno eseguiti con ordine e celerità, in modo da evitare ogni ingombro nelle comunicazioni.

705. Le truppe che per respingere il nemico siano uscite dalla trincea non debbono abbandonarsi ad inseguirlo. Il generale di trincea avrà cura di farle rientrare a' lor posti priachè, ritirati gli assediati, possa l'artiglieria della piazza agire liberamente sovr'esse. I lavoratori saranno ricondotti alla trincea. Gli uffiziali ed i sotto-uffiziali de' distaccamenti faran l'appello de' loro individui durante il travaglio, che dovrà ripigliarsi senza perdita di tempo.

706. Allorquando le circostanze esigeranno che truppe di cavalleria siano impiegate a piedi al servizio di trincea saranno situate, per quanto sia possibile, nelle parti della trincea più prossime al loro campo ed intercalate tra i distaccamenti di fanteria.

707. Le truppe a cavallo esser potranno impiegate negli assalti a portare le fascine e gli altri materiali atti a colmare il fosso, e formare de' passaggi.

708. I generali di cavalleria saranno con ispecialità destinati al servizio de' posti e de' distaccamenti situati in osservazione per proteggere l'assedio. Verran pure incaricati, e gli uffiziali superiori della loro arma con essi, del comando delle scorte dei convogli, comechè composte da armi qualsivogliano, e se tali servizi non li occupassero sufficientemente concorreranno al servizio di trincea.

709. De' distaccamenti di cavalleria saran sempre tenuti in pronto, onde in caso di sortita montare speditamente a cavallo, e piombare sul nemico, specialmente nel momento in cui per penetrare entro i lavori si disordina, e per ricondurla nella piazza, mescolandosi con esso lui ond' essere al coperto de' fuochi della piazza.

710. Gli uffiziali del genio e dell' artiglieria di trincea faranno al generale di trincea i rapporti ch' egli lor chiederà su i lavori, senza che ciò li dispensi da quelli che debbono a' lor capi diretti, relativi a' particolari de' servizi rispettivi. Essi rimetteranno al generale di trincea lo stato delle perdite sofferte dalle truppe delle loro armi.

711. Al termine di ciascun turno di trincea il maggiore di trincea estenderà sul servizio delle ventiquattrore un rapporto in doppia copia, inviandone una al generale di trincea, l'altra al capo dello stato maggiore.

712. I comandanti del genio e dell'artiglieria dal lor canto indirizzeranno ogni giorno al generale comandante l'assedio un rapporto sullo stato de' lavori, e su quanto concerne il loro servizio di assedio.

713. I capi de' corpi faranno ai loro brigadieri rapporto delle perdite sofferte e della condotta degli uffiziali sotto-uffiziali e soldati durante il servizio ed il travaglio di trincea.

714. Il generale di trincea che smonta andrà a far rapporto verbale al generale comandante l'assedio di ogni occorrenza, e lo terrà informato con rapporti eventuali di quanto avvenga durante il suo servizio.

715. Il generale comandante un assedio prescriverà al commessario corrispondente le precauzioni necessarie per assicurare alle truppe di trincea le distribuzioni straordinarie di commestibili e di bevande: egli avrà piena autorità su di un tal ramo.

716. Il capo dello stato maggiore del corpo di assedio stabilirà col commessario ordinatore i mezzi di trasporto ed i soccorsi pe' feriti: in mancanza d'infermieri militari s'impiegheranno a questo servizio gli abitanti.

717. Per quanto sembri praticabile la breccia, per quanto sian ruinate le opere che le son dietro, occorrerà sempre che le teste delle colonne pria di marciare all'assalto sian munite di un certo numero di scale, onde superare più agevolmente gli ostacoli inopinati.

718. Il generale comandante l'assedio nominerà un determinato numero di compagnie scelte, le quali saranno esclusivamente destinate dal momento dell'ingresso nella piazza a proteggere le proprietà e le persone, e ad impedire il saccheggio e le violenze. Gli uffiziali dovranno con ogni mezzo rattenere le truppe.

719. Il generale comandante l'assedio designerà i luoghi che dovranno particolarmente esser protetti; nel numero di questi saranno le chiese, le case religiose, gli spedali, gli ospizi, i collegi e le pensioni, gli stabilimenti pubblici, la casa municipale, i magazzini militari e civili. Si farà noto all'ordine che coloro i quali obbliando i principî di disciplina e di onore si abbandonassero ad eccessi saranno tradotti innanzi a' tribunali militari, e giudicati siccome colpevoli di furto a mano armata.

720. O che la piazza sia presa per assalto, o che ceda per capitolazione le provviste da bocca e da guerra, non che le casse pubbliche saranno riservate pel servizio dell'esercito: tali oggetti verranno raccolti dagli uffiziali di artiglieria e del genio e dal commessario di guerra. Gli altri oggetti presi sul nemico saranno ripartiti con le norme dell'ordinanza di piazza.

STATUTO PENALE MILITARE.

Della giurisdizione militare.

Art. 1. La giurisdizione militare è una eccezione alla giurisdizione ordinaria.

Questa eccezione ha luogo sempre che si tratti di giudicare i reati militari diffiniti nel presente Statuto.

2. La punizione de' reati militari è commessa a' tribunali, ed a' superiori militari.

De' tribunali militari.

Art. 3. I colpevoli di qualunque reato militare in tempo di pace saranno giudicati

da' Consigli di guerra { di corpo, di guarnigione, di divisione,

da un'alta Corte militare.

In tempo di guerra è riserbato al Re di aggiugnere altri giudici, ed altri tribunali militari, a misura delle circostanze.

4. Ogni consiglio di guerra di corpo, di guarnigione, e di divisione, sarà composto d'un presidente, e sette giudici.

Presso ciascun consiglio vi sarà un commessario del Re ed un cancelliere.

I commessarî del Re potranno avere uno, o più sostituti, secondochè sarà giudicato necessario.

5. I soli presidenti de' consigli di guarnigione saranno permanenti, e come tali verranno nominati dal Re. I presidenti de' consigli di corpo, e di divisione, ed i giudici degli anzidetti consigli di corpo, di guarnigione, e di divisione, saranno nominati da quelle autorità militari, alle quali il presente statuto ne conferisce le facoltà.

6. I commessarî del Re ed i loro sostituti saranno permanenti, e come tali verranno pure nominati dal Re.

7. I soli commessari del Re de' consigli di divisione saranno esclusivamente addetti al disimpegno de' doveri del loro ufficio. I presidenti de' consigli di guarnigione, ed i commessarî del Re de' consigli di guarnigione, e di corpo, e tutti i sostituti, che dovranno essere di un grado inferiore a quello de' commessarî del Re, oltre questo servizio, potranno disimpegnarne un altro anche di attività.

8. I cancellieri saranno sotto-uffiziali prescelti da' commessarî del Re, ed approvati dall' autorità, alla quale spetta la nomina de' consigli.

De' consigli di guerra di corpo.

Art. 9. Tutti i corpi dell' esercito di uno, o più battaglioni attivi, o di divisioni di cavalleria, avranno un consiglio di guerra, che prenderà il nome del corpo stesso.

10. I consigli di guerra di corpo procederanno contro gli uffiziali subalterni, sotto-uffiziali, e soldati presenti a' corpi di qualunque arma, a' battaglioni attivi di fanteria, ed alle divisioni di cavalleria, pe' reati militari commessi ne' luoghi, ove si trova di guarnigione, o distaccato il corpo, battaglione, o la divisione di cavalleria, a cui appartengono i colpevoli.

11. Il presidente ed i giudici del consiglio di guerra di corpo saranno nominati per turno tra gl' individui presenti al corpo al quale appartiene l' accusato, ed in proporzione del grado del medesimo.

12. Il commessario del Re de' consigli di guerra di corpo sarà un capitano, o subalterno, il quale sarà istruttore del processo, ed eserciterà nel consiglio di guerra le funzioui di relatore, e del pubblico ministero.

13. Allorchè i battaglioni attivi di fanteria, o le divisioni di cavalleria si divideranno, il commessario del Re titolare rimarrà sempre col primo battaglione, o alla prima divisione. Avvenendo questo caso, il generale che comanda la brigata, della quale i battaglioni e le divisioni fanno parte, delegherà un uffiziale subalterno, per esercitare le funzioni di commessario del Re presso il secondo battaglione, o la seconda divisione.

14. Il presidente di un consiglio di guerra di corpo sarà un maggiore, ed in mancanza di questo il più antico capitano presente.

15. Per giudicare un tenente, saranno giudici quattro capitani e tre tenenti: in caso di mancanza di uno de' quattro capitani, si supplirà col più antico de' tenenti presenti al corpo.

Per un sottotenente saranno giudici due capitani, due tenenti, e tre sottotenenti.

Per un sotto-uffiziale saranno giudici due capitani, due tenenti, un sottotenente, e due sotto-uffiziali del grado dell' imputato.

Per un soldato saranno giudici due capitani, un tenente, un sottotenente, un sotto-uffiziale, e due soldati.

16. Il comandante titolare, o interino del corpo, o battaglione, a cui appartiene l'imputato, potrà presedere al consiglio di guerra, qualora gli spetti per turno, o per essere il solo del grado prescritto.

17. La nomina del presidente, e de' giudici de' consigli di guerra di corpo appartiene al comandante del corpo medesimo.

18. Avverso le sentenze de' consigli di guerra di corpo non competerà altro rimedio che il ricorso all' alta corte militare.

Le sentenze, che dichiarino l'accusato non colpevole, non saranno soggette ad alcun ricorso.

De' consigli di guerra di guarnigione.

Art. 19. In ciascuna provincia o valle vi sarà un consiglio di guerra di guarnigione, che prenderà il nome della provincia o valle.

20. Il consiglio di guerra di guarnigione sarà competente a giudicare i capitani di qualunque corpo, ed i correi e complici di corpi diversi tanto esistenti, quanto non esistenti nel luogo ove è stato commesso il reato.

Giudicherà in oltre qualunque militare non appartenente a corpo, o appartenente a corpo non formato in battaglione, o a' battaglioni di riserva, ed alle compagnie di deposito.

21. Il presidente del consiglio di guarnigione sarà un uffiziale superiore; ed il commessario del Re sarà un uffiziale superiore, o un capitano.

22. Il commessario del Re sarà istruttore del processo, ed eserciterà nel consiglio le funzioni di relatore, e del pubblico ministero; come è prescritto nell' articolo 12 pe' commessari del Re de' consigli di guerra di corpo.

23. I giudici del consiglio di guerra di guarnigione saranno nominati dal comandante della provincia o valle, per turno di anzianità, tra tutti gli uffiziali esistenti nella medesima.

Il grado de' giudici varierà secondo quello dell' accusato.

24. Dovendosi giudicare individui da uffiziale subalterno in giù, ne' casi di competenza de' consigli di guarnigione, i giudici da nominarsi a' termini dell' articolo precedente, saranno de' gradi stabiliti pe' consigli di guerra di corpo.

25. Dovendosi giudicare uno o più capitani, saranno giudici nel consiglio di guerra di guarnigione quattro uffiziali superiori e tre capitani. Nel caso che mancasse uno de' quattro uffiziali superiori, vi si sostituirà il capitano più antico tra quelli presenti nel luogo della convocazione del consiglio.

26. Delle sentenze de' consigli di guerra di guarnigione non

si ammette, nel caso indicato nell'articolo 18, gravame all'alta Corte.

Di tutte le altre sentenze non indicate nel citato articolo si potrà portar richiamo all'alta corte.

27. In mancanza del presidente titolare, il consiglio in seguito di ordine del comandante della provincia o valle sarà preseduto dall'uffiziale superiore il più elevato in grado, ed il più antico, esistente nel luogo della convocazione.

De' consigli divisionarî.

Art. 28. I consigli divisionarî giudicheranno gli uffiziali superiori ed i generali. I commessarî del Re de' detti consigli saranno uffiziali superiori, o capitani, i quali, oltre di esercitare il pubblico ministero per l'esecuzione delle leggi, istruiranno il processo, e disimpegneranno le funzioni di relatori.

Il cancelliere sarà un sotto-uffiziale nominato a' termini dell'articolo 8.

29. I membri de'consigli divisionarî varieranno in ragione del grado dell'accusato.

30. Dovendosi giudicare un maggiore, il consiglio di guerra sarà preseduto da un colonnello. I giudici saranno quattro tenenti-colonnelli e tre maggiori; ed in caso che mancasse nella divisione il numero de' tenenti-colonnelli prescritti, si supplirà co' due maggiori più antichi presenti nella divisione.

31. Per giudicare un tenente colonnello, il Consiglio di guerra sarà preseduto da un Generale. I giudici saranno quattro colonnelli e tre tenenti colonnelli; ed ove mancasse il numero de' primi, a due di essi verranno surrogati altrettanti tenenti colonnelli i più antichi della divisione.

32. Ne' sopraddetti casi la nomina de' membri dei Consigli divisionarî è di attribuzione del comandante della divisione militare, il quale dovrà nominarli per turno di antichità tra tutti gli uffiziali esistenti nella medesima divisione ove accade il reato: e qualora non vi esistessero, potranno chiamarsi dalle divisioni più vicine.

I comandanti delle divisioni militari si presteranno a tali richieste scambievolmente, destinando sempre gli uffiziali più antichi del grado stabilito per tali surrogamenti.

33. Per giudicare un colonnello, il Consiglio di guerra sarà preseduto da un Generale. I giudici saranno scelti tra' Generali e colonnelli, procurando, per quanto è possibile, che il numero de' primi sia maggiore di quello de' secondi.

34. Per un Brigadiere, o Maresciallo di campo, il Consiglio sarà preseduto da un Tenente generale. I giudici saranno nominati tra' Generali.

35. Pel giudizio di un Tenente generale, il Consiglio di guerra sarà composto da otto Tenenti generali, e preseduto dal più antico di essi.

36. Ne' casi indicati negli articoli 33, 34 e 35 la nomina di tali consigli sarà fatta dal comandante in capo del real esercito, tra tutti gli uffiziali esistenti nella divisione ove dovran convocarsi, ed in mancanza, tra quelli delle divisioni limitrofe; e qualora nè pure in queste si trovasse il numero sufficiente, la nomina potrà cadere sugli uffiziali delle altre divisioni, e di qualunque altro luogo del regno.

37. Le decisioni de' Consigli divisionarî, quando ai termini degli articoli 18 e 26 ammettono richiamo, verranno, a richiesta del condannato o de' commessarî del Re, portate per richiamo all' alta corte militare.

De' Consigli di guerra del governo di Napoli.

Art. 38. Nel governo di Napoli, oltre i Consigli di guerra di corpo, vi sarà uno, o più Consigli di guarnigione, secondochè sarà creduto necessario: e verranno convocati de' consigli divisionarî, secondo i casi contemplati nel presente Statuto.

39. Le prescrizioni de' precedenti capitoli intorno ai Consigli di guerra di corpo, di guarnigione e delle divisioni, sono comuni a' consigli di corpo, di guarnigione e divisionarî del governo di Napoli.

40. Il generale governatore di Napoli avrà su' consigli di guerra del governo affidatogli le stesse facoltà e gli obblighi stessi che il presente statuto conferisce ed ingiunge a' comandanti delle divisioni militari nella parte giudiziaria militare.

Il comandante della piazza di Napoli, in ciò che riguarda la parte giudiziaria militare, avrà sugli anzidetti consigli le facoltà accordate a' comandanti delle provincie.

Piazza di Gaeta.

Art. 41. La piazza di Gaeta, essendo esclusa dal comando di provincia, e da quello di divisione militare, avrà, oltre i consigli di corpo, il suo consiglio di guarnigione, ed i consigli divisionari, come il governo di Napoli.

42. Il governatore della piazza di Gaeta, in ciò che riguarda la parte giudiziaria militare, avrà le facoltà ed attribuzioni dei generali comandanti delle divisioni militari, ed il tenente del Re quelle di comandante di provincia.

43. La nomina de' membri de' consigli della piazza di Gaeta sarà fatta in conformità del prescritto ne' capitoli I e II di questo titolo.

De' consigli di guerra della guardia reale.

Art. 44. Per la guardia reale, oltre i consigli di corpo da convocarsi ne' modi prescritti, vi saranno nella residenza del Re de' consigli di guarnigione e divisionarî colla giurisdizione, pei soli individui della guardia, che hanno i consigli di guarnigione e di divisione nelle provincie o valli componenti le divisioni militari.

45. Fra il capitano delle guardie del corpo, ed i colonnelli ispettori-generali della guardia, il Re destinerà quello, che dovrà avere su' consigli di guerra della stessa guardia le attribuzioni accordate a' comandanti delle divisioni militari nella parte giudiziaria militare.

Fra' marescialli di dettaglio della guardia medesima sarà destinato dal Re quello, che dovrà avere le facoltà di comandante di provincia o valle nella parte giudiziaria militare.

46. Per la nomina de' membri de' consigli di guerra della guardia reale verrà osservato quanto è stato prescritto per gli altri consigli di guerra di corpo, di guarnigione e divisionarî.

47. Se uno o più individui appartenenti a' corpi della guardia reale, distaccati ne' reali dominî al di là del faro, dovessero essere giudicati da un consiglio di guarnigione, quel comandante generale delle armi nominerà il presidente ed i giudici tra gli uffiziali della guardia colà esistenti; e qualora ne mancassero dei gradi prescritti, supplirà cogli uffiziali degli altri corpi della guarnigione.

Il commessario del Re sarà quello del corpo, al quale appartiene l'accusato di maggior grado; ed in uguaglianza di gradi, quello del corpo al quale appartiene l'accusato di maggior età.

Se il delinquente fosse un alabardiere, il commessario del Re sarà quello del corpo di fanteria della guardia colà distaccato.

48. È in facoltà del comandante generale delle armi la nomina de' consigli divisionarî, per giudicare individui della guardia medesima dei gradi prescritti negli articoli 30 e 31.

49. Pe' casi di complicità d'individui della guardia con quelli di altri corpi dell'esercito, il consiglio di guarnigione del luogo del reato procederà contro tutti gli accusati; ed i corpi della guardia in concorrenza con quelli della guarnigione somministreranno i giudici per turno, ed in proporzione della forza rispettiva.

La nomina de' giudici in questo caso sarà fatta dal comandante della provincia, o valle.

50. I gravami avverso le sentenze de' consigli di corpo, di guarnigione, e contro le decisioni de' consigli divisionarî della guardia reale, saranno anche portati all'alta corte militare.

Dell' alta corte militare.

Art. 51. Per tutto il real esercito vi sarà un' alta corte militare, che risiederà dove fa permanenza il Re, e che sarà composta di un presidente e di undici giudici ordinarî, oltre di altri cinque straordinarî per supplire gli ordinarî sospetti, assenti, o impediti.

I giudici straordinarî saranno chiamati in supplimento per turno di antichità.

Il presidente sarà il comandante in capo dell' esercito, o altro generale che il Re nominerà a farne le veci.

I giudici saranno generali di tutte le classi.

L' alta corte militare avrà un segretario generale relatore. Questi avrà un sostituto.

Il sostituto, oltre al supplire il segretario generale, dovrà coadiuvarlo nelle sue incumbenze unitamente a quel numero di uffiziali, che sarà creduto necessario al disimpegno de' lavori della segreteria, la quale verrà considerata come una parte del supremo comando militare.

52. I giudici sì ordinarî che straordinarî, il segretario generale ed il suo sostituto, saranno permanenti, e come tali nominati dal Re.

53. L' alta corte militare è istituita per mantenere l' esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione i consigli di guerra, che se ne fossero allontanati. Non si occupa che del solo interesse della legge; ed in conseguenza non giudica del merito delle cause, ma delle decisioni de' consigli di guerra, col semplice oggetto, se sieno o no conformi alle leggi.

Le decisioni dell' alta corte militare non ammettono alcun richiamo.

54. L' alta corte militare, salvo il disposto nell' articolo 18, annulla tutte le decisioni de' consigli di guerra, nelle quali

1.° sieno state violate le forme essenziali del rito;

2.° siasi manifestamente contravvenuto al testo delle leggi e de' decreti.

In questo caso si darà luogo al rinvio nel modo determinato nel presente statuto.

55. Ne' giudizî dell' alta corte militare il segretario generale esercita le funzioni del pubblico ministero.

56. Allorchè l' alta corte militare avrà annullato la decisione di un consiglio di guerra di corpo, dovrà inviare la cognizione della causa al consiglio di guerra di guarnigione della provincia o valle, in cui fu profferita la decisione annullata. Tale consiglio sarà composto de' membri nominati a' termini dell' articolo 24.

Per le decisioni annullate de' consigli di guarnigione, il rin-

vio sarà fatto ad un altro consiglio di guarnigione composto di membri diversi, ma dello stesso grado di quelli che decisero la prima volta, da nominarsi dal comandante della provincia o valle, ove fu profferito il giudizio annullato. La nomina di tali membri, incluso il presidente, sarà fatta per turno tra gli uffiziali ed individui che esistono nella provincia o valle. Interverrà in tale consiglio da commessario del Re quello della rispettiva divisione militare, o un suo sostituto, a scelta del comandante generale della provincia o valle medesima.

Trattandosi del giudicato di un consiglio divisionario, il rinvio sarà fatto ad un altro consiglio divisionario composto di membri diversi, ma dello stesso grado di coloro che profferirono la decisione annullata, da nominarsi dall' autorità medesima, che nominò l' altro consiglio. In questi casi il commessario del Re sarà destinato dal comandante in capo del reale esercito presidente dell' alta corte militare, tra' commessarî del Re delle provincie o valli, che compongono la divisione, o tra quelli delle divisioni vicine.

57. Nell' alta corte militare non potrà trattarsi alcuna causa per l' esame delle sentenze de' consigli di corpo, o guarnigione, se almeno non sia presente il numero di otto votanti. In caso di assenza del presidente la sua sedia resterà vota, ed il più antico de' giudici di maggior grado presederà.

58. Allorchè l' alta corte dovrà esaminare la decisione di un consiglio divisionario, il suo numero di dodici votanti dovrà esser completo; presedendo in assenza del presidente il giudice di maggior grado, ed a gradi uguali, il più antico.

59. L' alta corte militare veglia su tutt' i consigli di guerra di qualunque specie. Ha il dritto di censurarli e sindacarli, ad istanza de' commessarî del Re, delle parti, o di uffizio: e per tutti i reati, che i membri de' consigli di guerra potessero commettere nell' esercizio delle loro incumbenze giudiziarie, potrà l' alta corte ordinare che un intero consiglio, o taluno de' suoi membri, sia tradotto in giudizio; destinando a questo effetto un consiglio di guerra competente al grado degli accusati, anche fuori della divisione militare alla quale essi appartengono.

60. I conflitti di giurisdizione de' consigli di guerra tra loro verranno decisi inappellabilmente dall' alta corte militare.

Pe' casi espressi ne' due articoli precedenti sarà bastevole il numero di otto votanti.

Dell' autorità de' superiori, e della competenza de' tribunali militari.

61. La competenza de' tribunali militari è limitata a' reati militari diffiniti dalla legge.

L'autorità de' superiori punisce le contravvenzioni di militare disciplina nel modo stabilito nel presente statuto.

De' reati militari.

62. Sono dichiarati reati militari:

1.° I reati che la persona militare commette contro la disciplina e la subordinazione militare, e contro le leggi speciali della milizia. La caratteristica di questi reati consiste unicamente nella violazione di quelle regole e di quei doveri militari, che obbligano soltanto lo stato delle persone militari, non degli altri cittadini, e che interessano soltanto il buon ordine della milizia.

2.° I reati commessi da' militari in atto del servizio militare per oggetti relativi allo stesso servizio, e quelli di qualunque natura commessi da' militari ne' quartieri, nelle fabbriche militari di armi, ne' collegi e nelle scuole militari, ne' castelli, ne' campi e luoghi di riunione di truppe per oggetto di guerra o d'istruzione nell'atto della riunione e sotto le armi; nelle fortezze e piazze chiuse, nelle quali non vi sia un governo civile, ed in qualunque altro luogo militare chiuso da trinceramento, mura, o fossi.

I militari che per istituzione particolare del loro corpo, come a dire gendarmi e fucilieri reali; o per carica, o temporaneamente, sono addetti ad un servizio concernente un ramo qualunque di pubblica amministrazione, diverso dal ramo militare, sono esclusi dalle disposizioni del presente numero pe' reati commessi in oggetti relativi al suddetto servizio.

3.° Tutti que' delitti e quelle contravvenzioni commesse da persone militari ne' limiti della propria guarnigione, per la persecuzione de' quali non si può, ai termini delle leggi, esercitare l'azione pubblica senza la istanza della parte privata.

4.° L'omicidio, la ferita e l'ingiuria commessa in qualunque luogo da un militare contro un militare senza complicità alcuna di pagani.

63. Fuori de' casi preveduti nell' articolo precedente, tutti gli altri reati, che la persona militare commette, son dichiarati *reati pagani*. Per questi reati l'imputato è sottoposto a' tribunali ordinarî, alle forme ed alle leggi penali, come tutti gli altri cittadini. Nondimeno in tempo di guerra, quando l'armata si trova fuori del regno, le persone che la compongono, e quelle che sono addette al di lei servizio o seguito, saranno giudicate dai tribunali militari anche pe' reati pagani.

64. I tribunali militari potranno solamente procedere contro le persone pagane ne' due casi seguenti.

1.° pe' reati commessi nel recinto chiuso de' castelli e delle piazze forti in tempo di assedio, e finchè dura l'assedio, se si trova intanto sospesa la giurisdizione civile:

2.° pe' reati che si commettono dagli abitanti dei paesi nemici occupati dalle armate reali contro la sicurezza delle armate, o contro gli ordini speciali dei comandanti: e per gli altri reati di qualunque specie, se si trova sospesa la giurisdizione civile.

65. Se di un reato sieno imputati individui militari ed individui pagani, come complici, o come rei principali, il giudizio sopra tutti apparterrà al tribunale ordinario.

66. Ne' reati tra loro connessi, de' quali uno è caratterizzato reato militare, e l'altro reato pagano, procederà il tribunale ordinario.

67. Se uno stesso reato sia stato commesso da più individui militari, ma in modo che per uno debba procedere il tribunale militare, per l'altro il tribunale ordinario, il giudizio apparterrà sempre al tribunale ordinario.

68. Se un pagano diventa militare, o un militare pagano, dopo commesso il reato, continuerà ad essere competente a procedere contro l'imputato quella stessa autorità che era competente, allorchè fu commesso il reato.

69. Se un militare è imputato nel tempo stesso di reati militari e di reati pagani, procederà prima il tribunale competente pel reato che merita la pena più grave. Nel caso che l'imputato non fosse dichiarato colpevole di questo reato, sarà rimesso all'altro tribunale per essere giudicato dell'altro reato.

70. L'arresto de' militari prevenuti di reati pagani sarà eseguito per mezzo del superiore militare da cui dipendono. Nel caso della flagranza, o quasi flagranza, le autorità ordinarie arresteranno il militare colpevole ma dovranno subito rimetterlo al rispettivo comandante militare, che lo terrà a disposizione dell'autorità ordinaria.

71. I militari che dovranno essere giudicati dalla giurisdizione ordinaria per delitti o contravvenzioni saranno tenuti in custodia da' rispettivi superiori militari sino alla decisione diffinitiva. Ne' giudizî per misfatti staranno nelle prigioni militari, per essere consegnati alla giurisdizione ordinaria dopo il formale mandato di arresto della gran Corte criminale che dee giudicarli.

72. I militari che dovranno essere giudicati da' tribunali ordinarî pendente il giudizio, non potranno far uso della divisa militare. Essi riceveranno gli averi, che i regolamenti militari accordano agl'individui militari dell'esercito sottoposti ad una processura, durante la medesima, e dietro l'esito del giudizio.

73. Le decisioni pronunziate da' tribunali ordinarî sul conto de' militari accusati per reati di loro competenza, verranno comunicate a' comandanti di provincie o valli, onde ne dieno conoscenza a chi si conviene: e viceversa i Consigli di guerra per mezzo de' commessarî del Re ne daranno conoscenza alla competente autorità giudiziaria del luogo dell'ultimo domicilio del giudicato.

Delle persone militari.

Art. 74. Le persone militari, che pe' reati militari, ai termini dell'articolo 62, vengono sottoposte alla propria giurisdizione, sono le seguenti:

1.° tutti gl'individui dell'armata di linea di qualunque grado, sia di fanteria, sia di cavalleria, sia della guardia reale, sia degli alabardieri, sia di altro corpo o arma.

2.° gl'impiegati della real Segreteria di guerra, e del Supremo Comando militare.

3.° i commessarî ordinatori, i commessarî di guerra ed i loro aggiunti:

4.° i chirurgi de' corpi, i chirurgi, i medici ed infermieri degli ospedali militari permanenti ed ambulanti.

75. In tempo di guerra, quando l'armata, o un corpo di essa è in marcia o in accantonamento; ed anche in tempo di pace, quando è formato un campo per oggetto d'istruzione, e l'armata o un corpo di essa si trova ivi accampata, sono considerati come militari, per ciò che riguarda la giurisdizione militare, i seguenti individui:

1.° gl'impiegati della tesoreria, i segretarî ed i commessi delle amministrazioni militari, che seguono la truppa nella marcia, nell'accantonamento o nel campo.

2.° i vetturali, mulattieri, carrettieri, conduttori di carriaggi impiegati al trasporto dell'artiglieria, munizioni, viveri e foraggi della truppa che si trova in marcia, nell'accantonamento o nel campo, o impiegati nella provvista delle piazze in istato di assedio:

3.° i guarda-magazzini di artiglieria, e quelli di viveri e foraggi per le distribuzioni alla truppa, che si trova in marcia, nell'accantonamento o nel campo:

4.° gl'incaricati delle requisizioni e delle contribuzioni militari pel servizio e per la provvisione della truppa in marcia, nell'accantonamento o nel campo.

5.° gli artefici, operai, vivandieri, munizionieri presso la truppa in marcia, nell'accantonamento o nel campo.

76. Di tutti gl'individui dichiarati militari, a' termini de' due precedenti articoli, i soli enunciati ne' numeri 1.° e 3.° dell'articolo 74 vengono sottoposti al foro militare pe' delitti e per le contravvenzioni indicate nel numero 3.° dell'articolo 62, purchè nell'atto del reato indossassero la divisa militare. Tutti gli altri pei suddetti delitti e contravvenzioni vengono sottoposti al foro ordinario, egualmente che i militari in congedo, o riforma, gli uffiziali della 3.ª classe, ed i militari isolati, anche in commessione fuori i limiti della propria guarnigione.

De' conflitti di giurisdizione.

Art. 77. Se una corte criminale crederà di essere competente per un reato, pel quale stia procedendo un consiglio di guerra, o questo creda di sua competenza una causa per la quale proceda una corte criminale, può ciascuna di queste due autorità, che vuol sostenere la sua giurisdizione, esporre in una dichiarazione motivata le ragioni della sua competenza. Fra le ore ventiquattro la corte criminale per mezzo del procurator generale, ed il consiglio di guerra per mezzo dell' uffiziale, che fa le funzioni del pubblico ministero, la farà passare all' autorità che crede incompetente.

78. Se questa non cede alle ragioni, che le sono state addotte, ne esporrà i motivi in un' altra dichiarazione responsiva, che farà pervenire all' altra autorità tra le ore ventiquattro, per mezzo del procurator generale, o dell' uffiziale incaricato del pubblico ministero.

Da tal momento si dirà esistere conflitto di giurisdizione fra le due autorità.

79. Le quistioni di competenza tra' consigli di guerra di corpo e le autorità inferiori alle corti criminali, non possono elevarsi in conflitto, se non per mezzo delle stesse corti, e dei consigli di guarnigione da' quali dipendono le autorità inferiori, e nel modo di sopra indicato.

Il consiglio di corpo in questi casi si rivolgerà al consiglio di guarnigione per mezzo del commessario del Re del corpo medesimo, adducendo le ragioni, sopra le quali fonda le sue pretese.

Se la corte o il consiglio di guarnigione crederanno ingiuste le pretensioni delle autorità inferiori, queste si conformeranno alle loro decisioni.

80. Ne' tre giorni dopo che si è elevato il conflitto i procuratori generali e gli uffiziali incaricati del pubblico ministero trasmetteranno al segretario di stato ministro della giustizia tutte le carte relative alla quistione di competenza, perchè le rimetta alla competente suprema corte di giustizia, la quale deciderà del conflitto, e deciderà in pari tempo della validità degli atti, che potranno essere stati fatti dall' autorità dichiarata incompetente.

Pendente la decisione del conflitto, sarà in facoltà dell' autorità, che avrà intrapreso l' istruzione del processo di continuarla, onde non periscano le prove del reato.

81. In qualunque parte del giudizio, anche dopo che dalla suprema corte di giustizia sarà stato deciso sul conflitto, se l' autorità che procede nell' affare, trovi che per fatti nuovamente sviluppati la competenza spetti all' altra; allora con una dichiarazione motivata rinvierà a questa il processo, perchè giudichi del reato di sua competenza.

Dell' autorità de' superiori militari.

Art. 82. È accordata al solo comandante in capo dell'esercito, ne' casi che crederà urgenti, la facoltà di sospendere dalle sue funzioni, senza attendere un giudizio, qualunque uffiziale di qualsivoglia grado; ma dovrà farne immediatamente rapporto al Re.

83. Ogni generale, colonnello, o comandante titolare o interino di reggimento, corpo, o truppa di qualunque arma, avrà la facoltà di punire gl' individui, che dipendono da' suoi ordini, co' castighi militari stabiliti nell' articolo 368 di questo Statuto, e di farlo tradurre in giudizio presso il consiglio di guerra competente.

84. Ogni comandante di un distaccamento di qualunque forza, potrà punire con gli arresti semplici, o di rigore, gl' individui che dipendono da' suoi ordini.

85. Ogni uffiziale potrà imporre l' arresto semplice a tutti gl'individui del proprio reggimento, o corpo a lui subordinati.

86. Ogni sotto-uffiziale avrà la facoltà d' intimare l' arresto agl' individui del proprio reggimento di grado inferiore a lui, ed anche di grado uguale, se si trovino sotto i suoi ordini; ma dovrà darne parte immediatamente al comun superiore.

87. Generalmente ogni militare ha il dritto d' inviare in arresto qualunque individuo dell' esercito, che sia di grado inferiore a lui; ma se l' individuo mandato in arresto non dipenda dagli ordini suoi, dovrà darne parte al superiore medesimo.

88. Ogni superiore militare potrà obbligare quelli che dipendono da' suoi ordini, a rendergli conto de' castighi e degli arresti, a' quali avessero soggettato i loro inferiori.

89. Per tutte le altre punizioni di disciplina si eseguirà un regolamento approvato dal Re.

Disposizioni generali.

Art. 90. I correi e complici di gradi diversi verranno tutti giudicati da quel consiglio di guerra, che, giusta il presente statuto, sarà competente a giudicare il più elevato in grado tra essi.

91. I consigli di guerra, quando dovessero figurare prima della nomina de' giudici, o pe' casi di conflitto di giurisdizione, o per procedere contro gli assenti, o per qualunque altro motivo, saranno rappresentati dal presidente e dal commessario del Re.

92. I comandanti delle provincie o valli, e delle divisioni militari, potranno essere nominati per figurare ne' rispettivi consigli di guerra, a misura de' loro gradi, secondo la nomina dell' autorità cui appartiene.

93. I commessarî di guerra saranno giudicati dal consiglio di guerra, che dovrebbe giudicare il militare del grado, del quale hanno l' onorificenza; e non avendo grado onorifico, quello del grado al quale sono assimilati nel Real decreto de' 28 di novembre 1817.

94. Gl' impiegati della Real segreteria di guerra, e del supremo comando saranno parimente giudicati dal consiglio militare di guerra, che dovrebbe giudicare il militare, a cui nel citato decreto de' 28 di novembre 1817 essi sono assimilati.

95. Ne' giudizî de' suddetti individui dell' amministrazione militare, interverranno come giudici tre uffiziali dell' amministrazione medesima del rango dell' accusato, in luogo de' tre giudici di grado inferiore, nel consiglio che dovrà giudicarli.

96. Tutti gl' individui soggetti alla giurisdizione militare, che non abbiano gradi militari, nè assimilazione a gradi militari, saranno giudicati da un consiglio di guarnigione competente ad un sotto-uffiziale.

97. I giudici dell' alta corte militare sì ordinarî, che straordinarî, il segretario generale e suo sostituto, i presidenti dei consigli di guarnigione, i commessarî del Re ed i loro sostituti, saranno nominati sopra proposta del comandante in capo dell' esercito presidente dell' alta corte militare.

98. I commessarî del Re, ove non abbiano sostituti, saranno rimpiazzati da un abile uffiziale del grado de' sostituti, a scelta dell' autorità alla quale compete la nomina del consiglio.

L' autorità medesima, salvo il disposto negli articoli 27 e 31, dovrà nominare i surrogati a quei membri del consiglio di guerra, che per qualunque causa non potessero intervenire al giudizio.

Della procedura militare.

Art. 99. Nella procedura militare si distinguono le operazioni della polizia militare da quelle della giustizia militare.

Le prime precedono essenzialmente le seconde.

100. Le operazioni della polizia militare tendono ad assicurare le prove del reato, e del delinquente.

Le operazioni della giustizia militare hanno per oggetto la istruzione del giudizio, e la pronunziazione della sentenza.

101. La polizia militare si distingue in

polizia { di disciplina, correzionale, giudiziaria, } militare.

102. La *polizia di disciplina militare* ha per oggetto la costante conservazione del buon ordine nell' esercito, e l' adempimento de' doveri militari negl' individui che lo compongono.

103. La *polizia correzionale militare* è quella graduale au-

torità, che la legge attribuisce a' superiori militari, per castigare le contravvenzioni alle regole di buon ordine, ed a' doveri militari, commesse dagl' individui del rispettivo comando.

104. La *polizia militare giudiziaria* perseguita i reati militari, che la polizia di disciplina non ha potuto prevenire, ne raccoglie le prove, e le rimette cogl' imputati al consiglio di guerra incaricato di giudicarli.

105. La conservazione del buon ordine nell' esercito, ed il castigo delle contravvenzioni commesse da' militari, formano il soggetto de' regolamenti di disciplina, da stabilirsi a norma dell' articolo 89.

Della polizia giudiziaria militare.

Art. 106. Le funzioni della polizia giudiziaria militare comprendono le provvidenze istantanee, e l' istruzione preparatoria del giudizio.

107. Sono considerate *provvidenze istantanee* le seguenti:

1.° Impedire la fuga del delinquente colto nella flagranza o quasi-flagranza dell' atto criminoso.

Dicesi essere in *flagrante delitto* colui che è sorpreso, mentre commette l' atto criminoso, o viene inseguito dall' offeso come autore del reato.

In *quasi-flagranza* è colui che è inseguito dalle grida del popolo, o che in tempo e luogo vicino al reato militare è trovato aver presso di sè effetti, armi, istrumenti, o altri oggetti o segnali valevoli a farlo presumere autore del reato.

2.° Procurare che dall' atto criminoso o dall' attentato non nasca danno imminente o ulteriore.

3.° Raccorre le prove che emergono, o vengono sull' istante somministrate da qualunque persona.

4.° Assicurare che non periscano le prove che risultano dalle tracce lasciate dall' atto criminoso, e dagli oggetti che vi hanno rapporto.

5.° Formare atto della dichiarazione del ferito, in caso di imminente pericolo di vita.

6.° Interrogare l' imputato prima che entri nelle prigioni.

108. Pe' reati militari commessi fuori de' recinti militari, ma ne' limiti delle guarnigioni, ogni agente della polizia giudiziaria militare è autorizzato a dare tutte le provvidenze istantanee specificate nell' articolo precedente.

Ogni uffiziale, o sotto-uffiziale dell' esercito potrà, secondo le occasioni, dare quelle provvidenze espresse ne' numeri 1.° e 2.° dello stesso articolo.

Dovranno dare o tutte o parte delle provvidenze istantanee, a norma del bisogno,

1.° gli aiutanti rispettivi { ne' castelli, nelle fortezze chiuse.

2.° i commessari del Re de' corpi, gli aiutanti-maggiori o chi ne fa le veci { ne' quartieri, nelle caserme ove alloggiano truppe.

3.° gli aiutanti di piazza in qualunque luogo militare.

Gli aiutanti delle piazze dove trovasi guarnigione, de' castelli, de' forti, ed i commessari del Re e gli aiutanti-maggiori de' reggimenti, nel dare tali provvidenze, si faranno coadiuvare da un sotto-uffiziale, che sceglieranno essi stessi per fare le funzioni di cancelliere.

109. Ne' reati militari accaduti nell'ambito delle piazze d'armi con popolazione, e dentro i limiti delle guarnigioni, il dovere di dare le provvidenze istantanee è comune agli aiutanti delle piazze ed agli agenti di polizia civile; dovendo in tali occasioni le due autorità prestarsi scambievoli aiuti per l'adempimento di esse.

110. Pe' reati militari, che succedessero fuori de' limiti delle guarnigioni, gli agenti della polizia civile sono esclusivamente incaricati di dare le provvidenze istantanee mentovate nell'articolo 107, ancorchè si trattasse di reato, che per le leggi in vigore appartenesse alla cognizione de' tribunali militari.

111. Tutti gli uffiziali dell'esercito, che avessero eseguito tutte o parte delle provvidenze istantanee menzionate nell'articolo 107, dovranno formarne un rapporto per iscritto; ed unito agli atti che avranno compilati, ed agli oggetti di convinzione, se ve ne fossero, lo rimetteranno al rispettivo superiore, che avrà cura di farlo regolarmente pervenire al comandante della provincia o valle, ove fosse accaduto il fatto che avrà occasionato tali provvidenze.

Quante volte però l'uffiziale che avesse dato siffatte provvidenze istantanee, fosse dello stesso corpo del delinquente; allora il comun superiore nel ricevere il rapporto cogli atti compilati e gli oggetti di convinzione, che potessero esservi, trasmetterà il tutto al commessario del Re del corpo stesso per la regolare processura.

112. Gli agenti della polizia civile, che ne' fatti criminosi appartenenti al giudizio de' tribunali militari avessero dato tali provvidenze istantanee, dovranno stenderne il processo verbale, e farlo sollecitamente pervenire al comandante della provincia o valle, il quale, trovando il reato di competenza del consiglio di guerra di corpo, trasmetterà al comandante del corpo corrispondente il suddetto processo verbale insieme cogli oggetti di convinzione, per l'ulteriore procedimento. Nei casi di competenze de' consigli divisionari, tali atti ed oggetti di convinzione, se ve ne fossero, saranno rimessi al comandante della rispettiva divisione militare per l'oggetto stesso. Dovendo procedere il

consiglio di guarnigione, le suddette carte ed oggetti verranno trasmesse al rispettivo commessario del Re, a' termini dell'articolo 117.

113. L'istruzione preparatoria del giudizio militare contiene
la notizia officiale,
le prove,
il costituto de' rei.

Della notizia officiale.

Art. 114. La notizia officiale, che dà principio ed occasione alla procedura militare, dee pervenire al consiglio di guerra rispettivo per via di ordine del comandante del corpo, della provincia o valle, o della divisione.

In tal caso dovendo procedere un consiglio di guerra di corpo, sarà dal comandante del corpo stesso nominato il presidente nelle classi stabilite, previo rapporto al comandante militare.

Dovendo procedere un consiglio di guerra divisionario, il presidente sarà subito nominato nelle classi stabilite dall'autorità cui appartiene, a' termini del capitolo III del libro I di questo statuto.

115. I consigli di guerra di corpo, di guarnigione e divisionari, procederanno per ordine de' comandanti de' corpi, delle provincie o valli, o delle divisioni rispettive, a' quali dovranno rivolgersi i superiori militari enunciati nell'articolo 83 pe' reati di competenza degli anzidetti consigli.

I comandanti de' corpi, delle provincie o valli, e delle divisioni, non potranno negarsi alle richieste dei mentovati superiori.

116. L'uffiziale comandante del corpo, o quello che comanda sul luogo, il quale per via di rapporto, processo verbale, querela, notorietà pubblica, o altrimenti avrà acquistata conoscenza di un reato militare, farà mettere l'incolpato in istato di arresto qualora non vi si trovi di già per essere stato colto in flagranza, o quasi-flagranza.

117. Ognuno di tali comandanti darà poscia, secondo le proprie attribuzioni, ordine per iscritto al commessario del Re del consiglio di guerra rispettivo, di procedere alla istruzione preparatoria del giudizio, rimettendogli a tal fine tutte le carte e gli oggetti che avrà riuniti.

Dell'ordine di procedere dato al commessario del Re, lo stesso comandante ne passerà contemporaneamente notizia al presidente del consiglio di guerra rispettivo.

118. Il commessario del Re dovrà ricevere la formale querela, se vi sarà parte querelante. Trattandosi di ferite ed altre offese, dovrà necessariamente sentire l'offeso, qualora questa formalità non si trovasse già eseguita dalle persone indicate negli arti-

coli 108, 109 e 110 In mancanza di querela si procederà ugualmente alla istruzione preparatoria ed al giudizio.

119. In pari tempo il commessario del Re, trattandosi di soldati e sotto-uffiziali, si farà rimettere dal superiore rispettivo la *filiazione* ed un certificato sulla condotta dell' imputato; e per gli uffiziali ed altri individui che non hanno *filiazione*, il certificato del superiore dovrà contestare il grado e la condotta dell' imputato.

120. L' ordine di procedere alla istruzione con tutte le carte annesse, la querela, se vi fosse, e la *filiazione* col certificato di condotta e grado dell' accusato, formano la base della istruzione scritta, che prepara il giudizio militare.

121. Il commessario del Re si occuperà subito di porre in ordine la prova giudiziaria.

Della prova giudiziaria militare e de' mezzi di acquistarla.

Art. 122. La *prova giudiziaria militare* consiste nel dimostrare un fatto qualunque nel modo prescritto dalla legge.

La prova giudiziaria riguarda l' esistenza del reato, e lo scoprimento del reo.

La prima si dice *prova generica*, o sia *corpo del delitto*.

L' altra prova si dice *specifica*, o sia dell' autore del reato.

123. Le prove si ottengono per mezzo

1.° di rapporti e processi verbali;

2.° d' ispezioni giudiziali;

3.° di documenti;

4.° di esami di testimonî;

5.° delle risposte dell' imputato agl' interrogatorî giudiziali;

6.° della ricognizione delle persone.

De' rapporti e processi verbali.

124. Pe' rapporti e processi verbali verrà praticato quanto è prescritto negli articoli 111 e 112. Tali atti verranno soscritti dall' agente della polizia, o dall' autorità militare che gli avrà compilati; e nel termine di ventiquatt' ore verranno trasmessi alla autorità competente nel modo indicato ne' citati due articoli.

Della ispezione giudiziale.

125. In quei reati militari che lasciano tracce sensibili dopo la loro consumazione, la prova tendente a dimostrarne l' esistenza si distingue da quelle che ne indicano l' autore, e dee ottenersi per mezzo della ispezione giudiziale. Se tale prova si fosse assicurata dagli uffiziali della polizia giudiziaria del luogo

del reato, la giurisdizione militare si servirà degli atti compilati; dovendo supplire alle mancanze, se ve ne fossero, e se gli atti ne fossero capaci.

126. Qualora poi tale prova generica debba formarsi dalla giurisdizione militare, il commessario del Re, accompagnato dal suo cancelliere, e scortato dalla forza militare, che sarà a sua disposizione per questo oggetto, eseguirà l'ispezione giudiziale, sempre coll'intervento di due testimonî, che potranno essere due uomini della stessa scorta.

127. Nello eseguire l'ispezione giudiziale, si osserva e si descrive tutto ciò, che può avere relazione alla esistenza del reato militare, a' suoi distinti caratteri, ed alle circostanze.

1.° Si raccolgono le notizie e gli oggetti tutti che possono servire allo scoprimento del fatto criminoso, e che possono essere a carico o a discarico di chi lo abbia commesso.

2.° Deesi esattamente descrivere il tempo ed il luogo, ove si trova il corpo del delitto.

3.° È necessario che si assumano le informazioni per l'indicazione del soggetto passivo del reato, riguardo alla sua persona, patria, età, costumi, ed a tutto ciò che può contribuire allo scoprimento delle relazioni tra l'offeso e l'offensore, onde venire in cognizione della causa del reato.

128. Ne' reati militari di fatto permanente l'attenzione dell'inquisitore militare debbe esser diretta a verificare il corpo del delitto. La descrizione del medesimo debbe esser circostanziata in tutte le sue parti. Questa dee assicurarsi per mezzo di due testimonî, che depongano di veduta il reato, del quale è rimasta l'orma. Se l'osservazione ordinaria di un uomo dotato di retti sensi basti a scoprire il fatto suddetto, possono essere impiegati a questa prova quelli, che sono testimonî idonei di ogni altro fatto. Tali testimonî firmeranno il processo verbale da distendersi per l'ispezione giudiziale dal commessario del Re; e le loro deposizioni non saranno ricevute in atto separato.

129. Quando il giudizio sul fatto richieda la perizia di una facoltà, o di un'arte qualunque, la prova del corpo del delitto di fatto permanente dovrà farsi col detto contesto di due periti. Tale è la prova che ha luogo nel fatto permanente degli omicidî e delle ferite commesse con qualunque istrumento, degli stupri, delle falsità, delle frazioni violenti, ed altri casi di uguale specie.

Similmente questa stessa prova s'intende prescritta in tutti i casi, ne' quali più e diverse facoltà entrino nell'esame del corpo del delitto. Ciascuna di queste parti dovrà essere verificata e provata col detto di due testimonî periti nell'arte rispettiva. Qualora intervenga che fatti ordinarî, e fatti di perizia concorrano nel medesimo corpo del delitto; in tal caso la prova ge-

nerica si acquista col concorso di entrambe le due specie di testimonî. Tali sono i casi di ritrovamenti di uomini morti per delitto, della scpoltura di essi, e di ogni altro reperto di fatti criminosi.

130. I testimonî periti faranno le loro deposizioni per via di una dichiarazione, a parte del processo verbale dell'ispezione giudiziale del commessario del Re, in cui si farà menzione dell'intervento de' periti senza ripetere il dettaglio della loro perizia. Tali dichiarazioni saranno accompaguate dal giuramento.

131. Ne' casi di ferite e di omicidi, i periti idonei sono due chirurgi, o pratici di chirurgia, che con approvazione esercitino le loro facoltà. Costoro descriveranno il numero, la circonferenza, la qualità e la profondità delle ferite; come pure daranno il loro giudizio sulla qualità delle armi con cui sono state fatte. In caso di morte del ferito i chirurgi dovranno necessariamente esaminare il cadavere, e farne la sezione in presenza del commessario del Re, per riferire non solo sulla qualità delle ferite, ma eziandio sul loro effetto visibile, sugli organi dell'uomo estinto, e su di ogni altra circostanza, che vaglia a far conoscere la vera cagione della morte dell'offeso.

132. L'osservazione del cadavere e la sezione del medesimo avrà sempre effetto in tutti i casi di morte, nei quali sia dubbia l'esistenza del reato, e massimamente quando si dubita di morte cagionata da veleno. Della sezione ed osservazione del cadavere dovranno i chirurgi farne giurata dichiarazione separata, quante volte abbiano precedentemente osservato lo stesso ferito vivente.

133. Nel processo verbale della ispezione giudiziale dovrà farsi una esatta descrizione di tutti gli effetti, armi, istrumenti, carte, ed altri oggetti, o segni valevoli a fare verisimilmente presumere l'autore del reato. Tali oggetti, o segni, qualora non fossero mobili, o richiedessero perizia di arti, o facoltà, saranno riconosciuti da due periti, che ne faranno separata dichiarazione avvalorata dal giuramento.

134. Se le tracce del reato militare fossero su di oggetti mobili, e gli effetti rinvenuti fossero delle cose mobili, che non avessero caratteri certi ad essere distinte, il commessario del Re dovrà procedere al suggellamento onde presentare l'identità.

Le cautele del suggellamento sono, che due testimonî sieno presenti a tale formalità, e che prima dell'apertura riconoscano l'integrità e l'identità delle impronte de' suggelli.

135. L'ispezione giudiziale si debbe eseguire con uguale impegno di scoprire il reato, e di trovar l'innocenza; dovendosi aver di mira unicamente la verità, ciò ch'è l'oggetto della procedura criminale.

In ogni rincontro, e soprattutto ne' casi dubbi, il commessario del Re dee raccogliere tutte le notizie, ed anche gli og-

getti che possono valere tanto a carico, che a discolpa di chi ha commesso il reato, o ne viene supposto l'autore.

136. Nell'atto della visita giudiziale, il commessario del Re, a seconda del bisogno, fa comparire tutte le persone che possono dare indizî sopra la causa, o gli autori, o i complici del reato. Ne' casi di morte, di cui sia ignota o sospetta la cagione, chiamerà specialmente i parenti ed i vicini del defunto, quelli che avevano correlazioni con lui, e quelli che si fossero trovati in sua compagnia nel tempo prossimo alla sua morte.

137. Le dichiarazioni delle persone che compariscono chiamate, come nell'articolo precedente, sono distese sommariamente in quinternetto separato dal processo verbale della ispezione, e si fanno firmare dalle medesime; ed ove non sappiano scrivere, ne sarà fatta menzione.

138. In conformità delle regole stabilite, il commessario del Re compilerà il processo verbale d'ispezione giudiziale, che verrà firmato da lui, da' testimonî intervenienti, e dal cancelliere.

139. Nel caso di omicidio, se il cadavere non è riconosciuto da alcuno, si farà trasportare ed esporre almeno per ore ventiquattro in luogo pubblico e frequentato, per ottenerne, se sia possibile, la ricognizione.

140. In tutti i casi, in cui la qualità del luogo forma una circostanza aggravante, scusante, o esplicativa del fatto criminoso, il commessario del Re dovrà farlo riconoscere e descrivere o da due semplici testimonî, o da due periti, secondo il bisogno, e giusta la regola stabilita negli articoli 128 e 129.

141. Forma parte della prova generica degli omicidî quella della morte e sepoltura dell'ucciso. Questa prova si ottiene colla fede del registro de' morti, o in mancanza, col detto di due testimonî, che attestino di averlo riconosciuto il cadavere, e di averlo veduto seppellire.

142. Sospettandosi reato sul cadavere di un uomo sepolto, per eseguire sullo stesso l'ispezione giudiziale, si farà disotterrare e riconoscere da' becchini che lo hanno sepolto, se sia riconoscibile; e non potendosi riconoscere, se ne farà menzione nel processo verbale del disotterramento, che dovrà distendersi dal commessario del Re.

143. I periti ne' casi di stupro, e nella ricognizione degli effetti che possono seguirlo, sono promiscuamente i chirurgi, i medici e le ostetrici pubbliche. Il commessario del Re può scegliere gli uni e le altre, secondo la qualità delle persone, sulle quali dovranno fare l'osservazione.

I periti ne' casi di falsità son quelli che per ragion del loro ufficio sono obbligati a conoscere l'autenticità de' caratteri e delle carte, delle quali si contende.

144. In generale sono periti legittimi delle varie specie di

prove generiche coloro, la facoltà o l'arte de' quali abbia servito di mezzo, o sia stata l'oggetto del fatto criminoso.

145. Nel caso che i periti destinati per la prova generica non convengano nel medesimo giudizio, il commessario del Re dovrà aggiungere alla ricognizione un altro perito per derimere la parità.

146. I periti formeranno le loro dichiarazioni giurate a senso dell' articolo 130, e le firmeranno. Se i periti fossero illitterati, il loro giudizio verrà scritto dal cancelliere, ed essi giureranno alla presenza del commessario del Re, dopo che ne sarà fatta loro lettura. Un tal atto che farà menzione di essere i periti illitterati, verrà firmato dal cancelliere, e *vistato* dal commessario del Re.

147. Per quei reati che non lasciano alcun segno sensibile, e perciò detti *di fatto transitorio*, non ha luogo l'ispezione giudiziale, perchè per tali casi la cognizione del fatto si confonde con quella della persona: e quindi la prova del corpo del delitto diviene *suppletoria*.

148. La prova del corpo del delitto è suppletoria;

1.° quando il corpo del delitto di sua natura permanente siasi consumato, in modo che non lasci alcun segno d' umana evidenza: come nel caso dell'omicidio seguito collo abbruciamento del cadavere e la dispersione delle ceneri;

2.° quando il fatto sia di sua natura transitorio, che non lasci tracce o segni d' umana evidenza.

149. La prova suppletoria ne' sopraddetti casi si ottiene per mezzo di deposizioni di testimoni ne' modi seguenti:

1.° per gli omicidi, in cui il cadavere dell' ucciso siasi involato, o in altra maniera distrutto, consiste la prova in genere nella prova della esistenza e mancanza dell' ucciso dall' ultimo giorno in cui fu veduto, fino al giorno della incominciata processura:

2.° pe' furti, nella prova della esistenza e mancanza delle cose rubate; e se questa non possa ottenersi, tiene luogo d' *in genere* la buona fama, di cui gode il dirubato, ed il di lui conquesto immediato.

150. Quando manchino tali argomenti, o quando sieno talmente generali che non possano somministrare alcuna probabilità della esistenza del fatto, allora l' *in genere* trovandosi confuso colla prova della specie, o sia della reità, dee il magistrato rivolgere a questa tutta la sua attenzione, onde portare nella prova del delinquente e del reato militare il maggior grado di certezza.

151. Quando ne' reati militari si uniscono fatti permanenti e fatti transitori l' inquisitore proverà ciascuno di essi con quella specie di prova, che è propria della lor qualità: perciò nell'a-

dulterio la sola prova permanente essendo il vincolo del matrimonio, la fede di esso costituirà l' *in genere* permanente.

Ne' furti con frattura, con incendio, con iscalata, e con altre simili circostanze, dovrà l' inquisitore assicurare l' *in genere* permanente della qualità aggravante, ed attenersi al suppletorio pel furto.

Per la diserzione, la parte d' *in genere* permanente consiste nella qualità militare del disertore; e quindi si prova colla *filiazione* del medesimo.

Ne' delitti d' insubordinazione, di discorsi oltraggianti, e d'ingiurie verbali, la parte permanente consiste nella qualità militare dell' insubordinato, e di colui che soffre l' insubordinazione. Questa tale qualità si giustifica colla *filiazione* e co' certificati de' superiori intorno al rispettivo grado dell' offensore e dell' offeso; ed in tal guisa si pratica in simili casi: dovendo gl' inquisitori per la parte transitoria del reato militare procurarne la prova per mezzo de' testimonî.

De' documenti.

Art. 152. Se dall' ispezione giudiziale risultino mezzi di prova, pe' quali si renda necessario passare a visite domiciliari; o se la natura del reato sia tale che dalle carte, o da altri oggetti esistenti nella casa dell' imputato, o altrove, si possano ricavare mezzi di prova; il commessario del Re eseguirà la visita de' luoghi suddetti.

153. Il commessario del Re accompagnato dal cancelliere, da sufficiente scorta, e da due testimonî, si porta in detti luoghi, onde farne la visita: ed a fine di garentire le successive operazioni, e perchè nulla venga trafugato, o intruso, userà tutte le opportune cautele; facendo apporre anche i sigilli di officio, ove occorra e convenga, nel modo prescritto nell' articolo 134.

154. Quando si dovranno torre i suggelli per esaminare le carte ed altri oggetti, l' imputato dovrà esser presente: ed ove egli non fosse in potere della giustizia, assisterà a questa operazione un uffiziale del corpo dell' imputato, da richiedersi al rispettivo superiore.

Qualora poi l' imputato non appartenga ad alcun corpo, o a corpo non esistente nel luogo dell' inquisizione, il comandante militare del luogo destinerà un uffiziale, per intervenire per parte dell' accusato nell' atto che si levano i sigilli. In tale formalità i testimonî assunti nel suggellamento riconoscono prima l' integrità ed identità delle impronte del sigillo, e quindi assistono all' esame delle carte, ed alla ricognizione degli oggetti: operazioni che dovranno sempre eseguirsi dal commessario del Re colle prescritte cautele e formalità.

155. Se nell' esame delle carte se ne trovassero di quelle che potessero valere, sì a carico, che a discolpa dell' imputato, il commessario del Re dovrà porre in margine di ciascuna pagina la sua firma, dovrà numerarle, e dovrà farle firmare dall' imputato, o da altro che assista in sua vece: e nel caso che l'imputato presente non sapesse scrivere, ne sarà fatta menzione.

156. Se le carte per mancanza di margine non permettessero l' adempimento del precedente articolo, il commessario del Re vi unisce una carta, alla quale appone il suo sigillo e la sua firma; facendola eziandio firmare dall' accusato, o da chi assista in di lui vece.

157. Tutte le carte e gli oggetti, sì in favore, che contro l' imputato, saranno con apposito elenco uniti agli atti: il cancelliere sarà risponsabile della conservazione di essi.

158. Se la natura degli oggetti, l' uso e la qualità debba essere verificata col giudizio de' periti, il commessario del Re ne commette la perizia a persone esperte. Egli fa prima una esatta descrizione degli oggetti da riconoscersi: indi fa praticare le ispezioni e gli esperimenti opportuni.

Il processo verbale in questa parte vien firmato dai periti medesimi.

159. Di tutte le operazioni enunciate ne' precedenti articoli si fa menzione nel processo verbale della visita, che vien firmato da' testimoni, dal commessario del Re e dal cancelliere.

160. La scrittura e gli altri oggetti materiali possono costituire il reato medesimo, ed il corpo del delitto; come ne' casi di falsa moneta, di detenzione ed asportazione di armi proibite, di falsità di scrittura, ed altri casi simili: o pure gli oggetti e le scritture costituiscono la prova di un altro reato, dal quale essi danno argomento. Nel primo caso l' oggetto materiale e la scrittura formano il corpo del delitto e la convinzione del reo: nel secondo divengono semplici mezzi di prova e di manifestazione del reato.

Degli esami de' testimoni.

Art. 161. Uno de' più importanti mezzi di prova nelle cause criminali consiste nella deposizione de' testimoni. Quindi le persone che nel rapporto, processo verbale, querela, o che in altra maniera vengono indicate come informate del fatto criminoso di cui si forma l' istruzione, saranno dal commessario del Re nominate in una nota che presenterà al presidente del consiglio di guerra.

162. Ogni persona dotata di retti sensi e di sana mente può essere chiamata come testimonio, qualunque sia la sua condizione, o dignità; e non potrà ricusarsi a prestar la testimonianza di un fatto che sappia.

163. I catturanti dell' imputato possono far testimonianza nel giudizio che si esegue per la causa medesima dell' arrestato.

Le donne sono capaci di render testimonianza in tutti i reati militari. Le eccezioni contro di esse sono le stesse di quelle che possono allegarsi pe' testimonî maschi.

La testimonianza degl' impuberi sarà ricevuta come una notizia stragiudiziale.

164. I consanguinei ed affini del reo sino al quarto grado civile, non possono essere costretti a deporre contro lo stesso. Tale esenzione si estende allo stesso grado pe' testimonî parenti dell' accusatore. La parentela si giustifica colle fedi de' registri della nascita e de' matrimonî.

165. La disposizione dell' articolo precedente si estende ancora agli avvocati e procuratori, che per ragion del loro ufficio abbiano avuto cognizione del fatto, pel quale si procede. Similmente non possono essere costretti a far da testimonî i medici, cerusici ed altri uffiziali di sanità; come pure gli speziali, le levatrici ed ogni altra persona depositaria, per ragion del proprio stato o professione, de' segreti che loro si affidano: eccetto i casi ne' quali la legge li obbliga a farsene denunzianti.

166. Gl' inimici capitali de' rei, gl' infami di fatto o di dritto, i mendici che abbiano inquisizioni anche leggerissime, quelli che con qualunque atto abbiano violato l' indifferenza propria de' testimonî, sono incapaci di far testimonianza.

167. Gl' impedimenti prescritti negli articoli 164, 165 e 166 cessano, quando le persone nelle quali concorrono, sieno testimonî necessarî del fatto, o di qualunque circostanza esplicativa dello stesso; eccettuati però sempre i nemici capitali, e gli avvocati e procuratori, quando questi ultimi dovessero interrogarsi di fatti, la di cui scienza dipendesse dalla confidenza messa nella loro persona e nella loro difesa.

168. I congiunti diventano testimonî tra loro ne' reati pubblici commessi dagli uni contro gli altri: i detenuti ed i servi di pena, nelle prigioni e ne' luoghi di pena: le meretrici, ne' lupanari: i mendici, in tutti i casi che manchino alla prova altri testimonî.

In tutt' i casi in cui la necessità renderà idonei siffatti testimonî, il commessario del Re cercherà nel tutto insieme delle prove, come supplire alla prevenzione, che altronde nascerebbe dalla qualità di essi.

169. Essendo l' istruzione preparatoria un processo d' investigazione, non debbono il presidente ed il commessario del Re, che sono incaricati di formarla, andar cercando con minutezza quali testimonî sieno eccettuati dalla legge; perchè se cosa vi è di superfluo, può ben essere risecata, allorchè si tratterà del *dibattimento*, nel quale si fa il processo di dimostrazione, es-

sendo quivi solamente necessario che la nota de' testimonî sia formata a' termini della legge.

170. Tutte le persone chiamate in contesto da' testimonî dovranno essere necessariamente esaminate, purchè esse entrino in una parte del fatto, e non sieno nominate per incidente.

171. Divengono parimente testimonî necessarî i socî del reato, quando si ottenga la loro confessione; ed appartiene al criterio del giudice il pesar la forza dei loro detti.

172. Niuna carica esenta gl' individui, che ne sono insigniti, dal far testimonianza di un fatto che lor sia noto: ma non tutti indistintamente possono essere chiamati a deporre avanti il presidente ed il commessario del Re del consiglio di guerra. Alcuni di essi, a ragione della loro dignità e considerazione personale, non sono obbligati a rispondere che a quesiti scritti dal commessario del Re. Costoro sono

i consiglieri di stato;
i segretarî di stato ministri;
i segretarî di stato;
i capi di corte;
i capitani-generali;
i tenenti generali;
i reggenti e consiglieri del supremo consiglio di cancelleria;
i presidenti ed i procuratori generali della suprema corte di giustizia, della gran corte de' conti e delle gran corti civili;
gli arcivescovi ed i vescovi;
gl' intendenti nelle provincie o valli da essi amministrate.

173. Oltre le persone indicate nell' articolo precedente, havvene delle altre, dalle quali si possono non già per ragion di carica, ma per effetto delle circostanze, esigere le risposte scritte in forza d' interrogazioni fatte anche in iscritto.

Costoro sono

1.° gli agenti ed incaricati residenti nell' estero;

2.° tutte le persone che occupano cariche, la cui residenza non potrà lasciarsi senza permesso di uno dei ministri, o del comandante in capo dell' esercito.

Ogni altro testimonio dee personalmente comparire, e presentarsi al presidente del consiglio di guerra, che lo ha chiamato.

174. Occorrendo di chiamarsi testimonî militari, se ne debbono fare per iscritto le richieste a' rispettivi superiori de' corpi cui appartengono; o a quei superiori ove si trovano di residenza, qualora non appartengono a corpo, o non esistessero presso quello al quale appartengono.

Trattandosi di chiamare testimonî pagani, le richieste si faranno dal commessario del Re, ne' dominî al di quà del faro, all' autorità di polizia civile del luogo ove dimora il testimonio; e nelle valli al di là del Faro tali richieste si dirigeranno all' autorità competente del comune ove dimora il testimonio.

Se si tratterà di chiamare individui, che appartengono ad un'amministrazione, o corpo qualunque, la richiesta dovrà indirizzarsi al superiore del corpo, e dell'amministrazione.

Tali richieste si faranno con lettere di ufficio del commessario del Re, delle quali si farà registro negli atti dell' istruzione.

175. Se chiamato il testimonio non viene, nè produce scuse legittime della sua mancanza, se ne renderà informata l'autorità, per mezzo della quale fu fatta la citazione di comparsa, che userà contro il testimonio renitente a comparire quei mezzi di rigore stabiliti dalla legge per astringervelo.

176. Quante volte però per mezzo di certificato di un uffiziale di sanità si provi l'impossibilità, in cui sono i testimonî di comparire alla presenza del presidente o del commessario del Re, allora il presidente ed il commessario del Re, o questo solo ne' casi di sua incumbenza, si recheranno, unitamente al cancelliere, alla dimora del testimonio infermo, per riceverne la deposizione.

Qualora poi il testimonio infermo, o impedito a viaggiare, si trovasse in luogo distante dalla residenza del Consiglio di guerra, sarà in facoltà del presidente incaricar dell'esame dello stesso l'autorità di polizia civile residente nella dimora del testimonio, o pure sommettere l'esame del testimonio assente al commessario del Re di altro consiglio di guerra più vicino, o al comandante di un corpo o distaccamento, per mezzo del comandante della provincia o valle, secondo che riuscirà più agevole e conveniente alla regolarità del servizio. Una tale delegazione potrà farsi in tutti i casi di assenza di testimonî, sempre che non emerga il bisogno di procedere all'atto di ricognizione o di affronto: nel qual caso la presenza del testimonio è indispensabile.

177. I quesiti da farsi al testimonio assente, o impedito a viaggiare, saranno scritti dal commessario del Re, e *vidimati* dal presidente del consiglio di guerra. Ai detti quesiti verrà unito un prospetto de' fatti e delle circostanze che possano porre in grado l'esaminatore di ben regolarsi, e di soggiungere delle altre domande, ove dalle risposte del testimonio risultassero necessarie per maggior chiarezza della processura.

178. Il presidente ed il commessario del Re assistiti dal cancelliere debbono sentire i testimonî venuti all'esame separatamente l'uno dall'altro, purchè talora non occorresse confrontarli tra loro.

L'esame de' testimonî dovrà farsi sempre fuori della presenza dell'imputato, ugualmente che del querelante e di ogni estranea persona.

179. L'esame de' testimonî si divide in quattro parti essenziali:

1.° presentazione:

2.° domande preliminari:
3.° domande sulla causa, o sia esame propriamente detto:
4.° conclusione.

180. La presentazione de' testimonî consiste nel riconoscere la legalità della venuta del testimonio, e l'identità della sua persona. Quindi dovrà spiegarsi, se egli sia uno di quelli descritti nella nota formata dal commessario del Re, a'termini dell'articolo 161, o fosse chiamato in contesto da altro testimonio esaminato, o presentato dalla parte querelante.

181. Alle dimande preliminari dee precedere l'avvertimento al testimonio di dire la verità, e di parlare senza timore. In seguito sarà richiesto di dire il suo nome, cognome, genitori, età, domicilio, patria e condizione. Indi gli si domanderà, se sia domestico, parente, o in alcun modo congiunto delle parti, ed in qual grado.

182. Le domande sulla causa debbono consistere in un dialogo che comincerà: *Che cosa sapete del delitto . . . . . .* Le altre interrogazioni sorgeranno dalla natura del fatto, dall'andamento, o dagli accidenti del discorso. Il presidente ed il commessario del Re si asterranno sempre di far domande indirette e suggestive, quelle cioè nelle quali è compreso il tenor delle risposte. È permesso però di fare osservare al testimonio le inverisimiglianze e le contraddizioni del discorso, nelle quali forse cade; e potrà obbligarsi a dimostrare la verità di quel che depone.

Ogni deposizione dee chiaramente contenere la causa della scienza, o sia il mezzo onde il testimonio ha acquistato la notizia del fatto. Quindi dovrà spiegare, se abbia veduto, o se abbia inteso il fatto o il discorso che narra.

183. Il presidente del Consiglio di guerra ha la facoltà di sperimentare colla detenzione qualunque testimonio che ricusi di dire la verità, comechè convinto di saperla. I casi in cui debbono i testimonî essere condotti alla verità per questi mezzi, e la misura con cui possono i presidenti usarne, son rimessi alla loro prudenza ed alla loro probità.

184. Intesa la deposizione del testimonio, il presidente la farà distendere dal cancelliere con quell'ordine di dialogo, che ha avuto luogo fra loro. Indi ne farà far lettura al testimonio, gliene spiegherà quelle parti che mai non intendesse, e quindi gliela farà in sua presenza sottoscrivere; e nel caso che non sapesse scrivere, ne sarà fatta menzione. Il presidente, il commessario del Re ed il cancelliere firmeranno anch'essi.

185. Allorchè il fatto che dà luogo al procedimento di un consiglio di guerra, sembra abbastanza provato co'documenti e detti di testimonî presenti, il commessario del Re, di concerto col presidente potrà tralasciare di ascoltare i testimonî assenti che saranno da loro giudicati meno essenziali, o superflui.

186. Se il testimonio non intendesse la lingua italiana, sarà destinato dal presidente un interpetre, da cui esigerà il giuramento preliminare di fedelmente tradurre: giuramento che ripeterà anche nella lingua del testimonio. Il presidente comunicherà le dimande per mezzo dell'interpetre al testimonio, e l'interpetre comunicherà le risposte del testimonio al presidente. La dichiarazione sarà scritta per intero nelle due lingue. Così l'originale, che la traduzione, verranno sottoscritte, come sopra si è detto. L'interpetre non sarà preso nè da' testimoni nella medesima causa, nè tra gl'interessati.

Degl' interrogatori dell' imputato.

187. L'imputato arrestato, o che si presenterà volontariamente nel principio, o nel corso dell'istruzione preparatoria del giudizio, riceverà un primo interrogatorio, sia dall'aiutante della piazza, aiutante-maggiore, o agente di polizia civile che lo arresterà ne'casi preveduti negli articoli 111 e 112, sia dal commessario del Re, qualora l'arresto segua dopo incominciata l'informazione. L'interrogatorio dell'accusato dee raggirarsi sul motivo del di lui arresto, o della sua spontanea presentazione. Questo interrogatorio nel caso di arresto dovrà riceverlo prima che entri nelle prigioni, e sarà ristretto alla dimanda, *se sappia i motivi del suo arresto.* In caso che si presenti, la domanda sarà, *perchè siasi volontariamente presentato.*

188. Se l'imputato dice d'ignorare la cagione del suo arresto, l'uffiziale che lo ha interrogato, gliela manifesterà.

Se rispondendo alla prima interrogazione, adduca per motivo dell'arresto, o della presentazione, il reato di cui viene imputato; potrà l'interrogante passare alla seconda dimanda, cioè, *che sappia del reato stesso.* Se l'incolpato, rispondendo successivamente alle suddette interrogazioni, passi a confessare il reato, allora l'uffiziale che lo interroga, potrà fargli tutte quelle domande, che suggerirà la narrazione stessa del fatto.

189. Secondo l'ordine del suddetto dialogo, il cancelliere distenderà la confessione dell'imputato, che l'uffiziale interrogante gli farà leggere e sottoscrivere, e nel caso non sappia scrivere, se ne farà menzione, facendogli sulla stessa prestare il giuramento.

190. Se il reo, confessando, comprendesse altri nel suo reato, gli sarà ricordata la santità del giuramento, e gli si avvertirà che dovrà un giorno ratificare il suo detto alla presenza di quello che nomina, e che forse colla istruzione regolare del processo potrebbe essere verificato il contrario: nel qual caso rimarrebbe convinto di falso. Se l'imputato persista nella sua confessione, ciò dovrà notarsi dal cancelliere; come pure dovrà notarsi, se egli si ritratti, o si modifichi.

191. Se l'imputato sarà negativo, ne sarà disteso un atto dal cancelliere, cifrato dall'uffiziale interrogante. È permesso al medesimo di dire tutto quello che voglia sulle imputazioni che egli sa, o che presume essergli state fatte. Di tutto quello che dice, ne sarà formato atto dal cancelliere; e se avrà allegato circostanze minoranti, o esclusive del reato, e ne avrà indicato le prove, se ne terrà conto nel corso delle informazioni, per quanto possa condurre all'accerto del vero.

192. Se l'imputato non intendesse la lingua italiana, sarà destinato da chi fa l'interrogatorio un interpetre, e verrà eseguito l'interrogatorio per mezzo dell'interpetre medesimo colle forme prescritte nell'articolo 186 di questo statuto.

Del costituto degl' inquisiti.

Art. 199. Acquistata la prova co' mezzi accennati nell'articolo 123, l'inquisito dovrà essere introdotto al *costituto*, libero da qualunque ligame. Il presidente comincerà ad avvertirlo che è stata già presa l'informazione del reato di cui è imputato; e perciò lo ammonirà a rispondere con verità alle interrogazioni che gli verranno fatte. Indi lo interroga lo stesso presidente. Il commessario del Re può fargli delle dimande nel corso del *costituto.*

200. La' prima interrogazione da farsi all'inquisito, sarà, *perchè si trovi sottoposto al giudizio.* Da questa prima si passerà alle altre che somministreranno le di lui risposte. Se l'inquisito sarà negativo, dopo le ammonizioni reiterate del presidente di dir la verità, sarà della negativa fatto un semplice certificato dal cancelliere, e cifrato dal presidente e dal commessario del Re; e l'inquisito sarà rimandato alla prigione. Sulla negativa non si esigerà giuramento.

201. Quando l'imputato confessi o interamente il suo reato, o con qualità, sieno scusanti, sieno aggravanti per se; o che comprenda altri nel suo reato; o aggiunga qualità scusanti, o aggravanti per gli altri, se gli farà prestare il giuramento sulla sua confessione, a' termini degli articoli 189 e 190.

Sono vietate al presidente ed al commessario del Re le dimande *suggestive* ed indirette, tendenti a strappare con artifizî la confessione dalla bocca dell'inquisito.

202. Se l'imputato ricusi di rispondere, o si finga muto, il presidente lo avvertirà che non sarà interrogato in alcun' altra parte del giudizio. Di tale circostanza ed avvertimento si distenderà un atto in nome del presidente, che sarà firmato dal medesimo, dal commessario del Re, e dal cancelliere.

203. Se l'inquisito ricusi di sottoscrivere una deposizione già fatta, gli si farà l'avvertenza, che si avrà come sottoscritta. Di una tale dichiarazione si formerà un atto, che sarà firmato dal cancelliere, e cifrato dal presidente e dal commessario del Re.

204. Allorchè vi sono più inquisiti dello stesso reato, essi sono costituiti separatamente l'uno dall'altro.

Se l'inquisito non intenda la lingua italiana, sarà destinato dal presidente un interpetre. Il *costituto* verrà eseguito colle forme prescritte nell'articolo 186. Sarà lecito all'imputato di ricusare la persona nominata, come sospetta: il presidente, trovando ragionevoli gli addotti motivi, dovrà eleggerne un'altra.

205. Di tutte le circostanze deposte nel *costituto*, che possono chiarir la verità ricercata, e di tutte le prove certe e perentorie del vero, che produrrà un imputato, sì a carico, che a discarico, dovrà tenersi tutto quel conto che la giustizia richiede.

206. La confessione dell'incolpato è un elemento di convinzione valutabile col criterio morale, come ogni altro mezzo di prova del fatto, che costituisce l'oggetto del giudizio.

Degli atti che precedono il giudizio.

Art. 207. Gli atti che precedono il giudizio, sono:

1.° l'intestazione del processo, o sia *rubrica*;

2.° la scelta del difensore, l'intimazione del termine, e la presentazione degli atti a difesa.

Della intestazione del processo.

Art. 208. Dopo il *costituto*, il commessario del Re dovrà scrivere l'intestazione del processo, fissando il titolo e la qualità del reato, di cui s'imputa il prevenuto, adottando le stesse espressioni delle *leggi penali*, e citandone gli articoli. Questa intestazione terrà luogo di accusa.

Della scelta del difensore, della intimazione del termine, e della presentazione degli atti a difesa.

Art. 209. Fatta l'intestazione del processo, l'accusato sarà condotto avanti il presidente ed il commessario del Re, e gli sarà intimato di scegliere un difensore. Se dica non averne, o di non saper chi nominare, il presidente glielo destina.

210. Il difensore dell'accusato dovrà essere scelto tra gli uffiziali, o tra gli avvocati e patrocinatori delle corti e tribunali esistenti nel luogo della convocazione del consiglio di guerra.

Della elezione del difensore si formerà un atto, dopo il quale sarà lecito all'inquisito di comunicare collo stesso, e con qualunque altra persona.

211. Se nello stesso reato fossero complici molti, un solo difensore verrà scelto per tutti dall'inquisito di maggior grado, ed in uguaglianza di grado, da quello di età maggiore; purchè

un solo difensore non fosse incompatibile per la difesa di taluni degl' imputati: nel qual caso sarà lecito a questi tali di scegliere altro difensore nelle classi stabilite nell' articolo precedente. La scelta del difensore fatta dal correo di maggior grado o età, dovrà notificarsi agli altri correi o complici; e qualora uno o più di loro dissentissero di affidare la propria difesa al difensore già scelto, potrà ciascuno nominarne un altro nelle classi prescritte.

Della nomina di questo difensore, in caso di dissenso, o dell' acquiescenza de' correi o complici nel difensore già scelto, si distenderà un atto dal cancelliere, che sarà annesso all' informazione.

212. Dopo eletto il difensore, gli si darà conoscenza del processo con tutti gli oggetti di convinzione, e verrà intimato a lui ed all' accusato il termine a difesa cinque giorni.

213. In questo tempo sarà permesso all' imputato di domandare tutti gli esperimenti di fatto, quando ne sieno capaci la natura del reato, e le vestigia che ne sono rimaste.

214. Nello stesso termine dovrà il difensore esibire al presidente ed al commessario del Re i capitoli de' mezzi di difesa, che intende produrre a discolpa del suo cliente, e la nota dei testimonî, che dovranno giustificarli.

Dovrà anche presentare tutti i documenti che crederà poter giovare all' imputato.

La nota de' testimonî non esaminati nella istruzione preparatoria del giudizio, che si vogliono far esaminare nel *dibattimento*, dovrà esser notificata, almeno ventiquattr' ore prima del *dibattimento*, dal ministero pubblico alle parti, e da queste all' altro.

215. L' eccezioni d' incompetenza di atti nulli, e quelle contro le persone de' testimonî, dovranno proporsi nel termine a difesa, ma dovranno discutersi dal consiglio di guerra, cui saranno proposte prima del *dibattimento*. Il consiglio di guerra ne farà quel conto che sarà di giustizia.

216. L' eccezioni d' incompetenza, e di atti nulli per la violazione delle forme, e quelle contro le persone de' testimonî, non essendo proposte nel termine di giorni cinque stabilito nell' articolo 212, restano coverte dal silenzio, e s' intendono rinunziate. Le nullità degli atti sostanziali preveduti nel cap. IV di questo titolo possono allegarsi in qualunque parte del giudizio, e non vi s' intende rinunziato giammai.

Disposizioni generali per la convocazione de' Consigli di guerra.

Art. 217. Nel terzo giorno del termine a difesa il commessario del Re farà la richiesta a chi convenga, per la nomina de' membri del consiglio da convocarsi.

Saranno quindi date le disposizioni, perchè nell' ordine del giorno susseguente sia pubblicata la nomina de' membri dello stesso, che verrà comunicata all' accusato.

218. I congiunti ed affini fra di loro, fino al quarto grado civile, non potranno essere membri di uno stesso consiglio di guerra.

Niun congiunto o affine dell' accusato, o della parte offesa, fino al quarto grado civile, potrà esser membro del consiglio di guerra, che dovrà giudicarlo. Niun sotto-uffiziale, o soldato potrà essere nominato giudice, se non sa leggere e scrivere, e se non conta tre anni di servizio.

219. Sarà lecito ad ogni accusato di ricusare uno de' giudici del consiglio di guerra col solo giuramento in parola d' onore, senza addurre alcun motivo, purchè la ricusa si faccia ventiquattr' ore prima di radunarsi il detto consiglio: ma non sarà lecito di ricusare il presidente, o più di un giudice, senza addurne la cagione.

220. Tutte le cause di ricuse diffinite dalla legge potranno allegarsi dagl' imputati contro qualunque membro del consiglio di guerra, che dovrà giudicarli.

In ogni caso di ricusa si provvederà momentaneamente al surrogamento del membro ricusato.

Le ricuse de' giudici del consiglio di guerra di corpo, o di guarnigione, saranno discusse dal comandante della provincia o valle, inteso il commessario del Re del consiglio di guerra di corpo, o di guarnigione. Le ricuse de' giudicanti del consiglio divisionario, di nomina del comandante della divisione saranno discusse dal comandante medesimo, inteso il commessario del Re della propria divisione: quelle de' giudicanti dell' alta corte e di nomina del comandante in capo, saranno discusse dallo stesso, inteso il segretario dell' alta corte.

221. I motivi di ricusa de' membri de' consigli dovranno allegarsi nel termine di ore ventiquattro dopo la comunicazione della nomina fatta all' imputato. Scorso un tal termine, s' intenderà che egli non abbia alcun membro del consiglio in sospetto.

222. Ogni membro del consiglio di guerra, incluso il presidente, avrà un voto decisivo, escluso il commessario del Re. I giudici de' consigli di guerra non adducono motivo del loro giudizio sul fatto imputato.

Questa parte del giudizio non è che l' espressione dell' intima

convinzione prodotta nell'animo de' giudici dal complesso delle prove.

Ciascun giudice pronunzia il suo voto col sentimento della certezza morale, prodotto in lui da' mezzi di prova raccolti secondo le leggi, e valutati col senso comune.

L'intima convinzione, che determina il giudizio sul fatto, nella lingua del foro chiamasi *criterio morale.*

Il criterio morale non ha luogo nell'applicazione della pena. Il criterio di questa consiste nella comparazione del fatto già accertato col caso previsto dalla legge. Il rapporto de' termini della definizione del fatto colla ipotesi dell'articolo penale è invariabilmente fissato: questa regola l'arbitrio del giudice in quella parte del giudizio, che applica la pena al reato.

223. La pluralità assoluta de' voti calcolata sul numero de' membri votanti del consiglio di guerra, formerà la decisione.

224. Ne' giudizî per reati che importano pena di morte, perchè possa aver luogo la dichiarazione, *che l'accusato è colpevole*, dee contenere almeno due voti di più di quelli, che si sono pronunziati, o per lo *non consta abbastanza che sia colpevole*, o per *l'innocenza dell' imputato.*

225. In ogni caso di parità assoluta di voti, avrà sempre luogo il parere più mite. Se i voti saranno divisi in tre porzioni, in modo che nella deliberazione risulteranno le tre risposte espresse nell'articolo 267; e se la formola *è colpevole* non abbia la pluralità assoluta di voti, e la formola *non è colpevole* non ne abbia per lo meno la metà, si ha per adottata la formola: *Non consta abbastanza che sia colpevole.*

226. Se per qualche improvviso caso, dopo cominciato il *dibattimento*, uno de' membri del Consiglio di guerra non potesse votare, non si sospenderà la deliberazione: ma allora il voto del presidente, qualunque sia la causa, avrà forza di due voti, purchè sia egli del sentimento più mite. In diverso caso passerà come un sol voto, ed avrà luogo la decisione secondo le regole stabilite. Se l'impedimento accadesse in persona di più di un giudice, allora sarà sospeso il *dibattimento*, sino a che sarà svanito l'impedimento, o saranno surrogati altri giudici. Nel primo caso potrà proseguirsi, dandosi lettura di tutto quello, che si era precedentemente fatto: nel secondo caso il *dibattimento* si comincerà da capo.

227. La riunione del Consiglio di guerra si farà nel luogo indicato dal presidente. I membri del medesimo vestiti in completo uniforme, ed avendo in loro potere le rispettive patenti, vi si porteranno dopo udita la messa dello Spirito Santo.

Della riunione del Consiglio di guerra, e del modo di giudicare.

228. Nel giorno stabilito si radunerà il Consiglio nel luogo e modo indicato nell' articolo precedente.

I membri dello stesso si distribuiranno intorno ad una tavola coll' ordine seguente. Alla testa della tavola, sopra cui debbono essere la parte del codice del regno, contenente *le leggi penali*, il presente statuto, ed i comodi per iscrivere, sederà il presidente: alla sua destra il giudice più elevato in grado, ed a gradi uguali, il più antico: indi gli altri successivamente per gradi ed antichità, fino alla sinistra del presidente dove sederà il commessario del Re. Il cancelliere avrà un tavolino separato dietro del commessario del Re.

Situato in tal maniera il consiglio, il presidente annunzierà il motivo per cui siasi riunito. Indi farà inoltrare nel luogo della riunione l' inquisito sciolto da qualunque ligame, ed accompagnato dal suo difensore, e da una scorta sufficiente, che resterà nell' ingresso; collocandosi delle sentinelle alle finestre, quando il luogo lo esiga. Il reo sederà in un piccolo scanno a tal uopo destinato, dal quale si alzerà tutte le volte, che uno de' componenti il consiglio di guerra gli diriga la parola, o che egli risponda, o prenda la parola.

Il difensore avrà una sedia discostà dalla tavola del consiglio; ma, dovendo parlare, si alzerà in piedi.

Interverrà il querelante, se siasi presentato.

229. Il consiglio di guerra in tal modo riunito, dovrà

1.° decidere sull' eccezioni proposte dall' inquisito, e sistemare gli articoli a difesa;

2.° eseguire il *dibattimento;*

3.° emanare la sentenza.

Della decisione dell' eccezioni, e del sistemar la prova.

Art. 230. Qualora per parte dell' imputato si fossero proposte dell' eccezioni, a' termini dell' articolo 216, il consiglio di guerra le discuterà, e profferirà il suo giudizio.

Se l' eccezioni riguarderanno le persone de' testimonî, queste verranno decise, a norma degli articoli 164, 165, e seguenti.

Se l' eccezione fosse d' incompetenza, sarà decisa, a' termini della legge; ed ove sia trovata ammessibile, il consiglio resterà disciolto, rimettendosi tra ventiquattr' ore il processo alla corte competente, ne' modi indicati.

Per l' eccezioni riguardanti nullità di atti, si atterrà il consiglio al prescritto nel capitolo IV di questo titolo.

231. È delle attribuzioni del consiglio di guerra il limitare

gli articoli di difesa, rigettando tutti quelli, che non abbiano con questa veruna relazione, e di limitare ugualmente la nota de' testimonî prodotti sugli articoli ammessi, quante volte ne creda il numero eccessivo. Esso può dispensarsi dall' esame de'testimonî nel *dibattimento*, quando non cada più dubbio sulla esistenza de' fatti e delle circostanze, che debbono provare i testimonî che vogliono prodursi.

232. Nessun testimonio non indicato nella nota del ministero pubblico, del querelante, o dell' inquisito, potrà presentarsi al *dibattimento*; salvo il prescritto nell' art. 255.

Del dibattimento.

Art. 233. Decise l' eccezioni, e sistemati gli articoli della difesa e la nota de' testimonî, si apre il *dibattimento*. Il primo atto è il rapporto della informazione, che viene eseguito dal commessario del Re. In questo rapporto non possono esser lette le deposizioni de' testimonî.

234. Terminato il rapporto, il presidente interroga l' accusato del suo nome, cognome, genitori, patria, età, domicilio e professione. Indi lo avverte della importanza dell' atto a cui assiste, e della necessità di prestarvi tutta la sua attenzione.

Dove sieno più accusati dello stesso reato, saranno tutti interrogati nel modo suddetto, e tutti saranno presentati al *dibattimento*, che si fa per ciascun di essi, ed a tutti sarà permesso fare delle osservazioni, in conformità di quanto sarà detto in appresso.

235. Il commessario del Re legge in seguito la *rubrica* del processo che sta in luogo dell' atto di accusa. Indi il presidente, dirigendosi all' accusato, replicherà il contenuto della rubrica, e gli dirà: *Ecco di che voi siete accusato: ora sentite le prove che saranno addotte contro di voi.*

236. Il commessario del Re presenta dopo al consiglio di guerra i testimonî da esaminarsi, secondo la nota. Questi saranno trattenuti in una camera destinata per essi. Non sarà loro permesso di uscire prima che vengano chiamati dal consiglio. Il presidente prende delle precauzioni per impedire a' testimonî di conferire insieme sugli oggetti del giudizio, prima di essere esaminati nella udienza.

237. Il presidente fa leggere dal cancelliere ad alta voce i processi verbali e le dichiarazioni relative al *corpo del delitto*, quando si tratti di genere di prova principale, e non suppletoria, o la *generica* non si confonda colla *specifica*.

238. Saranno letti dal cancelliere tutti i documenti raccolti nella istruzione preparatoria, o che facciano prova per loro stessi, o che sostengano il detto de' testimonî. L' accusato ed il

suo difensore saranno richiesti di osservarli un per uno, e di dire se abbiano ad allegare cosa alcuna contro di essi.

239. Il presidente fa leggere i documenti prima o dopo le deposizioni de' testimonî, o nel corso delle medesime, nel momento che crederà più opportuno.

240. Il presidente fa porre sotto gli occhi dell'accusato tutti gli oggetti relativi al reato, che possono servire tanto a carico, che a discarico. Egli lo interrogherà se li conosca. Durante questo interrogatorio, i testimonî non saranno presenti.

La medesima ricognizione si farà eseguire da'testimonî, de' *reperti*, presente l'accusato, colle cautele necessarie a verificare l'identità degli oggetti a' termini dell'articolo 134.

241. I testimonî chiamati depongono separatamente l'uno dall'altro. Sono intesi prima i testimonî del ministero pubblico e del querelante, secondo l'ordine con cui furono descritti nelle rispettive liste, o con quel miglior ordine che credesse il presidente, sentito il commessario del Re.

242. Il presidente domanda al testimonio il suo nome, cognome, genitori, età, patria, domicilio, e professione. Indi lo interroga, se conosca l'accusato, ed il querelante, o l'offeso; se sia parente dell'uno o dell'altro, ed in qual grado. Domanda inoltre, se abbia egli con alcuna delle parti qualche relazione di dipendenza, e d'interesse.

243. Dopo le sopraddette dimande il presidente farà prestare a ciascun testimonio il giuramento di parlare senza odio e senza timore, e di dire la verità.

Si farà menzione di questa formalità nel processo verbale del *dibattimento*.

244. Invita indi il testimonio a deporre tutto ciò che è a sua notizia intorno a' fatti, pe' quali è tradotto in giudizio l'accusato: ricorda al testimonio la santità del giuramento, sotto il quale egli è chiamato a deporre. Dopo queste interrogazioni ed insinuazioni, il testimonio farà la sua narrazione del fatto, nel corso della quale non potrà da alcuno essere interrotto. Variando un testimonio dalla sua deposizione scritta, sarà rimenato alla verità, dandogli, a differenti riprese ed in dettaglio, una più o meno estesa lettura della medesima.

245. Dopo la deposizione il presidente domanda al testimonio, se egli ha inteso parlare dell'accusato presente.

Domanda in seguito all'accusato, se abbia nulla a rispondere a quanto è stato detto contro di lui.

246. L'accusato ed il suo difensore possono per mezzo delle vicendevoli domande e risposte aprire il dialogo co'testimonî. Il querelante può fare le sue interrogazioni all'accusato ed a'testimonî dello stesso. L'organo delle dimande fra'testimonî, l'accusato ed il querelante è il presidente. Queste parti non possono entrare in dialogo diretto tra loro.

247. Il presidente può domandare al testimonio ed all' accusato tutti gli schiarimenti, che crede necessarî alla manifestazione della verità.

Il commessario del Re e ciascuno de' giudici hanno la medesima facoltà, richiedendo la parola al presidente.

248. Dopo l'esame de' testimonî del pubblico ministero e del querelante, entreranno quelli dell' accusato. All' esame di ciascuno precederà l' esposizione del fatto, e l' oggetto sul quale l' accusato, o il difensore voglia che versi l' esame.

249. I testimonî, da qualunque delle parti sieno prodotti, non si potranno mai l' un l' altro interrogare, onde evitare il pericolo di qualche premeditato concerto tendente ad alterare la verità.

250. I testimonî, che hanno fatto la loro deposizione, possono rimanere nella sala di udienza.

Il presidente può ordinare che uno o più di essi escano di questa sala, e che sieno poscia di bel nuovo introdotti, per essere ancora intesi o divisi, o uniti insieme.

Il commessario del Re, ciascun giudice, il querelante e l'accusato possono anch' essi domandare lo stesso.

251. Le deposizioni de' testimonî assenti, o morti; quelle delle persone, alle quali è concesso di fare le deposizioni per iscritto, a' termini degli articoli 172 e 173; quelle de' testimonî, pe' quali sienvi de' documenti che provino essere legittimamente impediti; e quelle in fine de' testimonî, che il consiglio di guerra avrà determinato non esser necessario di sentire vocalmente, saranno lette nel *dibattimento* e messe in discussione colle altre prove raccolte. I giudici ne faranno quel conto, che la qualità del testimonio, e l' insieme delle prove potrà suggerire al loro criterio morale.

252. Dove sieno più accusati nello stesso giudizio, il presidente di accordo col commessario del Re stabilirà da quali di essi debba cominciarsi il *dibattimento*, e quali testimonî debbano essere esaminati, e con qual ordine.

253. I periti ed i testimonî dell' *in genere* esaminati con giuramento, non è necessario che intervengano al *dibattimento*,

1.° purchè si tratti di prova *generica* principale, e non suppletoria;

2.° purchè la prova *generica* non si confonda colla *specifica*;

3.° purchè non sieno dati in nota dal ministero pubblico, o dalle parti, e con deliberazione nell' atto del *dibattimento*, o prima, non sia stato dichiarato necessario doversi sentire.

254. Nel caso di rei confessi, il *dibattimento* si fa col reo, e co' testimonî, che hanno verificato o impugnato le circostanze della confessione, secondo la diversa natura di esse.

255. Nel caso che lo sviluppo de' fatti nel *dibattimento* indicasse qualche persona necessaria a sentirsi, o qualche testimonio da prima creduto poco essenziale, e non fosse possibile che essa potesse comparire all'udienza nel giorno stesso della seduta del consiglio di guerra; allora il consiglio dovrà deliberare, se il *dibattimento* debba continuare, o differirsi.

In qualunque caso, il consiglio dovrà in un atto deliberativo esporre la cagione, per cui avrà deciso di sospendere, o continuare il *dibattimento*.

Qualora la proroga resti confermata, sarà in facoltà dello stesso Consiglio il far ritornare, o il trattenere quei soli testimonî, che avessero rapporto con quelli non ancora intesi.

256. Non parlando l'arrestato, o alcuno de' testimonî la lingua italiana, il presidente del consiglio nomina un interpetre, e gli fa promettere con giuramento di fedelmente tradurre il discorso, che dee ripetere a voce a coloro che parlano differente linguaggio. Il ministero pubblico o l'accusato possono ricusare l'interpetre, qualora ne adducano ben fondati motivi. Ove ciò accada, il consiglio deciderà sulla causa della ricusa: e trovandola giusta, il presidente nominerà un altro interpetre.

257. Di tutti gli atti del *dibattimento* si distinguerà quella parte, sulla quale gl'imputati, ed i contrarî testimonî convengono colla prova contenuta nella istruzione preparatoria del giudizio, che per tale oggetto sarà scritta a due colonne, lasciandone una vota, onde il cancelliere vi possa notare che l'atto è risultato conforme alle prove d'istruzione, o viceversa vi possa distintamente riportare tutte le variazioni, ed il tenore delle dimande e delle risposte col risultamento delle discussioni, nelle quali siasi verificato un fatto contrario alle prove antecedenti.

Tali atti sono distesi a misura che restano conclusi nella discussione; e prima di procedere oltre, il cancelliere ne dovrà far lettura in presenza delle parti.

258. Il processo verbale del *dibattimento* dovrà eziandio contenere i principali mezzi di difesa, e le deposizioni de' testimonî prodotti per sostenerli.

259. Se dal risultamento delle discussioni la deposizione di un testimonio apparisca evidentemente falsa, il presidente d'ufficio, o ad istanza del commessario del Re, o della parte querelante, o dell'accusato, fa sull'istante porre il testimonio in istato di arresto, e lo rimette al giudice competente, perchè proceda nelle forme.

In simili casi il consiglio dovrà determinare, se debbasi proseguire il giudizio, o rimetterlo ad altra seduta.

Il presidente dee rigettare tutto ciò che tendesse a prolungare il *dibattimento*, senza speranza di conseguire maggior certezza ne' risultamenti.

260. Terminato il *dibattimento*, il querelante, qualora vi fosse, avrà la parola per sostenere i suoi dritti, e per la riparazione de' danni ed interessi sofferti. Il commessario del Re conchiuderà, provocando la pena stabilita dalla legge. È in sua facoltà il variare dall' accusa, a tenore de' fatti sviluppati nel *dibattimento*, adottando, sia le circostanze aggravanti, sia le circostanze minoranti o esclusive del reato, che saran risultate dalla discussione.

L' accusato ed il difensore svilupperanno tutti i mezzi di difesa.

La *replica* è permessa al commessario del Re ed al querelante: ma l' accusato ed il difensore hanno il dritto di essere gli ultimi a parlare.

Ognuno dee dimandare la parola al presidente.

261. Il presidente di ogni consiglio di guerra, oltre alle funzioni di giudice ed alle obbligazioni di sopra indicate è rivestito del potere, che si chiama *di discrezione*, in virtù del quale esso può fare di sua autorità tutto ciò, che creda conducente a scoprire la verità. La legge in ciò si affida al suo onore, ed alla sua coscienza.

262. Terminato così il *dibattimento*, il presidente dichiara sciolta l' udienza.

Il commessario del Re resta, per esercitare le sue funzioni di pubblico ministero. Il querelante, l'accusato, ed ogni altra persona esce dalla sala del consiglio.

Il cancelliere resta per assistere alla deliberazione del consiglio.

Della deliberazione, e della sentenza.

Art. 263. La deliberazione è segreta. Il presidente riepiloga la causa, e la riduce a' suoi più semplici punti, riassumendo l' affare colle principali circostanze che l' accompagnano, acciocchè i giudici veggano lo stato della causa e l' importanza di essa, e ne comprendano tutti i rapporti, che influiscano a determinare la loro morale certezza nella prolazione del giudizio. Dopo passa alla quistione di fatto.

264. Il presidente incomincia dal proporre la quistione, se l' imputato sia colpevole del fatto, tale quale gli è imputato nella *rubrica*, o sia intestazione del processo, o secondo le conclusioni del pubblico ministero, nel caso che con esse siasi variato dalla *rubrica*.

265. Se la *rubrica* comprenda più reati, o si tratti di giudicare più accusati, la stessa quistione si propone separatamente sopra ciascun fatto, o sopra ciascun imputato.

266. Non è lecito al presidente di proporre la quistione *intenzionale*, cioè la quistione se l' imputato abbia commesso l' azione con una volontà deliberata di nuocere col suo reato.

267. Quando il votante non creda di dover fare dichiarazioni speciali sulle diverse qualità, o circostanze aggravanti, che fossero espresse nella *rubrica*, o nella quistione di fatto posta dal presidente, risponde con una delle seguenti formole:

Consta che l' accusato è colpevole:

Non consta abbastanza che sia colpevole:

Consta che non è colpevole.

268. Se il votante creda che l' accusato sia bensì colpevole del fatto che gli è imputato nella *rubrica*, ma stimi che qualche qualità o circostanza espressa debba escludersi, o non sia abbastanza provata, lo dichiara; e risponde, per esempio:

Si, è colpevole dell' omicidio, ma senza premeditazione, o sevizia:

Si, è colpevole del furto, ma senza rottura, o domesticità, e simili: ovvero; *ma non consta della premeditazione, della rottura*, ed altro.

269. Se l' accusato o il suo difensore avessero allegato qualche circostanza o qualità, la quale non escluda il fatto, o le qualità e circostanze espresse nella *rubrica* e nella quistione proposta dal presidente, ma tuttavia distrugga o attenui l' imputazione criminosa, per esempio *di avere bensì ucciso il tale, ma per legittima difesa di se medesimo, o di altri, e dietro una grave provocazione, o per caso*, e simili; il presidente subito dopo la prima quistione interpella i giudici sulla qualità allegata a difesa. Essi rispondono con una delle seguenti formole. *Consta: Non consta.*

Se le dette qualità o circostanze allegate sono diverse, o indipendenti l' una dall' altra, debbono farsi altrettante separate quistioni.

270. Se ad alcuno de' giudici sembrasse omessa qualche quistione influente al giudizio, può chiedere al presidente di sottoporla alla deliberazione de' giudici.

Il presidente raccorrà i voti cominciando dal grado inferiore, e darà in ultimo il suo.

Il giudizio del fatto si distende in conformità del risultamento de' voti giusta le regole stabilite negli articoli 222 a 225. Le stesse regole hanno luogo rispetto alle quistioni sulle qualità, o circostanze aggravanti o attenuanti il reato.

271. Disteso il giudizio del fatto, se il consiglio di guerra avrà pronunziato che l' accusato non è colpevole, non si passa più oltre.

L' accusato messo in libertà non potrà essere più tradotto in giudizio per quel reato stesso.

272. Il consiglio di guerra nel caso di assoluzione riserva all' assoluto ogni azione, che potesse competergli contro chiunque, a' termini del dritto, da sperimentarsi presso il giudice competente.

273. Se il consiglio di guerra abbia adottato la seconda delle formole, cioè *Non consta abbastanza che l'accusato sia colpevole*, ordina a norma delle circostanze, che sia posto in *libertà provvisionale* semplicemente; o che sia l'incolpato posto in *libertà provvisionale*, sotto la vigilanza de' superiori, o della polizia.

Finalmente quando il consiglio di guerra creda che rimangono gravi suspicioni contro l'accusato, può ordinare che sia ritenuto sotto custodia. In tutti i casi sopraddetti il consiglio di guerra ordina che sia più ampiamente istruito il processo per un tempo che non sia maggiore di mesi sei, ed ingiunge al commessario del Re di procedere, a norma del capitolo V di questo titolo a nuove informazioni.

274. Se il consiglio di guerra nel giudizio del fatto abbia dichiarato l'accusato colpevole, il presidente passa alla quistione di dritto.

Il presidente interpella il consiglio, se creda doversi applicare la pena proposta dal commessario del Re nelle sue conclusioni.

Il presidente dà lettura del testo della legge, e prende il parere de' giudici, cominciando dal grado inferiore. Se questa non è ammessa dalla pluralità dei voti, il presidente dimanda a' giudici con qual pena debba punirsi il colpevole.

Se nella determinazione sul dritto emergono trai giudici diverse opinioni, la più severa non può adottarsi, se non nell'unico caso, che abbia per se oltre la metà de' suffragi.

Se, esclusa la più severa, rimangono più di due, si pone alla votazione la meno benigna. Se questa non ha la maggioranza assoluta, resta esclusa.

Quando ne rimangono due sole, i giudici debbono determinarsi per una di esse, ed in parità è adottata la più benigna, a norma dell'articolo 225.

275. La sentenza del consiglio di guerra porta la data del giorno e luogo in cui è pronunziata, il nome, cognome, età, patria, condizione, e domicilio dell'accusato: fa menzione di essersi sentito nel *dibattimento* l'accusato ed il suo difensore, il commessario del Re e la parte querelante, se vi era e siasi presentata: riporta il giudizio del fatto e quello del dritto: espone i motivi di quest'ultimo: e cita letteralmente gli articoli della legge penale applicata.

276. Il cancelliere in presenza del consiglio, sotto la dettatura del presidente, scriverà il giudizio ragionato in seguito del processo verbale, il quale sarà chiuso e firmato prima da tutti i membri votanti, e poi dal commessario del Re, e dal cancelliere medesimo.

277. Il commessario del Re informa il superiore del proprio

corpo ed il comandante della provincia o valle, o della divisione, del risultamento del giudizio, per indi procedere alla esecuzione di esso.

278. Se il consiglio avesse deciso la sua incompetenza, il commessario del Re consegnerà al comandante suddetto tutte le carte compilate, onde questi le trasmetta all' autorità competente, alla cui disposizione terrà l' imputato.

279. Se si fosse dichiarata la nullità di uno, o più atti del processo, si procederà alla rifazione degli stessi, giusta le regole stabilite nel capitolo IV del titolo II di questo libro.

280. Se la sentenza del consiglio di guerra dichiara l' innocenza dell' imputato, la copia del giudizio in quadrupla spedizione sarà passata al comandante della provincia o valle, che, dopo avervi apposto la sua firma, ne manderà una al corpo dell'assoluto, e le altre al comandante della divisione militare, per tenerne una nell' archivio della divisione, e rimettere l'altre due al supremo comando militare.

L' accusato, in di cui favore il consiglio dichiara *che consta di non essere colpevole*, sarà posto in libertà, e reso all' esercizio del suo impiego.

281. Se il consiglio di guerra decida di prendersi più ampie informazioni, resta a carico de' funzionari a' quali compete, l' esecuzione della decisione, giusta le regole prescritte nel capitolo V del titolo II di questo libro. L' inquisito resterà in quel modo che sarà stato determinato, a' termini dell' articolo 273.

282. In caso di condanna ad una pena qualunque, il commessario del Re, dopo aver dato conto del giudizio al comandante della provincia o valle, o della divisione, si porterà unito al cancelliere a farne lettura al reo in presenza della guardia riunita sotto le armi.

283. Quando si tratta di sentenze suscettive di richiamo, a' termini degli articoli 18 e 26, il commessario del Re, dopo la lettura del giudizio, avvertirà il condannato, che da quel momento gli corre il termine di ore ventiquattro per produrre il richiamo. Dallo stesso punto correrà il termine pel richiamo al commessario del Re.

Dell' esecuzione della lettura della sentenza, e della intimazione del termine per il reclamo, il cancelliere distenderà un certificato in seguito della sentenza.

284. Se, scorso il termine di ore ventiquattro dopo la lettura, non siasi reclamata la revisione, il commessario del Re si porterà dal comandante militare, e gli farà istanza di dare gli ordini per l' esecuzione della sentenza.

285. Fra tre giorni dopo l' esecuzione il commessario del Re del Consiglio di guerra di corpo, o di guarnigione, avrà cura di trasmettere in sestuplicata spedizione la copia del giudizio al

comandante della provincia o valle, che, dopo avervi apposto la sua firma, ne rimetterà tre al comandante della divisione militare, per mandarne due al Supremo Comando militare, e ritener l'altra per l'archivio della divisione; ne trasmetterà un'altra all'autorità giudiziaria dell'ultimo domicilio del condannato; la quinta la farà conservare nell'archivio della provincia o valle e la sesta la rimetterà al Consiglio di amministrazione del corpo, di cui facea parte il condannato, affinchè sia subito provveduto a quel che convenga, circa la cancellatura diffinitiva del condannato da tutti gli stati di soldo, o circa il passaggio di lui ad altro trattamento, a norma delle leggi di amministrazione militare.

Le copie poi delle sentenze de' consigli divisionarî saranno rimesse al comandante della divisione rispettiva per l'opportuna diramazione.

286. Le minute delle processure formate, e de' giudizî pronunziati da' consigli di guerra, saranno trascritte con accuratezza sopra un registro, del quale ciascun commessario del Re sarà depositario.

Questo registro sarà contrassegnato dal presidente del rispettivo Consiglio.

287. Sarà inviato nel principio di ciascun mese da' commessarî del Re de' diversi consigli di guerra a' rispettivi comandanti di corpo, di provincia o valle, e di divisione, per essere trasmesso al supremo Comando militare uno stato di tutte le processure decise nel mese già scorso, o pendenti, colle relative osservazioni, a norma de' modelli che saranno diramati.

Della circoscrizione e rifazione degli atti nulli.

Art. 288. La nullità degli atti può aver luogo

1.° per la mancanza degli atti sostanziali del procedimento;

2.° per la violazione delle forme del processo.

289. Vi è luogo all'annullamento per la mancanza degli atti sostanziali,

1.° quando ne' delitti di fatto permanente manchi assolutamente la prova del *corpo del delitto*;

2.° quando siasi mancato di estendere l'istruzione preparatoria del giudizio anche alle circostanze scusanti addotte nel primo interrogatorio dell'imputato.

290. La violazione delle forme porta seco l'annullamento degli atti, quando non sieno stati intesi l'accusatore e l'accusato negli atti d'istruzione, ne' quali è prescritto il loro intervento.

La nullità degli atti, ne' quali non sia stato inteso l'accusato, non può opporsi dall'accusatore, e viceversa.

291. Gli atti dichiarati nulli debbono rifarsi dall'atto più an-

tico colpito di nullità. Gli atti posteriori ad un atto omesso e dichiarato nullo non debbono tutti ed indistintamente essere annullati, ma quelli soli che abbiano coll'atto omesso o annullato un nesso tale ed una tal dipendenza, che la loro esistenza sia incompatibile colla dichiarata nullità dell'atto precedente.

292. Gli atti annullati non possono servire più di elementi di convinzione contro, o a favore dell'accusato.

293. Se il consiglio di guerra trovi che un atto di procedura è nullo, e che la nullità di questo atto importi la nullità di altri atti posteriori, esso determinerà che si rinnovi l'istruzione del primo atto annullato. Se l'atto annullato non tragga seco l'annullamento della procedura ulteriore, disporrà che venga sostituito un atto regolare all'atto annullato.

Il presidente ed il commessario del Re sono incaricati della rifazione degli atti nulli.

294. Gli atti rifatti in luogo degli atti omessi o annullati, sono soggetti, come tutti gli altri atti del processo, al pieno calcolo del criterio morale de' giudicati.

295. Compita la rifazione degli atti, si riunisce il consiglio di guerra, e si pronunzia il giudizio, secondo le forme prescritte.

Della più ampia istruzione.

Art. 296. Quando il consiglio di guerra, a norma dell'articolo 273, dichiara che *non consta abbastanza che l'accusato sia colpevole*, ed ordina che sieno prese più ampie informazioni, dovrà assegnarne le ragioni, e specificare ciò che rimane a farsi.

297. Il presidente ed il commessario del Re, seguendo le tracce indicate dal consiglio di guerra, e tutte le altre che crederanno utili allo sviluppo della verità, esamineranno nuovi testimonî; rintracceranno tutti i nuovi argomenti che potessero esservi, sì in aggravio, che a discolpa dell'accusato; ed ecciteranno gli uffiziali della polizia del luogo del commesso reato, e qualunque altro pubblico funzionario a somministrarne degli ulteriori.

Anche il querelante e l'offeso possono somministrare nuovi argomenti e mezzi di prova. L'accusato poi potrà produrre anch'egli tutte le prove valevoli a dissipare l'accusa, e chiedere che si proceda al giudizio di assoluzione.

298. Qualora i nuovi mezzi di prova raccolti dagl' istruttori fossero atti ad avvalorare le prove, che il consiglio di guerra trovò insufficienti, e ne somministrassero de' nuovi in appoggio delle accuse, il commessario del Re chiederà al presidente del

consiglio, che l'accusato sia posto in istato di arresto, ove non vi si trovasse di già.

Eseguito l'arresto, l'accusato sarà interrogato dal presidente sulle nuove prove emerse contro di lui, e se lo crede opportuno, anche sopra quelle che già esistevano.

Dopo questo interrogatorio si compie la nuova istruzione ne' modi ordinarî.

299. Se non si fossero conseguite delle maggiori prove contro l'accusato, ma anzi egli avesse prodotto nuovi argomenti a propria difesa, per cui facesse istanza pel giudizio; allora si compie l'istruzione sopra i mentovati argomenti.

Tanto nel primo, che nel secondo caso sarà radunato il consiglio di guerra, dove saranno chiamati in preferenza quei membri, che aveano opinato per la più ampia istruzione, nel caso che fossero presenti sul luogo; e da questo consiglio sarà pronunziata la decisione diffinitiva.

300. Quando la prima sentenza del consiglio avesse posto l'accusato sotto custodia per un dato tempo, spirato il termine prescritto, il commessario del Re dovrà fare istanza per l'esecuzione del nuovo giudizio. Se non sono sopravvenute nuove prove, l'accusato sarà messo *provvisionalmente* in libertà.

Se l'istruzione non è compiuta, il consiglio di guerra potrà prorogare il termine prefisso nella sentenza per un tempo, che non sia maggiore di mesi tre, ovvero potrà mettere l'imputato in *libertà provvisionale*.

301. La disposizione del precedente articolo non impedisce che l'imputato possa in progresso venir soggettato ad un nuovo giudizio, ove emergessero nuove prove, fino a che non cessi l'azione penale in forza di un giudicato, che dichiari dissipata l'imputazione.

Del procedimento contro gli assenti.

328. Quando l'incolpato soggetto alla giurisdizione militare fosse assente, per non essersi potuto arrestare, o che dopo l'arresto, o dopo di essersi presentato, si sia sottratto, o finalmente dopo di essere stato messo in libertà provvisionale non siasi presentato ad ogni richiesta della giustizia militare, ha luogo contro al medesimo il giudizio contumaciale.

329. Il commessario del Re, dietro l'ordine ricevuto dal comandante militare, a norma dell'articolo 115, richiederà dal presidente del consiglio di guerra rispettivo, che sia spedito contro l'incolpato assente la *citazione a presentarsi*.

La citazione a presentarsi si spedisce a nome del consiglio di guerra competente, rappresentato dal presidente e dal commessario del Re.

330. La citazione chiama l' incolpato, perchè venga tra giorni quindici a presentarsi innanzi al presidente del consiglio di guerra competente, per rispondere alle cose, di cui viene incolpato.

Questa citazione verrà pubblicata all' ordine del giorno del capoluogo della provincia o valle, dove è stato commesso il reato, e si rimetterà all' autorità giudiziaria della patria di domicilio dell' imputato, perchè sia affissa alle mura di lui abitazione, se ne abbia, e di più notificata al di lui prossimo congiunto fino al terzo grado, se vi esista; ed in mancanza di congiunti, e di abitazione propria, verrà affissa alla casa comunale.

331. La risposta dell' autorità giudiziaria del luogo, di aver adempito a quanto viene prescritto nell' articolo precedente colla minuta della citazione, forma parte dell' istruzione preparatoria del giudizio contro gli assenti.

332. Durante il termine della citazione a presentarsi, il presidente ed il commessario del Re non lasciano di compire l' istruzione preparatoria del giudizio.

333. Qualora l' incolpato voglia ubbidire alla chiamata del magistrato, e tema forse dell' esecuzione degli ordini di arresto precedentemente dati, si provvede di un salvo-condotto dell' autorità giudiziaria della patria, o domicilio, che sarà valevole per quel numero di giorni che gli sia necessario, per portarsi alla residenza del consiglio di guerra che lo ha chiamato.

334. Se spirato il termine della citazione non si è presentato, nè in altro modo pervenuto nelle mani della giustizia, si procede al giudizio in contumacia.

335. Le formalità che si debbono eseguire contro i contumaci, sono quelle medesime prescritte contro gli accusati presenti, colla differenza che quando l' accusato è contumace, la formola dell' interrogatorio non ha luogo; e nelle altre forme bisogna omettere tutto ciò, che suppone l' accusato presente in tutto quello che può farsi in sua presenza.

336. Le sentenze de' consigli di guerra contro i contumaci non avranno altri effetti che quegli stessi che dalle leggi si attribuiscono a simili giudizî profferiti dalle corti criminali del regno.

337. Nessuno in qualità di difensore o patrocinatore può presentarsi per difendere l' imputato contumace. Possono comparire i parenti e gli amici del contumace per iscurare la sua assenza, e domandare per lui un termine a presentarsi, qualora provino che egli è nell' assoluta impossibilità di farlo nel termine della citazione.

Il presidente ed il commessario del Re, se trovano legittima la scusa, sospendono la convocazione del consiglio di guerra per quel tempo che determineranno, avuto riguardo alla qualità dello impedimento giustificato, ed alla distanza del luogo.

338. Ogni qualvolta il contumace pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non fatto, e si procederà come pe' rei presenti. Ma se pel progresso del tempo sia tolta la possibilità di ascoltare in *dibattimento* i testimonî già esaminati, si avrà dal consiglio di guerra la giusta ragione delle loro deposizioni.

APPENDICE

ORDINANZA AMMINISTRATIVA.

Dell' alloggio e del mobilio degli uffiziali.

Art. 257. Gli uffiziali che saranno alloggiati negli edifizî militari, non riceveranno la porzione di detta indennità destinata per lo solo alloggio.

Della consegna dei letti dall' appaltatore alle truppe.

Art. 262. Tosto che giugne la truppa in una piazza, il comandante militare del sito darà l'ordine all' agente dell' appaltatore de' letti di farne la somministrazione nel giorno seguente, quando non si possa eseguire nel giorno medesimo dell' arrivo.

263. La richiesta del numero de' letti si farà dal comandante della truppa, giusta lo stato della forza, e sarà vistata dal commessario di guerra incaricato dei ruoli della truppa medesima.

264. La spettanza de' letti sarà stabilita sulla forza de' sotto-uffiziali e soldati, che fan parte del corpo, esclusi i distaccamenti. Nel caso che l' appaltatore non abbia il numero sufficiente di letti ad una piazza per farne la distribuzione a coloro che vi hanno dritto, somministrerà quelli a due piazze, e pei medesimi riceverà il prezzo convenuto pe' letti ad una piazza. In mancanza poi di letti a due piazze, due di quelli ad una saranno dati e valutati pel prezzo di un letto a due piazze.

265. Le consegne de' letti saranno fatte dagli agenti dell' appaltatore a' rispettivi comandanti delle compagnie o degli squadroni, coll' intervento dell' uffiziale incaricato del dettaglio.

Le ricevute saranno fatte genere per genere colle firme marginali de' capitani, e co' totali a tutte lettere segnate dal consiglio di amministrazione, dall' uffiziale incaricato, e dal commessario di guerra che risponde della spettanza. Pe' distaccamenti che non hanno consiglio di amministrazione il comandante del distaccamento firmerà i ricevi.

266. I comandanti delle compagnie o degli squadroni essendo responsabili de' generi che distribuiscono a' propri individui,

dovranno notare ne' ricevi lo stato de' generi stessi con tutte quelle particolarità, che facciano distinguere le degradazioni derivanti dal consumo ordinario da quelle prodotte per incuria.

267. Le variazioni che accadono ne' generi nel corso del mese o per ricambio, o per altra ragione, si notano appiè de' ricevi esistenti da rinnovarsi alla fine del mese.

I controboni sono vietati come origine di disordini.

268. La consegna della paglia fresca si eseguirà colle stesse formalità esprimendosene il peso stabilito.

269. Il trasporto della paglia a' quartieri si farà a spese dell' appaltatore. Sarà poi cura della truppa di trasportar lungi dal quartiere la paglia vecchia per bruciarla.

NOTA. La paglia a terra si somministra alle truppe di passaggio, e a quelle di permanenza, quante volte non esistano letti.

Per truppe di passaggio s' intendono quelle che dimorano in un Comune per uno spazio non maggiore di quindici giorni, ed in questo caso la spesa equivalente sarà al solito caricata agli stati discussi delle rispettive Provincie.

A ciascun sotto-uffiziale e soldato ne spettano ogni quindici giorni dieci rotola, peso di once trentatrè ed un terzo per rotolo.

È obbligo dei Comuni il far trasportare la paglia nei rispettivi quartieri; restando poi a cura di ogni capitano il far prima bruciare la vecchia in sua presenza.

De' consigli di amministrazione permanenti.

Art. 560. In ogni corpo, quando esso è riunito in un sol luogo o negli stessi domini, esisterà un consiglio di amministrazione permanente incaricato e responsabile della parte amministrativa e dell' esatto impiego de' fondi che si danno al corpo.

Gli agenti del consiglio in quanto a' pagamenti, alla tenuta della scrittura ed alle liquidazioni delle spese, saranno i quartier mastri, e per la costruzione, la distribuzione, e i conteggi dei diversi articoli del materiale saranno gli uffiziali incaricati dei rispettivi dettagli.

561. La composizione di ciascun consiglio permanente sarà:

Per ogni reggimento di fanteria della guardia o della linea.

Il colonnello	Presidente
Il tenente colonnello	Membri
I due maggiori	
Il capitano più antico	
Il quartier mastro	Segretario

Per ogni battaglione di cacciatori.

Il comandante.	Presidente
I due capitani più antichi, non escluso l'aiutante maggiore	Membri
Il quartier mastro	Segretario

Per ogni compagnia di gendarmeria.

Il capitano.	Presidente
I due uffiziali più anziani esistenti nel capo luogo	Membri
Il quartier mastro	Segretario

562. Ciascun consiglio dovrà essere costantemente al suo completo.

I membri assenti dalla guarnigione o mancanti, compreso il presidente, si rimpiazzeranno dagl' individui che li sieguono immediatamente in rango di anzianità o in grado.

Il quartier mastro, come segretario del consiglio, scriverà in ogni principio di deliberazione i nomi de'membri presenti al consiglio, ed accennerà gli assenti col motivo, ed i loro rimpiazzanti.

563. Ordinariamente il consiglio si adunerà due volte al mese.

564. Le adunanze del Consiglio si terranno in casa del Presidente, che è il depositario delle casse e de' registri di contabilità.

565. Ne' consigli non potranno intervenire che gl' individui chiamati a farne parte. Ove però occorressero delle altre persone, queste vi saranno ammesse, ma prima delle deliberazioni dovranno uscire dalla sala di adunanza.

566. Nel consiglio il Presidente prenderà il primo posto. Il quartier mastro siederà dirimpetto al presidente. Gli altri membri si collocheranno alla destra ed alla sinistra del presidente, secondo il loro grado ed anzianità.

567. Gli oggetti da porsi in deliberazione nelle adunanze verranno proposti dal presidente. Però ogni membro del consiglio avrà il dritto di proporre quanto altro egli crede conveniente al bene dell'amministrazione.

568. Le deliberazioni si prenderanno a porte chiuse. Tutt' i membri avranno il voto deliberativo. Il segretario non avrà voto. I meno antichi, o gl' inferiori di grado saranno i primi ad emetterlo. Le deliberazioni saranno prese a pluralità di voti. I membri però che saranno di opinione diversa da quella adottata per maggioranza, avranno la facoltà di scrivere nel registro delle deliberazioni il motivo, per cui discordano dagli altri.

Le firme dovranno indicare il nome, il cognome, ed il grado. Queste si faranno una sotto l'altra cominciando dal meno graduato, o dal meno antico. Il quartier mastro segnerà alla parte sinistra, e nell'istessa linea che il membro meno anziano. L'uffiziale che presiede, dopo il grado aggiungerà l'espressione *presidente*.

569. Essendo i consigli di amministrazione stabiliti per dirigere, e per sorvegliare la sola parte amministrativa de' corpi, non che la contabilità che ne deriva, essi così non potranno sotto verun pretesto ingerirsi negli oggetti di servizio, di polizia e di disciplina.

570. Tutte le somme in denaro appartenenti al corpo, i documenti di credito, e le carte essenziali saranno conservate in una cassa depositata presso il presidente del consiglio.

Questa cassa sarà chiusa a tre o cinque chiavi, vale a dire, per quanti sono i membri del consiglio, ciascuno de' quali sarà il depositario di una chiave.

Allora quando un membro del consiglio non può intervenire a qualche seduta per motivi giustificati, sarà nell'obbligo di far passare la sua chiave al presidente che la consegnerà all' uffiziale chiamato per rimpiazzo.

In un' altra cassa saranno conservati i registri e le altre scritture dell' amministrazione.

571. Qualunque partita di numerario dovrà essere depositata in cassa al momento che si riceve.

L'estrazione di denaro, o di un documento qualunque dalla cassa non potrà farsi senza l' espressa deliberazione del consiglio.

572. La mancanza materiale del denaro dalla cassa si paga a proporzione di soldo da tutt' i membri, salvo le pene maggiori nei casi di malversazione o di frode contemplate dalle leggi militari.

De' consigli di amministrazione eventuali.

Art. 573. Ne'corpi qualunque, quando una porzione di truppa in numero eguale o maggiore di due compagnie o squadroni, per un tempo determinato, va distaccata oltrepassando il faro, allora s' istallerà un consiglio eventuale composto ognuno di tre membri i più elevati in rango, compreso il presidente.

Il consiglio permanente risiederà nella porzione, ov'è presente il colonnello o il comandante del corpo, e l'eventuale nell'altra porzione.

Il consiglio eventuale proporrà un uffiziale subalterno per apoderato temporaneo, e costui durante tale incarico eserciterà presso il medesimo quelle istesse funzioni, che il quartier mastro esercita presso il consiglio permanente.

576. Dovendo le truppe essere pagate direttamente ne' dominî ove passano, così il consiglio eventuale dal giorno in cui cominciano questi pagamenti, avrà ruoli, riviste, aggiusti di paga, di prest, e di massetta, e contabilità separata: avrà inoltre una cassa chiusa a tre chiavi.

A tal effetto dovranno essere numerati e cifrati dal commessario di guerra tutt' i registri relativi alla contabilità.

577. Il consiglio eventuale partirà munito di una libretta cifrata dallo scrivano di razione, che vi additerà a tutte lettere la giornata, dalla quale le truppe che si distaccano debbono cominciare ad essere pagate ne' dominî ove passano.

De' distaccamenti.

Art. 580. Quando si distaccano porzioni di truppe dal luogo di residenza de' rispettivi Consigli o permanenti o eventuali, allora queste frazioni distaccate qualunque sia il loro numero, saranno amministrate da' Capi de' distaccamenti in quanto a' soli averi degl' individui, al pane, ed a' foraggi giornalieri: ma di tutte queste percezioni però in ogni mese si dovrà dar conto a' rispettivi Consigli.

I Comandanti di questi distaccamenti avranno due quaderni uno per la corrispondenza che equivalerà a quello delle deliberazioni, e l'altro per l' introito ed esito del denaro. Questi due quaderni dovranno essere cifrati, e numerati dal Commessario di guerra.

Inoltre avranno ancora la libretta cifrata dallo Scrivano di Razione per registrarvi i pagamenti.

Dell' assegno di mantenimento.

Art. 598. L' assegno di mantenimento è destinato pei riatti o pei diversi bisogni de' corpi in generale.

599. Gl' introiti di questo assegno sono:

1.° La tangente liberata dalla tesoreria.

2.° Il prodotto della vendita di tutt' i generi di dotazione e di vestiario usciti di durata ed inservibili.

3.° Il prodotto della ritenuta giornaliera dei travagliatori.

4.° La metà del compenso che ritraggono i sotto-ufficiali ed i soldati destinati per l' esazione delle imposte, per le comparse de' teatri, per le solennità di chiesa, e per le altre funzioni pubbliche, dovendo l'altra metà distribuirsi agl' individui.

5.° La sesta parte del denaro che ricevono gl' individui impiegati ne' lavori pubblici de' ponti, delle strade, fortificazioni ec. dovendo il rimanente somministrarsi agl' individui stessi.

6.° La sesta parte del lucro de' musicanti per le feste, processioni pubbliche ec.

7.° Il prodotto della vendita del letame.

8.° Ed in fine il prodotto della vendita del cuoio de' cavalli e de' muli morti.

600. Co' suddetti introiti si dovrà provvedere:

1.° A' lustri delle compagnie o squadroni.

2.° Alle spese di officio dell' uffiziale superiore incaricato dei ruoli e delle matricole, del quartier mastro, e degli uffiziali di dettaglio.

3.° All' alta paga de' musicanti, sergenti trombetti, e caporali trombetti.

4.° Alle riparazioni ed ai rimpiazzi de' generi di dotazione, che si somministrano una sola volta di Nostro regio conto ai corpi di nuova formazione.

5.° Alle riparazioni del cuoiame, che poi si rimpiazza per conto della guerra all' epoca de' rispettivi termini.

6.° Alle grandi e piccole riparazioni de' generi di vestiario.

7.° Alle grandi e piccole riparazioni degli oggetti di bardatura, dovendo i rimpiazzi fornirsi di Nostro conto a' soli corpi di cavalleria, escluso il treno che se li costruisce da sè stesso.

8.° Al riatto dell' armamento deteriorato per servizio, e non per incuria del soldato.

9.° Alla compra delle pietre focaie.

10.° All' olio bisognevole per l' illuminazione interna delle caserme.

11.° Alla somministrazione delle legna per l' ordinario.

12.° Alla compra de' medicamenti per le sale reggimentali dei corpi.

13.° Alla compra de' medicamenti degli animali che si curano nelle scuderie.

14.° Agli utensili necessari per la polizia delle caserme e delle scuderie.

15.° Agli oggetti necessari alla distribuzione de' foraggi.

16.° Alle spese del trasporto del denaro pe' distaccamenti posti ne' luoghi, ove non esistendo i ricevitori non si possono far loro spedire le liberanze dalla tesoreria.

17.° A quelle spese, che i corpi acquartierati presso i capi luoghi di provincia o in Napoli sono obbligati di fare per lo trasporto del denaro dalle ricevitorie o dal banco.

18.° Al trasporto de' generi di vestiario.

19.° Alle compre degli oggetti di maneggio per la scuola dei polledri.

20.° Alla spesa degli esercizi spirituali.

21.° A quella della benedizione de' cavalli.

22.° Alla gratificazione per quelli che meglio colpiscono il bersaglio.

23.° Alla compra de' registri pel consiglio di amministrazione e per l' uffiziale superiore incaricato de' ruoli e delle matricole.

24.° Agli utensili per attignere l'acqua ne' quartieri, quando non li somministra il genio.

25.° A' barili bisognevoli per trasportare l'acqua da' pozzi alle caserme.

26.° Alla compra delle carte di musica.

27.° Al premio da darsi agl' individui di cavalleria o treno che si distinguono nel governo de' loro animali ; il qual premio sarà ordinato e proporzionato dagl' ispettori nell' atto delle loro riviste.

28.° E finalmente a tutte le altre spese impreviste che riguardano la buona tenuta de' corpi e de' soldati.

601. I diversi corpi del treno, attesa la natura del loro servizio, indipendentemente dagli obblighi descritti per gl' introiti, e per le spese sull' assegno di mantenimento, dovranno ancora versare negl' introiti :

1.° Il prodotto della vendita de' ferri inservibili.

2.° E quello de' generi di bardatura usciti di durata ed inservibili.

Ed inoltre dovranno provvedere :

1.° A' ferri nuovi ed alle tramutature.

2.° A' rimpiazzi della bardatura.

3.° Al lavoratorio della bocca de' cavalli e dei muli.

4.° All' untapiede per li medesimi.

5.° Al grasso ed alle funi de' carri, carrette e traini di dotazione.

6.° Ed alle piccole riparazioni che occorrono in viaggio a' carri, carrette e traini, mentre le grandi riparazioni, consistenti in accomodi di ruote spalancate, di sdanghe e di assi rotti si eseguiranno dagli arsenali per conto del Nostro erario. A quest' oggetto i suddetti corpi riceveranno dalla tesoreria generale l' assegno di mantenimento proporzionato a' loro bisogni.

602. Il lustro delle compagnie, e degli squadroni consiste :

1.° Nella cera, nerofumo e bianchetto bisognevole a' soldati.

2.° Nella mercede al barbiere, incluse le spese de' rasoi, e del sapone.

3.° Nella carta, carpette, fogli di rivista, statini di prest, ed ogni altro registro, e stampe occorrenti.

4.° Nella lavatura delle camice, calzabrache, stivaletti di cotone, e sottocalzoni di tela.

5.° Nelle scope, lampadi, lucignoli, ed altri piccoli utensili per la pulizia delle caserme e scuderie.

Questi oggetti saranno provveduti per le cure de' respettivi comandanti di compagnie o squadroni colla tangente mensuale, che si prevalerà dall' assegno di mantenimento ragguagliato per ogni uomo che fa parte dell' effettivo, cioè, a grana quindici per quelli de' corpi della guardia, ed a grana quattordici per quelli della linea.

Ne' distaccamenti tripolati d'individui di diverse compagnie o squadroni, i consigli di amministrazione faranno pagare a' capi di essi una quota corrispondente pe' suddetti oggetti, diminuendola alle rispettive compagnie o squadroni.

Una carpetta firmata da' comandanti di compagnie o squadroni documenterà la spesa mensuale dei lustri a carico dell' assegno di mantenimento.

603. La tangente mensuale da prelevarsi dall' assegno di mantenimento per le spese di officio del quartier mastro, sarà di ducati due per ogni compagnia, e ducati due e grana venti per ogni squadrone.

Con questa tangente il quartier mastro dovrà provvedere a tutte le spese di scrittoio occorrenti tanto pel suo officio, che pel consiglio di amministrazione.

Il solo ricevo del quartier mastro basterà per giustificare la spesa.

604. Le spese mensuali di officio da darsi sul mantenimento all' ufficiale superiore incaricato dei ruoli e delle matricole, saranno di grana ottantaquattro per compagnia, e di grana novanta per squadrone.

Il ricevo di detto uffiziale servirà all' appoggio di tale spesa.

605. I consigli di amministrazione proporzioneranno, coll' approvazione del proprio ispettore, la mensuale tangente da prelevarsi dal mantenimento per le spese di officio de' due uffiziali di dettaglio, a seconda delle incumbenze che esercitano.

606. Ne' corpi che hanno banda, un uffiziale a scelta del consiglio di amministrazione s' incaricherà della direzione, disciplina e tenuta dei musicanti.

Le spese di alta paga saranno quelle convenute nelle rispettive capitolazioni da approvarsi dall' ispettore, e si giustificheranno col ricevo degl' individui firmato dall' uffiziale, il quale certificherà che costoro nel corso del mese hanno adempiuto ai loro doveri. Per condizione espressa sarà stabilito nelle capitolazioni, che ogni musicante deve comprarsi e mantenersi colla sua alta paga lo strumento che suona. I sergenti trombetti, ed i caporali trombetti saranno benanche capitolati dall'ispettore, e goderanno le corrispondenti alte paghe a carico dell' assegno di mantenimento.

607. Per le grandi riparazioni da eseguirsi alla fine di ogni anno, i capitani formeranno uno stato indicante le riparazioni, delle quali abbisognano i generi di vestiario, di bardatura e di cuoiame, di cui è fornito ogn' individuo.

Questi stati saranno presentati al comandante del corpo, perchè se ne avvalga nel verificare con accurata e rigorosa rivista i bisogni esposti, e quindi da lui modificati ed approvati li rimetterà al consiglio di amministrazione.

I consigli di amministrazione sopra gli stati postillati come

sopra, faranno compilare dall' uffiziale di dettaglio uno stato approssimativo de' panni, ed altri generi nuovi occorrenti alle riparazioni col prezzo rispettivo, come ancora faranno notare i generi fuori durata da potersi impiegare in questi riatti.

Gl' ispettori sanzioneranno o modificheranno questi stati, i quali si conserveranno in cassa per comprovare nelle riviste definitive le spese di riatto, e l' esito de' generi vecchi disfatti. La spesa dovrà essere giustificata co' convenî, e colle ricevute de' negozianti per le materie grezze, e co' ricevi degli operai in quanto alle manifatture e piccole spese.

Se la parte prendente non sapesse scrivere, l'atto del pagamento sarà autenticato da un notaio.

Le minute riparazioni si faranno nell'interno delle compagnie o degli squadroni dai soldati, per quanto è possibile, ovvero da un operaio della compagnia o squadrone.

Se però una deteriorazione qualunque derivasse dai soldati, o da negligenza de' sotto-uffiziali per non averla fatta riparare in tempo, allora quella spesa si farà sul presto di saccoccia di colui che ne sarà incolpato.

608. I generi che i sotto-uffiziali ed i soldati vendono, o perdono per motivi non giustificati, si debbono rimpiazzare a loro spese, salvo le punizioni stabilite dalle ordinanze di disciplina.

609. Tutte le altre spese a carico del mantenimento si giustificano cogli ordinativi de' consigli di amministrazione, e co' ricevi delle parti prendenti, standosi alle norme che anno per anno gl' ispettori daranno nelle loro riviste co' lumi dell' esperienza, ed a seconda delle circostanze dei corpi; ben inteso che di queste disposizioni annuali si dovrà prendere registro nel libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione anche per norma del commessario di guerra che interviene al rendiconto mensuale del quartier mastro.

610. Quando una porzione di truppa si distacca dal corpo, o che si amministri per le cure del consiglio eventuale, o per quelle del capo di un distaccamento, allora l' assegno di mantenimento per gl' individui distaccati sarà compreso negli aggiusti della porzione ch' è amministrata per le cure del consiglio permanente, il quale coll' approvazione dell' ispettore assegnerà alla porzione distaccata la rata mensuale da prelevarsi dall' assegno totale del corpo.

De' generi di dotazione, cuoiame, bardatura, e vestiario.

Art. 637. Le spettanze de' generi di armamento, dotazione, cuoiame, sono le seguenti:

1. L'armamento corrispondente ai corpi di fanteria si compone.
Pei granatieri della guardia Reale — Fucile da granatieri con bajonette

e foderi — Moschettoni con bajonetta e foderi — Sciable di fanteria con foderi — Strumenti da guastatori — Sciable a sega con foderi.

Pei cacciatori della guardia Reale — Fucili da cacciatori con bajonette e foderi — Il rimanente come per un reggimento di granatieri.

Per la fanteria della linea — Fucili da granatieri, da fucilieri, e da cacciatori con bajonette e foderi — Il resto come sopra.

Pei corpi dei cacciatori della linea — Fucili da cacciatori con bajonette e foderi — Moschettoni con bajonette e foderi — Sciable di fanteria con foderi.

II. I generi di dotazione corrispondenti ai diversi corpi di fanteria sono:

Bandiere — Banderuole di manovra — Tracolle pei portabandiera — Impresa Reale pei tamburri maggiori — Bandoliere pe' detti — Canne d'India col pomo d'argento pe' detti — Bastoni col pomo di ottone pe' caporal tamburri — Uniformi di gala pe' tamburri maggiori e per la banda — Guanti di dante pei tamburri maggiori e pe' zappatori — Trombe con lacci pe' cacciatori — Gran casse — Casse rullanti — Casse di rame pei tamburri — Pifferi e pifferiere pei granatieri della guardia Reale — Piattini paja due per reggimento — Casse ferrate pei Consigli d'Amministrazione due per corpo — Reti per pane tre per compagnie — Accette grandi due per compagnie — Accette piccole otto per compagnia — Marmitte e gamelle per l'ordinario — Fiasche con corree — Posate di ottone a due pezzi — Forbice — Borsette con pettini pei capelli — Scopette — Spilafoconi — Bacchettoni di ferro con cavastracci due per compagnie — Giravite — Morsetto — Libretti dei sotto-uffiziali e soldati.

III. I generi di cuojame de' corpi di fanteria con la corrispondente durata sono: Giberne, e corree, cinturoni, corree per fucili, grembiali per guastatori, porta seghe, porta scuri (12 anni) — Mucciglie di pelle di vitello (10 anni) — Berrettoni di pelo, fiocchi di sciabla, porta cappotti, tracolle per tamburi, piffari e grancasse, borse per piattini (8 anni) guardacosce per tamburri (6 anni).

638. La contabilità di tutti questi cespiti sarà tenuta a *conto aperto*, ma sarà chiusa definitivamente in ogni anno.

L'ispettore la verificherà e la sanzionerà anno per anno nell'atto della sua rivista.

639. I registri, sopra i quali poggerà la contabilità di ciascuno dei detti rami, e che dovranno essere cifrati e numerati dal Commessario di guerra, saranno i seguenti:

Per l'uffiziale di dettaglio.

1.° Registro d'introito ed esito de' generi nuovi ed usati.

2.° Registro generale per verificare i generi di prima messa, e di rimpiazzo.

3.° Registro de' movimenti generali de' generi in servizio, ove si ripartiranno i risultamenti delle situazioni annuali.

Per le compagnie o squadroni.

1.° Registro di ricezione e distribuzione dei generi.

2.° Libretti de' soldati, aggiungendovisi per la cavalleria i generi del trasto.

Art. 640. I documenti che dovranno giustificare gl' introiti ed esiti de' rami di contabilità, sono i seguenti:

Per gl' introiti de' generi nuovi.

1.° Processo verbale di spedizione, e quello dell' arrivo e della ricezione de' generi, che si acquistano fuori la residenza del corpo.

2.° Processi verbali d' immissione, quando i generi si acquistano sul luogo.

Per gli esiti de' generi nuovi.

Gli stati de' generi distribuiti dal magazzino nominativamente alle compagnie o agli squadroni.

Per l' introito de' generi usati.

Gli stati de' generi riversati in magazzino dalle compagnie o dagli squadroni.

Per l' esito de' generi usati.

1.° Gli stati nominativi de' generi fuori durata distribuiti agl' individui passati ad altri corpi ed a' congedati.

2.° I processi verbali di diserzione.

3.° Gli stati delle grandi riparazioni pe' generi fuori durata impiegati a tal uso.

4.° Ed i processi verbali di vendita de' generi fuori durata.

Gli stati nominali formati da' comandanti di compagnie o squadroni dinoteranno l' esistenza de' generi, che indossano i soldati alla fine dell' anno.

641. L' uffiziale di dettaglio volta per volta noterà ne' suoi registri ogni versamento de' generi in magazzino, tanto di quelli che si acquistano che di quelli che si restituiscono dalle compagnie o dagli squadroni per i congedati, disertati, passati ad altri corpi.

642. Qualunque versamento di generi in magazzino dovrà essere avvalorato da una deliberazione del consiglio di amministrazione, eccetto quelli delle compagnie o squadroni del proprio corpo.

643. Le distribuzioni de' generi tanto nuovi che usati inservibili dovranno effettuarsi mediante l' ordine del comandante del corpo.

644. Nelle distribuzioni i generi usati esistenti ne' magazzini saranno impiegati a preferenza, ond' evitare che i corpi si trovino vestiti di generi nuovi, e ne' magazzini non esistano che generi usati.

645. Tanto nelle distribuzioni pe' rimpiazzi, quanto per quelli di prima somministrazione alle reclute, ed agl' individui che vengono da altri corpi ec. si terrà il seguente metodo:

I comandanti delle compagnie o degli squadroni compileranno in doppio gli stati nominali, i quali indicheranno i generi dovuti agl' individui.

Questi stati saranno presentati al comandante del corpo, il quale dopo averli fatti verificare co' registri esistenti presso l'uffiziale incaricato del dettaglio, e conoscendo così la situazione dei generi tanto nuovi che usati esistenti in magazzino, assegnerà ad ogni compagnia o squadrone secondo la forza un numero proporzionato di generi usati completando la distribuzione con generi nuovi, ed avendo sempre di mira l'uniformità della tenuta.

Nelle distribuzioni i sotto-uffiziali, e le compagnie scelte riceveranno in preferenza i generi nuovi.

Una copia di tali stati munita del ricevo corrispondente rimarrà presso l'uffiziale del dettaglio qual documento comprovante la distribuzione, e l'altra presso i comandanti delle compagnie o degli squadroni, per distribuire quindi i generi agli individui, pei quali saranno stati somministrati.

646. I comandanti delle compagnie o degli squadroni, dopo ricevuti i generi dal magazzino per farne la distribuzione, non solo dovranno notarli nel loro conto aperto, ma nell'atto che li consegneranno agl' individui pe' quali sono stati somministrati, esigeranno che alla loro presenza i primi sergenti ne facciano analoga nota sopra i libretti di essi individui.

I generi dovranno essere distribuiti nello stesso giorno che sono somministrati dal magazzino.

647. I congedati e quelli che passano al ritiro devono lasciare al corpo tutt' i generi di vestiario che si trovano avere in durata, ed essere vestiti co' generi fuori servizio scelti tra i migliori esistenti in magazzino.

648. Gl' individui che passano da un corpo all' altro dovranno lasciare al corpo dal quale sortono tutt' i generi, di cui sono forniti.

Affinchè gl' individui suddetti non eseguiscono il loro trasferimento sprovvisti di tutto, saranno vestiti con generi fuori durata che a tal uopo saranno distribuiti dal magazzino colle norme prescritte pe' congedati, mediante uno statino che sarà rimesso colle altre carte di passaggio al nuovo corpo, il quale ritirerà questi generi vecchi, facendoli versare nel suo magazzino per vendersi poi insieme cogli altri.

In caso che non si trattasse di passaggio di pochi individui, ma bensì d' intere compagnie e squadroni, o di un numero di individui pe' quali non potesse avere effetto l'anzidetta prescri-

zione; allora il ministro della guerra provvederà con ordini speciali adattati alla circostanza.

649. Gl' individui che passano da una compagnia o da uno squadrone all'altro dello stesso corpo, portano seco loro tutt' i generi di cui sono forniti.

I generi di bardatura seguiranno i movimenti del cavallo o mulo. Siccome tali passaggi non devono produrre alla fine dell' anno veruna differenza nella specie, nella quantità, o nella durata dei generi, così ogni comandante di compagnia o di squadrone formerà in tripla copia uno stato, il quale esprimerà i generi, di cui l' individuo è fornito e la rispettiva durata. Un esemplare di questo stato servirà di documento al comandante della compagnia o squadrone da cui esce l' individuo, onde portare in diminuzione i generi di cui era vestito, il secondo al comandante della compagnia o squadrone ove l' individuo sarà passato, onde portare sul relativo registro in aumento i generi, de' quali è provvisto nella stessa specie, quantità e durata indicata sullo stato di passaggio, ed il terzo stato firmato da' due comandanti servirà all' uffiziale di dettaglio per documento del suo conteggio.

650. I versamenti per le basse di ogni specie, e pe' generi usciti di durata ed inservibili già rimpiazzati si faranno alla fine di ogni mese mediante i corrispondenti stati in doppio. Di questi stati firmati dai comandanti delle compagnie o squadroni e dall' uffiziale incaricato del dettaglio uno rimarrà presso l' uffiziale suddetto per sua norma, e l' altro presso de' comandanti delle compagnie o squadroni in prova del versamento.

651. La perdita de' generi asportati dai disertori, ed il versamento in magazzino de' generi lasciati, saranno comprovati da un processo verbale.

De' generi lasciati da' disertori e di quelli rimasti presso la compagnia o squadrone per gli uomini cassati da' ruoli, l' uffiziale incaricato del dettaglio ne farà introito nel registro, indicando nel versamento la causa sì de' primi che de' secondi.

I generi poi che il disertore non riporterà al corpo, saranno rimpiazzati a sue spese, salvo le altre punizioni dell' ordinanza penale.

652. Nel caso che un disertore rientrando al corpo portasse con sè tutti o in parte i generi da esso asportati, il comandante dovrà farli versare in magazzino e, poscia farli dal magazzino stesso distribuire alla compagnia o squadrone, nel quale sia stato ammesso il disertore rientrato, assegnando ad essi, inteso il capitano della compagnia o squadrone ov' è passato l' individuo, quelle durate che giudicherà di poter ancora percorrere i generi medesimi.

653. I capitani rilasceranno agli uomini posti sotto giudizio

i generi più vecchi loro bisognevoli, ritirando gli altri che non conviene far loro indossare nelle prigioni. Questi generi ritirati rimarranno in deposito presso le compagnie o squadroni, per somministrarsi all' individuo se sarà assoluto dal giudizio, o per versarsi nel magazzino del corpo se sarà condannato.

654. Gl' individui ch' entrano agli ospedali, porteranno secoloro i generi di quartiere che resteranno in deposito nella guardaroba dell' ospedale, per riprenderli alla loro uscita, o per inviarsi al corpo in caso di morte.

655. Quelli che vanno in permesso, riterranno tutt' i generi che indossano, una seconda camicia ed il sacco a pane, meno il cappotto, il cuoiame e l' armamento.

656. I generi degl' individui morti per malattia contagiosa saranno bruciati colle formalità sanitarie in seguito di autorizzazione firmata dall' uffiziale di salute, che ne dovrà comprovare il bisogno.

Il verbale di questo atto si formerà dal commessario di guerra.

I generi che indossano gl' individui congedati per malattia contagiosa si lasceranno agl' individui stessi, e quelli che potessero sopravanzare saranno bruciati, dopo di essersene conseguita l' approvazione, come si è detto di sopra pe' generi dei morti.

657. Le prescrizioni dell' articolo precedente sono applicabili anche ai generi di bardatura de' cavalli o muli abbattuti per male contaggioso.

I generi da bruciarsi sono la cavezza ed il trasto completo, di cui si sarà fatto uso durante la malattia, e dippiù il pannetto della sella e la cinghia, ove nella malattia avessero avuto contatto col cavallo o mulo; ben inteso che l' importo de' generi del trasto bruciati dev' essere bonificato al soldato, che governava il cavallo o mulo sull' assegno di mantenimento.

658. La vendita de' generi usciti fuori durata e non buoni nè pei congedati, nè per riparazioni od altro uso dovrà essere autorizzata dall' ispettore, dopo che avrà approvato gli stati delle grandi riparazioni.

I consigli di amministrazione perciò dovranno chiedere tal autorizzazione, quanto presentano gli stati delle riparazioni generali, accompagnandovi la deliberazione, nella quale avranno progettato la vendita.

Il processo verbale di vendita servirà a comprovare quali generi si siano venduti e ciò che se ne sia ricavato. A questa vendita devono assistere i membri del consiglio immancabilmente, ed il commessario di guerra, e volta per volta se ne dovrà dar parte all' ispettore.

I generi venduti saranno portati in esito sul registro coll' indicazione: *venduti secondo il verbale*, ed il ricavato dalla vendita sarà versato nell' assegno di mantenimento.

659. I consigli di amministrazione dovranno vegliare all'esatta tenuta dei registri di dettaglio, su dei quali si tengono al corrente le somministrazioni de' generi di vestiario, di cuoiame, di bardatura ec. ed ogni qualvolta lo credessero conveniente pel buon andamento di questa essenzialissima parte del servizio economico, potranno eseguire il confronto del registro di magazzino con quelli delle compagnie o squadroni, onde assicurarsi non solo dell'esattezza di essi, ma eziandio della stretta osservanza delle misure dettate dalla presente ordinanza.

Questo confronto è di assoluto dovere prima dell'epoca della chiusura definitiva di ogni anno.

Dell' armamento.

Art. 660. Le sale d'armi somministreranno le armi portatili a tutt'i corpi dell'armata, ed agl'instituti di educazione militare, non che a qualunque altra forza che attiverà temporaneamente.

661. Tutti i corpi conserveranno l'armamento sul piede del loro completo di pace. Quelli poi che si porteranno al piede di guerra, riceveranno l'aumento a proporzione dell'effettivo presente. Quando saranno ridotti sul piede di pace o subiranno diminuzione nella loro pianta organica, depositeranno nella sala d'armi di Napoli, o in quella più vicina un numero di armi in istato di servizio uguale alla bassa, dopo di averne ottenuto l'autorizzazione del ministro della guerra.

Se un corpo ha una bassa considerevole, e si trova perciò imbarazzato pel trasporto delle sue armi, dovendo fare un lungo viaggio potrà coll'ordine del detto Ministro versare in istato di servizio quelle che superano nella sala d'armi più vicina.

662. Allorchè i corpi hanno ricevuto il completo del loro armamento sul piede di pace, non possono domandare armi che a misura di un aumento della forza che deve armarsi.

663. Le domande di rimpiazzamento delle armi perdute o portate via da' disertori, oppure riconosciute inutili, saranno fatte per mezzo dell'ispettore all'epoca della sua rivista annuale.

664. Quando i corpi per essere di nuova formazione o per altre ragioni straordinarie non hanno il completo delle armi sull'effettivo presente, e d'altronde non possono attendere l'epoca della rivista d'ispezione, ne faranno le dimande separatamente.

Gli stati di richiesta saranno firmati da' rispettivi ispettori ed in campagna poi da' comandanti delle divisioni attive. Ma di queste somministrazioni intermedie dell'anno sempre i consigli di amministrazione saranno obbligati di dar conto agl'ispettori, la di cui rivista acclara, e mette in regola il conteggio dell'armamento da un anno all'altro.

665. Qualunque somministrazione di armi dev'essere ordinata esclusivamente dal ministro della guerra.

666. La firma da apporsi dal commessario di guerra sugli stati di richiesta s'intende soltanto per certificare l'esistenza degli uomini.

667. Allorchè un corpo rimetterà delle armi in una sala di armi, le riparazioni necessarie saranno verificate con un processo verbale formato dall'uffiziale di artiglieria incaricato della sala d'armi o da quello incaricato del materiale di artiglieria nella piazza in presenza di un uffiziale del corpo, o di altra persona destinata dal corpo stesso pe' casi di assenza o di partenza, e colle formalità prescritte da' regolamenti.

Il prezzo delle riparazioni o dei pezzi mancanti si caricherà al corpo sull'assegno di mantenimento, se è occasione dal servizio, o a chi ne ha la colpa, se per negligenza, a giudizio dell'ispettore.

668. I comandanti de' distaccamenti e delle compagnie o squadroni sono risponsabili delle armi degli uomini entrati all'ospedale, o inviati con permesso: le medesime devono essere ritirate dagli stessi comandanti, ed in seguito da questi rimesse all'uffiziale di dettaglio, per aversi cura della loro conservazione nel magazzino del corpo, quante volte le compagnie o squadroni ne abbiano di troppo.

669. Le armi perdute saranno rimpiazzate con quelle dell'ultimo modello sopra il soldo de' comandanti de' distaccamenti, delle compagnie o degli squadroni, e degli uffiziali di dettaglio del corpo, e la domanda de' rimpiazzi sarà fatta dall'ispettore. I suddetti uffiziali o comandanti potranno in seguito ripeterne l'importo da coloro che sono stati la cagione di tali perdite.

Se la perdita risulti da un naufragio, o da altro avvenimento o servizio straordinario, l'ispettore ne verificherà le cagioni con un processo verbale ch'egli unirà alla domanda di rimpiazzo, ed in tale caso il pagamento non avrà luogo che per le sole armi perdute per negligenza.

670. Giammai non debbono essere a carico dell'erario le perdite delle armi da fuoco e da taglio che diconsi portate via da uomini che disertano dai quartieri, dagli ospedali, e dalle guardie, ma bensì il loro costo deve rimanere a peso del corpo, e per esso di chi ha dato luogo all'asportazione.

In quanto alle armi bianche si ammetteranno le perdite di quelle, che asportano i disertori autorizzati ad indossarle.

Anderanno poi a carico del nostro erario le perdite delle armi da fuoco e da taglio trafugate dagli uomini che sono in sentinella, che marciano isolatamente, o che disertano marciando col corpo o con qualche distaccamento, quando l'asportazione sia stata provata nel giudizio, o con altri mezzi di evidenza.

671. L'ispettore nella sua rivista di armamento, nella quale sarà accompagnato da un uffiziale di artiglieria, richiamandolo

dalla piazza vicina, ed in mancanza sua da un armiere del paese, farà verificare il calibro delle armi, e la grossezza delle canne nel loro rinforzo per conoscersi quali si debbono reputare fuori servizio, e domandarsene il rimpiazzo.

La verificazione del calibro delle canne si farà per mezzo di due cilindri calibratori, e saranno riformate e marcate colla lettera R. quelle in cui il piccolo cilindro non potrà entrare, e quelle in cui il grande entri troppo facilmente. I cilindri piccoli debbono avere il diametro minore di un punto di quello della rispettiva arma, che si misuri, ed i grandi lo debbono avere maggiore di tre punti, come si osserva nella tabella numero 23.

Egli verificherà inoltre l'esistenza delle armi così in potere dei soldati, che ne' magazzini, se esse si trovino in buono stato, e se la loro tenuta sia invigilata da' rispettivi incaricati.

Dopo la rivista l'ispettore dirigerà al Ministro della Guerra il processo verbale di questa visita colla domanda del rimpiazzo delle armi riformate.

672. Dipendendo l'accrescimento del cilindro delle armi, e la diminuzione della grossezza del loro rinforzo da una mal intesa pulitura, e la minorazione del calibro delle armi stesse dalla negligenza di coloro che le hanno così ricevute, l'importo perciò delle armi riformate alla rivista d'ispezione sarà pagato da' comandanti di compagnie o di squadroni, che soffriranno la ritenuta del quinto del loro soldo sino all'estinzione del pagamento.

I comandanti stessi poi si rivaleranno sopra coloro, che hanno occasionato i guasti.

673. Allorchè i corpi riceveranno i rimpiazzi delle armi riformate alla rivista d'ispezione, essi consegneranno l'ugual numero delle armi riformate complete de' loro pezzi, ed i rimpiazzi si daranno in armi nuove, e dell'ultimo modello.

674. Le armi somministrate a' corpi mediante pagamento saranno da essi soddisfatte al prezzo istesso che importano alle manifatture militari.

675. Le spese per lo trasporto delle armi nuove e delle riformate si faranno per conto del nostro erario.

676. Per le armi bianche si eseguirà lo stesso che si è prescritto ne' precedenti articoli per le armi da fuoco, dovendosi nelle riviste dell'ispettore riformare quelle rese inutili per una mal intesa pulitura, o per altra ragione.

I rimpiazzi saranno somministrati a' corpi nella restituzione delle armi riformate complete de' loro pezzi.

677. I direttori, gli uffiziali ed i guardamagazzini di artiglieria noteranno sopra un libretto di armamento de' corpi la quantità che loro ne daranno, indicando la data dell'ordine della som-

ministrazione, ed il modello delle armi; a questo effetto gli uffiziali incaricati del corpo lor presenteranno il libretto di armamento conforme al modello esistente, e saranno in obbligo di segnare il notamento medesimo su gli uguali libretti presso i guardamagazzini.

678. Tutti i pezzi necessari alle riparazioni, ed alla tenuta delle armi de' differenti corpi, dovendo prendersi direttamente dalle manifatture Reali, ed essere esattamente conformi a' modelli adottati, i consigli di amministrazione de' corpi indirizzeranno le loro domande all' uffiziale di artiglieria ispettore delle Nostre manifatture Reali, donde i pezzi devono acquistarsi, e dove devono essere contrassegnati avanti la rimessa. Il prezzo non potrà eccedere quello che costa nella fabbrica stessa ricavato dal dettaglio di costruzione. Simili domande non potranno farsi che dopo ottenuto l' ordine del ministro della guerra. La somministrazione de' suddetti pezzi sarà eseguita dopo il pagamento del loro importo.

Gl' ispettori nelle loro riviste si assicureranno dell' adempimento di tali prescrizioni. I pezzi che non troveranno contrassegnati dalle Nostre manifatture, li faranno subito rimpiazzare a spese di chi ne ha la colpa; non potendo in questi casi essere tali pezzi che o quelli acquistati altrove, o quelli forgiati dall' armiere del corpo, il di cui travaglio deve essere limitato a' soli accomodi, che gli debbono essere pagati colla tariffa delle Nostre manifatture.

679. Tutte le prescrizioni additate nel presente capitolo avranno la loro piena ed intera esecuzione in tempo di pace o di guerra, allora quando rimarranno le truppe nell' interno del Regno.

Nel caso di guerra fuori del Regno, il Generale in capo ed il comandante dell' artiglieria si concerteranno per modificare il regolamento in ciò che è necessario ai bisogni dell' armata, avendo sempre presenti i mezzi atti ad impedire per quanto sia possibile il grande consumo delle armi.

Ogni corpo che rientrerà in accantonamento o in guarnigione, finita la campagna, è tenuto, nel ricevere il foglio di via per ritornare, di far verificare la situazione del suo armamento, e nei dieci giorni che sieguono il suo ritorno in ambi i casi, di domandare il rimpiazzo delle armi necessarie, in vista dello stato dell' effettivo di uomini, e della suddetta situazione del suo armamento.

Domanderà ugualmente l' ordine di depositare nelle Sale d' armi quelle eccedenti il completo di pace, o il suo effettivo, e da tal epoca si uniformerà alle disposizioni di sopra stabilite pel tempo di pace.

Delle riviste annuali d'ispezione.

Art. 695. In ogni anno, dopochè si saranno ricevuti dalla tesoreria generale gli aggiusti dell'anno precedente, l'ispettore passerà l'un dopo l'altro la sua rivista a' corpi affidati alla sua ispezione.

Pe' luoghi molto lontani, ove non potranno andare nè gli ispettori nè i comandanti di brigata, il ministro della guerra potrà temporaneamente delegare un altro generale, il quale dopo terminate le sue operazioni ne trasmetterà gli atti all'ispettore, che corredandoli di sua firma e delle sue osservazioni darà le disposizioni che sono di sua facoltà, e ne inoltrerà i risultamenti alla Real segreteria di guerra, assieme con quelli degli altri corpi da lui rivistati.

696. La rivista d'ispezione si passerà in più giorni, secondo che ordinerà l'ispettore anticipatamente. Nel primo giorno si comincerà immancabilmente dalla rivista sul terreno, e poscia si passerà alle altre operazioni nel corso della stessa giornata e nelle susseguenti.

697. L'ispettore nell'atto della rivista sul terreno si assicurerà se la composizione del corpo è conforme allo stato, che gli si è rimesso, e se la sua organizzazione è a tenore delle Nostre prescrizioni.

698. Il corpo si troverà in battaglia in gran tenuta colle mucciglie o valige nel giorno, nell'ora, e nel luogo indicato dall'ispettore. Costui arrivando sul terreno sarà ricevuto cogli onori dovuti al suo grado.

Quando l'ispettore si avvicinerà allo stato maggiore e minore, il comandante del corpo gliene presenterà il foglio di rivista. Le persone notate in questo foglio, dopo di essere state osservate dall'ispettore, ritorneranno a' loro posti, e vi resteranno durante tutto il tempo della rivista.

Si farà lo stesso per le compagnie o squadroni, l'uno dopo l'altro.

699. L'ispettore in seguito passerà rivista di dettaglio, la quale avrà luogo sul terreno, e gli uomini saranno sotto le armi ed in gran tenuta. L'ispettore vedrà lo stato del vestiario e dell'armamento. Gli uffiziali, ed i sotto-uffiziali saranno collocati come alla prima rivista.

700. L'Ispettore riceverà le istanze che gli uffiziali, i sotto-uffiziali ed i soldati fossero in grado di fare per qualunque oggetto, ed indicherà loro il giorno e l'ora, in cui potranno presentarsi in casa sua per essere ascoltati. Pronunzierà sopra que' reclami che sono di natura tale da ottenere una pronta decisione, e riguardo agli altri, dopo di aver raccolto sopra ciascuno di essi il parere del comandante del corpo, o de' mem-

bri del consiglio di amministrazione, ne renderà conto alla Real Segreteria di Guerra, insieme con tutte le altre carte riguardanti la sua rivista d'Ispezione.

701. L'ispettore dopo queste prime operazioni si occuperà di esaminare gli uomini da riformarsi. Riguardo alle malattie esposte in iscritto dal primo chirurgo del corpo, farà controvisitare in sua presenza gl'individui da' medici, e da' chirurgi capi di servizio dell'ospedale militare del luogo, ed in mancanza di questi da' professori più accreditati del paese. Di quest'individui riconosciuti in tal modo o inutili all'intutto, o buoni ancora per un servizio sedentaneo e non di piena attività si formeranno tre classi, cioè;

1. Per quelli che hanno dritto al soldo di ritiro, e per costoro l'ispettore dovrà aver presenti i decreti di massima.

2. Per quelli da passare agl'invalidi o a' veterani, e pei quali si dovrà stare alle condizioni prescritte ne' rispettivi statuti di questi corpi.

3. E per quelli, che non avendo gli anni di servizio corrispondenti pel ritiro, nè le condizioni per passare gl'invalidi, o ai veterani debbono essere congedati come inutili.

Tra questi però si faranno rimarcare quelli che siano stati ammessi nell'anno precedente, come ingaggiati o come cambi, per osservarsi se le infermità esistevano prima della loro ammissione, e quindi impartirsi delle provvidenze di rigore.

702. Siccome alcune volte ne' corpi si trovano degl'individui di cattiva condotta, e di pessima morale, così gl'ispettori, quando i castighi e gli altri mezzi che la disciplina militare impiega non siano riusciti a farli emendare, li riformeranno come incorreggibili.

703. L'ispettore immediatamente dopo la sua rivista avrà la facoltà di rilasciare i congedi ai sotto-uffiziali e soldati inutili, come anche di cacciare dal corpo col congedo di espulsione i soldati incorreggibili, facendoli consegnare all'agente ordinario della polizia.

Per quelli che hanno finito il tempo, li congederà nell'atto della rivista d'ispezione, quando ne abbia ricevuto anteriormente l'autorizzazione dal ministro della guerra, ovvero a misura che perverranno i rimpiazzi dalla reclutazione, sempre però a tenore delle circostanze particolari de' corpi, e giusta le istruzioni del detto ministro.

704. L'ispettore esaminerà nella cavalleria la bardatura, non che l'istruzione, lo stato e la qualità de' cavalli, principalmente di quelli dell'ultima rimonta, ed osserverà se sieno contrassegnati, come vien prescritto da' regolamenti, e se sieno ben mantenuti.

Esaminerà altresì se i cavalli degli uomini abbiano l'età, le

fattezze e la statura prescritta per ogni arma, e riformerà quelli che sono suscettibili di esserlo.

705. L'Ispettore ordinerà a' capi de' corpi d'invigilare colla più scrupolosa attenzione sulle malattie contagiose de' cavalli, affinchè il ciamorro non s'introduca nel corpo, ed i progressi di questa malattia non divengano irreparabili.

Egli nel riformare tutt'i cavalli e muli di nostro conto riconosciuti inutili a continuare il servizio, non solamente si riporterà alle sue cognizioni ed ai suggerimenti dei Veterinarî del corpo, ma potrà altresì farli visitare da altri Veterinarî militari o pagani.

Pronunciata che abbia la riforma, ne passerà lo stato alla Giunta di rimonta, per venderli in beneficio dell'Erario.

I principali motivi di riforma di un cavallo o di un mulo sono i mali contagiosi, la vecchiaia, la debolezza, la cecità, lo zoppicamento abituale, la bolsaggine eccessiva, e la rogna inveterata.

Bisogna però che l'esame sia rigoroso in ragione delle circostanze particolari che non dovranno sfuggire alla sagacia dell'ispettore.

I cavalli o muli ammorbati non dovendo esser venduti saranno abbattuti senza indugio.

706. L'ispettore in una delle giornate della sua rivista farà visitare le armi da fuoco e da taglio per assicurarsi se sieno in buono stato di servizio. Riconoscerà inoltre se siensi puntualmente eseguite le disposizioni di massima concernenti le domande, e le distribuzioni delle armi portatili. Laddove il consumo delle armi gli sembri considerevole, esaminerà quali ne sieno state le cagioni, e se scoprirà che siavi stata negligenza per parte del corpo, dopo di aver dato immantinente le sue disposizioni, per reprimere l'abuso, ne farà rapporto alla Real segreteria della guerra. Si assicurerà infine se le munizioni da guerra sieno state ricevute e distribuite nel modo prescritto, se quelle consumate sieno state ben impiegate e se le rimanenti si trovino ben conservate.

707. Interrogherà gli uffiziali ed i sotto-uffiziali riuniti in casa sua sopra le Reali ordinanze e regolamenti militari, la di cui cognizione è necessaria per adempiersi da ciascuno a' doveri del proprio grado.

708. L'ispettore si assicurerà che ogni settimana sia stata letta l'ordinanza penale alla truppa, e particolarmente gli articoli della subordinazione e della diserzione.

709. I generi di qualunque natura che avranno terminato la loro durata saranno esaminati attentamente dall'ispettore, affin di conoscere con esattezza e precisione se ve ne saranno di quei suscettibili di prolungazione, e nel caso dell'affermativa la determinerà, facendone menzione nel processo verbale.

710. Sarà dippiù obbligo dell' ispettore di determinare la quantità de' diversi generi da rimpiazzarsi e quelli da ripararsi.

711. L' ispettore dovrà pure verificare sullo stato, che precedentemente avrà formato il consiglio di amministrazione, i generi fuori servizio e non buoni ad alcun uso, per ordinare la vendita di quelli del vestiario, e di dotazione, il di cui prodotto deve versarsi nell' assegno di mantenimento.

Sarà spedito alla Nostra Segreteria di guerra lo stato certificato dall' ispettore, per la sola parte del cuoiame, e della bardatura, che si dovrà vendere, secondo che disporrà il ministro della guerra, e poscia rimpiazzarsi di Nostro conto.

712. L' ispettore nell' esaminare le mucciglie del soldato, ed il suo libretto per assicurarsi dell' esistenza e qualità de' generi, lo paragonerà col registro di dettaglio delle compagnie o degli squadroni; ed ove rilevasse degli errori li farà rettificare, facendone particolar cenno nel suo verbale.

713. In quanto alla massetta della cavalleria l' ispettore si assicurerà benanche :

1.° Se gli sconti abbiano avuto luogo all' epoche prescritte.

2.° Se ciò che spetta al soldato in seguito delle operazioni di sconto, gli sia stato pagato in effettivo contante.

3.° Se gl' individui tengano i generi al completo ed in buono stato.

4.° E se l' assegno sia stato gravato di una spesa non prescritta da' regolamenti ; in questo caso prenderà non solo gli espedienti opportuni per rettificare gli errori, e far rendere a ciascuno ciò che malamente o per equivoco gli si abbia potuto trattenere, ma ne farà menzione ancora nel suo verbale, rendendone conto alla nostra Segreteria di Guerra.

714. L' ispettore non mancherà d' interrogare i soldati rispetto al loro ordinario, facendosi presentare i relativi libretti, per assicurarsi dell' esecuzione di quanto sul proposito trovasi prescritto.

715. In seguito l' ispettore procederà a verificare la positiva rimanenza de' generi in magazzino, per comprovare poi le quantità esistenti con quelle portate in discarico ne' rispettivi registri.

716. Eseguita l' anzidetta rivista, e dopo di essersi assicurato dello stato positivo delle cose, l' ispettore convocherà il consiglio, ed il commessario di guerra, e quindi procederà all' esame, ed alla verificazione de' conti.

Il consiglio presenterà a tal uopo tutt' i registri e documenti alla contabilità tanto in denaro che in materie.

Gli uffiziali incaricati de' diversi dettagli assisteranno alle sedute che si terranno sul rendimento de' diversi conti, onde porgere tutti gli schiarimenti che potessero abbisognare intorno ai rami di servizio ad essi affidati.

717. L' ispettore prima di tutto esaminerà la contabilità in de-

naro colla scorta del registro delle deliberazioni, degli aggiusti della tesoreria e degli altri documenti, verificherà gl' introiti dei registri di cassa, e degli assegni di mantenimento, massetta, ec.

Circa le spese deve badare che queste sieno giustificate:

1.° Per gli averi degli uffiziali dagli stati di pagamento in corrispondenza degli aggiusti di tesoreria.

2.° Pel prest dalle distribuzioni delle compagnie o degli squadroni a correlazione di detti aggiusti.

3.° Per gli assegni di mantenimento e di massetta per la cavalleria dagli stati approvati delle riparazioni, da' contratti, e dalle altre giustificazioni prescritte.

4.° Per le imputazioni praticate negli aggiusti, dai rilevati stati, e documenti in appoggio spediti dalla Real tesoreria.

718. In queste verifiche sarà cura principale dell' ispettore l' esaminare e tenere il dovuto conto non solo delle osservazioni mensuali del commessario di guerra, ma bensì delle disposizioni ministeriali che queste avranno prodotto, ed inoltre dovrà assicurarsi che non vi sia stata alcuna inversione di fondi, che viene espressamente proibita.

719. Dopo queste verifiche se l' ispettore troverà delle spese illegittime e non documentate, le rigetterà a carico del consiglio di amministrazione.

720. Terminato l' esame della contabilità, l' ispettore porrà il suo certificato di verifica su tutti i registri degli assegni, indicandovi le osservazioni fatte, le spese rigettate o ridotte ai limiti prefissi pel rimborso, e gli errori di calcolo o le omissioni.

In seguito stabilirà la situazione finanziera col rappresentamento de' fondi.

I residui degli assegni formeranno unicamente l' asse, o sia la rimanenza complessiva de' rami della cassa. Le paghe ed il prest non dovranno giammai produrre residui di cassa, o sia denaro di spettanza del corpo, ma soltanto le somme abbonate negli aggiusti e non ancora pagate agl' individui, e gli equivoci corsi negli aggiusti stessi a danno della tesoreria, si dovranno addizionare alle reste di cassa, come denaro da doversi riversare alla tesoreria stessa, e viceversa gli errori avvenuti negli aggiusti a danno del corpo ed il soprappiù che avranno potuto percepire gl' individui, saranno notati tra i crediti del corpo.

Nel rappresentato in cassa i documenti di crediti saranno ammessi come denaro, e le somme poste a carico del consiglio.

In niun caso potranno essere ammessi come documenti di discarico:

1.° I crediti verso gli uffiziali per anticipazione di qualsisia specie.

2.° Le somme poste a debito del corpo dalla tesoreria, indipendentemente dalle liquidazioni degli aggiusti, e per le quali

il consiglio o non avesse alcun regresso verso gli'altri, o avendolo per essere egli risponsabile delle somme erogate, dovesse rimborsarne direttamente la cassa.

3.° Le anticipazioni agli operai del corpo pei lavori da eseguirsi, ed a' chirurgi ed artisti veterinari per acquisto di medicamenti.

4.° Ed i pagamenti fatti per averi non ancora accordati, e perciò non compresi negli aggiusti.

721. La situazione di finanza col rappresentato in cassa sarà per intero trascritta sul registro di cassa.

722. Scritta sul registro di cassa la situazione finanziera, l'ispettore a suo nome farà distendere sul registro delle deliberazioni il processo verbale della sua verifica.

In questo verbale che dovrà essere firmato dal consiglio, e dal commessario di guerra, saranno riepilogate con ordine, con chiarezza, e con precisione le osservazioni fatte, e disposizioni date per assicurare gl' interessi del corpo, e quelli dello erario, ramo per ramo.

723. I documenti di spese posti in un pacchetto suggellato e firmato nell' inviluppo di proprio pugno dell' ispettore si conserveranno nella cassa delle scritture, e verranno bruciati dopo due anni in presenza dell' ispettore, il quale si dovrà prima assicurare che que' documenti più non bisognano.

724. Per chiudere le contabilità in materie l' ispettore farà stabilire una situazione esatta de' generi di dotazione, di vestiario, di cuoiame, di bardatura, e di armamento, ramo per ramo, e secondo i modelli stabiliti per le riviste d' ispezione annuali.

725. I risultamenti di tutte le operazioni diffinitive fatte dall' ispettore nella sua rivista d' ispezione saranno descritte separatamente ne' rispettivi stati.

726. Le stampe per le riviste d' ispezione, i congedi ed i libri annuali di vita e costumi si daranno per conto dell' erario, secondo i modelli uniformi da approvarsi dal ministro della guerra.

FINE DELLA PARTE SECONDA.

2° Cacciatori
1° Fucilieri
1° Fucilieri
Cucina
Leggenda
a Colonnello
b Domestici
c Ten.te Colonnello
d Domestici
e Magg.e del 1° Battaglione
f Domestici
g Magg.e del 2° Battaglione
h Domestici
i Aju.te Magg.e
k Quartier Mastro
l l Cappellano
m m. Chirurgo
o o Banda
p Aju.ti portabandiera e foriere magg.e
q Tamb.r mag.e provosto e Caporale di Guast.ri
r Artisti
s Capitano
u x Guardia di polizia ed Uff.li di picchetti
y Distaccamento della Guard.a di polizia
t Subalterni

glioni

ona

a g U. d.

2° Reggimento

1.mo Reggimento

F. V.

Pianta d'una Barracca per 14 ovvero per 8 cavalieri